

DELLA
GIURISPRUDENZA UNIVERSALE
DI TUTTE LE NAZIONI

IN CUI SI TRATTA

DEL VERO DRITTO DI NATURA
E DELLA DIVERSA INDOLE,
ORIGINE E PROGRESSI

DEL

DRITTO DELLE GENTI, E CIVILE

LIBRI CINQUE

DI SAVERIO DUNI
AVVOCATO NAPOLETANO

TOMO SECONDO.





IN NAPOLI MDCCXCIII.
PRESSO GAETANO RAIMONDI
Con Licenza de' Superiori.



S. R. M.

SIGNORE

GAetano Raimondi pubblico Stampatore di questa Città, Supplicando espone a V. M., come desidera dare alle Stampe un' Opera in due Tomi, intitolata: *Della Giurisprudenza Universale &c.* dell' Avvocato D. Saverio Duni; Pertanto supplica la M. V. di voler commettere la revisione a chi meglio gli parerà, e l' avrà *ut Deus*.

U. J. D. D. Joseph Maffei in hac Regia Studiorum Universitate Professor Primarius revideat autographum enunciati operis, cui se subscribat ad finem revidendi ante publicationem, num exemplaria imprimenda concordent ad formam Regalium Ordinum, & in scriptis referat potissimum, si quidquam in eo occurrat, quod Regiis juribus, bonisque moribus adversetur. Ac pro executione Regalium Ordinum idem Revisor cum sua relatione ad nos directe transmittat etiam Autographum ad finem. Datum Neapoli die XXVIII. Mensis Martii 1792.

FR. ALB. ARCHIEP. REG. CAPP. M.

S. R. M.

HO letto con attenzione d' ordine di V.M. il primo, e secondo tomo della *Giurisprudenza Universale* dell' Avvocato D. Saverio Duni, in cui l' Au-

l'Autore primamente propone i veri principj del diritto naturale, e della Giurisprudenza Universale, che sono l'amor di Dio, e del Prossimo: indi passa ad esporre l'origine delle prime società civili. In questi nulla ho trovato, che potesse offendere, o i diritti della Corona, o il buon costume; il perché stimo potersi dare alle stampe, se altrimenti non sembrerà a V. M., cui auguro mille anni di prosperità. Napoli li 15. Novembre 1792.

Di V. M.

Umiliss. devotiss., ed Obbligatiss. serv. e Vassallo
Giuseppe Maffei Pr. Prof.

Die VII. Mensis Maii 1793. Neapoli.

Viso Rescripto S. R. M. sub die 27. proximi elapsi mensis Aprilis currentis anni, ac Relatione U. J. Doctoris Domini Josephi Maffei de commissione Rev. Regii Cappellani Majoris, ordine præfatæ Regalis Majestatis.

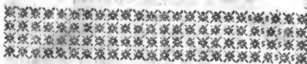
Regalis Camera S. Claræ providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inserta forma præsentis supplicis libelli, ac approbationis dicti Revisoris. Verum non publicetur, nisi per ipsum Revisorem facta iterum revisione affirmetur, quod concordat, servata forma Regalium Ordinum; ac etiam in publicatione servetur Regia Pragmatica. Hoc suum.

TARGIANI. BISOGNI.

V. A. R. C.

Pascale.

Illustris Marchio Citus P. S.C.
& ceteri Aularum
Præfecti impediti.
Concorda = Maffei.



LIBRO III.

CAPITOLO I.

Della decadenza, e rinnovel'amento delle Nazioni, e delle Società civili.



Bbiamo veduto nel precedente libro le origini, ed i naturali progressi delle Società civili dentro le loro varie età, e dentro un'ordine di cose civili, che di grado in grado, e secondo le contingenze umane fanno il loro natural corso a guisa della vita naturale dell'uomo, la quale cangia col cangiar dell'età, genio, e costume. Or per intender appieno l'ordine eterno delle cose civili, o sia della vita del Genere Umano non basta di averne finora meditate l'origini, ed i progressi nella formazione delle Nazioni, se non passiamo a dimostrare altresì la di loro decadenza, e 'l risorgimento: conciossiache del pari, che mancando giornalmente gli uomini colla morte, nascono gli altri in lor vece, ed in tal maniera si conserva il Genere Umano, il quale avrà quella vita durevole, che a Dio piacerà; così ridotte

le Società Civili giusta il loro ordinario corso nello stato di Monarchia, ch'è l'ultimo progresso, come dicemmo, di ogni Nazione, ci conviene di osservare in questo capitolo qual mutazione ordinariamente ricevano, e qual'altro giro debbano fare necessariamente le Nazioni, ridotte che siano per ordinario delle cose civili nella loro età matura, cioè nello stato di Monarchia.

Egli non è questo un'argomento di picciola, e leggierà considerazione; ma quanto torna in obbligazione a chiunque imprenda a ragionare delle origini, e progressi delle Nazioni, altrettanto si rende necessario per intendere i veri principj del Dritto delle Genti, e Civile. Imperciocchè, siccome dicemmo sul principio, che per intendere i fondamenti del Dritto delle Nazioni era di necessità indispensabile il meditare le origini, e progressi delle Società Civili, così ci conviene presentemente dimostrare il corso ulteriore delle medesime, per sodisfare, esattamente alla proposta impresa; altrimenti ci sembrerebbe di fermarci nel mezzo, e non terminare intieramente il soggetto delle nostre ricerche. E poichè nel nostro sistema sul corso delle Nazioni si è impreso, e dimostrato, che tutto debba andare dentro un certo ordine, e regola, così da Dio stabilita; fa d'uopo quì di osservare presentemente come;, ed in qual maniera proceda più oltre questa vita del Genere Umano dappoichè sia pervenuta nello stato ultimo de' suoi progressi, e nella più matura sua età; e quali siano talora i can-

cangiamenti, che nascono nelle Nazioni per istraordinarie contingenze, anche prima di pervenire all' età matura dei loro avvanzamenti.

§. I.

Quali siano le cagioni della decadenza delle Nazioni.

LA decadenza, e dissoluzione delle Nazioni, o sia delle società civili può nascere, o perchè arrivate all' età matura, e non potendo perpetuamente mantenersi nello stesso stato, devono per lo giro naturale di tutte le cose decadere, e finalmente morire, per poi ricominciare da capo, e progredire nel modo, come abbiamo dimostrato nel libro antecedente; o perchè alcuna straordinaria cagione avvenga, per cui ne resti prevenuta la decadenza prima della sua età matura, e decrepita: del pari, che avviene alla vita naturale dell' Uomo, degli altri animali, e delle piante, l' uno di essi succedendo all' altro, che ha l' istesso corso di vita dell' antecessore, affinchè questa mutua successione conservi il Mondo creato, e così colla morte di una Nazione viene a sorgerne un' altra, ed in tal maniera si conserva la vita del genere Umano.

E quì dobbiamo ammirare la sapienza infinita dell' Autor d'ogni cosa, il quale ha disposte, ed ordinate le cose tutte dentro un certo giro, che colla mutua successione delle vite particolari conserva le cose create nel loro genere;

e maggiormente dobbiamo ammirarla, perchè questa stessa mutua successione di cose si osserva costantemente, e generalmente in tutte: per cui si rende sempreppiù manifesta la cognizione di quel Supremo autore di tutto dall' osservazione d'un ordine di provvidenza, sotto le di cui eterne leggi egualmente, e costantemente camminano e si conservano tutte le cose.

La decadenza, e la morte degli Stati, Regni, ed Imperj avviene innanzi tempo per istraordinarie cagioni, qualora o per forza esterna vengano talmente feriti, ed impiagati, che il colpo rendasi fatale, ed ultimo per la loro distruzione, come avvenir suole qualora da straordinaria contingenza commossa la Società civile, e vinta dal bollore delle particolari passioni, degeneri in sedizione, e tumulto tale, che non trovandosi medicina atta a guarire un corpo oppresso da male micidiale, uopo è che si dissolva, e si distrugga colla dissipazione de' membri, colla morte de' particolari, e colla fuga di quei, che rimangano in vita. Può nascere altresì la distruzione da forza esterna qualora venga insultata, ed oppressa la nazione da potenza straniera, la quale, per la viva, ed ostinata resistenza del corpo assalito, non potendo esser in grado di presto vincerlo, e ridurlo alla sua ubbidienza, la lunga durata di quest'insulto faccia a poco a poco dissipare le forze del corpo assalito, onde gli ultimi avanzi mettansi in fuga, e ne abbandonino il sito. Questa morte delle Nazioni innanzi tempo cagionata da straordinaria contingenza è paragonabi-

nabile alle decadenze, e morti, così delle particolari vite degli Uomini, come di tutto il resto delle create cose, le quali se nell' età loro immatura vengano assalite, o da male interno, od esterno, e male che tenda alla distruzione, e che non trovi riparo, nè rimedio, necessariamente si perde la vita, e si corre alla rovina; perchè scomponendosi in maniera la macchina, che non possa più reggere, uopo è che si dissolva.

Ma la decadenza, e la morte degli Stati civili; che nasca da cagione ordinaria, sarà paragonabile a quella fine delle cose tutte nei tempi, e nei punti, in cui per ordinario corso di vita naturale, andandosi a perdere le forze della macchina, e non potendo più reggere, naturalmente pervengano allo stato della distruzione, e si dissolvano. Or siccome diciamo morte immatura in tutti i corpi particolari, se questi per cagioni straordinarie vadano a finire; ed all' incontro diciamo morte matura in quei, che perdono la vita nel punto, in cui la macchina per sua propria decrepitezza vada a disciorsi; così e non altrimenti dobbiam dire delle decadenze, e delle morti delle Società civili, le quali, o soffrono morte immatura, se da straordinarie cagioni si distruggano, o sarà morte matura, se pervenuta alla sua decrepitezza sia obbligata a cedere la vita.

Da queste considerazioni facilmente intendiamo le vere primarie cagioni della decadenza, e fine delle Nazioni in particolare, senzacche c' inoltriamo a delirare coi politici nel descrivere le specifiche, e minute cagioni, o siano le cagio-

ni presentanee, ed immediate, per le quali le Società civili vanno a distruggersi. Non si niega che il governo tirannico, e dissoluto de'Monarchi, la scostumatezza, e gli estremi vizj de' popoli, l'ambizione di protrarre, e dilatare gl' Imperj, l'oppressione del popolo, e simili, siano le immediate cagioni delle distruzioni de' corpi politici, e delle Società civili. Ma queste, ed altre presentanee cagioni considerate dai politici, non sono, che occasioni, per cui gli stati soffrono la lor decadenza; ed in ciò saremo d' accordo con quei, che dalla cognizione della Storia certa di qualche Nazione ritrovano le cagioni immediate della rovina delle Nazioni. Ma chiunque vuol penetrare nelle vere, e principali cagioni di tali rovine deve ammetterci, che tutto nasce da un ordine eterno di cose umane, talmente disposto, ed istituito dal Sommo Autor d'ogni cosa, che siccome in tutt' il resto delle cose create dev' esserci il nascere, e'l morire, che sono i due estremi delle cose tutte; così negli Stati, e nelle Nazioni dobbiamo riconoscere, non meno il loro nascere, che il loro fine; e siccome in tutto il resto delle cose si perde la vita, o immaturamente, ed innanzi tempo, o si perde per decrepitezza; così avvenir dee della vita del genere umano, la quale è soggetta allo stesso ordine eterno, ed in conseguenza, o muore la Nazione per cagione straordinaria primacchè finisca il suo natural corso, o muore dappoichè avrà terminato tutto il giro della sua vita, che dicesi vita Civile. E quindi s'accorgeranno i Politici, che per quanta industria ripon-

ripongano nel prefcrivere regole, e precetti al fine di perpetuare gli Stati Civili, non potranno far altro, che prolungare la loro vita fino all'ultimo estremo punto di decrepitezza, ed a falvarli dalle morti immature; ma non potranno mai ottenere di perpetuarli nello ftato, in cui li vorrebbono di eterna durata; perchè non poffono le forze umane impedire quel corfo naturale, e giro di cofe, e la mutua loro fucceffione, che debbon avere per lor natura, a cagionchè non poffono refiftere a quella legge eterna d' ordine da Dio ftabilito, e prefcritto; cosicchè i Politici nel pretendere di perpetuare col mezzo de' loro opportuni configli le Nazioni, inciampano nello fteffo delirio, in cui fono quei Fifici, che fi lufingano di perpetuare la vita dell' uomo, o di altre fenfibili cose della Natura coi loro rimedj.

§. II.

Riforta, o fia Rinovellamento delle Nazioni.

LA diffoluzione dei corpi Politici nata o per guerra interna, od efterna, porta di fua natura, che tutti quei particolari membri, ai quali fia riufcito di falvare da quell'efterminio la vita, fiano coftretti di fuggire raminghi per i luoghi più alpeftri, ed inacceffibili, cioè dove poffano efser liberi dalle incurfioni, e fi proveggano alla meglio, che fia poffibile, del proprio neceffario foftentamento. A taluni forfe riufcirà di ricove-

tarsi sotto la protezione, e difesa di qualche altro corpo Politico, che sia immune da questi mali; ma per lo più gli Uomini spaventati, e timidi, che fuggono quasi ignudi, non avendo nè coraggio, nè comodo di pervenire ne' Dominj, e Stati pacifici, talora forse molto lontani dal luogo d'onde si fuggono; allora naturalmente corrono a cercare siti alpestri, e sconosciuti, ove credono di potersi fermare, e pascersi con tranquillità di animo, e dove conducendo le loro famiglie, o intiere, o diminuite, o pure trovandosi soli, e cercando la compagnia dell' altro sesso, vanno in conseguenza a formare, o mantenere la loro famiglia nella miglior maniera, che riesca in deserte campagne.

Ed eccoci nuovamente allora al primo passo di società di famiglia, che come dicemmo, è il seminario, e la pianta fondamentale delle Società Civili. Quivi i discendenti di tali famiglie andando a perdere a poco à poco quella coltura, di cui èrano forniti i loro Avoli di fresco fuggiti dalle Città, e trovandosi chiusi, e separati da qualunque commercio, uopo è che cadano nella stupidezza, nell' ignoranza, e nelle materiali idee, che lor si eccitano dalle cose corporee, ch' han sempre innanzi agli occhi. Cominciano in conseguenza a giudicar delle cose coll' unico mezzo de' sensi, i quali non possono rappresentare, che idee mere grossolane, e materiali; ed o perdono affatto l' uso dell' avita favella, o se pure accade di conservarla in qualche minima parte, comunque siasi uopo è, che degenerino nello stato di

corpo-

corporea fantasia; la quale produce di sua natura tutti quegli effetti, e costumi, che osservammo minutamente nell' Epoca dello stato di famiglia.

In questo stato, come primo passo dell' umana società, non potendosi persistere perpetuamente, giusta le contingenze, ed occasioni da noi lungamente ragionate sovra i progressi delle Società, ritornano in conseguenza le stesse epoche, e le stesse età, per cui cresce nuovamente, e s' avvanza la vita di tali società dentro i loro proprj progressi, che sieguono le naturali vicende, e l' ordine eterno delle Società Civili, nella stessa maniera, come abbiamo dimostrato nel libro antecedente sulle origini, e progressi del Mondo degli uomini.

Ed ecco come colla morte di queste Città si rinnovellano le altre, e come lo splendore, e l' Impero delle Nazioni passa da Regione in Regione, e dove un popolo un tempo regnava sugli altri, poi questi nuovi regnano sopra di quello; sicchè appena ci rimangono le memorie delle splendidissime Città, ed Imperj, che poi, o rimasero affatto desolati, e spenti, o sono forzati a soggiacere a straniere Potestà, e Regnanti. Ma tali vicende umane sebbene facciano varietà, e cambiamento; pure dentro tali cambiamenti di cose troviamo l' ordine, ed il corso delle Nazioni, maisempre dentro i loro naturali gradi, e passaggi. Sicchè dall' estinzione delle Città, ed Imperj sorgono nuove Città, e Reami; e tanto la vita de primi, che in poca di-

versità anche quella de' secondi ritengono lo stesso tenore. Quindi è altresì, che colla nascita, e progressi di nuove Società ritornano le stesse leggi, e costumi, che sieguono maisempre la forma, e l'idee degli uomini governati, come vedremo con esempj ne' §§. susseguenti.

§. III.

Stato di cose civili in Europa, per l'invasione de' barbari.

Dicemmo, che per natural ordine, e corso delle cose umane le Società degli uomini dovettero nel sorgere delle Nazioni gentili avere i loro principj rozzi, e materiali, come nati da idee d'uomini grossolani; e che poi coll'andare innanzi nel tempo medesimo, che le menti umane andavano di grado in grado spogliandosi dalla materialità delle loro idee, necquero governi, e costumi; i quali di gradò in grado si andavano accostando ai lumi puri di una ragione tutta spogliata di materialismo, e più vicina alla cognizione dell'equità naturale, ed in conseguenza alla mansuetudine della natura umana.

Tuttocciò è stato da noi particolarmente dimostrato con tante pruove nel libro antecedente, nel quale si è trattato delle origini, e progressi delle società civili. Ora essendoci impegnati a dimostrare, che il corso delle Nazioni altro non sia, che un corso di vita del genere umano socievole, e che ogni vita, come soggetta alla deca-

decadenza, ed alla morte, dee venire in conseguenza al suo fine; perciò sostenendosi, e conservandosi con tutte le cose create questo Mondo degli uomini da un ordine eterno della Divina onnipotenza, avviene, come abbiamo detto, che le Società, e le Nazioni pervenute al fine della lor vita debbano finire, e sorgere nuovamente le altre, le quali debbono correre le stesse età, e dentro lo stesso tenore di vita.

Or assicurandoci la Storia dei passati secoli, che l'Europa dopo la totale decadenza dell' Impero Romano venne ingombrata, e sconvolta dalla invasione di Nazioni barbare, e che dal furore, e ferocia degli assalitori seguì il devastamento, e lo sconvolgimento de' popoli, e degl' Imperj; abbiamo in conseguenza un largo campo da osservare, come, e quale fosse lo stato di tali sconvolti, e dissipati popoli, e come in appresso venissero, per così dire, a rinnovarsi, e risorgere l'estinte Nazioni d'Europa. Ed in tali osservazioni sarà bene investigare, quali fossero i principj, ed i progressi di queste novelle Nazioni Europee; e quali ne fossero i governi, le Leggi, ed i costumi, che sempre mai sieguono le idee degli uomini governati. Da tutte queste osservazioni, che faremo in generale, per non entrare in una particolare istoria della fortuna d'Europa, speriamo di dimostrare, che tale per l'appunto è stata la sorte, in quanto ai governi, leggi, e costumi di queste novelle Nazioni risorte, quale dovett' essere quella delle prime Nazioni gentili, e che quale è stato da noi di-

mo-

mostrato l'ordine, ed il corso di quelle prime Nazioni nei tempi della prima barbarie, tale si scoprirà essere stato il corso delle Nazioni Europee nei tempi di questa seconda barbarie; affinche dal confronto di amendue le vite delle Nazioni, così dei tempi della prima, come dei tempi della seconda barbarie, restiamo perfettamente persuasi di quell'assunto, che fin da principio è stato da noi proposto, come un assioma incontrastabile, cioè di esservi l'eterna legge di provvidenza in tutte le cose create; e perciò questo mondo altresì degli Uomini corra per le sue età lo stesso ordine nelle sue Nazioni, rinovellandosi queste dopo la loro decadenza, e fine: e che questo, e non altro debba essere il corso perpetuo delle cose tutte, onde nasce la conservazione durabile delle medesime dentro quelle leggi così prescritte, ed ordinate dal sommo Autore.

E per dare cominciamento a queste osservazioni del ricorso delle Nazioni d'Europa, o sia dei tempi della seconda barbarie, simili ai tempi della prima; diciamo, che nei tempi di questa seconda barbarie, saccheggiati, sconfitti, e dissipati i popoli d'Europa nelle invasioni d'uomini feroci, e barbari, e scomponendosi in conseguenza i governi, gl'imperj, gli ordini, i commercj, i proprj costumi, e leggi, ed in somma dominando in Europa tutta furore, sangue, e spavento universale, avvenne, che gli uomini vinti dalle violenze de' barbari stranieri, o si soggettassero al potere de' vincitori, o pure non potendo resistere alla ferocia, e forza degl'

invafori, allora per campar la vita, e per non foggettarfi al potere di effoloro, andaffero a difperderfi, e diffiparfi tra loro, col cercare afilo nei luoghi più alpeftri, ove rimaneffero nafcofti, e ficuri dalle violenze, e dal dominio de' barbari: ch'è quanto a dire, che i Reami, e gl' imperj infieme coi popoli andantifi a fconvolgere, od in tutto, od in gran parte, tutto era orrore, e fpavento. Quindi tutti quei, che rimafero in vita falvi dalla foggezione degl' invafori, proccurarono di menare, come il meglio riufciva loro, una vita agrefte, e monaftica, o di poca compagnia, per cui fcelfero i fiti più inaceeffibili, dove poteffero fermarfi con ficurezza; e quivi tali uomini menavano una vita tutta folitaria; nè avevano altra cura, fe non quella di foftentare la propria vita in piccioli tugurj, e diftretti.

Ed ecco come ritornando gli uomini ad una vita femplice, e rozza, a poco a poco fi andò a perdere ogni cultura delle loro menti, ed in confeguenza ritornarono alle idee tutte groffolane, e materiali, che lor venivano eccitate dalla moffa de' fenfi. E fe a talun di coftoro potè riufcire di aver numero di famiglia, o ajuto di altri, che vi ricorreffero, e fi fortificaffero, potettero fu tali alture di afpri monti rifedere, o non affaliti, e non curati, o col difenderfi gettarvi i fondamenti di que' primi Paghi, onde furfero le nuove Città. Altri poi in mezzo a così numerofa diffipazione di uomini, forfe non reggendo ficuri dalle violenze, nè tutti potendo effer

ser salvi in tali siti da altre scorrerie più forti, ecco, che dovettero fuggire, come di quì a poco dimostreremo coi fatti, a prender' asilo, o presso coloro, che più potenti si restrinsero in certi luoghi forti colle loro più numerose famiglie, per difendersi dai nemici; o presso i vincitori medesimi, abbandonandosi in ischiavitù sotto il dominio degli uni, o degli altri, come a salvare sotto costoro la propria vita.

All'incontro poi le Nazioni intiere, che restaron vinte, e soggiogate dagl'invasori, non potendo più far uso delle proprie leggi, e costumi, dovettero assolutamente abbracciare i costumi, e le leggi dei vincitori. E quindi rincontriamo in tali tempi di essersi affatto bandite le leggi Romane coll'introdursi regolamenti barbari, comandati da' vincitori. Le lettere, le scienze, e le arti ebbero lo stesso fato; poichè i linguaggi si corruppero intieramente, e la lingua latina rimase corrotta in bocca di pochi, per lo più ecclesiastici, i quali per l'uso, e ministero della Religione conservarono alla meglio, ed in parte, non meno il linguaggio latino, che l'uso della scrittura, la quale altrimenti si sarebbe intieramente perduta. Lo stato adunque de' popoli di Europa ne'tempi delle invasioni de' barbari fu, che o rimanessero sotto la dominazione de' vincitori con soggettarsi intieramente alla loro forza, alla lor maniera di governo, leggi, e costumi; o pure, fuggendo dalle mani degl' invasori, si andarono a disperdere, e dissipare nella campagna, e nei siti più inaccessibili, o con

o con cercare asilo, ove potessero ricoverarsi, e divenire, come famoli, e schiavi di coloro, che lor salvavan la vita. Ed ecco ritornata con quasi niuna diversità quella prima famiglia, e clientela di famoli, e quel primo stato di governo divino, ed Eroico in tai famiglie, come nel seguente §. verremo più dappresso ad osservare.

§. IV.

Ricorso, e rinnovellamento in Europa de' Governi Divini, ed Eroici.

CHiunque legge gli annali de' tempi di questa seconda barbarie di Europa coi lumi da noi stabiliti delle origini, e progressi delle Nazioni, intenderà facilmente le ragioni de' Governi, ed Imperj di quei tempi, ed altresì delle leggi, e de' costumi. E per cominciare da' Governi Divini, ed Eroici a simiglianza delle prime Nazioni Gentili ritornarono allora i tempi veramente Divini, poiche, dove nella prima età Gentile quelli furono di false divinità, in questi lo furono del vero Dio; poichè veggiamo in tali tempi i Principi Cristiani, i quali per difendere la Religione contro i barbari invasori, vestirono le Dalmatiche de' Diaconi, e consagrarono le loro persone Regali, per cui presero, e serbano tuttora il titolo di *Sagra Real Maestà*, e fondarono la Religione armata, con cui ristabiliron poi ne' Regni la legge Cristiana, e ritornarono quelle, che si dicevano *pura, & pia bella* dai primi popoli Eroici, pugnando *pro aris,*

aris, *& focis*. Prefero altresì le Dignità Ecclesiastiche, come di Ugone Capeto narra Sinforiano Campegio nella Genealogia de' Re di Francia, il quale Capeto s'intitolava *Conte*, *ed Abate di Parigi*, ed il Paradino negli annali della Borgogna osserva antichissime Scritture, nelle quali i Principi di Francia comunemente s' intitolavano *Duchi*, *ed Abati*, ovvero *Conti*, *ed Abati*. E siccome nei tempi Eroici primi i Re, e Capi delle Repubbliche aveano congiunti in loro il Sacerdozio, e l'Impero, per governare i popoli grossolani coi governi Divini, sotto gli auspicj de' Numi; così nella seconda barbarie i Re Cristiani impresero i titoli sacri, e vestirono le vesti sacre, per animare, e commuovere il popolo a resistere alle violenze de' barbari infedeli, e mantenere gli animi loro ne' doveri Civili coll' autorità Divina. E quì devesi riferire il costume di vedersi nelle corone de' Regnanti inalberata sopra un' orbe la Croce, che prima l'aveano spiegata nelle bandiere nel far la guerra agl' infedeli, quali guerre furono perciò dette *Crociate*; perchè trattandosi di resistere alle violenze d' Infedeli, si esercitavano le guerre sotto il favore del vero Dio, e del Messia, la di cui insegna è la Croce.

Nei tempi degli Eroi, come dicemmo, regnava per lo grossolano loro immaginare quell' idea, che i popoli vinti rimanessero *prede* assolute de' vincitori, e come tali spogliati, e privi d' ogni dritto pubblico, e privato; i quali dritti, come tante dipendenze degli Auspicj, venivano a perdersi

dersi insieme coi loro Dei, perchè i vinti *debebant divina, & humana omnia* ai vincitori; e perciò rimasero senza Dei, siccome usarono i primi Romani. Non altrimenti avvenne ne' tempi barbari di Europa, nei quali i barbari vincitori sull' opinione, che i popoli vinti da essoloro dovessero rimaner privi affatto d'ogni dritto pubblico, e privato, e spezialmente della loro Religione, perciò venerandosi dai Cristiani le memorie, e le reliquie de' defonti, che aveano menata vita santa, e religiosa, procuravano i barbari con ogni premura di portar via, o dar sacco, e fuoco ai depositi de' corpi santi. E quindi fu, che in tali tempi i Cristiani per liberare i Santi dalla rapina, e saccheggio de' barbari, quando lor riusciva, gli nascondevano ne' luoghi più profondi, e più celati delle Chiese; e perciò altresì avvennero in que' tempi le traslazioni de' corpi Santi.

Similmente le guerre allora erano tutte di Religione, ed i vincitori riputando i vinti, come persone, che rimanessero senza Dio, furono perciò trattati come bestie, sicchè ritornarono in conseguenza le antiche schiavitù; e questo materialismo di Nazioni si conserva tuttavia tra' Turchi, e Cristiani, i quali praticano tra loro le antiche schiavitù de' tempi Eroici (1).

(1) *Vedi gli annali di Muratori, e la Storia Civile di Giannone.*

Inoltre ritornarono certe ſpezie di giudizj Divini, che furono detti *purgazioni canoniche* ſimili ai duelli de' primi barbari tempi, de' quali abbiamo innanzi parlato; e come coi duelli, così colle purgazioni canoniche ſi ſperimentava la ragione con attenderſi dall' innocente il favore del Cielo ſull' idea, che Dio aveſſe a dare i ſegni viſibili del torto, e della ragione d'ognuno. Quindi tali purgazioni canoniche ſi diſſero eſpreſſamente *aqua frigida judicium*, *aqua ferventis judicium*, *ferri candentis judicium* (1), ch' erano le tre ſorta delle Purgazioni; ſebbene Muratori adduca ancora le altre; *Judicium Crucis*, *panis & caſei*, *per ignem tranſire*, *novem vomeres ignitos calcare*, le quali tutte meritamente ne' ſecoli più illuminati vennero intieramente da' ſagri canoni abolite, e riprovate (2).

§. V.

---

(1) *Vedi Van-Eſpen parte 3. tit. 8. cap. 4. dove tratta lungamente della purgazione canonica, o ſia volgare.*

(2) *Van Eſpen lococitato, Gonzalez, e ſopra tutto Muratori Antichità Italiane tom. 2. diſſ. 38. Vedi anche l' Eſprit des Loix tom. 3. lib. 28. dove parlaſi lungamente de' duelli, e di ſimili pruove de' tempi barbari.*

§. V.

Costumi in generale de' tempi barbari ritornati (1).

EGli è cosa maravigliosa, come nei tempi di questa seconda barbarie ritornassero i costumi, e le leggi de' primi tempi, e come quest' ordine di cose civili, ed umane si conservasse dentro le medesime origini, e progressi de' Popoli. Dicemmo nel §. antecedente come ritornassero i Governi Divini, per cui i popoli non riconoscevano altra autorità, che la Divina, o sia umana assistita dalla Divina. Ora vedremo i costumi, e le leggi uniformi al pensare de' primi tempi barbari; nei quali la forza, la violenza, la rapina, e la materiale occupazione furono i principali fondamenti del dritto delle Nazioni.

Ognun sa, come nella seconda barbarie si videro nuovamente le rappresaglie, considerate come diritti, e ragioni di giusto dominio, e come i ladroni, ed i corsali divennero titoli d' onore, e come con tali ladronecci si formavano le Signorie, ed i Dominj, a simiglianza delle schiavitù fatte in guerra (2). Non è dunque da maravigliarsi,

(1) *Vedi l' esprit des Loix nel citato libro* 28.

(2) *Vedi Muratori* delle Ripresaglie *Antichità Italiane tomo* 3. *diss.* 55.

gliarsi, se nei monumenti della Storia greca, e romana troviamo le ripresaglie, le prede, i ladronecci, gli schiavi, e simili barbari costumi, se nella barbarie seconda sappiamo, che surfero gli stessi costumi Eroici, e gli uomini immersi nella profonda ignoranza degenerarono a formarsi idee tutte corporee, che producevano in conseguenza costumi barbari, come fondati nella forza del corpo.

Inoltre in mezzo alle violenze, rapine, ed uccisioni naturalmente quei, che non aveano forza da resistere, dovettero andar cercando, o luoghi sconosciuti, dove potessero salvarsi, o pure doveano ricorrere alla protezione de' potenti; ed ecco ritornati i primi *Asili* dell'antichità, dentro i quali, al dir di Livio, furono fondate tutte le prime Città. Quindi è, che le nuove Città, Terre, e Castelli, che surfero in tali tempi, perloppiù s' osservano coi nomi di Santi; perchè fuggendo gli Uomini dalle barbare violenze cercando luoghi inaccessibili, ove potessero salvarsi, quivi fabbricavano i piccioli templi, e Chiese, nelle quali essercitassero l'atti della Religione; e fabbricando altresì in tali siti le loro abitazioni, e tugurj, surfero poi coll' andar del tempo le Città, come dicemmo, col nome stesso di quei Santi, ai quali aveano dedicata la loro Chiesa. E quì intendiamo dagli annali di tali tempi, che gli uomini più mansueti, e più deboli si portavano da' *Vescovi*, e dagli *Abati* di quei Secoli barbari, ai quali soggettavano se, le loro famiglie, ed i loro patrimonj, per essere ricevuti, e con-

conservati sotto la loro protezione: e questi, come dicemmo, furono i primi fondamenti de' Feudi, che riconoscemmo nei primi tempi barbari, e che evidentemente ci si presentano in tali tempi di seconda barbarie. E quindi è ancora, che in Germania, ove le violenze, e l' inumanità de' barbari dovette essere più fiera, come Nazione la più feroce di Europa, avvenne, che rimasero poi in maggior numero Principi Ecclesiastici, che Secolari; perchè ricoverandosi le famiglie fuggiasche sotto la protezione de' Vescovi, ed Abati, come in un' asilo religioso, rimasero poi costoro Principi, e Sovrani de' Popoli.

CAPITOLO II.

La ragion de' Dominj celebrata ne' Secoli della seconda barbarie d' Europa corrisponde intieramente a quella degli antichi Romani. Origine de' Beneficj, e de' Feudi (1).

Dicemmo nel libro antecedente, che le prime Città si formarono di due ceti, cioè *Padri*, e *Clienti*, o siano *Famoli*, e che nei primi tempi coloro dominavano, e componevano la Repubbli-

(1) *Sull' origine, e varia natura de' Feudi vedi l' Esprit des Loix tomo* 3. *libro* 30, *e* 31 *nei quali si ragiona lungamente di tal materia*.

ca, costoro servivano, e come plebe, e volgo attendeano solamente a coltivare i campi sotto un' assoluta soggezione ai Padri di famiglia, o siano Patrizj.

Dicemmo inoltre, che i Clienti, e famoli nello stato di famiglia erano trattati, come pure prede de' Padri di famiglia, e che non godevano altro vantaggio, se non quello del semplice sostegno della vita, che poi colla moltiplicazione de' famoli, e colle ammutinazioni dovette avvenire, che i Padri, per resistere alle violenze de' famoli ribelli, furono obbligati ad unirsi tra loro, per la di cui necessaria unione si vennero a formare le prime Repubbliche di forma mera Aristocratica colla direzione d' un capo, come Romolo presso i Romani, e che in tali Repubbliche i Padri furono obbligati prima a concedere a' Clienti, e famoli, o sia alla plebe il dominio bonitario de' campi, indi col mezzo di nuove rivolte a comunicare ai medesimi i dritti del connubio, de' Magistrati, de' sacri, e del dominio Quiritario; ciocchè provammo lungamente coi monumenti delle antiche Nazioni, e precise colla storia Romana.

Ora per dimostrare il ricorso degli stessi costumi nei tempi barbari di Europa, ci fa mestieri in questo luogo di riconoscere nelle formazioni delle novelle Città di Europa come ritornarono appunto le stesse idee, e le stesse contingenze di cose, per cui nacquero gli stessi costumi, e come le Clientele ritornate in questi tempi andarono a corrispondere alle Clientele de' primi popoli. Ed è cosa

cosa maravigliosa, che in questi tempi nacquero tali costumi corrispondenti intieramente a quelli degli antichi Romani „ senzacchè gli uomini di Europa di tali secoli sapessero affatto i costumi, e le leggi de' Romani, non dico antiche, ma neppure le ultime, come quelle, che rimasero sepolte per tanto tempo in Europa, siccom' è noto: e dippiù senzacchè avessero innanzi gli occhi esempj d' altre Nazioni, dalle quali l' apprendessero. Tanto è vero, che i costumi, i governi, e le leggi non sono, che parti delle idee degli uomini governati, i quali a misura della minore, o maggiore cognizione, ed allo spuntare di queste, o di altre contingenze, formano, e stabiliscono i governi, le leggi, ed i costumi dentro quell' ordine eterno di cose civili, così da Dio stabilito. E quì torniamo ad ammirare la Provvidenza, la quale ha disposto, ed ordinato il corso, e 'l cammino non meno del resto delle cose di questo Mondo, che delle cose civili, le quali si formano col mezzo degli stessi Uomini, seguendo i loro principj, e progressi dentro uno stesso ordine, e corso di cose umane.

La maggior parte degl' Interpreti del diritto Feudale, ignorando le vere origini, e progressi delle antiche Nazioni, quantunque non seppero negare, che la ragion de' dominj si ritrovi simillissima alle antiche clientele; pure non ebbero coraggio di assicurare d' esser tali costumi a quelle stesse clientele intieramente uniformi: e perciò si ridussero a credere piuttosto, che le concessioni de' beni sotto certa pensione, o quei, che si dissero

Beneficia, e *Feuda* fossero un'invenzione de' Longobardi, o d'altra Nazione barbara; laddove come dimostreremo, non è, che un puro ricorso, e rinovellamento degli stessi costumi, non già de' soli antichi Romani, ma di tutte l'antichissime Nazioni. E siccome la base fondamentale, sovra di cui piantammo le origini delle prime Città del Mondo, furono le antiche clientele; così una chiara pruova delle nuove clientele ce ne dà Muratori ne' *Commendati*, di che (1) ci reca una formola, che cade a livello cogli antichi famoli, rapportata dal Sirmondo, del seguente tenore: *Minime habens unde se pascere, vel vestire debeat, ideo petii pietati vestra, ut me in vestrum mundiburdium tradere, vel commendare deberem; eo videlicet modo, ut me tam de victu, quam & de vestimento, juxta quod vobis servire, & promereri potuero, adjuvare, vel consolare debeas, & dum ego in caput advixero, ingenuili ordine tibi servitium, vel obsequium impendere debeam, & me de vestra potestatè, vel mundiburdio, tempore vita meae, potestatem non habeam subtrahendi, sed sub vestra poteslate vel defensione diebus vita meae debeam permanere.* E quindi per contrario cotesti Padri Eroi aveano sopra tai diloro clienti tutta la potestà assoluta giudiziaria, come si hà nella L. 100. di Carlo Magno fra le Longobardiche, ove si legge: *Caeteri vero homines liberi, qui vel commendationem, vel beneficium* Ec-

(1) *Nel tom. 1. delle Antichità diss. 15. pag. 131.*

Ecclesiasticum habent, sicut reliqui homines justitiam faciant. Quindi non sarà fuor di proposito di dimostrare ad evidenza il ricorso delle stesse cose civili nel fermarci a considerare la natura di tali costumi col paragone delle clientele, per vedere la formazione delle nuove Città surte nei tempi della seconda barbarie cogli stessi costumi, e leggi delle prime; ciocchè semprepiù ci assicura, che tutti i popoli nelle stesse loro età si uniformano ne' medesimi costumi; sicchè salvo la diversità de' nomi, trovaremo maisempre le stesse cose.

Nelle memorie di questa seconda barbarie troviamo, che gli uomini privati si ricoveravano sotto la protezione di qualche Potente, ciocchè si diceva *Vassatico, e commendare se in Vassaticum*, come osserva Muratori (1); senzachè costoro avessero altro vantaggio, che quello del puro sostegno della vita: e tali Vassi, o Vassalli giuravano fedeltà al Padrone, a cui servivano. Lo stesso Muratori osserva, che tali Vassi, o Vassalli de' primi tempi della seconda barbarie furono differenti dai Vassi, e Vassalli de' secoli posteriori, nei quali godevano *beneficia*; cioè lor venivano conceduti i beni dai loro Signori in ragion di benefizio. Ed in vero ne' tempi posteriori tali *benefizj* che si concedevano, furono detti *Feudi* allorchè insieme coi beni il Vassallo godesse qualche parte di giuridizione. In somma per fare un' idea esatta di tali costumi, egli è certo, che de' Vassi, o Vassalli altri furono *Vassi personali*, inquantocchè si com-

(1) *Diss. XI. pag.* 82.

commendabant in Vassaticum, altri furono *Vassi* nei *poderi*, che riceveano *in commendationem*, e poi coi poderi parte di giurisdizione, che s'appellarono propriamente *Feudi*. Ma tutte queste tre sorta di gente erano addette al loro Padrone, cui giuravano fedeltà, e prestavano servizio, in manieracchè possiamo francamente affermare, che in tali tempi ci erano due ceti di persone: altri, ch' erano i Potenti, i quali si diceano *Baroni*; altri deboli, che si dissero *Vassi*; o *Vassalli*, quanto a dire due qualità di persone, l' una inferiore all' altra, e che l' una in conseguenza prestava ossequio, servizio, e fedeltà all' altra. Questa idea generica corrisponde intieramente agli antichi Padri, e famoli, poichè i famoli, da' quali vennero dette le famiglie, prestavano ai padri ossequio, servizio, e fedeltà. E siccome i famoli erano, come dicemmo, riputati di condizione tutta diversa da quella degl' incliti Padri; così la condizione de' Vassalli per le stesse ragioni di cose civili, e per le contingenze ritornate nei tempi barbari ultimi, dovetterò sulla prima essere addetti intieramente, e quanto ai beni, e quanto alle persone alla soggezione, e dominio del Barone: come di fatto colle memorie antiche lo dimostra lo stesso Muratori nel luogo citato. Oltracciò ce ne fa testimonianza chiarissima l' origine di quelle due voci, che ci rimasero nelle Consuetudini Feudali, cioè *hominium*, ed *homagium*, che significano lo stesso, poiche quell' *hominium* non può esser derivato, che da *hominis dominium*, e l' *homagium* dee esser detto quasi *hominis agium*
cioè

ciòè quell' esser menato l' uomo a servire, in agire, e fare ciocchè voglia il Barone.

E quando taluni Feudisti han creduto, che sia meglio detto ***hominium***, che ***homagium***, come Elmodio presso Cujacio, la differenza non consiste, che nel designarsi coll' ***hominium*** il dominio del Barone verso il Vassallo, e coll' ***homagium*** l' opera, ed il servizio dovuto dal Vassallo al Barone. Quindi con latina eleganza gli eruditi feudisti chiamarono l' ***hominium***, o sia ***homagium*** col nome di ***obsequium***, che propriamente significa quella prontezza di seguire, e servire un altro; sicchè la voce ***obsequium*** contiene ancora l' omaggio, e la fedeltà, che sono le due cose, le quali si giurano nell' investiture de' feudi.

In oltre abbiamo i vestigj de' feudi *Ligj*, i quali dicono i Feudisti, che siano propriamente quelli, ne' quali il Vassallo sia più strettamente addetto, e ligato al Barone; e perciò dicono altresì, che non si dia Feudo ***ligio*** soggetto a due Padroni; perchè il Vassallo ligio, essendo intieramente ligato ad un Padrone, non può darsi Vassallo ligio a due, o più Signori. Quindi conchiudono, che il Vassallaggio ligio, a differenza del vassallaggio semplice, ***inhaereat magis personae, quam rei***; perchè nel feudo semplice la persona si obbliga ***propter rem***, ma nel feudo ligio la persona del vassallo si rende perpetuamente soggetta insieme coi suoi beni al suo Barone.

Questa tal differenza adunque, riconosciuta nelle consuetudini feudali tra feudo semplice, e feudo

feudo ligio, ci manifesta quella stessa differenza, che nei tempi antichissimi venne praticata nelle persone de' clienti, e famoli, i quali, come dicemmo, sulla prima dovettero essere uomini, che per trovar asilo da campar la vita, andando a rifugiarsi sotto l'intiera protezione de' Padri, divennero in conseguenza tanti feudi ligj di essoloro, e ben diremmo, che *se tradebant, vel commendabant in Vassaticum*, ed in conseguenza erano, per così dire, Feudi, e Vassatici personali, cioè soggezioni di persone insieme coi loro beni alla dispotica autorità de' Padri, ai quali prestavano qualunque opera insieme coll' ossequio. E questo è per appunto quel, che noi riconosciamo nei Vassalli ligj. Inoltre ci accertano l'origini della voce antica *opera*, e di *servitium* moderna, che amendue contengono la stessa idea. I clienti antichi *debebant operas*, ed appunto *opera* nella sua originaria significazione dinota propriamente la *fatica d' un giorno d' un contadino*, e quindi i Latini dissero *operarius* colui, che gl' Italiani chiamano *giornaliere*. E tali antichi *operarj*, e *giornalieri* erano meramente schiavi addetti al servizio de' Padroni. All' incontro la voce *servitium* derivata da *servus* significa lo stesso, cioè persona schiava addetta al servizio, ed all' assoluto dominio d' un' altro.

Or siccome in quei primi tempi dalle clientele mere *ligie* si passò alle clientele meno servili, e reali, quali furono, come dicemmo, quelle, che consistevano nelle possessioni de' campi sotto il tributo, che si pagava ai Padri, i quali le conce-

de-

devano; così nei tempi barbari ultimi dopo i feudi ligj vennero i feudi *semplici*, coi quali si diedero le investiture de' terreni colla legge del tributo, che *inhaeret magis rei, quam personae*. E siccome in quelle clientele si riserbarono i Padri il dominio diretto delle possessioni concedute, chiamato dominio *quiritario*, rimanendo presso i clienti il solo dominio di mera possessione, chiamato *bonitario*; così, e non altrimenti avvenne in questi tempi ultimi dei feudi semplici, nei quali rimase al Feudatario il dominio di mera possessione, che venne chiamato dominio *utile*, col ritenersi dal concedente il *quiritario*; cioè quello, che venne detto dominio *diretto*, sicchè laddove gli antichi distinsero, e chiamarono dominio *quiritario*, e *bonitario*, ne' tempi ultimi furono tali diversi dominj denominati *Diretto*, ed *Utile*. E siccome in quelle possessioni i clienti si obbligavano a prestar l' ossequio, ed a servire in guerra, o sia nella contingenza, in cui i padri aveano bisogno d' ajuto per difendersi dagl' invasori; così in questi feudi ritornò il costume di promettersi da' Vassalli quel *militare servitium*, che si rincontra universalmente nelle concessioni feudali. E siccome nei tempi più magnifici di Roma, e quando i Romani dilatarono a dismisura i confini, i Re vinti da essoloro rimanevano soggetti, e tributarj della Repubblica; così ne' progressi di tali tempi barbari i Principi d' Italia innalzatisi a maggior Impero, fecero tributarj i Principi piccioli da loro vinti, che sono in buo-

na

na lingua i Feudi più nobili. E siccome nell'antica Roma, per quel, che ci racconta la storia, la Repubblica ai Re vinti *dono Regna dabat*, e perciò tali Re divenivano altresì amici, ed alleati della Repubblica; così ne' tempi secondi troviamo tante memorie, in cui il più potente Principe d' Italia concedeva ai vinti i Principati in ragion di Feudo, con rimanere eglino amici, ed alleati del Sovrano principale. E siccome al dir di Livio i Re tributarj *servabant majestatem populi Romani*, così i piccoli Principi d'Italia riconoscevano la Sovranità nel di loro Sovrano principale. E quindi intendiamo quel general costume ritornato in Europa, che il titolo di *Maestà* non si da, se non a Sovrani, che hanno vasto dominio, e che hanno impero di molti Stati, e Provincie; laddove gli altri piccoli Stati vengono denominati con titoli inferiori. In somma, quando vogliamo paragonare le antiche clientele, e gli antichi famolati coi costumi feudali, trovaremo, che procedendo secondo l'ordine de' tempi, e cominciando prima dalla soggezione delle persone all' assoluta autorità de' Padri, o sia de' Baroni, e poi pervenendo alla soggezione delle cose (poichè delle persone, non sapremmo distinguere i costumi de' primi tempi da quei dei tempi ultimi), certamente saremo obbligati a confessare, che col ritornare le cose umane nelle stesse contingenze, ritornano gli stessi costumi.

Troviamo altresì, che i Baroni furono detti anche nell' idioma italiano, *Signori*, e nel francese *Saigneurs*. Il *signore* appunto vien detto dal latino *senio-*

seniores, siccome i Patrizj Romani si dissero anche *Senatores*, quasi *senes*. E quindi intendiamo quella differenza serbata nella nostra lingua tra la voce *Gentiluomo*, e *Signore*, poichè Gentil' uomo propriamente risponde al latino *ingenuus*, cioè persona nata di famiglia certa, *inde genitus*; ma la voce *Signore* significa propriamente colui, che rappresenta autorità, e dominato; e perciò i feudi nobili furono anche detti *Signorie*, a differenza de' feudi rustici, che anch' oggi si chiamano *possessioni*, e *tenute*; e quindi i semplici gentiluomini, che si considerano come persone ricche, e possessori de' beni rustici, non vengono compresi nel rango de' nobili, risedendo propriamente la nobiltà presso i Signori, i quali, oltre la ricchezza, hanno autorità, e dominato. Quindi tali Patrizj presso i Greci furono nominati propriamente *Eroi*, tra' Latini furono detti *Viri*, e presso gl' Italiani *Signori*, come presso i Francesi *Saigneurs*, o finalmente col nome barbaro di *Baroni*.

All' incontro la voce *vassallo* dee venire dagli antichi *Vades*, perchè *Vas* nella sua originaria significazione dinotava persona addetta, e soggetta a seguire il suo signore, e quindi furono detti poi *Vades* i rei, ch' erano obbligati a seguire gli attori nell' andare in giudizio, per cui l' obbligazione fu detta *Vadimonium*. Or dall' antico *Vas*, detto anche da' Greci *Bas*, e da' Barbari ultimi *Was*, ne venne *Vassus*, e finalmente *Vasallus*. E questa origine ci fa intendere, che in tali tempi barbari ultimi gli Uomini addet-

di *Vassalli* in ragion di disprezzo : e che altro hanno additato gli angarj, e perangarj, che noi diciamo ne' Feudi, senonchè gli *assidui* de' Romani, cioè i plebei, i quali prima della Legge *Petelia* erano obbligati di militare per i nobili a proprie spese, poichè si diceano *assidui*, perchè *suis assibus militabant* ? E forse non sono state altresì le *precarie* non altro, che quei terreni dati nel principio dai Signori alle preghiere de' poveri, per potersi sostentare ? E queste sono per l'appunto le possessioni, che diedero i nobili Romani ai plebei, delle quali eglino se ne riserbarono il dominio quiritario, come di queste *precarie* il dominio *diretto* fu riserbato ai Baroni ?

Da quanto finora s'è osservato possiam conchiudere ; che quando gli Scrittori han dato nome di *clientele* ai feudi, sebbene lo dicono con latina eleganza ; tuttavia non ci seppero istruire delle vere origini di tali costumi umani, perchè avrebbero dovuto distinguere coi nomi le cose stesse, cominciando dai primi principj. Egli è vero, che i Feudi sono i ritratti delle antiche clientele ; ma bisogna riflettere, che siccome le antiche clientele, e famolati cominciarono prima dalle persone, e poi passarono al possesso de' campi per ordine naturale di cose umane, e finalmente passarono ai Feudi nobili tributarj della Repubblica Romana, che i Latini dicevano *fœdus inæquale* ; così del pari i nostri feudi cominciarono prima colle subjezioni personali, e dispotiche in persona del Signore, poi divennero soggezioni più di cose, che di persone, e finalmente pervenne-

ro a' Feudi nobili, qual è la natura dei presenti feudi di Principato: ch' è quel *fœdus inæquale* de' Romani, il quale serbavano coi Re vinti, tenendogli come amici, ed alleati; ma con amicizia ineguale, perchè riconoscevano la Maestà della Repubblica Romana per loro principal Sovrano; e questa *alleanza ineguale* altro non era, che un' investitura di Feudo Nobile, e di una particolare autorità; perchè nei tempi di pura violenza gli uomini son' obbligati di soggettarsi intieramente sotto la protezione di chi salvi loro la vita, e li sostenga; ma poi come va a cessare il furor della violenza, e gl' Imperi si dilatano; così gli uomini soggetti si vanno a sottrarre dalla soggezione: e questa dee correre di passo in passo, cioè prima con liberarsi la persona almeno in parte, e rimaner soggette le cose, e poi, caminando pel suo corso, cercare di liberarsi a poco a poco anche dal resto. Quindi cesseranno di maravigliarsi e 'l Muratori, e gli Scrittori tutti Feudisti, se nel Codice Teodosiano, e nel Giustinianeo non vi rincontrino vestigj de' Feudi precise nobili. La ragione si è, che le clientele, ed i Feudi debbono nascere ne' principj degl' Imperi, e non già nella fine; perchè ne' principj delle Nazioni si trovano quelle contingenze, che vanno a formare le clientele, che poi col tempo vanno a cessare per le circostanze, che cambiano; e perciò rinacquero i feudi ne' primi tempi dopo la totale decadenza della Maestà Romana.

CA-

CAPITOLO III.

Ricorso dell' antica Giurisprudenza Romana nelle novelle Nazioni d' Europa.

Siccome il corpo del Dritto Romano compilato da Giustiniano non potea essere di alcun uso nelle rivoluzioni delle Nazioni d' Europa; non meno, perchè non potea adattarsi alla barbarie di quei tempi, che per la naturale avversione, e superbia dei barbari; così non ci faccia maraviglia, se la Giurisprudenza Giustinianea andò in tali tempi a morire insieme collo stesso sconvolgimento delle Nazioni. Ma perchè la Giurisprudenza civile altro non è, che la norma, e regola degli uomini uniti in società civile; perciò per la stessa ragione, per cui le Società civili serbano costantemente gli stessi loro principj, e progressi, la Giurisprudenza civile in conseguenza siegue lo stesso ordine, e natura de' corpi civili governati. Quindi le stesse epoche, che si riconoscono nei corpi civili dobbiamo riconoscerle anche nella civile Giurisprudenza, sicchè la varia fortuna dei primi è la cagione della varia fortuna della seconda; perchè non possiam fuggire da quel principio incontrastabile, che le leggi proprie, ed opportune ai costumi degli uomini debbono seguire la natura, e l' idee degli stessi Uomini governati.

Or nel risorgere le novelle Città, e Nazioni d' Europa, risursero in conseguenza le leg-

gi delle prime Repubbliche, onde ritroveremo in questo luogo, insieme col ricorso de' costumi, e de' Governi, il ricorso altresì dell'antica Giurisprudenza Romana; di cui quì daremo un saggio, quanto basti a giudicare del resto.

Ognun sa la celebre divisione delle cose tra gli antichi Romani di *rerum mancipi*, e *rerum nec mancipi*, delle quali nelle prime si rappresentava il dominio Quiritario, e nelle seconde il solo bonitario, e perciò i fondi delle Provincie Romane erano *nec mancipi* de' provinciali, e *mancipi* de' Romani. Della stessa maniera i corpi feudali furono *nec mancipi*, quanto a dire inalienabili nel Vassallo; e *mancipi* del Signore: sicchè a riserba de' cambiamenti de' nomi troviamo la stessa cosa in tali tempi, e perciò altresì il dominio *diretto*, ch' equivale al *quiritario*, rimase ai Signori, e 'l *bonitario*, o sia l' *utile* passò ai Vassalli. Veggiamo altresì ritornate l' antiche *mancipazioni* nell' investiture de' Feudi, colle quali il Vassallo poneva le mani dentro le mani del suo Signore, per significare *fede*, e *soggezione*. Nell' atto delle *mancipazioni* ritornarono le *stipolazioni* col mezzo delle *Infestucazioni*, o siano *Investiture*, le quali si concepivano con parole sollenni; perchè come altre volte abbiam detto, gli uomini volgari per difetto d' intelligenza non credono, che un' atto possa aver forza col solo nudo consenso; ma la materialità della formola, e della sollennità delle parole produce nelle loro menti la validità di quell' atto. Ritornò ancora il costume di sollennizzare i contratti, che si dif-

si disse *homologare*, come appunto si sollennizzavano presso gli antichi Romani. Riferisce Muratori *Antichità Ital. tom. 1. diss. XII. pag. 93.* i gran formolarj, ch' aveano i Notaj nei contratti, i quali andarono poi in disuso, come pieni di cautele, e sottigliezze, allorchè si rimisero le scuole del Dritto Giustinianeo. Così anche i patti, in cui interveniva la stipolazione, si dissero dai Romani patti *stipolati*, così detti da *stipula*, che veste il grano; e nei tempi della seconda barbarie i patti, che venivano comprovati colla sollennità, si dissero patti *vestiti*. All' incontro tutti gli altri patti rimasero così tra gli antichi, come trai moderni col nome di *patti nudi*. Ritornò, come dicemmo, la gran divisione del dominio in *Diretto*, ed *Utile*, che negli antichi tempi de' Romani si disse *Quiritario*, e *Bonitario*, ma che in sostanza entrambi convengono tra loro a livello. Ed è cosa degna di riflessione, come gl' Interpreti Eruditi del Dritto Civile, abbagliati dalla diversità de' nomi, risolutamente niegano d' essersi mai conosciuto trai Romani il dominio *Diretto*, ed *Utile*. Eglino avrebbon detto meglio, se riflettendo alla sostanza, ed alla natura di tali dominj avessero detto, che furono incogniti i *nomi*, ma non le cose; perchè realmente il *diretto* nei primi tempi della seconda barbarie era lo stesso stessissimo del *Quiritario*, e l' Utile del *Bonitario*. Or (siccome dicemmo altrove) un tal dominio *Quiritario* presso i Romani antichi portava seco ai padroni l' azione della revindicazione, qualora se ne perdesse il pos-

fesso, e dalla formola della revindicazione osserviamo, che quelle parole: *ajo, hunc fundum meum esse EX JURE QUIRITIUM*, significavano nei primi tempi una mera laudazione *in auctorem* dell' ordine Aristocratico de' Nobili, dai quali quel tal fondo era pervenuto al plebeo, e perciò si dicea *ex jure Quiritium*, cioè affermava il plebeo, che quel tal fondo lo pretendeva di vindicarlo, come roba a lui pervenuta dall' autorità di quei Quiriti, ch' erano i soli Nobili, e non era potuto alienarsi, e passare in altre mani: val quanto dire, che lo vindicava legitimamente, perchè era a lui pervenuto da quell' ordine de' Nobili, ch' erano i Signori della Repubblica. Or questo stesso si ravvisa nei tempi della seconda barbarie, ne' quali il dominio Quiritario venne detto *diretto*, perchè la voce *diretto* dinota, che la revindicazione di tali tempi veniva autorizzata dall' aver origine dal Padrone *diretto*, cioè da quel Signore, da cui il Vassallo l' avea ricevuto: e perciò tanto il dominio *Quiritario* degli antichi Romani, quanto il *diretto* degli antichi Barbari restarono a significare dominio, che produce *azione civile reale*. Quindi è, che il nome di *dominio diretto* non è della Giurisprudenza Romana, neppure Giustinianea; ma è nato nei tempi barbari, de' quali parliamo, perchè giusto in questi tempi s' introdusse la voce insieme colla cosa. E quindi è ancora, che anche nei Feudi si disse pagarsi il *Laudemio*, e Laudemio significava *laudazione dell' Autore*, o sia del Signore, da cui il Feudo proveniva.

Ri-

Ritornarono altresì le nature de' beni, che i Romani antichi dicevano *ex jure optimo*, cioè, come dicemmo, quei beni posseduti dai Nobili, i quali non erano soggetti a niun peso, censo, o tributo, così pubblico, che privato. Di questa sorta di dominio di beni, chiamato *ottimo*, dicemmo altrove, che ne rimase un vestigio in Cicerone, quando narra, che anche a' tempi suoi vi erano alcune poche cose di dominio *ottimo*, cioè esenti affatto da ogni peso pubblico, o privato. Or di tal sorta di beni, e di dominio furono da principio ne' secoli barbari i beni, che si dissero *allodiali*, non soggetti a peso militare, come i Feudali. Checchè sia l' origine di tal nome *allodiale*, quasi dica fondo non soggetto a *laudazione*, gli Eruditi Scrittori Feudisti non dimeno paragonano con ragione i beni *allodiali* agli antichi beni de' Romani *ex jure optimo*; perchè dapprima tali beni *allodiali* dovettero essere de' Nobili, e de' Potenti, i quali mantennero, per quanto poterono immuni da ogni peso pubblico; benchè finalmente nelle Repubbliche fatte popolari dovettero assoggettarsi come gli altri beni ai pesi pubblici; sicchè quantunque tali beni de' Nobili fossero stati poi sottoposti ai pesi della Repubblica, pure loro rimase il nome di beni allodiali. Quindi il Muratori s' inganna, quando, avendo riguardo ai tempi posteriori, intende per beni *allodiali* quelli, che *proprietario jure* s' appartengono a taluno; poichè il dominio di *proprietà* era il *Quiritario* presso gli antichi Romani, e 'l *diretto* ne' Secoli barbari; ma l' *al-*

lodio corrisponde a quell' *ottimo* de' Romani; che, oltre la proprietà, non è soggetto a' pesi pubblici, e di questi non ve ne poſson' eſſere nello ſtato di Monarchia, ma in quello di Ariſtocrazia ſolamente, ſe non per particolar privilegio del Monarca; laonde mal ſi dicono tra noi allodiali quei beni de' Baroni, che non ſian feudali, e ſono tuttavia ſoggetti al peſo pubblico, che chiamiamo *catasto*; poichè la differenza tra' beni *feudali*, e beni *allodiali* è, che nei primi ci era la laudazione in autore, quanto a dire ne' primi ſi riconoſceva la derivazione; e nei ſecondi non vi entrava tale laudazione, perchè come immuni affatto da ogni peſo erano *ex jure optimo* preſſo i Nobili. E ſiccome nella Repubblica Romana i beni de' Nobili *ex jure optimo* andarono poi a ſoggiacere a' peſi pubblici, quando la Repubblica divenne popolare, così avvenne agli *allodiali*, nei quali rimaſe il jus di proprietà ſolamente nei tempi poſteriori, ma furon ſoggetti ai peſi pubblici.

Ritornarono inoltre i coſtumi, e leggi riſpetto ai ſervi, ſimiliſſime a quelle degli antichi Romani. Oltre le perſone divenute ſchiave in guerra, vi furono i ſervi, che per delitto, per debiti, ed altre cagioni civili, da libere divenivano ſerve. Ritornò in conſeguenza il gran numero de' ſervi, i quali ſimilmente, come preſſo i Romani, coſtituivano i precipui patrimonj delle famiglie, e ſi videro anche nuovamente le ſteſse ſeverità, e crudeltà verſo de' ſervi uſate da' Romani, il mercimonio continuo di tali perſone, la condizione viliſſima

per

per essere trattate come bestie, l'assoluto impero de' Padroni sovra di esse, se in qualche circostanza non fosse stato in parte moderato dall'uso della Religione Cristiana. In somma la materia de' servi di questi tempi barbari corrisponde intieramente ai primi tempi della Repubblica Romana, e cominciò coll'andare del tempo a ricevere moderazione, e finalmente andò a finire quasi intieramente il costume de' servi, per le stessissime cagioni civili, per le quali furono sbandite ne' tempi ultimi degl' Imperatori Romani. Potrà leggersi su tal proposito una distintissima dissertazione del Muratori (1) sul paragone de' servi degli antichi Romani coi servi de' tempi barbari. Ma al nostro proposito ci basta di averne accennato il ricorso.

Egli è degno di osservazione ancora, che ne' tempi barbari le manomissioni de' servi si facessero presso a poco con formole, e con materialità di rito non dissimile dal rito delle manomissioni de' Romani antichi. In una legge del Re Rotari, riferita da Muratori (2), si stabilisce la manomissione detta *per quartam manum*. Muratori dice, che tal rito fosse diverso da quel de' Romani; ma la diversità consiste nella variazione della materia; perchè in sostanza la manomissione-

---

(1) *Antichità Italiane dissert. XIV.*

(2) *Antichità Italiane tom. 1. dissert. 15. pag. 129., e seguente.*

ne antica *vindicta*, e questa *per quartam manum* va a conchiudere la stessa idea. Questo rito era concepito così: cioè che volendo il Padrone dar la libertà al suo servo, il dava in mano ad un uomo libero, come in dono; e questi ad un' altro, e così a quattro diverse persone. L'ultimo poi conduceva il servo in luogo, dov' erano quattro vie; ed in presenza di testimonj gli diceva: *De quatuor viis ubi volueris ambulare, liberam habeas potestatem*. Dico che la formola sia simile quanto alla sostanza; perchè, sì nell' uno, come nell'altro rito si ravvisa, che nel distaccarsi il carattere di servitù dal servo vi passavano tanti giri di cose, e tanti simboli, quanti potessero significare una creazione, per così dire, di libertà in un uomo. Solevasi anche dar la libertà con riscuotere dalle mani del servo una moneta, per dinotare una compra della libertà simile alle mancipazioni antiche, come si può vedere in Muratori nel luogo citato, dove rapporta altri riti di manomissioni anche simili. Dalla varietà anche delle manomissioni rimanevano i servi o liberti del Padrone, o soggetti al Gius di Padronato, o pure affatto immuni dal Padronato; e perciò vi fu anche, ne' secoli barbari, come nei tempi antichi di Roma, qualche differenza trai liberti, perchè non tutti venivano a ricevere una piena, ed assoluta libertà, e costoro in questo secolo si chiamavano *Aldj*, ed *Aldioni* (1).

Fi-

(1) *Vedi Muratori citato tomo 1. pag. 134, e seguente.*

Finalmente troviamo in questi tempi barbari ritornati i giudizj col mezzo de' duelli. Muratori con altri Scrittori s' impazzano a cercare da quali barbare Nazioni fossero stati introdotti i giudizj de' Duelli, perchè non considerarono, che nei tempi di uomini grossolani, allevati alla forza del corpo, ed alla prepotenza, nasce per un naturale falso immaginare l' idea di decidere la controversia colle armi, come vedemmo altrove d' essere avvenuto nelle prime antichissime Nazioni: e perciò non dobbiamo maravigliarci, se in tali tempi ritornasse l' uso de' duelli, il quale dovette cominciare necessariamente trai Nobili, e Potenti, come quei, che non riconoscevano Superiore sopra di loro, e perciò non v' era altra maniera da sperimentare i loro diritti trà eguali, che coll' armi; e poi rimase anche nelle Repubbliche sotto la condotta, e guida d' un Principe, o sia Capo allora del ceto stesso, nel qual tempo il Principe non avendo ancora acquistato un potere assolutamente superiore ai Potenti, e Patrizj, dovè permettere la pugna de' duelli, anzi comandarla, come si leggono ne' Capitolari de' Re di Francia tante leggi intorno ai duelli (1), coi quali venivano diffinite le controversie tra' Nobili; perchè quanto ai Plebei, o questi venivano ammazzati dai proprj Padroni, ed allora in quei primi tempi

(1) *Vedi Muratori Antichità Italiane tom. 2. dissert. 39. dove tratta dell' origine de' duelli.*

pi non vi era pena; o erano uccisi da altri, ed allora gli uccisori si condannavano alle pene pecuniarie. Ch'è la ragione, per cui ne' Capitolari de' Re di Francia (così chiamati, come *capitolazioni*, e convenzioni trai nobili, o sian Patrizj) per gli omicidj si leggono pene pecuniarie; come anch' era restato questo tal costume nella Polonia, Lituania, Svezia, Danimarca, e Norvegia. Sicchè il delitto, e la pena dell' *omicidio* cominciò a conoscersi, quando i popoli cominciarono ad intendere l' *uguaglianza* tra gli uomini, cioè nelle Repubbliche popolari, e Monarchie. Qual costume de' Duelli, malgrado tanti divieti, si è conservato fino ai tempi nostri per tutta Europa, perche i Potenti, ed i Nobili sdegnando di assoggettarsi alle decisioni de' Magistrati, amavano meglio di *vedersela*, come solean dire, *coll' armi*.

CAPITOLO IV.

Delle varie forme di governo de' secoli barbari, corrispondenti a quelle delle antiche Nazioni (1).

COme gli Scrittori politici credettero, che le prime Città, e Nazioni sorgessero col governo di mera monarchia, così nei secoli ultimi della barbarie d' Europa s' immaginarono, che anche

(1) *Vedi Muratori Antichità Itallianæ tom. 1. dissert. 18. e tom. 3. dissert. 45.*

anche le nuove Città d' Europa barbara sorgesse-ro colla forma di governo anche Monarchico; perchè non seppero concepire altro principio di Società civile, che quello della Monarchia. Ma per la stessa ragione, per cui provammo d' esser surte tutte le prime Città colla forma mera Aristocratica, si renderà chiaro, che questa forma, e non altra realmente resse le prime Città di tali secoli barbari.

Dall' aver noi dimostrato, che le nuove Città d' Italia, e d' Europa cominciarono a sorgere sotto la natura de' feudi, ragion per cui troviamo, che le consuetudini feudali sono il più antico corpo della Giurisprudenza di tali secoli, a simiglianza di quelche diceasi *moribus* introdotto trai Patrizj Romani, i quali sdegnavano il titolo di *leggi*, come non soggetti a Superiore; con ciò rimane in consseguenza dimostrato, che siccome Roma si compose dei Padri di famiglia del Lazio, i quali uniti fecero l' Aristocrazia, sotto la condotta, e guida di Romolo, e suoi successori, ed in tale stato di Aristocrazia avvenne la gran distinzione de' due ceti opposti in due Ordini, cioè Patrizj, e Plebe, per cui i Plebei furono sul principio tanti feudi personali; e poi reali; così, e non altrimenti troviamo nei secoli barbari ritornati la stessa divisione di ceti (1) in Nobili, e Plebei, o siano Vassi; e tali Vassi, o Vassalli si sono trovati prima Vassi personali, cioè privi affatto d' ogni dritto, ed

(1) *Vedi Muratori Antichità Italiane tom. 3. dissert. 51.*

ed intieramente soggetti ai Nobili, e poi Vassi reali, cioè forniti di qualche dritto, ma soggetti anche in buona parte agli stessi Nobili. Or questa ragion de' feudi, sovra di cui si veggono fondate le prime società civili di questi tempi, siccome produce per necessità la distinzione di due ceti, ed in conseguenza il Senato de' Nobili, il quale comanda al ceto de' plebei, perciò egli è chiaro, che tali nuove Città d' Europa non potettero cominciare, che da un governo mero Aristocratico, perchè i Nobili considerandosi uguali tra loro, e di natura diversa dal ceto de' Plebei, ne avviene, che non è possibile di fingersi Monarchia in mezzo a due opposti ceti, perchè se non si ugagliano tutti i Cittadini tra loro, non può nascere quel governo Monarchico, che comandi egualmente a tutti. Il Muratori nella citata dissertazione 52. non ha potuto negare le contese allora nate tra Nobili, e Plebei intorno agli Ufizj pubblici, ed al governo; e ne fa la comparazione finanche con quelle, che furono trai Patrizj Romani, e loro clienti, cioè colla plebe di que' primi tempi; ond' è ch' egli dimostra indubitatamente l' eguale stato Aristocratico avvenuto nell' Italia nel tempo di questa seconda barbarie, tenendo altresì il suo Capo il Senato di ciascuna Città, col titolo di Conte, o sia Governatore, che alle volte faceasi esercitare anche dal Vescovo; su di che è degno di riflettersi tutto ciò, ch' egli narra in quella dissertazione, poichè tutto combina ad additare cotesto stato aristocratico nel decimo, ed undecimo secolo: in manierachè è osser-

osservabile, che quanto egli pruova più appuratamente in quella dissertazione, smentisce manifestamente le diverse idee di Monarchie, che tenne in que' fatti contemporanei, che avea recato nelle precedenti dissertazioni 18. e 45., come può riscontrarlo ciascuno; intendendo egli colà per *Comune* delle Università, e quando anche per *Fisco* stranamente la parola *Respublica*, che spesso incontrasi ne' monumenti, o presso gli Storici di que' tempi. E sebben' egli addita ciò in alcune Città ne' detti due secoli; tuttavia anche in altre si può avvertire lo stesso fin dal secolo IX., e per tutto il XII, secondo le loro diverse età.

Quindi siccome i nomi di Re ingannarono gli Scrittori nel credere, che Roma sorgesse colla Monarchia, così s' ingannano nel credere lo stesso nelle nuove Città di Europa, poiche tali nomi di Re, Duchi, Marchesi, Conti, e simili nei primi tempi altro non significarono, che capi di maggiori, o minori Aristocrazie, cioè capi di più, o meno ampj, e numerosi popoli. E sebbene il nome di Re distinguevasi quanto all' autorità dagli altri, pure tali Conti, Duchi, Marchesi &c. non erano sul principio, che tanti Ministri del Capo del governo sotto la forma Aristocratica. E ciò si manifesta con due gran punti d' Istoria certa, che escludono ogni ragion di Monarchia; il primo riguardo allo stabilimento delle Leggi, ed il secondo riguardo alla punizione, ed alle pene. In quanto alle Leggi troviamo nei capitolari dei Re di Francia, che tutte le Leggi stabilite da quei Re si dicono nelle prefazio-

fazioni determinate in pubblica assemblea col consiglio, anzi col consenso, e di più colla sottoscrizione di tutti i Nobili congregati, tra i quali v' intervenivano finanche le persone Ecclesiastiche constituite in dignità di Vescovi. Or non si sà intendere come possa stare Monarchia, separata dalla Legislazione, la quale con tali assemblee si riconosce chiaramente, che risedeva presso il Senato de' Nobili, e non nella persona del Re, o fosse Imperatore. Dicemmo altrove, che i Re di Roma, ai quali poi succeddettero i Consoli, non per altra ragione furono detti Legislatori, se non perchè *ferebant* solamente, ma non *condebant leges*, cioè proponevano le Leggi al Senato, le portavano alla plebe, ma il Senato poi le comandava. Lo stesso si ravvisa in questi tali secoli, ne'quali i Re, e capi della Repubblica proponevano le leggi all' assemblea de' Nobili, e questa col suo consenso ne prestava l' autorità, ch' è quel punto massimo, il quale basterebbe a smentire le supposte Monarchie. L' altro si ravvisa ne' giudizj, e nelle pene, poichè, come abbiam veduto, i Nobili di tali tempi sperimentavano la decisione delle controversie tra loro coi duelli, cioè coll' armi, e non colla potestà de' Magistrati. Un tal costume, che noi trovammo anche nelle prime Città del Mondo, non può reggere colla Monarchia, anzi l' è direttamente opposto, perchè nella Monarchia comanda un solo a tutti, e questo solo decide tutte le controversie di tutti i suoi sudditi, o per se stesso, o col mezzo de suoi Magistrati; poichè tanto è dire, che i Nobili abbiano da deci-

decidere le liti, tra loro suscitate, colle proprie mani, e colla propria forza, quanto è dire, che tali Nobili non riconoscono un superiore di sovrana autorità sopra di loro.

Egli è cosa ben ridicola il ricorrere a quella sciocca risposta, con cui gli Scrittori credono di poter conciliare tal costume de' Duelli, o sia in buon linguaggio de' Giudizj, colla Monarchia, nel darci ad intendere, che ciò nascesse dalla barbarie, in cui i Re medesimi si dilettavano talvolta di esser presenti, e spettatori di tali combattimenti, quasichè fosse un ritrovato di far comparire la destrezza, ed il valore de' combattenti. Non si niega, che un tal costume per la barbarie dava un aspetto di eroismo, e di valore; ma qualunque sia questo tal eroismo, non si sà intendere come al Monarca non venisse mai voglia di esercitare la sovrana sua potestà sopra tali Nobili, col richiamare a se la decisione della controversia. Veramente nel tempo stesso, che ci decantano la barbarie dei Nobili duellanti, ci propongono un Monarca troppo mansueto, ed umile in tralasciare di far uso della Sovranità; e pure l'idea di sovranità, e di comando nasce con troppo maggior impeto in petto del barbaro, che dell'ingentilito. Dunque bisognerebbe conchiudere, che i Nobili erano di natura feroce, ed il Monarca di natura tutta opposta.

Oltracciò chi non vede, che il costume de' duelli, come proprio de' Nobili, e non de' Plebei, ci dichiara apertamente, che i Plebei, come soggetti ai Nobili, erano per ciò castigati, e puni-

ti dagli ſteſſi Nobili, quanto a dire, che i Nobili comandavano, e ſi facevano ubbidire? Come dunque in una Monarchia poſsono ſtar inſieme tante perſone, che comandino? Di più ſappiamo, che negli omicidj de' plebei non vi erano, che pene pecuniarie, colle quali l' uccisore riparava il danno al Nobile, cui l' ucciso era ſoggetto, appunto come nei primi tempi di Roma gli omicidj de' plebei venivano ſotto il giudizio civile, e non già criminale, in quantochè ſi riparava ſolamente il danno al padrone del ſervo ucciſo. Or chi rifletre a queſte due oppoſte ragioni di Nobili, e di plebei, che ſi ravviſano manifeſtamente nei tempi barbari, ed a queſta poſitiva diſuguaglianza di tali due ceti, l' uno ſoggetto all' altro, non potrà mai aver coraggio di ſognare governo Monarchico, ſe non voglia diſtruggere l' idea della Monarchia. Il Muratori nelle Antichità italiane alla citata *diſſ.* 18. *pag.* 164., col comune pregiudizio, che le Città d' Italia erano governate da Principi in forma di Monarchia, non ſa come ſpiegare quei parlari di que' tempi di *Reſpublica*, *pars publica*, come diſtinta *da pars Regia*, *Procurator partis publicæ*, e *Partis Regiæ*, e ſimili. Egli tuttocchè procuri di ſtiracchiare l' intelligenza della voce *publica* ſempre al Fiſco, ed al Re; pure ſi vede talvolta obbligato a ſoſpettare almeno, che in tali tempi ci foſſe un corpo di Repubblica oltre la perſona del Re, il quale regolava, e comandava molti affari della Città. Rapporta perciò molte lettere de' Papi dirette a tali

tali Città, dove s'incontrano quelle iscrizioni. *Duci*, *Marchioni*, vel *Regi*; *Ordini*, o *Nobilibus*, & *Populo*; ed indovinando dice, che quell' *Ordini* era lo stesso, che *Nobilibus*. Argomenta egli, che se tali ceti non avessero avuto parte nel Governo, non facea bisogno di nominarli distintamente; tantoppiù, che nell' elezioni anche de' Vescovi concorreva il consenso di tutt' i ceti; e noi dicemmo, che nella formazione delle leggi (ch' è cosa più essenziale,) v' interveniva il consenso, e l'autorità de' Nobili. Ma i sospetti di Muratori per noi sono dimostrazioni, cioè che que' Principi presedevano sul principio, e governavano insieme coi Nobili in forma di governo Aristocratico, e poi entrò nel governo anche la plebe, come diremo; e perciò si scrivea *Duci*, *Ordini*, & *plebi*. Muratori procura di restringere l' idea di quel *publico* alle nostre presenti *Comunità*; ma troppo sono diverse le Comunità sotto le Monarchie, da quelle, che sono sotto l' Aristocrazie, o' Democrazie.

All'incontro dacchè coll' andar del tempo i plebei andarono a liberarsi da tanta soggezione de' Nobili, e dacchè cominciarono da Vassi personali a divenire Vassi reali, ecco che per natural corso di cose umane i Nobili andarono a decadere nella loro autorità, e dominato, e da una severa Aristocrazia si passò di grado in grado ad un governo, che avesse del Democratico, ma che persistesse nell' Aristocrazia: sicchè si andò a fare un misto (come ve-

vedemmo avvenuto in Roma;) da cui finalmente si venne ad una Democrazia, che preponderava all' ordine Aristocratico, e finalmente si pervenne alla Monarchia, sotto di cui veggiamo oggi riposare quasi tutte le Nazioni d' Europa: poichè solamente in alcune Nazioni sono restati i vestigj delle Aristocrazie in quei Parlamenti, o Assemblee pubbliche, delle quali in gran parte in Europa rimasero i puri nomi; ma questi vestigj, che anch' oggi si ravvisano nelle perfette Monarchie, ci fanno intendere, che dalle Aristocrazie, e poi Democrazie siasi passato alle Monarchie: anzi anch' oggi persistono in alcuni popoli d' Europa le Aristocrazie o semplici, o miste di Democrazie, come in Polonia vi erano, e come due secoli addietro era nella Svezia, e Danimarca.

Il diligentissimo sovra tutti gli altri Muratori sulla Storia d' Italia in tali secoli barbari in tre dissertazioni, cioè nella 45, 51, e 56 rapporta un infinità di testimonianze, dalle quali si rende chiaro, che fin dal secolo nono, o decimo in giù la maggior parte delle Città d' Italia si vide governata più in forma di Città libere, e Democratiche, che di soggette ai Principi. Egli sovra tutto si raggira nel rintracciare l' Epoca di tali avvenimenti: ma nel giudicare delle cagioni, quantunque avesse subodorato nei monumenti le gravi contese, e sedizioni passate tra i Nobili, ed i plebei; pure non ebbe il coraggio di riferire tali cambiamenti, come primaria cagione delle naturali vicende umane, per

per cui i plebei cominciando ad illuminarsi, naturalmente pervengono allo stato di sottrarsi dal dominato de' Nobili; e questo sol perchè egli ritenea le idee di Monarchia. Comunemente dai Scrittori si attribuirono tali vicende alla negligenza, lontananza, o debole potenza de' Principi Regnanti, perchè camminano tutti con quel falso supposto d'essersi cominciato dalla Monarchia, e non dall'Aristocrazia. Ma coi nostri principj troviamo le vere origini, e cagioni di tali avvenimenti: e sebbene questi tempi barbari non siano meno oscuri de' primi; pure nelle loro oscurità ci riesce facile l'investigazione di tali cambiamenti, i quali come avvennero in Italia, così si trovano uniformi in tutte l'altre Nazioni d'Europa. E questa sola considerazione basterebbe per assicurarci, che tali cambiamenti dovettero avere una comun ragione, tratta dall'intrinseche costituzioni degli Stati civili, e non da accidenti di fortuna; i quali come non possono essere uguali in tutti, così non debbonsi annoverare tra le vere cagioni di siffatti cambiamenti.

Già vedemmo dalle iscrizioni alle lettere Pontificie, e dalla promulgazione delle Leggi, che i Nobili concorrevano insieme coi Capi Regnanti al governo delle Città, e che non mai i Principi si arrogarono i diritti di Monarchia. Ora dai tanti monumenti riferitici dagli Scrittori della Storia, e precise dal Muratori diligentissimo osservatore delle antichità Italiane, sappiamo con certezza le tante discordie, che avvennero tra i Nobili ed i plebei, dalle quali discordie

 nac-

nacquero le più crudeli guerre civili, che mai si possano immaginare; ed a queste non si potè riparare per qualunque autorità, e forza de' Principi, a parer nostro, Capi dell'Ordine de' Nobili. Ma perchè i Principi lontani doveano esser d'accordo necessariamente coll'ordine de' Nobili, in disprezzo, ed abjezione della plebe, come quella, che vedeasi priva d'ogni autorità, la quale risedeva presso i Senati Regnanti; perciò non ci dee far maraviglia, se in tali tempi accorressero costoro colle loro forze contro la plebe: e rendendosi quella colla forza dell'armi potente, ed orgogliosa, perciò nel tempo stesso, che veggiamo la decadenza del dominato de' Nobili, troviamo questa accompagnata colla decadenza degli stessi capi, o sia de' Principi, protettori de' Nobili medesimi; e quindi neppure ci fa maraviglia, se in tali tempi moltissime Città d'Italia, scosso affatto il giogo de' Nobili, e de' Principi, andarono a prendere una forma tutta democratica, appunto come avvenne negli ultimi tempi della Repubblica Romana, in cui i plebei comandavano ai Patrizj.

La celebre fazione de' Guelfi, e Ghibellini ci somministra una chiarissima dimostrazione di quanto stiamo dicendo. Tutti gli Scrittori di questa Storia, sebben varj in altre cose, sono però uniformi in ciò, che i Ghibellini seguivano il partito de' Nobili uniti coi Principi, ed i Guelfi al contrario si arrolarono al partito de' plebei. E qualunque fosse stata la varia fortuna di tali opposti partiti, egli è certo, che tante Repub-

bli-

bliche democratiche, quante si rincontrano in tali tempi in Italia, anzi in Europa tutta, non potettero aver altr'origine, se non dai più fieri odj tra' plebei, e Nobili; i quali fomentandosi in tutt'i momenti, come suol avvenire nelle società domestiche, scoppiano finalmente in guerre atrocissime, quali per l'appunto le rincontriamo in tali tempi. Ed è cosa notabile, come precise in Italia si spargesse dappertutto l'esempio de' Guelfi, e Ghibellini, al di cui fenomeno non seppero rispondere gli Scrittori della Storia; ma rimasero stupidi nell'osservare coi fatti d'essersi diramato così generalmente lo spirito di tali fazioni per sì gran tratto. Chi rifletta però all'ordine delle cose civili dee dire, che ciò avvenne, non tanto per cagion dell'esempio, quanto per cagion intrinseca dello stato delle cose civili; nel quale quando i plebei pervengono a quella conoscenza, ed a quella participazione di beni di fortuna, e liberi dalla soverchia oppressione de' Nobili, allora alzano il capo, e trovando resistenza, come maggiori in numero, ed in forze, vanno necessariamente a formare la Democrazia. Pensarono gl'Istorici comunemente, che le soverchie tirannie de' Signori avessero talvolta prestata occasione ai plebei di ricorrere alla sedizione, e che per piccole cose si vada a suscitare un grand'incendio. Un tal sentimento è vero quanto all'effetto, ma è falso quanto alla cagione; poichè chi non riflette al resto, attribuisce l'incendio alle sole scintille: ma queste non hanno mai forza di accendere un gran fuoco; se

non trovano disposizioni tali, per cui si rendano atte a produrre una gran rovina. Certamente qualche particolare tirannica oppressione sarà cagione prossima di sedizione; ma ciò avviene quando le circostanze delle cose siano tutte disposte in maniera, che i fatti particolari possano divenire occasioni, ma non cagioni di sì fatti cambiamenti, perchè le scintille facilmente si smotzano allorchè la materia combustibile non sia preparata, ma sono irreparabili quando trovano tutte le disposizioni di cose atte all' incendio universale.

Ed ecco come coi nostri principj intendiamo le origini, e progressi de' corpi civili, i quali, cominciando dall' Aristocrazia, sieguono il loro corso di passo in passo, sicchè pervenuti all' epoca della Democrazia, per le stesse ragioni si vanno finalmente a riposare sotto le Monarchie, che è l'ultimo punto, in cui possono pervenire: e dopo questo punto debbono andare a morire, e poi di nuovo a poco a poco lor si da luogo al risorgimento, come s'è finora dimostrato. E questa è la vera Legge Regia eterna, la quale nasce colle cose medesime dall' ordine imperturbabile delle umane vicende, e non dai meri accidenti; e così fu la Legge Regia de Romani, la quale fu dettata dal necessario corso delle Nazioni, e non dalla volontà de' popoli: sicchè quelle Repubbliche, o Aristocratiche, e miste di Democrazia, o di pura Democrazia, che oggi rimangono in Europa, se non vengano sopraffatte da straordinaria cagione, o da straordinaria for-

forza di potenza estera, debbono naturalmente, o presto, o tardi andar a finire in Monarchia. E quindi è che dalle Aristocrazie si passa per ordinario corso alla Democrazia, e poi alla Monarchia: ma al contrario non è possibile, che dalla Monarchia si ritorni alla Democrazia, e molto meno all' Aristocrazia, non essendo questo l' ordine naturale delle vicende de' corpi Civili; ma sempre bisogna ricominciare da capo colla formazione delle famiglie, e poi calare nelle Città di forma mera Aristocratica, e quindi di passo in passo, correndo per la Democrazia, pervenire finalmente alla Monarchia.

In fatti nel tempo, in cui nell'Italia s' aprirono le scuole delle Leggi Romane, ed in cui le menti si trovavano già disposte all' equità più naturale, che civile, e che in conseguenza trovavansi uguagliati gli ordini; allora fu, che i Nobili, cominciando a perdere l' arcano della lor potenza, ed indebolitisi bastantemente, le Città d' Italia si resero Repubbliche popolari, e finalmente Monarchie: perchè le popolari si possono vicendevolmente scambiare colle Monarchie, ma è quasi impossibile per ordine della natura civile, che le Monarchie passino ad Aristocrazia, come pur troppo lo veggiamo colla sperienza de' passati, e de' presenti popoli.



LIBRO IV.

In cui si stabilisce il general sistema della Giurisprudenza, o sia Dritto delle Genti.

ABbiamo finora dimostrato le origini, e progressi delle Società civili, comuni, ed uniformi in tutte le Nazioni, come quelle che insieme con tutte l'altre cose di questo Mondo vissero, e vivranno dentro un ordine dal Sommo Dio prescritto, per la sussistenza del genere umano, da cui gli Uomini non possono dipartirsi; perchè non sono eglino, nè possono essere, che meri istrumenti, coi quali procede la vita della specie umana: e come tali non sono in grado di formarsi da loro una vita, diversa da quella, che ci è stata dal sommo Autore prescritta.

Dall'investigazione delle origini, e progressi di questa vita del genere umano osservammo in conseguenza i regolamenti, le Leggi, ed i costumi, che sieguono le varie età della medesima. E poichè i regolamenti, i costumi, e le leggi debbono essere uniformi alle idee, ed alle menti degli uomini medesimi; perciò dicemmo, che secondo le varie età del Mondo civile, nelle quali

quali si riconoscono le varie idee, ed il vario pensare degli uomini, dovè sorgere un uguale varietà di regolamenti. Dico uguale varietà, perchè camminando tutte le società civili dentro un medesimo corso di vita, avviene per necessaria conseguenza, che tutte egualmente nelle medesime date loro età debbono spiegare gli stessi regolamenti, e costumi; non potendosi ravvisare altra differenza tra l'una Nazione, e l'altra, se non quella di un corso più, o meno veloce, giusta le particolari circostanze: poichè ogni altra varietà di regolamenti, leggi, e costumi, che si possa osservare, cade solamente nel modo, ma non nella sostanza, cioè nella varia maniera, con cui potranno tali regolamenti essere manifestati, ma il sistema sarà sempre lo stesso in tutte, come quello, che nasce dalle intrinseche costituzioni delle medesime società civili, le quali produrranno maisempre, secondo le varie età, quelli per appunto, e non altri regolamenti, perchè quelli, e non altri possono nascere dalle costituzioni di tali corpi civili.

Queste origini dunque, e progressi delle società umane sono stati finora dimostrati, così nei tempi antichissimi, come nei tempi a noi più vicini; e col paragone di entrambi ci siamo maggiormente accertati, e convinti di questo inalterabil' ordine di cose umane: sicchè le Nazioni tutte pervenute una volta dopo l' intiero loro corso nello stato di ultima decadenza, uopo è che risorgano sempre collo stesso ordine, siccome

come abbiamo osservato nei secoli barbari degli ultimi tempi d'Europa.

Vedemmo altresì quali debbano essere, e quali realmente furono, e saranno i regolamenti degli uomini uniti in società, e col piantare le varie epoche della vita delle Nazioni, osservammo in ogni età quella varia ragione di leggi, e costumi, che siegue l'indole, e le idee varie degli uomini medesimi. Or per accostarci più da vicino al nostro primario proposito di stabilire un sistema unito, e costante del dritto delle Genti, o sia della Giurisprudenza perpetuamente, ed egualmente spiegata, e da spiegarsi da tutte le Nazioni, passate, e future; siccome ci è convenuto finora di rintracciare le origini, e progressi delle società civili, dai quali dipendeva la cognizione di questo universal dritto delle Genti, così presentemente sarà bene di formare un sistema generale di questo dritto, il quale ci serva non solamente per formarne una più distinta idea, ma di un grande uso nel quinto libro di quest' opera; in cui dovremo trattare d'ogni particolare articolo di Dritto. In fatti senza un tal sistema non si potranno mai stabilire in tali particolari articoli le vere ragioni delle cose; e perciò gli Scrittori tutti del dritto delle genti, nell' esaminare i particolari articoli d'ogni dritto, han fatto finora più la figura di Storici, che di Giureconsulti, perchè a riserba di ciocchè eglino si studiarono di stabilire coi lumi dell'equità naturale, tutto il resto, che riguardava i costumi, e le leggi delle nazioni, tali quali furono de-

scritti

scritti nei monumenti della Storia, precise Romana, lo narran eglino da Storici, ma non lo riflettono da Giureconsulti, perchè non seppero vederne i fondamenti, e molto meno seppero formarne sistema.

La cognizione adunque del dritto delle genti non è, che una scienza de' regolamenti del genere umano, e non una semplice storia de' fatti accaduti, e delle leggi stabilite. Gli Storici, i quali non professano precisamente la scienza di ciocchè narrano, non sono nell' obbligo di ridurre la Storia de' fatti a scienza; ma quei, che trattano dei fatti umani in ragion di scienza, come sono i Giureconsulti, sono nella precisa obbligazione di stabilirne il sistema, perchè senza sistema certo, e costante non si può ottenere quella scienza delle Leggi, che si professa da loro: e perciò non bastando alla scienza del dritto delle genti il sapere, che in certi tempi così si costumava da' Greci, e da' Romani, ma bisogna sapere le ragioni intrinseche, per cui quelle, e non altre leggi nascessero; perciò fa uopo di richiamare i regolamenti del genere umano ad un idea di cagioni, per cui potremo dire con buona ragione di trattare tal facoltà da' Giureconsulti, e non da Storici. E quindi è avvenuto agli Scrittori del dritto delle genti, che per non aver penetrato l' intime cagioni delle cose umane, e de' costumi delle nazioni, bene spesso vanno a deriderli, e colla derisione credono di passare per iscientifici: quando al contrario, se avessero penetrato nel cuore delle nazioni, e dei

e dei loro costumi, nati in quei determinati tempi, nonche prodotti da quelle cagioni, e determinate menti; non solamente non avrebbono spiegata questa scienza col vezzo della derisione, ma avrebbero avuto campo di ammirare l'ordine della Provvidenza, che conduce il Mondo delle nazioni per certe determinate vie, costantemente prescritte, dalle quali non si possono gli uomini dipartire.

Questo general sistema del dritto delle genti, poichè si deve stabilire sovra i fondamenti dell'origine, e progressi della vita del genere umano, tale appunto, qual'è stata evidentemente dimostrata finora: richiede perciò di doversi ridurre a pochi generi universali, ne' quali si contengano le particolari spezie, non solamente per darsi la maggior chiarezza, e limpidezza di questo dritto, che per caratterizzarlo altresì a ragion di Scienza, la quale, come ognun sa, tutto riduce ai generi, ed agli universali. Quindi l'universal Giurisprudenza delle genti sarà da noi ridotta a tre distinti capi, cioè a tre distinti generi, come quelli, che formano le massime varietà, e diversità tra loro. E perchè i sistemi riescono più netti, e più facili a concepirsi, quanto più siano ristretti; in maniera, che quanto più brevi si costituiscano i capi generali, cioè quanto più i capi si formano universali, tanto più si rendono atti a concepirsi: perciò saranno tre soli i capi generici, tra loro grandemente distinti, i quali abbracciano tutto quel dritto, che dicesi Universale, e sono cioè: Giurisprudenza

Di-

Divina, *Eroica*, ed *Umana*. La Giurisprudenza *Divina* si professa dagli uomini nello stato di famiglia. L'*Eroica* nello stato delle prime società civili, le quali, come dicemmo, furono tutte Aristocratiche. E l'*Umana*, o sia begnigna si professa nelle Democrazie, e molto più nelle Monarchie. E sebbene, come dicemmo, dallo stato di famiglia non si passa tutt' in un tratto allo stato civile di Aristocrazia, nè così di fatto dall' Aristocrazia alla Democrazia, e nella Monarchia altresì, ma anzi per gradi insensibilmente, sicchè tra l'uno, e l'altro stato vi debbano precedere quelle tali alterazioni, che finalmente producono il totale passaggio dall'uno all'altro stato; pure queste tali intermedie alterazioni non ci debbono obbligare a stabilire capi distinti, ma le considereremo dentro il capo principale, che prepondera, fino a che non si muti lo stato: e ciò per non confondere, ed oscurare le idee delle cose colla moltiplicità de' generi, e per serbare la maggior limpidezza, che sia possibile. Tratteremo adunque in questo libro della Giurisprudenza Divina, Eroica, ed Umana, con dare a ciascuna il proprio preciso carattere, tal quale l'abbiamo osservato nei precedenti libri: e mentrecchè serberemo la distinzione di questi tre soli generi di Giurisprudenza delle genti, ci sarà facile il vederne altresì quelle alterazioni, che ogniuno di essi può ricevere nei tempi, che tramezzano nel passaggio da uno stato all' altro. Or l'Universal dritto delle genti praticato, ed osservato in tutte le Nazioni dentro l'intiero loro corso, cioè

dallo

dallo ſtato delle famiglie fino all' ultima loro età, cioè al tempo, in cui arriva, e continua il Governo Monarchico, riconoſce queſti tre ſoli generi di Giuriſprudenza; cioè Divina, Eroica, ed Umana: in manieracchè nel nuovo ricorſo delle Nazioni ritornano maiſempre gli ſteſſi generi, cominciandoſi dalla Divina, e terminandoſi coll' Umana; e con tali principj di coſe avremo un ſicuro, e coſtante ſiſtema del dritto delle genti, che forma quella ſcienza, la quale andiamo cercando.

CAPITOLO I.

Della Giuriſprudenza Divina.

COl nome di Giuriſprudenza *Divina* noi quì intendiamo i regolamenti, i coſtumi, e le leggi praticate dagli uomini, come comandate da Divinità, cioè non da umano legislatore, ma divino; comunque gli uomini s'abbiano appreſa tale divinità. Queſta tal ſorta di Giuriſprudenza è ſtata la prima, che gli uomini riconobbero nello ſtato mero di famiglia, cioè primacchè le famiglie conveniſſero tra loro a formare le Città.

Dimoſtrammo ne' libri precedenti, che nel primo ſtato degli uomini deboli di raziocinio, ma ſorpreſi da robuſtiſſima fantaſia, attribuendoſi ogni ſucceſſo ad un eſpreſſo Divino comando, le loro leggi, e coſtumi ſi riputavano di legislazione Divina; come quella, che non riconoſcendo altro Superiore, che la Divinità, da queſta

questa solamente attendeva la jussione de' loro regolamenti, come lungamente osservammo a suo luogo: onde dal timore della divinità il matrimonio fu accompagnato coll'uso della Religione, siccome fecero i primi uomini con tante altre divinità, che si finsero in appresso, cioè quanti sono gli umani bisogni. Ed in questo stato gli uomini, cominciando a convivere nelle famiglie uniti, ebbero a spiegare le loro idee, prima coi segni appena; indi colla lingua, o in ammirare, o temere, come sopra additammo. E questo parlare cominciò in origine per le cose più necessarie, ed usuali in tanti monosillabi, che tutti si ritennero tuttavia nelle lingue pienamente formate, ed accresciute poi con moltiplicate, ed accozzate parole; siccome vediamo nella lingua latina della sua prima infanzia ritenuti tanti monosillabi, *jus*, *fas*, *mos*, *res*, *sol*, *lux*, *nox*, *os*, *frons*, *cor*, *crus*, *pes*, *vox*, *mens*, *sum*, *fons*, *glans*, *lac*, *mel*, *stirps*, *flos*, *frux*, *bos*, *sus*, *grex*, *rus*, *far*, *sal*, *vas*, *aes*, *as*, *stix*, *vis*, *Vir*, *Gens*, *Urbs*, *Rex*, *Dux*, *merx*, *pax*, ed altri molti, che poi con altre sillabe si cominciarono ad obliquare, accrescere, ed accozzare: del pari, che l'Uomo fanciullo comincia a spiegare le sue idee prima coi segni, indi coi monosillabi, e finalmente colle intere voci, delle quali di passo in passo nelle sue diverse età apprende la moltiplicazione; onde come or s'apprende a parlare, così nacquero a poco a poco i linguaggi
 tra

tra gli uomini, toſtochè comunicarono tra loro le idee, e ſi ampliarono le ſocietà.

Or ſuppoſti i principj delle Società Umane, da noi di ſopra ſtabiliti ſul timore della divinità, ne ſiegue, che ſiccome i governi delle famiglie erano divini, o ſiano Teocratici, come regolati coll' autorità divina, a cui ricorrevano in ogni coſa; così la Giuriſprudenza, o ſia la maniera di regolare le loro azioni era anche divina. Quindi nacque la ſcienza degli Oracoli, e degli Auſpicj, che ſono i più antichi monumenti, che noi troviamo nelle più antiche Storie delle Nazioni: e poichè per la robuſtiſſima fantaſia ogni accidente naturale, di cui non intendeano la ragione, attribuivaſi a comando, a cenno, ad avviſo rivelato loro dalla Divinità, onde ſe ne crearono tante; perciò inſieme colla ſcienza degli Oracoli, e degl' Auſpicj ſi accompagnò la ſuperſtizione de' riti, e cerimonie, di cui veggiamo eſſere ſuperſtizioſiſſime le Nazioni più rozze, ed inculte.

Di tal ſorta di Giuriſprudenza Divina noi abbiamo un' eſempio, e un chiaro veſtigio nelle leggi delle XII. Tavole in quel capo: *Sumptus, & luctum a Deorum Manium Jure removeto*, dove ſi fa eſpreſſa menzione del *Jus Deorum Manium*, quanto a dire, *Dritto degli Dei*, che aveano cura de' ſepolcri, e perciò dritto *Divino*. In fatti i Gentili tutte le coſe immaginavano, che foſſero tanti Dei: e perciò, come anche ſopra additammo, *Lar* prendevano per lo domi-

minio della Casa, *Dii Hospitales* per la ragion dell'albergo, *Dii Penates* per la potestà paterna, *Deus Genius* per lo dritto del matrimonio, *Deus Terminus* per lo dominio del podere, *Dii Manes* per la ragion del sepolcro, e simili; e perciò rimase ai Romani quel *Jus Deorum Manium*: la qual'espressione non si può spiegare in altra forma, che per uno de' dritti Divini, che nato tra gli altri nello stato delle Famiglie, sparse nel Lazio, venne poi ritenuto anche nel tempo delle XII. tavole.

Da una tal Giurisprudenza tutta Divina nacquero i primi Giudizj, che come dicemmo furono anche tutti Divini; perchè nello stato di Famiglie non essendoci Imperi Civili, cioè Imperi di forza Civile, d'ogni torto, e d'ogni ingiuria, che riceveano quei Padri, da cui non potessero liberarsi colle proprie forze, ne faceano l'accusa, e 'l richiamo agli Dei; da cui imploravano la protezione, alla vendetta, o riparazione del danno. E quindi rimasero presso i Latini quell' espressioni: *implorare Deorum fidem*, che nella natia significazione dinotava quell'implorare l' Autorità, e potenza Divina; e quell'altra *Deos obtestari*, che significava il chiamare i Dei per testimonj delle loro ragioni, e de' torti ricevuti.

Da ciò intendiamo la vera originaria significazione di quei due capi della legge delle XII. tavole. Il primo, che dagli eruditi vien collocato nella prima Tavola *de in jus vocando;* e che vien riferito da Cicerone, o sia dall'Autore de' libri

 ad

ad Herennium lib. 2. cap. 13. Rem ubi, o uti pagunt, orato. Or sebbene gli Eruditi convengano tutti nel senso, cioè, che come i litiganti avranno patteggiato, così si esegua; tuttavia nel rintracciare l'originaria significazione della voce *orato* diedero nelle interpretazioni stravaganti, nel credere errore, come fece Gotofredo (1), e corriggendo la voce *orato* in *rato*, o *ratato*, che vale *ratum habeto*, sul motivo, che il senso di *orare* non si potea accomodare al resto. Gerardo Nood *De pactis lib. 1. cap. 1.* legendo con Prisciano *lib. 10. Rem ubi pagunt oratione ratum esto*, andò a pensare, che dopo la voce *oratione* veniva *ratum esto*, e che il *ratum esto* sia stato poi dagli trascrittori confuso coll'*orato*. In somma tutti ci vogliono quel *ratum esto*, *habeto*, non sapendo in altra maniera interpretare il senso di questo capo.

Ma o che al *Rem ubi pagunt* si aggiunga la voce *oratione*, o non già, non vi è ragione, per cui non s'abbia a leggere la voce *orato*; anzi questa, e non altra ci addita il vero senso della legge. *Orare* significò presso gli antichi l'esporre agli Dei la propria ragione, o nell'accusare gli altri de' torti ricevuti, o nel difendersi, e chieder loro giustizia nei tempi, quando gli Uomini non potevano nelle faccende umane attendere altro giudizio, che il Divino. E quindi la voce *orato* fu

(1) *Opera Minora pag. 159.*

fu poi adattata nel capo delle XII. tavole a significare di difenderfi col mezzo del patto convenuto, fenza ricorrere al *ratum efto*, che ci vorrebbe Gotofredo; e perciò dice la legge: *Rem uti pagunt, orato*, cioè fe ci fia intervenuto patto, o tranfazióne, *orato*, difendetevi fulla ragion del patto. Siegue la legge: *Ni ita pagunt*, cioè fe poi non ci fia interceduto patto, o tranfazione, *in comitio, aut in foro ante meridiem cauffam confcito* (1), *cum perorant ambo præfentes*; e qui quel *perorant* manifeftamente compruova, che la voce *orare*, di cui è compofta la voce *perorare*, fignificava l'efporre la propria caufa, o per ragion di azione, o di eccezione. Oltracciò in moltiffimi luoghi di Plauto, e di Terenzio troviamo la voce *orare*, ed *orator* nel medefimo fignificato, come appo Terenzio nell'*Hecira* al Prologo *verfu* 1. . . . *Orator ad vos venio ornatu Prologi*. E perciò dall' *orare* venne l' *orator*, in fignificato di colui, che difende le caufe in giudizio. L'altro capo della legge delle XII. tavole fi è: *Si adorat* (2) *furto, quod nec manifeftum efcit, duplione decidito*, dove il verbo *adorare* compofto dall' *orare* fignifica lo fteffo,

E 3 che

(1) *Confcito*, e non *conjicito*, o *gnofcito*, come molti leggono. Vedi Gravina, e Gotofredo.

(2) E non *adolat*, o *adulat*, come legge Teodoro Marcilio *cap.57. tomo 4. Thefauri Everardi Ottonis*.

che *agere* presso il Giudice. *Adorare* (dice Festo a questa voce) *apud antiquos significabat agere. Unde & Legati oratores dicuntur, quia mandata populi agunt*.

Un tal costume di ricorrere agli Dei in ogni faccenda umana nacque dalla materiale persuasione, che figurando i Dei simili alle nature umane, siccome credevano, che gli Dei se ne stessero sulle cime de' monti, come ce gli narra Omero sul Monte Olimpo, così s' immaginavano, che le loro *orazioni*, o siano *implorazioni*, erano udite dai medesimi; e perciò ne attendeano le decisioni col mezzo degli auspicj, e degli augurj: sicchè da accidenti materiali andavano ad interpretare i divini Oracoli. Ed ecco come la scienza della divinazione divenne l' unica Sapienza di quei tempi, la quale propriamente si raggirava nelle interpretazioni di vari segni meri naturali, che da essoloro si credevano come tanti cenni, e voci Divine; ed è appunto quella, che noi diciamo *Teologia Mistica*, perchè tali primi Savj del Gentilesimo si diceano *Mysta*, che vale Interpreti della volontà degli Dei.

Or consistendo tutto il loro sapere nelle interpretazioni degli oracoli Divini, avvenne in conseguenza, che i loro costumi, e leggi, cioè la loro Giurisprndenza, veniva altresì dettata dall' oracolo divino; e perciò l'idea della giustizia era tutta riposta nelle sollennità delle divine cerimonie: lo che è la ragione, per cui presso i Romani troviamo tanta superstizione nell' uso degli *atti legitimi*, coi quali, come diremo, si spedivano

tutte

tutte le faccende, ed affari civili. E quindi ancora rimasero presso i Romani quelle espressioni *justæ nuptiæ*, *justum testamentum*, per significare *nozze sollenni*, *testamento sollenne*; perchè realmente l'idea del *giusto* rimase in Roma per lungo tempo ad intendersi più dalla sollennità degli atti, che dalla semplice natura della cosa, di cui si trattava.

Questa stessa Giurisprudenza tutta divina produsse altresì quel costume, osservato, e ritenuto presso tutte le Nazioni, di consagrare i rei alle Furie, che perciò li chiamavano *Diris devoti*; poichè non venivano alla punizione de' rei senza accertarsi del giudizio divino: sicchè dopo avere per mezzo degli oracoli inteso il comando della divinità, che puniva di morte il reo, allora con sollenne rito procedevano all' *esecrazione*, che i Greci poi dissero *anathema*, d'onde venne a' Romani *l'interdetto aqua, & igni*, quanto a dire, che non riputando più il reo nel consorzio degli altri, e de' loro Dei, con formole sagre lo consagravano alle Furie, e finalmente l'uccidevano. E quindi troviamo tra i Greci, e precise in Argo le memorie d'essérvi stati colà i *templi*, ne' quali si sollennizzavano tali *esecrazioni* de' rei; e Cesare ci racconta d'essersi essercitate tali *esecrazioni* de' rei, appunto come in Roma vi era il costume dell' *interdetto aqua, & igni*, che nei primi tempi dovette essere un interdetto, con cui i rei realmente andavano a perdere la vita. Ed ora intendiamo altresì, come molte di tali *consecrazioni* passassero nella legge delle XII. tavole, cioè

di esser consagrato a Giove chi violava un Tribuno della plebe: consagrato ai Dei de' Padri il figlio empio: consagrato a Cerere chi avea dato fuoco alle biade altrui, per cui si bruciava vivo, e simili. Quali costumi certamente non si possono spiegare, se non ricorriamo alle materiali fantastiche idee di quelle menti rozze, le quali colla forza di superstiziosissima Religione regolavano tutt'i loro affari, così privati, che pubblici. Quindi nacque, che i popoli nel far le guerre, queste erano tutte asperse di Religione, e perciò si dissero *pura*, *& pia bella* (1); e tali guerre si faceano *pro aris*, *& focis*, perchè tutte le cose umane si guardavano coll' aspetto di Religione; e perciò anche nelle guerre si esercitarono le sollennità, colle quali gli Araldi nell' intimare la guerra alle Città, chiamavan fuori gli Dei, e consagravano i nimici agli Dei: ond' è, che i Re vinti dai Romani venivano presentati a Giove Feretrio nel Campidoglio, e poi s'uccidevano. Tali memorie di costumi, che noi troviamo essere i più antichi presso le Nazioni, ci convincono chiaramente, che furono trasportati dallo staro di famiglie a quello delle Città, dove si conservarono per tanto tempo; perchè la superstizione di Religione è la più difficile a svel-

(1) Vedi Gravina *pag.* 177., dove rapporta un passo di Livio sul proposito di *pura*, *& pia Duella*.

svellersi dagli animi de' popoli volgari; e perciò tali costumi dovettero prodursi col nascere delle società di famiglia, ch' erano materiali, e rozze, le quali regolandosi colla forza di Religione, si venne necessariamente a produrre una Giurisprudenza tutta divina. Questa è dunque la prima parte del jus delle Genti, cioè il jus divino, vale a dire, un jus auspicato in tutte le loro azioni, le quali rimanean decise coll' interpretazione degli auspicj divini; laond' era un dritto sempre di legge nuova in ogni particolare occorrenza, senza fissate regole, e dettami generali, che restassero per sempre stabiliti in simili avvenimenti.

CAPITOLO II.

Della Giurisprudenza Eroica.

SOtto nome di Giurisprudenza *Eroica* intendiamo quella, che dopo lo stato di famiglia venne poi usata nel comporsi le Città, che come dicemmo, dovettero per natura civile essere di severa forma Aristocratica, in cui i nobili aveano l' intero governo delle cose civili, in esclusione della plebe. Tale Giurisprudenza nasce dalla natura del governo Aristacratico medesimo; e siccome nello stato di famiglia osservammo un governo Teocratico, per cui la Giurisprudenza dovea esser divina, così nel governo Aristocratico, o sia de' nobili, che da' Greci furono detti *Eroi*, nacque una Giurisprudenza *Eroi-*

Eroica, inquantocchè le leggi, ed i costumi seguir dovettero l'indole, e la natura de' medesimi governi Aristocratici, ed Eroici.

Allorchè dunque i Padri di famiglia, per le cagioni da noi sopra addotte, dovettero convenire tra loro, e formare le Città, naturalmente ritennero, e perseverarono in quei costumi Religiosi, nei quali erano vivuti nelle Teocrazie: ma perchè dalle loro Potestà Monarchiche si venne a comporre la Potestà di Senato; perciò dovè mutarsi in gran parte la maniera del governo, e con esso andaron di seguito anche le leggi, ed i costumi; perchè come abbiam dimostrato, le leggi, ed i costumi debbono per necessità seguire, e adattarsi allo stato, ed alla condizione degli uomini governati. Or perchè nello stato di Famiglia si aggiunsero, come dicemmo, i rifuggiti, che presero il carattere di famoli, e clienti, questi tali famoli, come esclusi da ogni dritto, perchè solamente godevano il puro vantaggio del sostegno della vita, ritennero nella formazione delle Città lo stesso carattere: sicchè i nobili, che componevano il Senato, e che si riconoscevano nati di Divina origine, come nati cogli auspicj, si riputavano quasi di diversa natura dai plebei, i quali come nati da meri concubiti naturali, senza sollennità di nozze, e di auspicj, venivano, come dicemmo, riputati tra 'l numero più di cose, che di persone, e perciò l'intiera cura del governo, e dell' impero risedeva presso i Senatori.

Quindi nacque in conseguenza quella, che noi

noi diciamo, Giurisprudenza eroica, a differenza della divina; poichè mutatosi lo stato delle cose, e da Teocrazia formatasi l'Aristocrazia, laddove nella Teocrazia la Giurisprudenza era tutta composta di leggi, che si riputavano dettate, e comandate dagli Dei; nell' Aristocrazia, quantunque perseverassero i costumi religiosi, pure la Giurisprudenza in una tal forma di governo prese l'aspetto di Leggi dettate dagli Uomini, coll' assistenza, e favore de' Numi: e perciò gli Eroi, o siano i *nobili*, come creduti di divina origine, e di natura proveniente dagli Dei, coltivarono, e formarono una giurisprudenza aspersa di religione, ma dettata dal loro ordine, che si disse Senato, e che ci giova di chiamarla col nome di *eroica*, per darle un proprio carattere, distinto dalla *divina*.

Questa Giurisprudenza eroica, come quella, che dovè nascere da quelle proprietà inseparabili dall' Aristocrazia, di cui abbiamo parlato a suo luogo, cioè dal custodire i confini, le leggi, e l' Ordine, o siano le prerogative del ceto loro Senatorio, dovette essere arcana, e segreta presso lo stesso ordine senatorio, presso di cui risedeva l'assoluta potestà legislativa. Ed oltrè a questa potestà legislativa gl' istessi nobili, e Senatori dovettero essere i Giureconsulti, e gl' interpreti delle stesse leggi, come quei, che erano i soli savj della Patria; poichè il resto degli uomini era volgo, e plebe, la quale unicamente era impiegata alla fatica, ed a servire il ceto medesimo de' nobili. Quindi la plebe, come ignara delle

cose

cose civili, e come esclusa da ogni dritto, viveva in conseguenza sotto la fiducia, ed autorità del medesimo Senato. E perchè gl'ignoranti, che non intendono la forza dell'umana ragione, non si persuadono, se non coll'autorità, e coll'estrinseche corporali immagini, adattate ai sensi, perciò tutta la Giurisprudenza eroica venne spiegata colle formalità delle parole, che si dissero dai Latini *concepta verba*. E siccome nella Teocrazia la Giurisprudenza divina si spiegava tutta coi riti sacri, e cerimonie divine; così nell'Aristocrazia si spiegò colle parole umane, ma sollenni, e concepite con formole, perchè il volgo non sà intendere negli atti umani il valore dei medesimi, e la necessità di quelli; e perciò allora crede l'atto valido, e fermo, quando la forza venga spiegata con formole precise, e con parole determinate, e sollenni, che sono appunto il gran teatro dell'antica Giurisprudenza Romana, la quale veniva tutta spiegata colle formole, e sollennità di parole. E quindi è ancora, che nei tempi barbari ritornarono altresì le tante cautele, e formole in ogni atto civile, sia ne'contratti, e ne'testamenti, sia nella azioni, e formole de'giudizj. E questo viene significato con quel *cavere*, che dicevano gli antichi Romani; poichè il *cavere* altro non era, che usare la formola prescritta, con cui si cautelavano tutti gli atti, per aver forza in giudizio; onde fu ancora, che tali formolarj perseverarono per molto tempo, non meno presso gli antichi popoli, che presso i barbari ritornati;

anche

anche dopo essere passate le Aristocrazie in governi democratici, e popolari. Ma l'origine, ed il fondamento delle formole di parole deesi unicamente attribuire all'Aristocrazia, ed in conseguenza alla Giurisprudenza eroica, in cui i nobili sono i legislatori insieme, e gl'interpreti delle leggi; poichè non possono in altra maniera portare al popolo l'intelligenza delle leggi, se non coll'ajuto delle formole, e sollennità di parole: tantoppiù, che in tali tempi i nobili medesimi neppur erano capaci d'altra sapienza, se non di una troppo volgare intelligenza, piena d'idee materiali, le quali producono necessariamente la materialità delle formole. Donde altresì intendiamo, in qual grado di superstizione di parole si trovavano gli antichi Romani, quando si aveano a produrre le azioni in giudizio, le quali erano l'unico fondamento, sovra di cui dovea cadere la sentenza; e perciò nacque l'assioma legale in quei tempi: *qui virgula cadit causa cadit* (1), poichè qualunque fosse la ra-

gione

(1) Cicerone per Q. Roscio: *Sunt jura, sunt formulæ de omnibus rebus constitutæ, ne quis aut in genere injuriæ, aut in ratione actionis errare possit. Exspressæ sunt enim ex uniuscujusque damno, dolore, incommodo, calamitate, injuria, publicæ a Pratore formulæ, ad quas privata lis accommodatur;* ed inoltre nel *lib. 2. de invent.*:

Ita

gione intrinseca, o sia la giustizia della causa, se l'azione, o l'eccezione non venivano proposte con parole, in tutto e per tutto adattate alla Legge, sicchè cadessero a livello colla formola della stessa legge, ogni altra ragione era inutile, e la causa si perdeva per cagione di non essersi proposta l'azione, o l'eccezione colla sua intiera formola, senza neppure omettersi minima lettera, o virgola, che fosse.

La Giurisprudenza dunque eroica, quanto alla sostanza delle leggi, siegue per sua natura la ragione del governo Aristocratico, in cui il ceto de' nobili comanda con assoluto impero al ceto plebeo; e perchè i costumi nei tempi dell' Aristocrazia, ed in persona de' nobili sono feroci, e severi, come creduti di diversa natura dal resto della plebe, perciò le leggi si uniformano alla stessa severità delle loro nature, come vedemmo a suo luogo; ma quanto alla maniera, ed all'uso di essa Giurisprudenza, vedesi questa tutta dedita alla superstizione delle parole, e delle formole: ciocchè si renderà più manifesto in appresso, quando sarà stabilito il sistema della Giurisprudenza Romana. Da ciò andiamo dun-

---

Ita Jus Civile habemus constitutum, ut caussa cadat is, qui non quemadmodum oportet, egerit. Quintiliano poi scrive: *Est etiam periculosum, quum si uno verbo sit erratum, tota caussa cecidisse videamur.*

dunque a comprendere, che questa Giurisprudenza eroica per lo più si raggirava ne' punti d'interesse civile tra i plebei, che riceveano dai nobili la legge, o sian le formole da agire in giudizio, che producevano tal quale la sentenza; poichè il criminale sulla persona de' plebei, o sia de' clienti, riduceasi a pagarne il danno al Padre di famiglia, ed all'incontro le ragioni de' nobili tra loro, dopo la denunzia, si decidevano coi duelli, e rappresaglie, come anche vedemmo ne' tempi barbari ritornati.

CAPITOLO III.

Della Giurisprudenza Umana, o sia Benigna.

SIccome la Giurisprudenza divina, ed eroica si celebra nel tempo di menti rozze, materiali, ed ignoranti, in cui gli uomini riposano sull'autorità, o degli Dei, o degli uomini eroi, creduti di divina origine; così la Giurisprudenza, che noi chiamiamo umana, riguarda per lo contrario moltoppiù l'equità naturale, che la pura, e falsa idea delle prime.

Questa tale Giurisprudenza umana non può celebrarsi dagli uomini, se non nel tempo, in cui le menti umane trovansi almeno in gran parte libere, e sgombre dall'idee materiali, e rozze; quanto a dire nel tempo, in cui le menti pervengono all'età di comprendere la differenza, e la distinzione tra 'l materiale, e l'intellettuale. E poi-

E poichè la mente umana allora conosce il vero delle cose, quando la ragione è spogliata, e sgombra dal materialismo de' sensi; perciò non possiamo pretendere dalle nazioni, e civili società leggi, e costumi quasi in tutto uniformi alla retta ragione dell'uomo, se non nei tempi, ne' quali le nazioni divengano culte, e capaci delle intelligenze pure: e questo tempo non viene così presto, ma si ravvisa dopo un lungo corso, in cui le menti svegliate a poco a poco dalle tante umane contingenze, che accadono nelle società civili, pervengono finalmente a quel grado di cultura, ed intelligenza, che somministra il modo di conoscere, e comprendere le cose, tali, quali sono in se stesse, ch' è appunto la vera legge di ragione, e del vivere umano. E questo è il gravissimo sbaglio degli Scrittori del dritto delle Genti, i quali tutti sulla falsa opinione, che gli uomini fin dalle prime società di famiglia avessero compreso il vero della morale, cominciano a trattare di Giurisprudenza benigna fin dai tempi delle prime società degli uomini, quando al contrario questa tal sorta di Giurisprudenza si dee ripetere dalle Nazioni già divenute culte, cioè dall'età, in cui spuntarono le Filosofie astratte, ed in cui nacquero i Filosofi; la quale dee piuttosto venire nel rango di jus civile, come nel seguente capitolo più ampiamente dimostreremo: poichè, come bastantemente è stato dimostrato finora, non è possibile, che le menti rozze, e volgari fossero capaci d'intendere il vero

ro

to delle cose, scevero affatto della materialità de' sensi, cioè della prima idea, che tutto sia corporeo: sicchè quanto è lontana la sapienza volgare dal comprendere le vere idee dell' umana ragione; altrettanto la sapienza filosofica si allontana dalla volgare per la cognizione esatta delle cose medesime, tali quali sono in se stesse.

Or perchè i regolamenti degli uomini sieguono le idee degli stessi uomini regolati; perciò la Giurisprudenza umana benigna non può nascere, se non nei tempi, ne' quali le menti dirozzate dal materialismo, pervengono al punto di comprendere le cose com' elle sono in se stesse: e per ciò fare il Filosofo vuole, che si riflettano con serietà tutte le minute parti, e circostanze della cosa, di cui si tratta, per potersi comprendere il vero aspetto di quella. E quindi è, che nelle due sorta di Giurisprudenza de' Gentili, cioè divina, ed eroica, regna la persuasione fondata sull' opinione, ed opinione di autorità; ma in questa, che diciamo più benigna, regna la riflessione, e dalla riflessione esatta di tutte le parti, e circostanze dei fatti umani sorge la cognizione della verità morale tra gli uomini, che consiste nell' uniformazione della nostra mente alle cose, quali sono in sestesse, perchè allora solamente si conosce dalla mente umana l' indole loro.

Or il tempo, in cui pervengono le nazioni ad una tale cultura d'idee, altro non può essere, se non quando le società civili, per ordine

di cose umane, passano dai governi Aristocratici alla Democrazia; e più d' ogni altro quando dalla Democrazia si perviene alla Monarchia. La ragione intrinseca di ciò si è, che nelle società civili il giusto di natura altro non è, che l' uguaglianza delle utilità tra gli uomini, ed in conseguenza tra tutt' i Cittadini; e perciò se non si comprenda prima questa uguaglianza tra uomo, ed uomo, non si può conoscere la più vera umana Giurisprudenza, se non quando si passa alla Democrazia, e meglio poi nella Monarchia. Or siccome nelle Aristocrazie, cioè nell' idea della disuguaglianza tra ceto, e ceto, di Nobili, e di plebei, non può regnare se non il giusto eroico, cioè quella sorta di giustizia, che può comportare la disuguaglianza tra uomini, ed uomini; così la vera giustizia, che consiste nell' uguagliare le utilità, e gl' interessi tra tutt' i membri del corpo civile, che i Latini dissero *aequum bonum*, non si può alquanto meglio ottenere, se non nei tempi in cui le Repubbliche diventano popolari, e Democratiche, o Monarchiche, perchè in tali, e non in altri governi si uguagliano più dappresso, e gl' interessi, e le utilità di tutt' i membri particolari, che compongono il corpo civile. E perchè dove l' utile non si considera uguale in tutti, ivi non vi può essere principio di equità naturale, perciò nelle Democrazie, e Monarchie, governandosi il corpo civile colle massime, e coll' idee dell' utile più eguale in tutti, all' opposto dell' Aristocrazie, dove l' utile vien considerato con molta disugua-

ſuguaglianza ; ne ſiegue che la Giuriſprudenza umana, e benigna ſorge inſieme colle Democrazie, e Monarchie.

Diciamo colle Democrazie, e Monarchie, perchè in queſte due ſorta di governo regnano le idee d'uguaglianza, colla diſtinzione cioè, che nelle Democrazie così il privato, come il pubblico Diritto riſiede egualmente preſſo tutti i particolari membri; ma nelle Monarchie il Diritto pubblico, o ſia la cura delle coſe pubbliche paſſa nella perſona del Monarca, e gl'intereſſi, e l'utilità private rimangono in egual ragione preſſo tutti i particolari Cittadini: vale a dire, che a riſerba della cura delle coſe pubbliche, la quale ſi porta dal ſolo Monarca, tutto ciò, che riguarda l'intereſſe privato ſi miſura al poſſibile con idea di uguaglianza tanto nelle Democrazie, quanto nelle Monarchie. Anzi nelle Monarchie ſovra gl'intereſſi de' privati ſuol regnare maggior uguaglianza, che nelle Democrazie; perchè il Monarca, per eſſer ſicuro del ſuo impero, proccura colle ſue leggi uguagliare maiſempre gl'intereſſi tra tutti i ſuoi ſudditi, affinchè non vi ſia chi poſſa rimanerne ſcontento, e diſturbarne il governo: laddove nelle Democrazie, quantunque regnino le idee d'uguaglianza; pure perchè il ceto del volgo non è capace della cura delle coſe pubbliche, come lo ſono gli altri Cittadini più illuminati, e più potenti; perciò facilmente avviene, che i Cittadini più ſcorti, e più neceſſarj per conſigliare le coſe pubbliche, ſi abuſino della loro autorità di conſiglio, con cui facil-

 mente

mente si abilitano a soverchiare il volgo, ed in conseguenza le utilità non saranno egualmente distribuite tra tutti, come lo sono nelle perfette Monarchie, dove il Principe è superiore egualmente a tutti, e non ha interesse più per l'uno, che per l'altro, quantunque tuttavia l'epoca della Giurisprudenza umana dee riferirsi non meno alla Monarchia, che alla Democrazia.

Diciamo uguaglienza di utile, ma ciò s'intende per quanto può comportare la società d'uomini vestiti di affetti umani, per cui non possiamo sperare una perfetta uguaglianza, ridotta alla bilancia severa dell'equo, o sia dell'equità mera naturale; poichè non è possibile, come altre volte si è detto, che i corpi civili si possano ridurre in tutto, e per tutto all'ubbidienza di ciò, che prescrive l'esatta ragione. Ma qualunque possa essere nelle Democrazie, e Monarchie il deviamento dalle regole di esatta ragione, certamente in tali forme di governo nasce la giurisprudenza umana, che più d'ogni altra s'accosta, e si uniforma all'equità di natura. Quindi dal cambiamento Aristocratico di Roma in Democratico, e finalmente in Monarchico, si videro spuntare i semi di Giurisprudenza, non più eroica, e tirannica, ma umana, e benigna; cosicchè a poco a poco con estinguersi la potenza de' Nobili, estinguendosi altresì la rigidezza delle leggi, insieme colla superstizione delle formole, cominciò a comparire la Giurisprudenza Romana aspersa di benignità, di umanità, e di equità naturale: sicchè finalmente sotto la Monarchia,

rotti i veli, e le maschere di tante formole, tutta la cura, prima de' Pretori, e poi de' Giureconsulti fu di ridurre la Giurisprudenza alla maggior benignità, che fosse possibile, ed esaminare i fatti in tutte le lor minute circostanze, come diremo di quì a poco; ragion, per cui la collezione del Dritto Giustinianeo, che nei tempi barbari ritornati era alienissima dalle menti di quegli uomini rozzi, venne poi finalmente a fissar sede, e comparve nei tempi, ne' quali l'Europa tutta era governata, o colle Democrazie, o colle Monarchie. E questa altresì è la ragione, per cui in tali tempi illuminati questo corpo di Giurisprudenza fu ricevuto, approvato, ed autorizzato dalle Nazioni più culte d'Europa; le quali, a riserba di pochi costumi patrj, si vantano di vivere con tali leggi Romane. E perche nello stesso corpo Giustinianeo vi si trovano moltissime reliquie della Giurisprudenza eroica; perciò veggiamo nei nostri tempi, che non meno dai Principi, che dai privati si proccura, e si studia di segregare l'impuro dal più schietto, e morale, con ridurla nella maggior purità di equità naturale, perchè si possa adattare ai presenti stati di Nazioni culte, ed illuminate.

****
**

CAPITOLO IV.

In cui si rischiara la differenza tra 'l dritto di Natura, delle Genti, e Civile, e si scopre l'abbaglio comune degli Scrittori nella nozione del dritto delle Genti.

GIà dicemmo nell' introduzione a quest' opera, che colui il quale voglia scrivere, e trattare *della Giurisprudenza universale* in ragione di Scienza, ha per oggetto necessariamente, giusta la definizione di Ulpiano (1), di comprendervi la cognizione delle divine, ed umane cose, in quanto al giusto, ed all' ingiusto. Le divine, cioè la legge di Natura, cui l' intero uman genere è soggetto, ed è il vero fonte di tutta la schietta, ed unica Giurisprudenza, cui deve l' Uomo adattare tutta la sua morale, e verso Dio, e verso gli Uomini. Le umane cose poi sono appunto il dritto delle Genti, e 'l dritto Civile, i quali riguardano quel dritto umano, che l' uomo, diversamente dal dritto di natura, si ha costituito da se stesso nel dominio, e commercio delle cose terrene; poichè siccome il dritto umano è cominciato, come dicemmo, *ab humandis cadaveribus*, che fu tra le Genti la prima umanità, poichè in fatti *homo ab humo dictus*, a parer di Var-

(1) *L.* 10. §. 2. *de just. & jur.*

Varrone; così il dritto umano, sia delle Genti, sia Civile possiamo dire, che sia un dritto, che l'Uomo si ha arrogato sulle cose terrene, non solamente di puro uso comune, siccome la Natura, il Creatore di esse gli ha conceduto, ma di privativa ancora, e piena proprietà, e dominio, che non ha mai ricevuto. Cosicchè il dritto di natura tanto differisce da quello delle Genti, e dal Civile, quanto il dritto divino per i nostri doveri verso Dio, e per la nostra perfetta uguaglianza verso gli uomini si allontana dal dritto umano di proprietà de'beni terreni, che da se diversamente si ha costituito l'uomo nella occupazione, e divisione di essi. Vedemmo pure nel primo libro fuor d'ogni velo; con cui lo nascosero gli Scrittori, il dritto, e la legge Divina, che dicemmo vera legge di Natura, cui dobbiamo conformare tutta la morale, tutto il nostro costume, sì nelle divine, che nelle umane cose. Abbiamo poi trattato negli altri quattro libri del dritto Umano, sì delle Genti, che Civile, come in compimento della cognizione *divinarum*, *humanarumque rerum*, affin di fornire in tal maniera la Giurisprudenza da noi intitolata Universale; che perciò dovea comprendere non meno la Giurisprudenza divina, che l'umana per tutte le nazioni in generale. Rimane adunque solamente, che dal sistema da noi proposto, e dimostrato in questi libri, veniamo finalmente ad osservare in un sol punto di veduta, qual sia la differenza, che passa tra'l puro dritto delle Genti, e quello, che diciamo Civile: ed in questo incontro verremo a discoprire appunto

in poche riflessioni l'errore, in cui caddero tutti i nostri Scrittori sulla nozione del dritto, che trovaron detto *delle Genti* ne' libri della Giurisprudenza Romana; e da questo furon poi trascinati nell'altro, cioè ad imprendere di ridurre in forma di un compiuto sistema il dritto di natura, e delle Genti: laddove dell'uno, e dell'altro, anziche schiarirne le massime, ce le han confuse piuttosto, siccome del dritto di natura dimostrammo nel primo libro, e quì brevemente dimostreremo di questo delle Genti. Antesignano di costoro si fu il dottissimo Ugon Grozio, che ne mosse poi il prurito a tanti altri, e produsse tante contese, del tutto estranee tra loro, sol perchè egli volle la gloria d' esser il primo a discoprirci un novello dritto *della pace, e della guerra*, che corresse tra Popolo, e Popolo, Nazione, e Nazione, che egli disse, formato per consenso tra loro; e che fosse questo per l' appunto quel *jus Gentium*, ch'egli incontrò mentovato tralle leggi Romane; per cui questo ristretto titolo *de jure belli, & pacis* volle egli dare al suo libro, benchè desso non pur questo solo, ma tutt' altro ancora più largamente contenga.

Quindi egli cominciò fin dal Prologo a dire arditamente così: *Jus Civile, sive Romanum, sive quod cuique Patrium est, aut illustrare commentariis, aut contractum ob oculos ponere, aggressi sunt multi; at jus illud, quod inter Populos plures, aut Populorum rectores intercedit, sive ab ipsa natura profectum, aut di-*

vinis.

vinis constitutum legibus, sive moribus, & pacto tacito introductum, attigerunt pauci, universim ac certo ordine tractavit hactenus nemo: cum tamen id fieri intersit humani generis. Vere enim Cicero praestabilem hanc dixit scientiam, in foederibus, pactionibus, conditionibus populorum, regum, exterarumque nationum, in omni denique belli jure, & pacis . . . . Atque magis necessaria est haec opera, quod & nostro saeculo non desunt, & olim non defuerunt, qui hanc juris partem ita contemnerent, quasi nihil ejus praeter inane nomen existeret. In omnium ferme ore est Euphemi dictum apud Thucydidem: Regi, aut Civitati imperium habenti nihil injustum, quod utile: *cui simile illud;* in summa fortuna id aequius quod validius; & rempublicam sine injuria geri non posse. *Accedit, quod quae inter Populos, aut reges incidunt controversiae, ferme Martem habent arbitrum. Est autem non vulgi tantum haec opinio, bellum ab omni jure abesse longissime, sed & viris doctis, ac prudentibus saepe dicta excidunt, quae talem opinionem foveant &c.*

Or egli è nato cotesto abbaglio dalla divisione del dritto umano, che fecero i Giureconsulti, in chiamando dritto delle genti l'uno, e l'altro chiamando più ristrettamente dritto Civile; e perchè piacque ai Compilatori delle Pandette di riportare nelle medesime del jus delle genti la sola definizione brevissima, e generale; tacendoci tutto il resto, che ne aveano scritto partitamente i Giureconsulti in rischiaramento di quella, e principalmente sull' origine, e progresso di questo dritto, unico mez-

zo per riconoscere il suo fondamento, e le sue parti: di che ve n' ha un vestigio nella *L.* 1. *de origine jur.*, tratta dai libri di Gajo *ad L.XII. Tabul.*, ov'egli promette di cominciare a trattare in que' libri della prima origine delle antiche leggi, fin dalla fondazione della Città di Roma, e del come passaron poi nelle XII. tavole; quai leggi di prima antichissima origine esser doveano appunto costumi delle prime Genti, o a dir meglio di quelle prime famiglie, che si unirono a fondar la Città, ed erano senza dubbio quel *jus Gentium*, che andiamo cercando; poichè disse: *Facturus legum vetustarum interpretationem*, (cioè delle XII. tavole) *necessario prius ab Urbis initiis repetendum existimavi; non quia velim verbosos commentarios facere; sed quod in omnibus rebus animadverto, id perfectum esse, quod ex omnibus suis partibus constaret;* quanto a dire, ch'egli intese darci una storia del dritto *majorum gentium ab Urbis initiis*, la quale se fosse a noi pervenuta, avrebbero gli Scrittori veduto qual fosse quel dritto delle Genti, che in quella definizione additava Ulpiano: ond' eglino caduti non sarebbero nell' abbaglio di credere jus delle Genti quello, che nascesse per consenso tra le più costumate nazioni, in condizione di leggi, che tra l' una, e l' altra potenza delle nazioni stesse si osservassero; e sarebbe stata altresì inutile allora tutta questa fatica, che io ho fatta in questi libri.

Le definizioni adunque, che abbiamo di Ulpiano: *Jus Gentium est, quo Gentes humanae utuntur*

tur (1) ; *Cum aliquid addimus , vel detrahimus juri communi , jus proprium , id est Civile efficimus* (2) sono così generali, che non ci disegnano, chiaramente fin dove si estenda il primo, e dove poi s'innoltri il secondo ; poichè la prima non fa, che ripetere il titolo stesso di *jus gentium;* e la seconda ci addita le aggiunzioni, o detrazioni dal *jus comune*, intendendo dire dal *jus* delle Genti. Nè è da abbracciarsi quel di più, che v' aggiunse Triboniano nelle *istituzioni*, che ha data l' ultima spinta a questo equivoco, di cui stiamo parlando (3), cioè: *Quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit , id apud omnes peraeque custoditur, vocaturque jus gentium, quasi quo jure omnes gentes utantur* ; poichè costui, confuse l' *omnes gentes* coll' *omnes homines*, e per altro verso volle, che dalla ragion naturale discenda il *jus gentium*, confondendolo col dritto di natura.

E per venire all' opinione de' nostri Scrittori su questo dritto, ecco quello, che del *jus gentium* pensò Ugone Grozio : *Inter Civitates* (dic' egli) , *aut omnes , aut plerasque ex consensu jura quaedam nasci potuerunt , & nata apparent , quae utilitatem respicerent , non caetuum singulorum , sed magnae illius Universitatis : & hoc*

(1) *L.* 1. §. 4. *de just. & jur.*
(2) *L.* 6. *eod.*
(3) *Lib.* 1. *cap.* 2. §. 1.

hoc jus est, quod Gentium dicitur (1). Tommaso Hobbes all'incontro, senza parlar di consenso, intese, che la stessa legge, la quale si formi da ogni particolare Città per i suoi Cittadini, applicata, egli dice, a tutte le Città, e Nazioni, o Genti, chiamisi *jus gentium*. *Lex, quam loquentes de hominum singulorum officio, naturalem dicimus, applicata totis Civitatibus, nationibus, sive Gentibus, vocatur jus gentium* (2). Ma che diremo, che Pufendorf, e i suoi seguaci non riconoscono affatto questo tal dritto delle genti, diverso dagli altri due Naturale, e Civile? Perchè sostiene, che siccome le Nazioni non riconoscono Superiore frà di loro, così non vi è chi possa costituire sulle medesime un dritto, cui tutte siano tenute di ubbidire: *Nec aliud jus gentium* (va dicendo) *dari arbitramur, quod quidem legis proprie dictae vim habeat, quae gentes, tamqum a Superiore profectae, stringat* ... *Nam nos positivum aliud jus gentium, a Superiore profectum, negamus* (3); e quindi di certe spezie di dritti, ch' altri direbbe essere *de jure gentium*, egli si studia di attribuirne alcuno piuttosto al dritto Civile ed altri al dritto di Natura; li quali nondimeno dalla volontà di ciascuna Nazione dipendano di volerli, o non già nelle con-

(1) *In prol.* §. 17.
(2) *De Cive cap.* 14. §. 4.
(3) *Lib.* 2. *cap.* 3. §. 53.

contingenze osservare, finocchè dalla forza d'una giusta, od ingiusta guerra non ne vengano superate, ed astrette.

Se la cosa in vero non fosse dipesa, a dirla schiettamente, dal non essersi fra tutti gli Scrittori conosciuta la forza latina della voce *gentes*; la quale si è creduta additare in complesso le molte nazioni, anzi tutto il genere Umano; laddove *gens* in senso vero addita una famiglia, e col plurale *Gentes*, più famiglie, non già molte, o più Nazioni; onde gli spositori delle leggi Romane nello stesso equivoco stimarono aggiugnervi la parola *inter moratiores*, vergognandosi di comprendervele tutte: se questo abbaglio, ripeto, non fosse tra di loro avvenuto, certamente, che il parere di Pufendorf in questo proposito, il quale non ammette questa terza specie di dritto, all'infuori di questo errore, sarebbe un poco più plausibile degli altri. Le parole dunque *jus gentium* ci significano un drito di più famiglie, non di molte nazioni; onde dall' essersi contorto il significato della parola *gentes* è nato presso tutti gli Scrittori l' equivoco.

Ma dai principj, e progressi finora da noi dimostrati del dritto umano, differente moltissimo dal dritto di natura, siccome del pari quello delle famiglie anche è diverso dal *jus Civitatis*, o sia Civile; svaniscono ad un fiato coteste quistioni tra gli scrittori; i quali non avendo penetrate le origini, e la storia del dritto umano tra le famiglie, che fondarono le Città, e le Nazioni, ne han poi formata un' idea, tutta lontana dalle

dalla sua indole, e dalla sua intrinseca natura, perchè gli eruditi non son passati più innanzi delle dodici tavole; laddove il Giureconsulto Gajo credè necessario di cominciare *ab Urbis initiis*, e noi abbiam dovuto andare anche più indietro con maggior fastidio, per fissarne una più compita idea: e perciò chi non ha potuto conoscere neppur il significato del titolo *jus Gentium*, e chi ha negata finanche l'esistenza di questo dritto, per uscire d'impaccio.

Diciamo dunque, che il dritto delle genti altro non è, che la prima parte del dritto umano, inevitabilmente uscito dall'aver voluto l'uomo attribuirsi il dominio proprietario delle prime terre vacue occupate, delle donne *manu captae*, e de' figli, e famoli, ai quali avean data, e conservata la vita; ciocchè compone la Giurisprudenza, che dicemmo divina, ed eroica nel capitolo 1. e 2. di questo libro: la quale si formarono da loro stesse le prime famiglie di ciascuna Nazione, pressocchè uniforme in tutte, nello stato, in cui coteste famiglie visser divise tra loro, e nell'altro, in cui ritennero gli stessi dritti, passando ad unirsi, e fondar la Città, e conseguentemente una Repubblica di tanti Padri di famiglia Monarchi, come nel corso di quest'opera ci lusinghiamo di aver chiaramente dimostrato. Il qual dritto delle Genti, cioè dritto nato tra coteste famiglie, venne a ritenere lo stesso titolo anche dopo unite in Città esse famiglie, perchè rimase, non ostante questa unione, come dritto di ciascuna famiglia, e tuttavia separato, e di-

e diviso in ognuna di esse. Dissi, che questo dritto compone la prima parte del dritto umano, cioè la prima origine, il primo fondamento di questo dritto; perchè fu dapprima gelosamente custodito dai Padri, finocchè si tenne segreto fra di loro con pene, e stabilimenti severissimi, e della più barbara ferocia, riportata poi, e ritenuta anche nelle Città. Ma dacchè poi furono astretti a scriverlo, pubblicarlo, e farlo noto anche alla plebe, cioè al volgo de' servi, riputati stranieri, come trai Romani avvenne colle dodici Tavole, le interpretazioni, che seguiron di queste leggi, e la riduzione col mezzo di queste ad un dritto più benigno, e più accosto alla ragione umana, o sia la modificazione, dirò così, e la moderazione di esse, divenne jus *Civile*, cioè dritto generalmente sparso, ed accomodato con uguaglianza a tutta la società, e seguentemente a tutti i Cittadini, con essersi comunicato finanche il dritto di Cittadino a tutta la plebe; onde si rese totalmente *jus Civico*, jus Civile. Ed ecco per appunto la differenza, che passa tra 'l *jus Gentium*, ed il jus Civile: cosicchè diversi dritti rimasero a dirsi *de jure Gentium*, come di prima origine tralle famiglie, o siano Genti; altri si dissero come discesi dal jus Civile, cioè da quelle mutazioni, e moderazioni, o sia da quelle detrazioni, ed aggiunzioni, che si fecero ai dritti di famiglia colle massime più accostanti al dritto di Natura, e di retta ragione; e perciò Ulpiano disse: *cum aliquid addimus, vel detrahimus juri communi, jus Civile efficimus*.

Or

Or ficcome in tutte le Nazioni si trova, che da se stesse si han formato in origine il dritto proprietario delle terre occupate, e della patria potestà nelle famiglie, che sono i principj fondamentali di tutto il dritto, o per meglio dire, di tutto il dominio, da cui veggiamo prodotta tutta la legge dell'umana ambizione; perciò Ulpiano disse: *jus Gentium est, quo Gentes humanæ utuntur*, e Triboniano v' aggiunse: *inter omnes homines constitutum, apud omnes peræque custoditur*. Ma questo è sempre un dritto privato in ciascuna Nazione, che trovasi ne' suoi principj fondamentali uniforme in tutte; non già un dritto, che reciprocamente si osservi, ed obblighi per consenso la Potenza d'una Nazione verso dell'altra, come è stato appreso comunemente il dritto delle Genti dai nostri Scrittori: cosicchè per quanto l' una volontariamente voglia serbare le idee di giustizia verso dell' altra, o reciprocamente amendue, questo sarà un commercio volontario, non una legge tra loro; poichè la legge è un comando, diverso dalla convenzione, che poi è contratto, e non già legge. In fatti chi può comandare alle Nazioni, che non hanno Superiore? *Lex est commune præceptum* disse Papiniano (1), e Marciano disse con Demostene (2): *Lex est, cui omnes obtemperare convenit . . . . Communis sponsio Civitatis, ad cujus*

(1) *L.* 1. *de legibus*.
(2) *L.* 2. *eod.*

cujus praescriptum omnes, qui in ea Republica sunt, vitam instituere debent. E sebbene poco innanzi abbiam detto, che i compilatori delle Pandette ci privarono di quella storia delle antiche leggi, che promise, e scrisse Gajo, e forse altri Giureconsulti nel comentare le leggi delle XII. tavole; non è però, che abbiamo inteso, che essi non abbiano lasciato tuttavia di additarci que' dritti in generale, che venissero sotto il titolo di jus delle Genti: poichè Pomponio (1) ci dice: *Veluti erga Deum religio: ut Parentibus, & Patriae pareamus*; e Fiorentino (2): *Ut vim, atque injuriam propulsemus. Nam jure hoc evenit, ut quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit*, (ed intese per conseguenza anche del suo sostentamento,) *jure fecisse existimetur; & hominem homini insidiari nefas esse.* Aggiunse Ulpiano (3) la servitù, e le manomissioni; ed Ermogeniano finalmente ne disse le conseguenze (4), cioè: *Ex hoc jure gentium introducta bella, discretae gentes, regna condita, dominia distincta, agris termini positi, adificia collocata, commercium, emptiones, venditiones, locationes, conductiones, obligationes instituta: exceptis quibusdam, quae a jure Civili introductae sunt.* Co-

(1) *L. 2. de just. & jur.*
(2) *Nella L. 3.*
(3) *L. 4. eod.*
(4) *L. 5.*

ſicchè non intendiamo di negare a Grozio il ſuo titolo *de jure belli*, cioè, che nel jus delle genti ſi comprenda il dritto della guerra, ma nel ſenſo, che ſia in ciaſcuna coſtumata Nazione la facoltà di eſercitarla per giuſto motivo, da cui naſca la ragione, il dritto di farla *de jure gentium*; non già che la guerra abbia certe leggi ſtabilite, nel perchè, ed in qual modo ſi faccia, cui ſianſi obbligate tra loro le nazioni, o i loro Sovrani: poichè la guerra naſce giuſta alla coſtumata nazione per una legge coſtituita a ſe ſteſſa, che non obbliga l'inimica, cioè, che ſi faccia *de jure gentium*, vale a dire, *ut vis, atque injuria propulſetur*; e, come avverte Cujacio (1) *quatenus tutela exigit, vim viribus defendere licet, ulcisci non licet; confeſtim, illico, in ipſa concertatione; quod enim ex intervallo, non tam ad defenſionem, quam ad ultionem ſpectat*; dritto, che così dovette naſcere tra le prime famiglie, e Nazioni chiuſe, come abbiamo più volte nel corſo di queſt' opera dimoſtrato, perchè deſſe non curarono, che di cuſtodire i proprj confini, e non già dilatarli con occupare l'altrui: ma laddove ſi è poi innoltrata l'umana cupidigia nell' impegno d'ingrandirſi, la guerra non ſi riſtà in così ſtretti cancelli.

Ritornando dunque al noſtro propoſito, cioè alla differenza tra 'l dritto delle Genti, e 'l dritto

(1) *Obſ. 5. cap. 15.*

dritto Civile, diciamo, che il primo consiste tutto nella forza vera, e nella ragion degli auspicj; e 'l Civile nella forza finta, comunicati gli auspicj a tutti gl' individui della Repubblica. La forza vera per l'occupazione delle terre, dominio, ed impero sulla donna, figli, e servi; tutto cioè col piano, e sistema della mancipazione: gli auspicj poi per lo dritto privativo del connubio, del Sacerdozio, e delle leggi. La forza finta, cioè che si rese finta dappoi per *jus* civile la mancipazione negli acquisti, nella manumissione, adozione, fazione de' testamenti *calatis comitiis*, o *per aes, & libram*, tradizione, nozze *per conventionem in manum*, o *coemptione*, *& farre*, stipulazione, accettilazione, usucapione, ed in somma in tutti gli atti legitimi, i quali erano, o ad acquistare dominj, e potestà, o a disciorli, ed alienarli. Onde il dritto Pretorio, che molto introdusse di tali finzioni, le dispute nel Foro, e l' interpretazione de' prudenti composero, come dice Pomponio, il jus Civile, ch'è quanto dire propriamente, il dritto reso comune poi a tutti nel divenire Cittadini anche i servi, o siano i plebei, senza distinzione dalle famiglie, o siano Genti; per cui si aggiunse, o si detrasse dal dritto privativo delle Genti, o sian famiglie, nel renderlo comune a tutti gl' individui.

Quindi nascendo tutto il dritto delle Genti dagli auspicj, provenuti dallo spavento, e timore di esservi una divinità, ed una forza superiore all' uomo; e dalla mancipazione per l' acquisto delle cose corporali, sul riguardo, che essendo *manu*

capta, veniſſero ſotto la poteſtà, e dominio del prenditore; perciò il primo capo fu quello: I. che s'abbia religione, e ſi creda in un Dio provvido, e che ſi debba temere, e venerare. Il 2. nacque dal primo, cioè la ſollennità religioſa, privativa delle famiglie nel connubio; o ſia il riconoſcerlo unicamente ſotto il favore di queſta divinità; donde ſiegue l'eguale unita religione trai conjugi, e l'egual ſorte divina tra loro, che produſſe la perpetua di loro compagnia, e l'entrar la donna ne' ſacri del marito, e perciò eſſere nella famiglia, e poteſtà del medeſimo: onde ſi contraggano i connubj tra coloro, che abbiano una ſteſſa Religione. Il 3. è quello, che naſcendo i diſcendenti dalla donna, ch'è in poteſtà, con egual ragione ſi aggiungano ſotto la poteſtà del genitore i figli, e diſcendenti. Il 4. ſi è, che intrapreſa la prima libera coltura delle terre vacue, per tal maniera *manu captae*, bruciandone le ſelve, nacque il dritto del dominio di eſſe, e della diviſione delle medeſime, apponendovi i termini; per cui ſi unirono nel Padre le tre autorità ſublimi, cioè Sapienza degli auſpicj, Sacerdozio nei ſacrificj, e Regno profano, cioè dominio de' campi, e poteſtà aſſoluta ſulla moglie, e figli: e con ciò nacque il dritto di tutela, o ſia della difeſa, e cuſtodia de' campi, e delle perſone; quai termini perciò ſi reſero inviolabili, che altri non li poteſſe traſcendere. Tali divennero poi egualmente le circoſcritte mura delle Città, non che gli ambaſciadori, che le rappreſentavano, come legati di quelle; e dalla cuſtodia de' confini

può

può venire quel dritto della guerra, che dice Grozio contro l'aggressore. Il 5. si è che dall' avere per vincolo divino una sola donna, nascendo l'amore tra loro, che i Greci dissero ἔρως, per cui coloro, che contrassero tai Connubj divini, si dissero Eroi; da ciò costesti Eroi furon detti *heri*, e la loro Signoria dispotica *hereditas*, perchè nascendo naturalmente la successione dal padre a'figli nei sacri, cioè nella religione degli auspicj, perciò la successione profana fu similmente tutta agnatizia, e le donne restarono escluse, così dalla sacra, che dalla profana successione: colla distinzione però, che se non nella sacra, tuttavia nella profana del dominio de' campi, i Padri presero dalla patria potestà assoluta, e monarchica la facoltà di disporre; la quale perciò è parte del dritto delle Genti; sebbene dal dritto Civile fu introdotto poi il modo sollenne di testare. Il 6. è, che alla morte de' genitori, o figli susseguì la pietà verso i corpi de' defunti colla religiosità delle sepolture, spezialmente perchè avendo avuta viventi la sapienza della divinazione degli aspicj, insegnata, e tramandata da Padre a figlio, onde da tal' agnatizia successione ne' sacri, si stimarono aver' avuta anche parte della divinità; questo eccitò in loro il principio della immortalità delle anime, e la venerazione di esse in sepellirne i corpi, nonchè la cura della memoria delle genealogie, che si conservava gelosamente. Il 7. Dalla inviolabilità de' confini, rifuggendo gli stranieri per campar la vita sotto la protezione del Padre di famiglia dentro i di lui confini, nacque la magnanimità di riceverli, in

cioè di quella unica beneficenza di aver salvata loro la vita nel proprio asilo, sotto la sua protezione. In quanto poi al nesso de' debitori, che colla finta mancipazione venissero in servitù, per soddisfare il debito colle opere servili, insieme con tutte le altre mancipazioni finte, che dicemmo, per trasferire i dominj, o alienarli; queste furono introdotte posteriormente *jure civili*, e distinguono col di più questo dritto da quello delle genti.

Potremmo anche nel dritto delle Genti annoverare il *duello*, che le famiglie usavano l'una contro dell'altra, per vendicare i torti tra loro, perchè non eran soggette ad alcune leggi, e non aveano superiore; ad esempio de' quali vennero le guerre. Ma siccome questo non è un dritto, perchè l'eguale non ha dritto sovra dell'altro, conciosiacchè il dritto, il *jus*, significa *potestas*, *auctoritas*, che anticamente diceasi, per significare dritto di dominio, come sopra vedemmo, onde *sui juris* diceasi colui, che era in sua, non in aliena potestà, e tra gli uguali non v'è potestà dell'uno sopra dell'altro: *par in parem non habet imperium*; perciò il duello, e la guerra non è un dritto, che l'uno abbia sopra dell'altro, ma è un semplice modo di violenza, lecita tra gli uomini: e per tal ragione non può dirsi dritto delle genti il duello, sebbene si fosse tralle famiglie, o sia tralle genti usato.

Tutto il dritto umano adunque delle Genti, e Civile contiene generalmente il dritto pubblico, che si raggira nelle nozze, e famiglia, Religio-

ligione, e Sacerdozio, Leggi, e Magistrati: ed il dritto privato, che riguarda dominio, e posseſſo; poteſtà, e ſuggezione; obbligazione, e ſcioglimento di quella. Queſti dritti per quanto tempo li ritennero ſegreti, e privativi le famiglie per loro, e lontani dai famoli, o ſia dalla plebe, diceanſi *jura gentium*. Dappoichè ſeguentemente la plebe, come in eſempio preſſo i Romani, prima preteſe, ed ottenne pubblicate le leggi, *jus aequum*, per ſottrarſi dalle oppreſſioni; indi i connubj ſollenni; poi i Magiſtrati; e finalmente il Sacerdozio; allora tutto quello, che ſi cangiò dal jus delle famiglie privativo, con aggiugnervi, o detrarne per adattarlo, e ridurlo ad un jus comune per tutta la Società al biſogno d' una civica uguaglianza, venne a comporre il jus Civile.

*****
***
**
*

CA-

CAPITOLO V.

Osservazioni sopra i principj politici dell' Autore dello spirito delle leggi.

L'Autore dello *Spirito delle Leggi* avendo formato i principj della Politica in mezzo ad una confusione d'idee, che apprese, così delle antichissime nazioni, come delle presenti, formò in conseguenza i principj della sua politica senza base, e senza fondamento; per cui cade continuamente in contraddizioni, e le conseguenze non si veggono ligate coi proposti principj. Egli trasportato dal comun' errore d'essere cominciate le società civili colla forma Monarchica, fece delle antiche Nazioni Greche, e Romana un idea tutta opposta al vero; e per non aver potuto trovare quell'ordine, che bisognava, di origini, e progressi uniformi in tutte le nazioni, si rese infelicissimo non meno nello stabilimento de' principj, che nella deduzione delle conseguenze. Quando parla delle antiche Nazioni Greche, e Romana non si sà determinare con qual forma di governo si fossero regolate, perchè non suggerendogli la Storia quei tali lumi, che bisognavano per fare un esatto giudizio delle Nazioni tutte, s' inviluppa tra i governi misti di Monarchia, d'Aristocrazia, e di Democrazia; ed ora si attacca all' uno, ora all' altro, senza sistemare, qual fosse almeno quella forma di governo, che preponderasse alle altre. In somma mi-

schian-

non gli contrastiamo le tre prime forme, come quelle, che costituiscono una positiva diversità fra loro. Ma quando egli aggiugne l' altra del *Dispotismo*, quasi ad esempio d' un Busiride, o d' un Falaride, noi francamente gli rispondiamo, che il Dispotismo non costituisce forma positivamente diversa dall' Aristocrazia, o Monarchia, ma un tal dispotismo altro non significa in buon linguaggio, se non che un governo aristocratico, od un Monarca, il quale regoli lo stato a capriccio, e con tirannia, senza consiglio, o senza ragione: ma questa sarà sempre aristocrazia, o Monarchia, benchè tirannica. Quando i Politici distinguono le forme del governo, debbono distinguerle dalla minore, o maggiore disposizione, e forma dello Stato nella ragion di governare, non già dall' abuso, e capriccio del Superiore, perchè questi abusi non dipendono dalla forma, sibbene dall' ambizione e dagli altri vizj di chi regna. Quindi anche l' Aristocrazia soggiace al pericolo di rendersi tirannica, ed all' incontro potrebb' essere ancora meno tiranna, e più umana; e pur la diremo sempre aristocrazia, se quella è la sua forma di governo, o che umana, o che tirannica ella sia. La ragione si è, che anche nell' Aristocrazia, trovandosi la suprema potestà presso di pochi, i quali tengono il resto della gente soggetta, perciò, dove ci è chi comanda, e chi ubbidisce, ivi per la natura corrotta dell' uomo, facilmente chi comanda, per l'uso, e per la passione di estollersi sovra di chi ubbidisce,

in-

incorre nel capriccio di disporre a suo modo sovra i Popoli sudditi: e perciò tali società civili sono soggette a divenire tiranniche, cioè dispotiche nelle persone di pochi; ma il dispotismo, produce governo tirannico, e non muta la forma del governo. Dunque tre, e non più possono essere le varie distinte forme degli stati civili, perchè tre, e non più possono essere le specie di persone, che governino, cioè o pochi, o tutti, o un solo. Se un solo sarà Monarchìa. Se pochi sarà Aristocrazia, in quantochè la suprema potestà risiede dentro il solo ceto di pochi. Se tutti sarà Democrazia, in quantochè la suprema potestà risiede egualmente in tutti. Diciamo poi governi *misti*, quando le parti di tal suprema potestà non si trovassero tutte unite, o nella persona di un solo, o di pochi, o di tutti, ma siano variamente distribuite, e combinate. Quindi è, che in ogni forma delle tre sopraddette ci può essere il misto, e nella mistura potrà preponderare una forma all'altra delle divisate tre forme di governo: ma sempre considerate per sestesse le varie forme degli stati civili, non possiamo trovare altra divisione, se non quella di Aristocrazia, Democrazia, e Monarchia: ed in tanto il Dispotismo non può aver luogo nella Democrazia, inquantochè sarebbe contradizione, che tutti fossero dispotici di tutti, giacchè il Dispotismo può avvenire fra superiore, ed inferiore, e non già tra eguali. Or se la Democrazia esclude l'idea di soggezione dell'uno all'altro, perchè tutti egualmente governano, ne siegue, che la Democrazia esclude di sua natura

l'idea

l'idea del dispotismo, come al contrario può entrare nell' Aristocrazia, e nella Monarchia, dove ci è chi comanda, diverso da chi ubbidisce.

Passa poi l' Autore dello *spirito delle leggi* a stabilire i fondamenti, sovra de' quali si sostengono le quattro da lui proposte forme di governo, e dice, che l' Aristocrazia, e Democrazia si sostengono colla *virtù*, e sotto nome di *virtù* egli intende quì *virtù politica*, cioè amore del pubblico bene, o sia amore della Patria: la Monarchia col *punto d'onore*: ed il dispotismo col *timore*. Con sua buona pace però non potea proporre paradossi più stravaganti, e falsi. Primo perchè non si può mai fingere, che uno stato civile possa reggere per un sol momento, senza la minima idea di giustizia diretta dalla Religione, qualunque sia; nè dall' amore politico della Patria, senza l' aspetto di minima Religione. Altro è dire, che in tutti gli stati civili regnano più o meno i vizj, e l'ignoranza; altro è, che lo stato civile, di qualunque forma egli si supponga, possa sostenersi senza ombra di giustizia, perchè dove non vi fosse niuna idea di questa, ivi non vi può essere società civile: anzi dove lo stato civile abbonda di vizj, ivi il vizio, e l'ingiustizia si apprendono coll' apparenza di virtù. L'uomo è nato al giusto, ed alla virtù, e non all'ingiusto, ed al vizio; quantunque per la di lui corrotta natura, e per la disgrazia dell' ignoranza prenda per virtù, e per giustizia l' ingiusto, ed il vizioso. In secondo luogo quel *punto d'onore*, ch' egli decanta, come base fondamenta-

le

dicesi *giustizia*; la quale è il vero fondamento di tutte le società umane: e perciò dove regnano molti, o tutti, ivi dev' esserci, o trai molti, o tra tutti questo fondamento di giustizia, con cui que' molti, o tutti distribuiscano i vantaggi, e le utilità con qualche idea d'uguaglianza; e perciò tali forme di governo non possono conservarsi senza questa idea. E questa è una ragione, la quale hà luogo in tutte le società civili, di qualunque forma si sieno: anzi in tutte le società private ancora, come son quelle dei Padri di famiglia, o di altra unione di private persone; poichè in tutte non vi può essere, nè società, nè unione, senzacchè vi sia tra le persone unite qualche partaggio, e distribuzione di utilità, e questa distribuzione quanto più si accosta alla ragione dell'uguaglianza, si rende più vicina alla virtù, ed alla giustizia: ed all'incontro quanto più s' allontana dalla ragion dell' uguaglianza, tanto più si scosta dalla giustizia. In una parola, come abbiamo dimostrato lungamente ne'libri antecedenti, il vero fondamental principio di tutte le società degli uomini, siano civili, siano di famiglie private, o di altro genere, e tuttociò che le conserva, le regge, e le sostiene, altro non può essere, che l'idea del giusto, quanto a dire la distribuzione delle utilità tra quei, che sono uniti in società: e perciò anche nelle società d'uomini viziosi, come di ladri, o d'ogni altra spezie di vizj, la sola idea di giustizia è quella, che può far reggere tali corpi di gente unita, appunto come ogni corpo animale

non

non si può altrimenti sostenere, se non colla distribuzione di un adeguato alimento, il quale scorra per tutte le parti, che lo compongono. Questo è quel principio, di cui si dovea far carico l' Autore dello *spirito delle leggi* quando pretese di piantar sistema sulla polizia degli stati civili; ed allora dovea dire, che tutte le forme dei corpi civili, di qualunque specie si siano, riconoscono un sol principio fondamentale, qual è quello di una certa, e giusta distribuzione dei vantaggi, e de' comodi della vita nel più, e nel meno.

Supposto questo tal principio innegabile, quando viene a parlare dell' Aristocrazia, dovea dire, che questa forma di governo, dove pochi comandano al resto, la distribuzione di tali vantaggi deve essere di due misure, una riguardo a quei pochi, che regnano; l' altra riguardo agl' altri, che ubbidiscono. La prima misura dovrà essere uguale esattamente per tutti que' pochi, che comandano; l' altra deve essere uguale rispettivamente tra quei, che ubbidiscono; e con queste due diverse misure di distribuzione si regge, e si sostiene, l' Aristocrazia, per quanto può comportare il corso delle umane vicende; poichè qualora i pochi, o tra loro non osserveranno distribuzione uguale, o usino tirannia verso quei, che ubbidiscono, per cui costoro mal soffrendo la loro servil condizione, cerchino di liberarsene: allora dall' Aristocrazia si passa alla Democrazia, come abbiam fatto vedere, non meno per ragion metafisica, che colla sperienza in tutte le nazioni.

La

La Democrazia all'incontro, perchè in essa regnano tutti egualmente, richiede perciò una stessa misura di distribuzione di utilità in tutti; perchè laddove manchi questa ugual distribuzione, allora gli offesi cercano di liberarsi dagli oppressori, e la Democrazia per cammino naturale, come dicemmo, deve passare in Monarchia.

Or la differenza, che passa tra la Democrazia, e l'Aristocrazia, produce, che nella Democrazia regni maggior fondamento di giustizia di quel, che si osserva nell'Aristocrazia; perchè nella prima tutti i membri del corpo civile sono considerati di ugual condizione tra loro; laddove i membri, che compongono l'Aristocrazia sono considerati coll'aspetto di due sorti di persone, l'una, che comanda; l'altra, che ubbidisce: e perciò dove tutti i membri del corpo civile sono di una stessa condizione, ivi si celebra la più esatta distribuzione colla misura di perfetta uguaglianza, ed in conseguenza ove sarà idea di distribuzione uguale, ivi regna vera idea di giustizia. All'incontro nell'Aristocrazia, dove il corpo civile si divide tra persone, che comandano, e quelle, che ubbidiscono, sebbene riguardo al ceto di quei, che comandano vi regna egual distribuzione; pure tra 'l ceto superiore, e l'inferiore non essendovi idea d'uguaglianza, ne siegue, che non si celebri rispettivamente tra questi due ceti distribuzione uguale: e perciò non vi sarà, nè vi può essere nell'Aristocrazia quel fondamento di giustizia, che trovasi nella Democrazia, perchè i membri, che compongono la prima, so-

no considerati tutti di ugual condizione, e quei, che compongono la seconda, sono di condizione diversa, e disuguale dalla prima.

Ed ecco la falsità del di lui detto nell'uguagliare l'Aristocrazia colla Democrazia, allorchè pretende, che l'una, e l'altra egualmente si sostengano con uno stesso principio di *virtù politica*. E' vero, che la giustizia sostiene l'una e l'altra, come del pari da questa si sostiene ogni altra forma di governo, o di qualunque privata società; ma è vero altresì, che nella Democrazia regna maggior fondo di giustizia, che nell'Aristocrazia, la quale non usa uguaglianza di distribuzione, se non dentro il solo ceto de' Senatori, giacchè il resto della plebe, che ubbidisce, vien considerato d'inferiore, e non di ugual condizione a quella di loro. Quindi egli non seppe spiegare perchè in Roma, come in tutte le antiche nazioni, in tempo dell'Aristocrazia si videro costumi barbari, ed in quello di perfetta Democrazia costumi umani. La spiegazione di questo fenomeno dipende dal considerare, che la forma aristocratica induca idea di disuguaglianza tra i ceti, che compongono il corpo civile, e da questa tale idea degli uomini si formano i costumi, i quali non si accordano colla giustizia naturale. Ma nella Democrazia regnando l'idea d'uguaglianza in tutti, fioriscono costumi più limpidi, ed uniformi al giusto, ed all'onesto. S'egli dunque vuol sapere qual sia il sostegno dell'Aristocrazia, noi gli diremo, che sia l'esatta distribuzione tra quei, che comandano; affinchè si sostenga la parte principale, che regge;

e per

e per quel che riguarda la parte inferiore, la quale ubbidisce, fa bisogno quella distribuzione, che renda loro più contenti, che sia possibile, affinchè costoro non cerchino di sottrarsi dal giogo de' Nobili. Il sostegno poi della Democrazia sarà la costante, ed uguale distribuzione delle utilità, e dei vantaggi tra tutti i membri tra loro uguali; affinchè regni quell' idea d' uguaglianza, ch' è necessaria per conservare il corpo democratico.

Or s' egli avesse stabiliti tai fondamenti, avrebbe con altra signoria di spirito, e con verità sussistenti, e non chimeriche, e false ragionato di tutte quelle leggi, che più convengono, o all' Aristocrazia, o alla Democrazia; le quali tutte debbono avere un necessario rapporto a tali stabiliti principj: sicchè tutt' altre riflessioni, che non si uniformeranno a questi, non sono, che errori, e stravaganze, atte ad appagare il volgo, il quale, ignorando i principj delle cose umane, facilmente applaude a ciò, che non intende.

Passando ora alla Monarchia, io non sò com' egli siasi indotto ad imbrogliarsi con quel suo *punto d' onore*, e col velo di un tal vocabolo cerchi di ragionare delle Leggi della Monarchia, senza neppur definire, e dare l' idea precisa di ciò, ch' egli vuol significare con questo *punto d' onore*. E veramente in tutta la sua Opera riesce troppo insoffribile a chiunque sia avvezzo ad intendere forza di raziocinio, quel ragionare senza dar mai precisa definizione di quelle espressioni, dalle quali si fanno derivare gran conseguenze;

ciocchè fa conoſcere veramente d' aver egli avuto baſtante talento da filoſofare ; ma tuttavia quel fuggire le preciſe idee delle coſe gli ha cagionato tal confuſione d' idee, che di rado l' una corriſponde all' altra . E per tornare al *punto d' onore*, con cui egli vorrebbe regolare le Monarchie, s' egli crede, come ſembra, ch' aveſſe creduto, doverſi intendere per punto d' onore una vana opinione, allevata nelle menti degli uomini, la quale baſti a regolare le loro azioni, biſognava, ch' egli diceſſe, qual ſia queſta tal vana opinione, che nelle Monarchie ſenza biſogno di *virtù politica*, com' egli pretende, regge, e ſoſtiene il governo Monarchico.

Dagli eſempj, ch' egli riferiſce, ſi addita, che per punto d' onore egli voglia intendere quel renderſi glorioſo, e ſuperbo nelle azioni ; nè ſapremmo dare altra intelligenza a queſto ſuo *punto d' onore*. Nel libro 28. cap. 20. egli parlando de' coſtumi de' tempi barbari, venuti da origine del *punto d' onore*, dice, che allora chiunque era offeſo dall' altro, accuſando l' offenſore in giudizio, ſe coſtui negava, il Giudice decretava, che andaſſero a batterſi in duello ; e quindi nata foſſe la maſſima, che quando s' era ricevuta una mentita, biſognava batterſi : e perchè, chi rifiutava il duello era condannato alla pena ; s' introduſſe la regola, che quando un uomo s' era impegnato di parola nell' accettare il duello, l' *onore* non gli permetteva più di ritrattarſi. Vale a dire, che prima d' introdurſi nel mondo queſto ſuo punto d' onore, gli uomini non intendeva-

devano, che cosa fosse il mancar di parola. Ma noi sappiamo Monarchie, dov' è finito il punto d'onore, e pur desse felicemente sostengonsi colla forza de' Magistrati, de' premj, e delle pene. Se poi intenda per punto d'onore quelle azioni, delle quali possa taluno gloriarsi; queste sono a seconda, che ciascuno, o pur molti l' apprendano. Variano le occasioni, e le contingenze, sulle quali l' uomo suol gloriarsi: e chi si gloria d' esser ricco, chi della nobiltà di sangue, chi della forza del corpo, e del coraggio, chi dell' ingegno, altri si gloria di sagrificarsi per amor della Patria, altri pe 'l Principe, altri per l' amico, il figlio pe 'l padre, e simili: ma non si comprende come questa gloria debba regnare, ed esser maggiore negli uomini, che vivono sotto un governo, e non del pari sotto di un altro. Intendiamo bene, che nelle Monarchie gli uomini si faran gloria di sagrificarsi pe'l proprio Principe; nelle Democrazie, e nelle Aristocrazie per la patria. Intendiamo ancora, che nelle Monarchie, per la concepita idea di venerazione verso del Principe, tutti si fan gloria d' imitare le di lui azioni, come del pari nell' altre forme di governo i Cittadini sogliono gloriarsi d' imitare le azioni di quegli uomini, che si resero nella patria illustri. Ma non possiam' intendere, come questa gloria, o sia punto d' onore abbia il privilegio di celebrarsi solamente nelle Monarchie, e non nelle altre forme di governo, o almeno di essere nel maggior grado in uno, che negli altri Stati; quando la gloria è una passione nata coll' uomo me-

desimo, e l'uomo non cambia natura, in qualunque stato egli si trovi. Perchè dunque egli vuol piantare il punto d'onore nelle sole Monarchie, e non già nelle altre forme di governo? Se il punto d'onore sarà il sostegno della Monarchia, perchè non dovrà esserlo altresì della Democrazia, e dell'Aristocrazia? Non sono gli stessi uomini, e cogli stessi affetti quei, che vivono nell'una, e nelle altre?

Ma per isviluppare anche meglio questo enimma, giova di considerarlo più in particolare. Egli suppone, che laddove nell'Aristocrazia, e Democrazia regna l'amore del pubblico bene, nella Monarchia all'incontro regni la vanità, e tutt'altro, che aggiugne. Ma egli s'inganna in questa distinzione; perchè, non già nelle Aristocrazie, e Democrazie, ma solamente nelle Democrazie, e Monarchie l'oggetto è sempre il ben comune per tutti eguale, ch'è per appunto il pubblico bene: nella Democrazia lo curano tutti; nella Monarchia lo cura il Monarca, a cui il bene suo è il ben comune. Nell'Aristocrazia all'incontro non si riguarda il pubblico bene, o sia comune, ma di que' soli Senatori, che comandano, non già di quei, che ubbidiscono; i quali non avendo niuna parte nel governo, e non godendo i dritti civili, non hanno perciò occasione d'innammorarsi della pubblica utilità. Poteva dire sibbene, che nelle Monarchie, dove la cura del pubblico bene risiede presso il Monarca, i sudditi non avendo occasione d'innammorarsi della pubblica utilità, che cura solamente il Monarca, i citta-

cittadini pensano piuttosto alle private utilità, e facilmente si dimenticano del pubblico bene; e pure allora avrebbe detto quei tali effetti, che realmente producono tali forme di governo? ma siccome questi sono realmente effetti, come ognun vede, e non cagioni; ne siegue, che per istabilire i fondamenti politici, dovea trovare prima le cagioni, dalle quali cotesti effetti derivano.

Non sono dunque nella Monarchia l'onore, o sia la vanità, l'ambizione, od altro simile, che la sostengono, perchè tali cose sono effetti, e non cagioni. Del rimanente l'ambizione, la vanità, e quanto egli dice, son vizj, che regnano negli uomini in ogni sorta di governo, e non nella sola Monarchia; poichè tali vizj varieranno quanto agli oggetti, e quanto al modo, ma non quanto alla sostanza. Per ragion d'esempio nella Democrazia ogni cittadino ambisce di rendersi membro più necessario dell'altro, e nella Monarchia si ambisce di essere più ben voluto, e riputato dal suo Principe; e perciò si cambia l'oggetto, ma l'ambizione è la stessa: anzi nelle Democrazie, in cui la cura del pubblico bene risiede in tutti, regna maggior ambizione, gloria, e vanità, perchè i Cittadini hanno maggior occasione di rendersi necessarj, e singolari; ed egli sapea molto bene, che in Roma in tempo di Democrazia si disputavano con tanto vigore i trionfi, i quali non sono, che parto d'ambizione, e di gloria; aspiravano altresì con molto calore alle dignità della Repubblica; e final-

mente sono note le leggi *de ambitu*, che furono stabilite in Roma in tempo della Democrazia. Dunque l'ambizione, e la gloria regna assai più nella Democrazia, che nella Monarchia; e perciò, come si è detto, l'ambizione, e la gloria regnano dappertutto, e solamente variano in quanto all'oggetto.

S'egli avesse meditate le cagioni delle cose, avrebbe trovato, che le Monarchie (come noi abbiamo stabilito di sopra,) si sostengono colla distribuzione esatta delle utilità ai sudditi, e colla distribuzione esatta dei premj, e delle pene: e perciò dicemmo, che nelle Monarchie piucche nelle Democrazie regna una Giurisprudenza benigna, che più s'accosta all'equità naturale. Che poi nelle Monarchie egli abbia osservata l'ambizione de' sudditi, questo è un vizio generale, il quale non è capace di reggere, ma di distruggere non solamente le Monarchie, ma ogni umana società; come in effetti l'ambizione di pochi distrusse la Democrazia Romana. E l'ambizione del più favorito del Principe è capace di suscitare malanni gravissimi, come ci addita la sperienza; sicchè quando egli pensa di proporre il sostegno della Monarchia, allora ne propone la rovina, e la dissoluzione.

Il Dispotismo poi, o sia la tirannia neppure si regge col timore, com'egli pretende, perchè il timore è un effetto, è non cagione del Dispotismo, come sopra dicemmo. Il vero sostegno delle Dominazioni tiranniche è l'ignoranza, per cui i sudditi ciecamente credono d'esser giusto,

ed

ed utile ciocchè vuole il Superiore, senza considerarne le ragioni. Dove l'uomo si fa regolare solamente dall' autorità altrui, ivi è dominazione dispotica, come veggiamo finanche nelle famiglie domestiche, nelle quali il Padre di famiglia si rende dispotico del volere de' suoi figli, finocchè costoro non intendano altra ragione, se non quella di dover ubbidire al Padre: ma subitocchè i figli pervengono allo stato di ragionare delle cose con maggior talento, e riflessione, immediatamente il dispotismo paterno si perde; ed allora il Padre, se vuol vivere in pace, e vuol mantenere qualche autorità nella famiglia, fa d'uopo di persuadere ai figli, che il suo comando sia ragionevole, altrimenti non sarà ubbidito; o se qualche volta sarà ubbidito per timore, i figli persuasi dell' ingiustizia del comando, già cominciano a meditare la maniera come possano sottrarsi dal dispotismo paterno. Tale, e non altro, è lo stato del dispotismo finocchè ci regni l'ignoranza, cioè che i sudditi non intendano il vero valore del comando, poichè questo sarà ciecamente ubbidito; ma qualora i sudditi cominciassero a scuotersi dall' ignoranza, necessariamente avviene, che accorgendosi della tirannia, costoro di giorno in giorno faranno tutti gli sforzi per sottrarsene. Quindi è che in tutte le Monarchie, che fossero dispotiche, regna un estrema ignoranza, come ognuno può andare osservando in tutt' i Dominj, che fossero dispotici, e tiranni delle Nazioni.

CA-

CAPITOLO VI.

Osservazioni sopra ciò, ch' egli medita sul governo, e sulle Leggi, rapportandolo alla natura del clima , *e della* terra.

CHiameremo ingegnose le meditazioni fatte dall' Autore dello *spirito delle Leggi* su questo proposito del rapporto delle Leggi civili alla natura del *clima*; e della *terra*; la di cui novità produsse applauso presso tutti quei, che non hanno cura di profondare le loro meditazioni. Veramente egli ha mostrato di aver ingegno più di poeta, che di filosofo, allorchè si mise nell'impegno di cavare lo spirito della Legge degli uomini dalla materialità delle cose di questo Mondo. Lasciando agl' ingegni vani la libertà di ammirare le stravaganze di questo *spirito delle Leggi*, noi ci fermeremo solamente a considerare le cose generali da lui proposte; dalle quali deriva l' insussistenza di tutt' il resto.

Egli in primo luogo ha il coraggio di riferire alla ragion del *clima* quei costumi civili, de' quali egli non seppe intendere le vere origini: e per mancanza di questa cognizione andò a naufragare in un mare di tante inezie, quante si contengono nel secondo tomo dell' Opera; in cui imprende a ragionare del *clima*, e della *terra*. Per dimostrare i tanti maravigliosi effetti, ch' egli vuol trarre dalla varietà del *clima* più d' ogni altro, si fa gigante sul costume delle schiavitù

vitù ricevuto presso le Nazioni; e dice, che un tal costume, il quale di sua natura è contrario alla costituzione dell' uomo, è nato dalla ragion del clima caldo, e penetrato dal sole, in quantocchè le Nazioni, che nascono, e che abitano nel clima vibrato dai raggi solari, riescono di fibra debole, e rilasciata, per cui gli animi si rendono altresì vili, abjetti, e senza coraggio; e poichè la schiavitù altro non è, che un abjezione di se stesso, non dubita di proporre per principio, che in tutt' i paesi di simil clima regni la schiavitù, sul motivo, che gli animi di tali uomini per debolezza di spirito, e per cagione della languidezza della fibra corporea, facilmente s' inducono a soggiacere alla schiavitù.

Io non sò come parlando egli delle schiavitù non gli cadde in mente, che dove è la schiavitù, ivi deve esservi il padrone; e come non seppe avvertire, che attribuendo egli la schiavitù alla natura del clima caldo, bisognava, che dasse poi ragione come nel clima caldo vi siano i padroni di tali schiavi; perchè se l' uomo per forza di clima caldo si rende schiavo dell' altro, bisognava, che dicesse come quest' altro per forza di clima caldo si renda padrone dello schiavo. Schiavitù, e padronanza sono due idee l' una opposta all' altra; forse il clima caldo, che produce la schiavitù negli abitanti di quel clima, non è lo stesso, che produce altresì la padronanza? Ed ecco, che anzi una stessa cagione produrrebbe due effetti tra loro opposti. Per poter avere qualche apparenza di vero il suo

ragionare, dovea egli provare, che tutti gli abitanti nel clima caldo si rendessero schiavi d' uomini nati, ed allevati in clima freddo, diverso, ed opposto. In America, in Africa, e nella maggior parte dell' Asia, ove il clima è caldo piucchè in Europa, i paesi sono pieni di schiavi, com' egli confessa; ma i Padroni di tali schiavi sono quegli stessi Americani, Africani, ed Asiatici. Perchè dunque in queste parti del Mondo, che soffrono il calore del sole, vi sono i Padroni di tali schiavi? Non son costoro come tutti gli altri abitatori, nati in clima sì pernicioso? Come mai uno stesso clima altri fa deboli, ed abjetti, ed altri coraggiosi, e superbi? Fu tanto eccessivo in lui il compiacimento di tali stravaganze, che nel tempo stesso, in ragionare degli schiavi, si dimenticò affatto de' Padroni. Ed è mirabile come avvezzatosi maisempre a ragionare senza connessione, mentre parla dei servi, trascura di dar un occhiata ai Padroni.

Passando dal clima caldo al freddo, ed al temperato, trovasi imbrogliato a non far molta distinzione tra 'l freddo, ed il temperato; e pretende, che in questi due climi le schiavitù non possono regnare, perchè la fibra essendo più forte, e vigorosa, naturalmente promove gli uomini al coraggio, ed in conseguenza a dominare, e non a servire. Ed ecco come questi climi non sanno creare schiavi.

Qui per lo contrario ragiona di Padroni senza servi, e perciò dal clima vario egli fa seguire, che tutti nel

nel clima caldo saranno schiavi, e tutti nel clima opposto, o medio saranno Padroni; ed in conseguenza in quel clima tutti saranno schiavi senza padroni, ed in questo saranno tutti padroni senza schiavi. Ma ci fa vergogna il trattenerci inutilmente in mezzo a tali stravolgimenti, e solamente giova qui di richiamare alla memoria ciocchè abbiamo lungamente stabilito di sopra sulle origini delle società civili; dalle quali intendiamo come in tutte le Nazioni egualmente, ed in tutt' i generi di clima s' introdussero le schiavitù, e come queste possono perseverare. Non il caldo, nè il freddo, ma l' amor di vivere, e la necessità di consigliare alla propria conservazione induce gli uomini a soggiacere al giogo della schiavitù; perchè l' uomo prima desidera di conservar la vita a qualunque patto: onde per non morire, si soggetta sotto il patrocinio altrui, il qual si rende perciò padrone, ed il misero si rende schiavo. Or in tutt' i Paesi del Mondo, quando l' uomo trovasi nella necessità di consigliare alla propria conservazione, e non trova altro scampo, che quello di salvarsi sotto la protezione de' forti, e de' potenti, allora non solamente non rifiuta la schiavitù, ma la desidera, e volentieri l' abbraccia. Questa, e non altra è l' origine delle prime schiavitù degli uomini; e tal costume l' abbiamo osservato non solamente nei paesi caldi, ma nei freddi, e nei temperati, come nei Germani antichi, nei Galli, nei Greci, nei Romani, e dapertutto: anzi nei paesi freddi anch' oggi si osservano, non per ragion

di

di caldo, o di freddo, ma per ragioni intrinseche di necessità, e di conservazione.

Passando alla terra egli prosiegue a proporre stravaganze peggiori; le quali tutte dipendono dal non aver mai meditato le origini, e le formazioni dei corpi civili, quanto a dire, che si mise a ragionare dei principj di politica non dai suoi fondamenti, ma dalle osservazioni di fatti particolari, dai quali prese le regole di meditare sovra i generali. Quindi è, che avendo preso di mira la varietà del *clima*, come principio di politica, dovette altresì immergersi nella varietà de' *terreni*, per quindi dedurre quei raziocinj, che gli sembrarono più confacevoli al suo material sistema.

Egli sul riguardo della *terra* pretende, che gli abitatori di piani, e terreni atti alla cultura, come occupati alla cura de' campi, non possono essere gelosi della loro libertà, spezialmente perchè nei piani manca la maniera di resistere alla violenza del più forte, e perciò facilmente si soggettano alla Monarchia. All'incontro gli abitatori de' monti, e terreni difficili alla cultura, come quei, che non sono molto occupati a coltivare i campi, e che trovano nelle montagne la maniera più facile a difendersi dalle invasioni, sono perciò più amanti dalla propria libertà, e procurano di conservasela; e perciò regnano in loro i governi Democratici. Lo stesso egli giudica dei popoli in generale, che abitano il continente della terra, e di quei che abitano le Isole, sulla stessa riflessione, che gli abitatori del continente

nente ſono ſoggetti alla Monarchia, laddove gl' Iſolani, per la ragione di avere il comodo del Mare, che li circonda, il quale più agevolmente li difende dalle invaſioni, ſono in conſeguenza più geloſi della propria libertà, e meno eſpoſti alla Monarchia.

Ognun vede, ch'egli qui confonde la natura dei terreni, e dei ſiti colla ragione dei governi politici, quaſicchè le varie forme di governo abbiano origine da tal cagione materiale. Non ſi diſputa, che gli abitatori della terra poſſano più, o meno eſſere eſpoſti alla violenza degl' invaſori, nè ſu queſt' articolo ci era biſogno di molta filoſofia: e chi non sà, che dove manca la maniera di poterſi difendere dagl' inſulti, ivi le invaſioni ſono più facili? Ma ſe non ſi può negare, che qualunque popolo, o che abiti il piano, o il monte, o l'iſola, ſia ſoggetto a ſoffrire più, o meno le violenze degl' invaſori; tuttavia queſto ragionare s' appartiene a quei, che fanno il meſtier della guerra, i quali ſecondo la qualità dei ſiti s' ingegnano di ſorprendere i popoli: tali conſiderazioni però ſono alieniſſime da quel politico, il quale è obligato di dar ragione dei coſtumi umani, e delle formazioni de' corpi civili. Certamente la varia condizione de' terreni, e de' ſiti influiſce moltiſſimo alla facile, o difficile invaſione; e quando entriamo nelle violenze, e negl' inſulti, allora egli dirà beniſſimo, che la qualità dei terreni contribuiſce a ſimili intrapreſe: ma non è per queſto, che in ſituazioni

così forti, ed inaccessibili non si veggano Monarchie, originate da quelle ragioni, che noi dimostrammo, e non dal sito più, o meno atto alla difesa.

Che poi la fertilità, o sterilità de' campi, la pianura, o il monte, l'isola, o il continente siano cagioni per se stesse d'influire nelle varie forme di governo; questo è un paradosso simile a quello del *clima*, che non può venire in mente, se non di quei, che ignorano le vere origini delle società civili, ed i lor fondamenti. Trovansi Monarchie nei monti, e nell'Isole; e Democrazie nei piani, e nei continenti, senza la minima distinzione; e come abbiamo dimostrato nei primi principj della Nazione Romana, i popoli convicini, che abitavano i piani, ed i terreni fertilissimi, erano governati con forma Aristocratica; e Romolo medesimo fondò Roma coll' Aristocrazia, com'egli stesso in varj luoghi non ha difficoltà di confessare; e pure tali Aristocrazie erano in siti fertili, e piani. Troppo lungo sarebbe, se quì si volessero smentire i di lui sentimenti coi semplici fatti; ma non siamo in grado di andar ricercando ciocchè sia avvenuto per tanti accidenti umani, più in un luogo, che in un altro, essendo questa impresa da Storico, e non da Filosofo.

Diciamo adunque, che i governi civili, fuorchè in istraordinarj accidenti di violenze, e d' invasioni, nascono dalla natura degli uomini governati, e non dalla qualità dei siti, e dei terreni; perchè il governo civile riguarda gli animi uma-

umani, sovra de' quali non signoreggiano le cose materiali: ma queste al contrario sono soggette alla signoria dell' uomo, il quale si fa regola dalla propria persuasione, e dalle sue proprie idee, e non dalla materialità delle cose esterne. Sò bene, che gli spiriti meno atti alla meditazione, o che ricusano la pena di meditar l' Uomo per se stesso, sono facili a farsi sorprendere dalle cose sensibili, e materiali, che sono fuori dell' uomo, e per non trovare dentro l' uomo medesimo i fonti degli umani costumi, facilmente si contentano di andarli cercando altrove; ma qualora rifletteranno, che le cose terrene sono suddite, e non signore, nè di grado uguale col genere umano, dovranno necessariamente accorgersi, che volendo ripetere il mondo umano dal mondo materiale, altro non è, che ragionare tutt' al rovescio; e laddove per nostra disgrazia soffriamo, che il Mondo umano si faccia trasportare dal Mondo materiale, eglino col non assegnare i giusti confini dell' uno, e dell' altro Mondo, ci vorrebbono rendere finanche di peggior condizione delle bestie, volendoci soggettare intieramente al Mondo materiale, e farci sconoscere le forze, e la signoria del proprio nostro essere.

Fin quì non abbiamo avuto altra premura, che di segregare il sistema politico del genere umano dall' impurità del materialismo, con farne vedere l' insussistenza, e le stravaganze, e mettere i confini al regno del Mondo civile. Nel tempo stesso però non sappiamo negare, che

che le cose materiali, le quali sono fuori dell' uomo, servono di tante occasioni, per cui gli uomini medesimi formano governi, leggi, e costumi a misura delle concepite loro idee. Quindi secondo questo aspetto, e non in altro riguardo, potremo rintracciare le vere origini del Mondo umano, ed in questa veduta daremo ragione d'ogni cosa, senza offesa del proprio nostro essere, e senza uscire dai giusti confini delle cose. Ed in tal veduta diciamo, che il clima, ed i siti d'abitazione sogliono sibbene alterare il pensare umano, perchè le varie materiali occasioni fanno impeto ai nostri sensi, per cui l'idee umane vengono variamente alterate. Ma egli si rimase sul clima, e su i terreni, che sono le minori occasioni di alterazione, e non si fece carico delle alterazioni gravissime, che nascono dalle maggiori, o minori cognizioni degli uomini, cioè dalla loro maggiore, o minor *dottrina*, e dall' *esempio*, che sono le massime cose, le quali influiscono alle alterazioni delle nostre idee, e che producono in conseguenza cambiamento di costumi. Se l' Autore *dello spirito delle leggi* avesse lavorata la sua opera con istabilire i veri fondamenti del Mondo civile, e dell'essere umano, avrebbe separato virtù da vizio, ragion naturale da violenza, trasporto di passioni dalla purità dei sentimenti umani, principio di società civile dai suoi progressi, e dalla sua fine, leggi da leggi, governi da governi, costumi da costumi. Avrebbe in oltre allora con altra signoria dato saggio di tutte le cose estrinseche di clima, di terreni, di siti, e cose simili,

li; le quali avrebbe lasciate dentro l'ordine del proprio loro essere, senza confonderle coll'essere umano: ed allora poteva spaziare il suo ingegno nel ravvisare i tanti varj effetti, che son prodotti dal Mondo umano col mezzo di tali esterne contingenze, ed occasioni. Egli si accorse dei rapporti di tali cose esterne alle leggi, ed ai costumi umani; ma bisognava assegnare i confini a tali rapporti fin dove si estendono, e quanto vagliono, e non più oltre. In tal maniera avrebbe unita la sperienza colle vere cagioni di tali effetti, ed avrebbe nel tempo stesso serbata la purità dei principj, delle origini, e de' progressi delle umane cose.



LIBRO V.

Delle origini, e progressi della Giurisprudenza Romana, uniforme all' Universale Giurisprudenza, finora proposta, delle Nazioni.

INTRODUZIONE.

PEr sempreppiù dimostrare l' uniformità della Giurisprudenza in tutte le Nazioni, giusta le loro varie età, non potendo per la mançaza delle memorie, e della storia delle altre antiche Nazioni avverarla con pruove sicure; sarà bene di farlo colla Nazione Romana, di cui abbiamo una Storia più compita, e che è meno soggetta all' incertezza dei fatti.

Egli sembra forse cosa inutile la ricerca dell' origine, e progressi della Romana Giurisprudenza, come quella, ch' è stata lungamente trattata da tanti Valentuomini, Giureconsulti, ed amatori delle antichità Romane; poichè sono ormai innumerabili i libri su tal materia, in cui parrebbe di moltiplicarne il numero senza utilità. Ma se vogliamo confessare il vero, tutte le ricerche fatte finora, e tutte le maggiori diligenze usate dagli Scrittori nella compilazione d' una tale Istoria riguardano una Storia piuttosto materiale, in cui si raccontano le varie leggi de' Romani,

mani, l'epoca di ogni una, la maniera come furono prescritte, le formole, l'osservanza, il cambiamento, i nomi, gli Autori, il senso, l'interpretazioni, e cose simili. In somma si comincia dalle Leggi chiamate *Regie*, e dalla di loro compilazione, chiamata *Codice Papiriano*, indi si passa alle Leggi delle *dodici tavole*, poi al Dritto *Flaviano*, seguentemente a quello detto *Eliano*, inoltre si viene alle Leggi, Senatoconsulti, Plebisciti, e più d'ogn'altro alla Giurisprudenza Pretoria; finalmente ai responsi de' Prudenti, rescritti, e costituzioni d'Imperatori, ne' quali insieme colla Monarchia decadde l'Impero, e la Giurisprudenza Romana; ma tuttociò in una pura notizia di cose, ed interpretazione di parole, senza un ragionato metodico sistema sull'origine, e primi fondamenti di questa legislazione: come produsse indi tanti progressi, e cambiamenti successivi nel vario Stato di quella Nazione, e senza osservarne le ragioni, ed il perchè in una ragionata maniera.

Una tale Istoria, per qualunque diligenza, e cognizione delle antichità Romane, sebbene abbia illustrata la storia materiale delle Leggi, pure io non trovo tra tanti illustri Scrittori chi abbia ridotta una tale Giurisprudenza *in artem*, o sia in ragion di scienza dai suoi veri principj colle lor conseguenze, cioè quali furono le sue prime origini, il primo stato, e per quale contingenza; quali le conseguenti occasioni, che accrebbero di mano in mano cotesto dritto, e'l perchè; come, e per quali mutazioni di circostan-

ſtanze ne avvennero ulteriori ſtabilimenti ; quali diverſità produſſe lo ſtato Ariſtocratico prima più, indi meno perfetto; ſeguentemente il Democratico, e finalmente il Monarchico, ed Imperiale di Roma, e per quali ragioni, e riguardi nei cambiamenti di Stato, e di governo cambiarono anche le leggi, coſicchè poteſſero comprenderſi, inſieme coi fatti materiali, le cagioni, e le vere origini, e progreſſi del Dritto Romano: ſicchè ancor s'ignora qual ſia la cagione di tanta rigidezza, e ſeverità delle Leggi, dette Regie, e del corpo delle dodici tavole; qual ſia la cagione di quel *jus latens*, e ſegreto, che ſecondo Pomponio mantenevaſi occulto nell'ordine Senatorio; qual ſia la cagione delle tante formole, e ſuperſtizioni di parole, delle quali veggiamo aſperſa l'antica Giuriſprudenza de' Romani; e finalmente, perchè dalla rigidezza, dalla ſuperſtizione, dalla ſegretezza, e dalla ſeverità ſi paſſaſſe a poco a poco alla riforma, alla pubblicazione del ſegreto, alla benigità di eſſe, ed all' equità naturale, di cui ſi gloria il Dritto Romano negli ſcritti degli ultimi Giureconſulti, compilati da Giuſtiniano: in ſomma non ſi conoſcono le cagioni di queſte leggi, ed i loro ſtati diverſi. Sò bene, che tali dubbj, e difficoltà, ſvegliate nelle menti dei più illuſtri Scrittori, vennero ſopite con varie congħietture; e chi ricorſe alla malizia, e frode degli ſteſſi Legislatori, chi alla varia politica, chi ad altri preteſti: ma ſenzachè ci ſappiano perſuadere della diverſità di que' dritti, e di quelle leggi con rifleſſioni tratte dalla natura delle coſe medeſime, o ſia dalla natura delle

delle varie forme di governo, e dalla varia indole, ed idee dei Romani governati; le quali debbono essere le vere, e sole considerazioni, donde debbonsi trarre le ragioni intrinseche delle leggi, e de' costumi umani.

Ma quel, che più d'ogn' altro è degno qui di riflessione, si è, che gli Scrittori tutti, avendo ciecamente seguito quel comun errore di ripetere i principj dell' Impero Romano dal governo di forma Monarchica sotto i Re, e di discendere dalla Monarchia alle altre forme di Repubblica, e poi ritornare nuovamente alla Monarchia sotto gl' Imperatori; si trovarono inabilitati non solamente a far sistema del Dritto Romano, ma neppure ad assegnare le vere cagioni delle leggi medesime: poichè ragionando sulle forme del governo tutto al rovescio, non era possibile in mezzo alla contrarietà de' fatti, che le smentivano, formare una idea chiara, e sistematica di tale Giurisprudenza; giacchè le Leggi, e costumi, siccome sieguono le diverse forme di governo, e l' idee degli Uomini governati; così, qualora si stabiliscano forme di governo tutte opposte a quelle, che furono realmente; non si può mai dar ragione delle vere cagioni di tai leggi, e costumi. E quindi è, che per quanto è stato finora scritto, e meditato sù tal proposito, non si è fatto altro vantaggio, se non di quello, che riguarda la Storia materiale: ma la Storia civile rimane ancora nelle tenebre, e quei, che si applicano allo studio del dritto Romano, sebbene abbiano occasione di spaziarsi in tanti libri,

per sapere la Storia materiale delle Leggi Romane; trovansi non di meno piucche mai nell' ignoranza, e nell'oscurità di ciocchè s' appartiene a quella, che si chiama Storia civile, la quale c' insegna, e ci dimostra insieme coi fatti l' intime cagioni de' fatti medesimi.

Il nostro proposito adunque non è di ripetere quanto lungamente è stato dagli Scrittori scoverto sulla materialità di quest' Istoria; ma di ridurre la Giurisprudenza Romana a sistema, e maggiormente assicurarci, coll' esempio della Nazione Romana, dei principj già da noi proposti sulla Giurisprudenza universale di tutte le Nazioni. E perchè il ravvisare nella Romana Giurisprudenza, di cui abbiamo sicure testimonianze, l'uniformità sua al sistema generale della Giurisprudenza delle altre Nazioni, giova in conseguenza a convincer col fatto, e coll' evidenza le ricevute false opinioni in contrario; perciò dopo aver proposto il sistema generale, di cui si è fatta la divisione in tre sorta, cioè in Giurisprudenza divina, eroica, ed umana, siamo nell' obbligazione di dimostrare lo stesso nella tanto celebre Nazione Romana. E siccome questa stessa compita storia dell' Impero Romano, considerata fuori del suo giro, ha dato occasione agli Scrittori, ed ai Filosofi di deviare dal vero sistema del dritto delle Genti, come sopra dimostrammo nel capitolo IV. del libro antecedente; così questa stessa Istoria particolare dei Romani, meditata dentro il suo vero sistema, sarà valevole a fermare, ed a comprovare maggiormente le vere origini, e pro-

progreſſi finora ſconoſciuti di quel dritto delle genti, che ſiamo in obbligo di additare, e di trattarne la dottrina.

CAPITOLO I.

Storia Civile de' primi tempi di Roma, dalla quale dipende lo ſcoprimento della vera origine dell' antica Giuriſprudenza Romana.

LA falſa, che dicemmo comune opinione ricevuta preſſo i dotti, che le ſocietà civili comincino col governo Monarchico, diede occaſione non meno agli antichi, che ai moderni ſtorici della Nazione Romana di formare della Polizia della Nazione Romana tutt' altra idea di quella, che fu realmente. Il nome di *Regno*, e *Popolo*, che ſono ſtati appreſi nel ſenſo di queſti tempi, in cui regnano realmente le Monarchie, traſportarono a credere, che il governo di Roma, cominciato ſotto Romolo, e ſuoi *Re* ſucceſſori, foſſe ſtato di forma Monarchica. E ſebbene alcuni Scrittori, vinti dai fatti, e dalle antichiſſime leggi de' Romani, ſiano ſtati obbligati con *Polibio* a confeſſare, che anche nei primi tempi di Roma, cioè ſotto i Re, non regnaſſe ſolamente la Monarchia, ma un miſto piuttoſto degli altri governi; pure rimaſero nell' errore di credere, che anche i più vili plebei aveſſero qualche parte nel governo, e che i due primi ceti di perſone, le quali compoſero la Città, cioè Patrizj, e Plebei, godeſſero egualmente il carattere di *Cittadini*, come per l' appunto avviene nelle Repubbliche popolari, e nelle Monarchie; in cui ſebbene vi ſiano i ricchi

chi, potenti, e Nobili misti coi plebei, e vili, pure tutti fanno la figura di *Cittadini*. La voce *Popolo* intesa secondo l'intelligenza degli Stati ridotti a Democrazia, o Monarchia, fece lor credere, che questa voce significasse il ceto universale di tutti gli uomini, che viveano nella Città; ingannati piucchè mai dal non aver riflettuto al passo di Giustiniano nelle Istituzioni *lib.* 1. *tit.* 2. §. 4., ed a quello di Livio *lib.* 2. *cap.* 86., dove si differisce il *popolo* dalla *plebe*. Or bisogna riflettere, che la voce *popolo*, significando in latino propriamente ceto di *Cittadini*, avviene che nei tempi dell' Aristocrazia Romana questo nome riferivasi solamente ai *Patrizj*, e non al resto, che era *plebe*, e non *popolo*; ma laddove poi tralle Democrazie, e Monarchie si venne a riferire anche agli altri, fuori dell' ordine de Patrizj, questo ha prodotto di essersi data la simile intelligenza, dove nelle prime antiche memorie si è incontrata la stessa parola (1). E quindi è inoltre, che nelle Repubbliche mere popolari, e nelle Monarchie la voce *popolo* si adatta a significare l'ordine della plebe cittadina, e la voce *Patrizio* si adatta a significare i Cittadini ricchi, impiegati, o dal corpo della Repubblica, o dal Monarca nelle cariche più riguardevoli; e decorate di onori più luminosi dello Stato. Avendo dunque gli Scrittori tutti guardata la polizia dei primi tempi di Roma con un tale aspetto di cose civili, simile ai tempi loro, credettero Romo-

(1) *Vedi gl' Istitutisti nel citato luogo* §. 4., e 5.

Romolo coi suoi Successori, o per veri Monarchi, o per Monarchi, che avessero comunicato parte dell' amministrazione ai Patrizj, e Plebei; sicchè considerarono i Patrizj, e Senatori, come ceto di *Cittadini* ricchi, e savj, impiegati dai Re nelle cariche più gelose dello Stato; ed i plebei per ceto di *Cittadini* ignoranti, che servissero per lo più alle faccende rustiche, e manuali dello stato medesimo, i quali intesero col nome di *popolo*. Ed ecco come avendosi formata una falsissima, e confusa idea di *Regno*, di *Monarchia*, di *Cittadini*, di *Patrizj*, e di *Plebei* nell' antica, e prima polizia di Roma, s' inabilitarono ad intendere lo spirito della polizia Romana, per cui tutto il resto è stato appreso fuori del suo vero senso; e perciò molto meno si è concepita la vera intelligenza dell' antica Giurisprudenza Romana.

Ma essendosi da noi già dimostrato altrove, che tutte le prime società civili non possono sorgere per natura in altra forma, che in quella di rigorosissima *Aristocrazia*, e non mai di Monarchia, fu in conseguenza dimostrata una tal verità anche sul fatto della Nazione Romana: la quale sebbene possa dirsi cominciata ancora, del pari che le altre ne' primi tempi, da Monarchia; questa però fu diversa, cioè quella Monarchia per l' appunto famigliare, ch' ebbero que' primi Padri di famiglia ne' loro figli, e poi ne' loro famoli ancora, o sian Clienti; poichè tal' era, come sopra additammo, lo stato del Lazio prima di convenirsi nella società di più famiglie, com



LIBRO V.

Delle origini, e progressi della Giurisprudenza Romana, uniforme all' Universale Giurisprudenza, finora proposta, delle Nazioni.

INTRODUZIONE.

PEr sempreppiù dimostrare l' uniformità della Giurisprudenza in tutte le Nazioni, giusta le loro varie età, non potendo per la mançaza delle memorie, e della storia delle altre antiche Nazioni avverarla con pruove sicure; sarà bene di farlo colla Nazione Romana, di cui abbiamo una Storia più compita, e che è meno soggetta all' incertezza dei fatti.

Egli sembra forse cosa inutile la ricerca dell' origine, e progressi della Romana Giurisprudenza, come quella, ch' è stata lungamente trattata da tanti Valentuomini, Giureconsulti, ed amatori delle antichità Romane; poichè sono ormai innumerabili i libri su tal materia, in cui parrebbe di moltiplicarne il numero senza utilità. Ma se vogliamo confessare il vero, tutte le ricerche fatte finora, e tutte le maggiori diligenze usate dagli Scrittori nella compilazione d' una tale Istoria riguardano una Storia piuttosto materiale, in cui si raccontano le varie leggi de' Romani,

mani, l'epoca di ogni una, la maniera come furono prescritte, le formole, l'osservanza, il cambiamento, i nomi, gli Autori, il senso, l'interpretazioni, e cose simili. In somma si comincia dalle Leggi chiamate *Regie*, e dalla di loro compilazione, chiamata *Codice Papiriano*, indi si passa alle Leggi delle *dodici tavole*, poi al Dritto *Flaviano*, seguentemente a quello detto *Eliano*, inoltre si viene alle Leggi, Senatoconsulti, Plebisciti, e più d'ogn'altro alla Giurisprudenza Pretoria; finalmente ai responsi de' Prudenti, rescritti, e costituzioni d'Imperatori, ne' quali insieme colla Monarchia decadde l'Impero, e la Giurisprudenza Romana; ma tuttociò in una pura notizia di cose, ed interpretazione di parole, senza un ragionato metodico sistema sull'origine, e primi fondamenti di questa legislazione: come produsse indi tanti progressi, e cambiamenti successivi nel vario Stato di quella Nazione, e senza osservarne le ragioni, ed il perchè in una ragionata maniera.

Una tale Istoria, per qualunque diligenza, e cognizione delle antichità Romane, sebbene abbia illustrata la storia materiale delle Leggi, pure io non trovo tra tanti illustri Scrittori chi abbia ridotta una tale Giurisprudenza *in artem*, o sia in ragion di scienza dai suoi veri principj colle lor conseguenze, cioè quali furono le sue prime origini, il primo stato, e per quale contingenza; quali le conseguenti occasioni, che accrebbero di mano in mano cotesto dritto, e 'l perchè; come, e per quali mutazioni di circo-

 stan-

ſtanze ne avvennero ulteriori ſtabilimenti ; quali diverſità produſſe lo ſtato Ariſtocratico prima più, indi meno perfetto; ſeguentemente il Democratico, e finalmente il Monarchico, ed Imperiale di Roma, e per quali ragioni, e riguardi nei cambiamenti di Stato, e di governo cambiarono anche le leggi, coſicchè poteſſero comprenderſi, inſieme coi fatti materiali, le cagioni, e le vere origini, e progreſſi del Dritto Romano: ſicchè ancor s'ignora qual ſia la cagione di tanta rigidezza, e ſeverità delle Leggi, dette Regie, e del corpo delle dodici tavole; qual ſia la cagione di quel *jus. latens*, e ſegreto, che ſecondo Pomponio mantenevaſi occulto nell'ordine Senatorio; qual ſia la cagione delle tante formole, e ſuperſtizioni di parole, delle quali veggiamo aſperſa l'antica Giuriſprudenza de' Romani; e finalmente, perchè dalla rigidezza, dalla ſuperſtizione, dalla ſegretezza, e dalla ſeverità ſi paſſaſſe a poco a poco alla riforma, alla pubblicazione del ſegreto, alla benigità di eſſe, ed all' equità naturale, di cui ſi gloria il Dritto Romano negli ſcritti degli ultimi Giureconſulti, compilati da Giuſtiniano: in ſomma non ſi conoſcono le cagioni di queſte leggi, ed i loro ſtati diverſi. Sò bene, che tali dubbj, e difficoltà, ſvegliate nelle menti dei più illuſtri Scrittori, vennero ſopite con varie conghietture; e chi ricorſe alla malizia, e frode degli ſteſſi Legiſlatori, chi alla varia politica, chi ad altri preteſti: ma ſenzachè ci ſappiano perſuadere della diverſità di que' dritti, e di quelle leggi con rifleſſioni tratte dalla natura delle coſe medeſime, o ſia dalla natura

delle

delle varie forme di governo, e dalla varia indole, ed idee dei Romani governati; le quali debbono essere le vere, e sole considerazioni, donde debbonsi trarre le ragioni intrinseche delle leggi, e de' costumi umani.

Ma quel, che più d'ogn'altro è degno quì di riflessione, si è, che gli Scrittori tutti, avendo ciecamente seguito quel comun errore di ripetere i principj dell' Impero Romano dal governo di forma Monarchica sotto i Re, e di discendere dalla Monarchia alle altre forme di Repubblica, e poi ritornare nuovamente alla Monarchia sotto gl'Imperatori; si trovarono inabilitati non solamente a far sistema del Dritto Romano, ma neppure ad assegnare le vere cagioni delle leggi medesime: poichè ragionando sulle forme del governo tutto al rovescio, non era possibile in mezzo alla contrarietà de' fatti, che le smentivano, formare una idea chiara, e sistematica di tale Giurisprudenza; giacchè le Leggi, e costumi, siccome sieguono le diverse forme di governo, e l'idee degli Uomini governati; così, qualora si stabiliscano forme di governo tutte opposte a quelle, che furono realmente, non si può mai dar ragione delle vere cagioni di tai leggi, e costumi. E quindi è, che per quanto è stato finora scritto, e meditato sù tal proposito, non si è fatto altro vantaggio, se non di quello, che riguarda la Storia materiale: ma la Storia civile rimane ancora nelle tenebre, e quei, che si applicano allo studio del dritto Romano, sebbene abbiano occasione di spaziarsi in tanti libri,

per sapere la Storia materiale delle Leggi Romane; trovansi non di meno piucchè mai nell' ignoranza, e nell'oscurità di ciocchè s' appartiene a quella, che si chiama Storia civile, la quale c' insegna, e ci dimostra insieme coi fatti l' intime cagioni de' fatti medesimi.

Il nostro proposito adunque non è di ripetere quanto lungamente è stato dagli Scrittori scoverto sulla materialità di quest' Istoria; ma di ridurre la Giurisprudenza Romana a sistema, e maggiormente assicurarci, coll' esempio della Nazione Romana, dei principj già da noi proposti sulla Giurisprudenza universale di tutte le Nazioni. E perchè il ravvisare nella Romana Giurisprudenza, di cui abbiamo sicure testimonianze, l' uniformità sua al sistema generale della Giurisprudenza delle altre Nazioni, giova in conseguenza a convincer col fatto, e coll' evidenza le ricevute false opinioni in contrario; perciò dopo aver proposto il sistema generale, di cui si è fatta la divisione in tre sorta, cioè in Giurisprudenza divina, eroica, ed umana, siamo nell' obbligazione di dimostrare lo stesso nella tanto celebre Nazione Romana. E siccome questa stessa compita storia dell' Impero Romano, considerata fuori del suo giro, ha dato occasione agli Scrittori, ed ai Filosofi di deviare dal vero sistema del dritto delle Genti, come sopra dimostrammo nel capitolo IV. del libro antecedente; così questa stessa Istoria particolare dei Romani, meditata dentro il suo vero sistema, sarà valevole a fermare, ed a comprovare maggiormente le vere origini, e pro-

progressi finora sconosciuti di quel dritto delle genti, che siamo in obbligo di additare, e di trattarne la dottrina.

CAPITOLO I.

Storia Civile de' primi tempi di Roma, dalla quale dipende lo scoprimento della vera origine dell' antica Giurisprudenza Romana.

LA falsa, che dicemmo, comune opinione ricevuta presso i dotti, che le società civili comincino col governo Monarchico, diede occasione non meno agli antichi, che ai moderni storici della Nazione Romana di formare della Polizia della Nazione Romana tutt'altra idea di quella, che fu realmente. Il nome di *Regno*, e *Popolo*, che sono stati appresi nel senso di questi tempi, in cui regnano realmente le Monarchie, trasportarono a credere, che il governo di Roma, cominciato sotto Romolo, e suoi *Re* successori, fosse stato di forma Monarchica. E sebbene alcuni Scrittori, vinti dai fatti, e dalle antichissime leggi de' Romani, siano stati obbligati con *Polibio* a confessare, che anche nei primi tempi di Roma, cioè sotto i Re, non regnasse solamente la Monarchia, ma un misto piuttosto degli altri governi; pure rimasero nell' errore di credere, che anche i più vili plebei avessero qualche parte nel governo, e che i due primi ceti di persone, le quali composero la Città, cioè Patrizj, e Plebei, godessero egualmente il carattere di *Cittadini*, come per l' appunto avviene nelle Repubbliche popolari, e nelle Monarchie; in cui sebbene vi siano i ricchi,

chi, potenti, e Nobili misti coi plebei, e vili, pure tutti fanno la figura di *Cittadini*. La voce *Popolo* intesa secondo l'intelligenza degli Stati ridotti a Democrazia, o Monarchia, fece lor credere, che questa voce significasse il ceto universale di tutti gli uomini, che viveano nella Città; ingannati piucchè mai dal non aver riflettuto al passo di Giustiniano nelle Istituzioni *lib.* 1. *tit.* 2. §. 4., ed a quello di Livio *lib.*2.*cap.*86., dove si differisce il *popolo* dalla *plebe*. Or bisogna riflettere, che la voce *popolo*, significando in latino propriamente ceto di *Cittadini*, avviene che nei tempi dell' Aristocrazia Romana questo nome riferivasi solamente ai *Patrizj*, e non al resto, che era *plebe*, e non *popolo*; ma laddove poi tralle Democrazie, e Monarchie si venne a riferire anche agli altri, fuori dell' ordine de Patrizj, questo ha prodotto di essersi data la simile intelligenza, dove nelle prime antiche memorie si è incontrata la stessa parola (1). E quindi è inoltre, che nelle Repubbliche mere popolari, e nelle Monarchie la voce *popolo* si adatta a significare l'ordine della plebe cittadina, e la voce *Patrizio* si adatta a significare i Cittadini ricchi, impiegati, o dal corpo della Repubblica, o dal Monarca nelle cariche più riguardevoli; e decorate di onori più luminosi dello Stato. Avendo dunque gli Scrittori tutti guardata la polizia dei primi tempi di Roma con un tale aspetto di cose civili, simile ai tempi loro, credettero Romo-

(1) *Vedi gl' Istitutisti nel citato luogo.* §. 4., e 5.

Romolo coi suoi Successori, o per veri Monarchi, o per Monarchi, che avessero comunicato parte dell'amministrazione ai Patrizj, e Plebei; sicchè considerarono i Patrizj, e Senatori, come ceto di *Cittadini* ricchi, e savj, impiegati dai Re nelle cariche più gelose dello Stato; ed i plebei per ceto di *Cittadini* ignoranti, che servissero per la più alle faccende rustiche, e manuali dello stato medesimo, i quali intesero col nome di *popolo*. Ed ecco come avendosi formata una falsissima, e confusa idea di *Regno*, di *Monarchia*, di *Cittadini*, di *Patrizj*, e di *Plebei* nell'antica, e prima polizia di Roma, s'inabilitarono ad intendere lo spirito della polizia Romana, per cui tutto il resto è stato appreso fuori del suo vero senso; e perciò molto meno si è concepita la vera intelligenza dell'antica Giurisprudenza Romana.

Ma essendosi da noi già dimostrato altrove, che tutte le prime società civili non possono sorgere per natura in altra forma, che in quella di rigorosissima *Aristocrazia*, e non mai di Monarchia, fu in conseguenza dimostrata una tal verità anche sul fatto della Nazione Romana: la quale sebbene possa dirsi cominciata ancora, del pari che le altre, ne' primi tempi, da Monarchia; questa però fu diversa, cioè quella Monarchia per l'appunto famigliare, ch' ebbero que' primi Padri di famiglia ne' loro figli, e poi ne' loro famoli ancora, o sian Clienti; poichè tal' era, come sopra additammo, lo stato del Lazio prima di convenirsi nella società di più famiglie, com

me si ravvisa da quello, che ce ne racconta *Dionisio* di Numitore, ed Amulio figli di Proca, divisi colle loro famiglie, e clienti, come sopra additammo: che poi ucciso Amulio, restando successore del medesimo il solo Numitore, costui assegnò ai nipoti Romolo, e Remo, e terre, e famoli, i quali si unirono allora con più di cinquanta altri Padri di famiglia, e costoro nella quistione ove fissare divisamente la sede, entrati in zuffa, ne restò ucciso Remo nella pugna; onde Romolo colle dette famiglie, ed altrettante delle sparse in quelle vicinie, fissarono la lor sede senza oppositore, fondando nel luogo detto *Palanzio* la Città di Roma, componendosi un Senato di cento famiglie di Padri, chiamate Patrizie; cosicchè queste famiglie, unite con quella di Romolo, formarono il loro governo in forma Aristocratica, elettone capo di quella Romolo appunto, e come più valoroso nel comando militare, e come più atto a proporre in ogni occasione l' opportuno regolamento de' comuni interessi, e del governo da risolversi in questo Senato, ed ebbe perciò il nome di Re, come capo di questo tale Senato: laonde lungi di cominciare la Nazione Romana dalla Monarchia, si riconosce ad evidenza, che fu in origine sotto una severa Aristocrazia, non meno per tutto il tempo, che si governò sotto i Re, ma anche molto tempo dappoi sotto i Consoli: onde Giunio Bruto coll'elezione dei due Consoli annali non solo non cangiò l'antica forma Aristocratica con ridurla a Democrazia, come comunemente si è cre-

creduto, che anzi ridusse con maggior vigore la Repubblica alla stretta forma Aristocratica, da cui era in qualche parte decaduta per l'ambizione, e tirannia de' Tarquinj, i quali non si contentavano di far da *Capi* della Repubblica, ma andavano ad arrogarsi maggior autorità, e dominato degli antecessori, in senso sempre per altro di Capi, e non di Monarchi. Quindi Livio *lib.* 2. *cap.* 1. confessa, che nel tempo di Giunio Bruto non si mutò altro, che il nome di Rè in Consoli; *Libertatis autem originem indè magis, quia annuum Imperium Consulare factum est, quam quod deminutum quicquam sit ex Regia potestate*. Anzi raccontando Livio *lib.* 1. *cap.* 49. la maniera, come Tarquinio divenne dispotico, e tiranno, aggiugne tra l'altre cose: *Neque enim ad jus Regni quicquam præter vim habebat; ut qui neque populi jussu, neque auctoribus Patribus regnaret*.

Questo gran punto di Storia civile di Roma è stato lungamente dimostrato dal fu mio fratello nell'Opera *del Cittadino Romano*, sicchè non occorre di ripeterlo in questo luogo. Solamente quì ci conviene di meditare il corso di tale Aristocrazia nelle varie contingenze, occorse in tutto il tempo, che il governo Romano sostenne la forma Aristocratica, con ravvisarne le cagioni, e le origini; per cui finalmente da Aristocrazia prima severissima, poi a poco a poco divenuta meno severa, pervenne al punto, in cui finalmente si rese Democratica, e popolare. Ed in tale ricerca delle cose civili Romane pian-

me si ravvisa da quello, che ce ne racconta *Dionisio* di Numitore, ed Amulio figli di Proca, divisi colle loro famiglie, e clienti, come sopra additammo: che poi ucciso Amulio, restando successore del medesimo il solo Numitore, costui assegnò ai nipoti Romolo, e Remo, e terre, e famoli; i quali si unirono allora con più di cinquanta altri Padri di famiglia, e costoro nella quistione ove fissare divisamente la sede, entrati in zuffa, ne restò ucciso Remo nella pugna; onde Romolo colle dette famiglie, ed altrettante delle sparse in quelle vicinie, fissarono la lor sede senza oppositore, fondando nel luogo detto *Palanzio* la Città di Roma, componendosi un Senato di cento famiglie di Padri, chiamate Patrizie; cosicchè queste famiglie, unite con quella di Romolo, formarono il loro governo in forma Aristocratica, elettone capo di quella Romolo appunto, e come più valoroso nel comando militare, e come più atto a proporre in ogni occasione l' opportuno regolamento de' comuni interessi, e del governo da risolversi in questo Senato, ed ebbe perciò il nome di Re, come capo di questo tale Senato: laonde lungi di cominciare la Nazione Romana dalla Monarchia, si riconosce ad evidenza, che fu in origine sotto una severa Aristocrazia, non meno per tutto il tempo, che si governò sotto i Re, ma anche molto tempo dappoi sotto i Consoli: onde Giunio Bruto coll'elezione dei due Consoli annali non solo non cangiò l'antica forma Aristocratica con ridurla a Democrazia, come comunemente si è cre-

creduto, che anzi ridusse con maggior vigore la Repubblica alla stretta forma Aristocratica, da cui era in qualche parte decaduta per l'ambizione, e tirannia de' Tarquinj, i quali non si contentavano di far da *Capi* della Repubblica, ma andavano ad arrogarsi maggior autorità, e dominato degli antecessori, in senso sempre per altro di Capi, e non di Monarchi. Quindi Livio *lib.* 2. *cap.* 1. confessa, che nel tempo di Giunio Bruto non si mutò altro, che il nome di Re in Consoli; *Libertatis autem originem inde magis, quia annuum Imperium Consulare factum est, quam quod deminutum quicquam sit ex Regia potestate*. Anzi raccontando Livio *lib.* 1. *cap.* 49. la maniera, come Tarquinio divenne dispotico, e tiranno, aggiugne tra l'altre cose: *Neque enim ad jus Regni quicquam præter vim habebat; ut qui neque populi jussu, neque auctoribus Patribus regnaret*.

Questo gran punto di Storia civile di Roma è stato lungamente dimostrato dal su mio fratello nell'Opera *del Cittadino Romano*, sicchè non occorre di ripeterlo in questo luogo. Solamente quì ci conviene di meditare il corso di tale Aristocrazia nelle varie contingenze, occorse in tutto il tempo, che il governo Romano sostenne la forma Aristocratica, con ravvisarne le cagioni, e le origini; per cui finalmente da Aristocrazia prima severissima, poi a poco a poco divenuta meno severa, pervenne al punto, in cui finalmente si rese Democratica, e popolare. Ed in tale ricerca delle cose civili Romane piau-

pianteremo l'epoca precisa di tal passaggio da Aristocrazia in Democrazia. Quindi con tali lumi potremo nei capi susseguenti dare esatto giudizio non meno dell'antica, che della media, ed ultima Giurisprudenza Romana, in un'intelligenza di cose tutta diversa da quelche si è creduto finora; la quale chiuderà la bocca a tutti quei, che han dato fede alla famosa favola delle leggi venute dalla Grecia, per reggere, e regolare la Città di Roma.

CAPITOLO II.

La Giurisprudenza, così pubblica, che privata de' Romani, riconosce per suo principal fondamento il Dritto degli Auspicj.

Chiunque sia anche leggiermente informato del dritto Romano, deve convenire con noi, che 'l fonte del dritto pubblico, non men che del privato de' Romani sia la ragione degli auspicj; dai quali come dal suo principal fonte, derivò tutta la materia del dritto pubblico, e privato. E siccome i Romani ebbero auspicj, che chiamarono pubblici, distinti dai privati; così ciocchè era di dritto pubblico richiamavasi agli auspicj maggiori; e ciocchè richiedeva i privati auspicj, ai minori. E per quelche riguarda il pubblico dritto ognun sà dalla storia, che tutti gli onori, dignità, Magistrati, e cariche pubbliche, o sacre, o profane, erano dipendenti dagli auspicj pubblici; senza de' quali niuno potea

tea aspirare ad esercitare qualunque carica pubblica. E quindi fu, che il Tribunato della plebe, perchè non richiedeva gli auspicj, anzi fu introdotto dalla forza, e violenza della plebe, non avea ragion di Magistrato, e perciò non avea dritto il Tribuno *di jubere*, ma di *vetare* solamente. Per ciocchè poi s'appartiene al dritto privato, egli è cosa manifesta altresì, che il dominio quiritario, ed ottimo de' beni, la patria potestà, il dritto di testare, le successioni legittime, gli atti legittimi, coi quali si spedivano gli affari, ed il commerzio civile, come sono la manumissione, l'adozione, la dazione del Tutore, la crezione, l'ozione, la mancipazione, la tradizione del nesso, l'accettilazione, e la cessione *in Jure*, con tutto il dippiù, che da tali atti legittimi derivava, erano tutte cose dipendenti dal dritto della Cittadinanza; e chiunque non avea carattere di Cittadino non era in grado di celebrare tali atti civili di dritto privato. Ma per aver dritto di cittadinanza bisognava, che taluno nascesse da giuste nozze, o sia da sollenne connubio, in cui intervenivano gli auspicj, senza de' quali non poteasi chiamare connubio; ed in conseguenza, chi non fosse nato da legitime nozze non era cittadino, e perciò non potea essere à parte d'ogni minimo dritto privato, siccome in detta Opera *del Cittadino Romano* sta pienamente dimostrato. E poichè le nozze aveano introdotto nello stato di famiglia i dominj, la Potestà Patria, e le successioni, così la ragion della nozze fu quel-

la

la altresì, che nello stato posteriore civile, insieme coi dominj, potestà patria, e successioni, produssero tutti gli altri dritti di suità, agnazioni, gentilità, fazioni di testamenti, dazioni di tutori, emancipazioni, adozioni, ed ogni altro dritto privato, che era proprio del Cittadino. Ne ciò dee farci maraviglia; perchè siccome il connubio fu il fondamento delle famiglie, e de' dritti famigliari, così unendosi le famiglie a formare la Città, tutti i dritti, che poi si esercitarono, e si aggiunsero nella Città unita, vennero a riconoscere lo stesso originario lor fonte del connubio.

Ciò supposto (come cosa innegabile di storia certa della Nazione Romana, poichè quanto alla ragion degli Auspicj riguardo al dritto pubblico non può cadere minima oscurità, o dubbiezza,) ci fa d' uopo solamente conoscere, come mai i dritti privati dipendessero dalla ragione degli Auspicj: e per ciò fare ci conviene di esaminare a fondo la materia del connubio, come istrumento, e mezzo, che produceva la Cittadinanza, e colla Cittadinanza tutt' i dritti civili; poichè se non fissiamo lo sguardo ad esaminare questa ragion di connubio presso i Romani, non potremo mai intendere con verità, e con chiarezza d' idee le cagioni, e la natura delle Romane leggi; conciossiachè, essendo tali dritti tante dipendenze del connubio, ci fa mestieri, prima di passare innanzi, formarci la vera idea del medesimo.

CA-

CAPITOLO III.

Del Dritto del connubio presso i Romani.

NEl Codice del Dritto Romano, compilato da Giustiniano, troviamo due diverse definizioni del connubio, come anche nel secondo libro additammo ad altr' uopo; l' una di Modestino (1), l' altra leggesi nelle istituzioni di Giustiniano (2). Quella, che abbiamo da Modestino dice: *Nuptiæ sunt conjunctio maris, & fœminæ, consortium omnis vitæ, divini, & humani juris communicatio*. Gl' Interpreti più eruditi del dritto de' Romani, ignorando non meno l' intrinseco valore del sollenne connubio de' medesimi, che il vero sistema dell' antico loro dritto, si veggono impicciati nell' interpretazione, precisamente di quel *Divini, & humani juris communicatio*. I più dotti non ci seppero dir altro, che passando la moglie ne' sacri del marito colle nozze, venivasi in conseguenza a comunicare il dritto divino del marito alla moglie. Ma chi riflette all' intiera espressione *Divini, & humani juris communicatio* può facilmente accorgersi, che una tale interpretazione non ferisce l' esatta in-

(1) *L. 1. de ritu nuptiarum*.
(2) *Lib. 1. tit. 9. §. 2.*

intelligenza di tali parole; poiche si parla di comunicazione di dritto *Divino*, ed *Umano*: in manieracchè se quelle parole portassero l'intelligenza della participazione solamente de' sacri in persona della moglie, non ci dovrebb' essere la voce *humani*. Ma quand' anche da' sacri pretendano di dedurre il dritto umano, vorremmo che ci dicessero, qual fosse questo dritto umano, che comunicavasi trai conjugi? Inoltre devesi intendere tutt' altro per dritto divino, ed umano: altro è la participazione, o sia il passar la moglie nei sacri del marito, e questo tal passaggio della moglie nei sacri del marito viene bastantemente spiegato coll' espressione antecedente *consortium omnis vitæ*; poichè il consorzio di vita spiega bastantemente la comunione tra i conjugi sotto il favore degli stessi Numi; perchè *sors* nell' originaria forza latina significò *fortuna*: e Cicerone (1) raccontando l' origine superstiziosa delle sorti, dice, che nell' antica Preneste vi era ancora un luogo religiosamente custodito, dove si edificò il tempio della *Fortuna*, per le sorti trovate da un certo *Numerio Suffucio* nel rompere un sasso, come ne avea avuta la visione in sogno; e perciò *sors* significò fortuna in senso di buona ventura, per favore del Cielo; ed in Roma ve ne fu anche un Tempio di là del Tevere (2). Onde la voce *consors*, e *consortium*

(1) *De divinatione lib. 2. cap. 41.*
(2) *Cic. de amic. cap. 5.*

tium significò nei conjugi l'essere amendue sotto la protezione, e favore di questo Nume, e menare perciò una vita di comune fortuna. E quindi venne; che *sors* significò ancora *ricchezza di beni*; e vivendo i conjugi in compagnia, ed in società perpetua, si dissero *consorti*, anche in senso di sostener la vita con un medesimo patrimonio: e perciò dice Festo, che *sors* significava anche patrimonio: *sors & patrimonium significat, unde consortes dicimus*. Di qui è adunque, che l'espressione di Modestino *consortium omnis vita* spiega chiaramente, e la participazione dei sacri tra conjugi, e di più, ch'essendo consorti nella vita, vengon ad esserlo così di spirito, che di patrimonio; e perciò non abbiam bisogno del *divini & humani juris communicatio* per significare la participazione de' sacri, e de' beni, come quella che bastantemente viene spiegata col *consortium vitae*: ciocchè dall'Imperatore Gordiano (1) viene espresso con quelle parole, che la moglie sia *socia rei humanae, atque divinae domus*, perchè sono i conjugi tra loro *consorti*, che partecipano dell'istesse cose divine, ed umane; ma questa espressione di Gordiano, che dagl'Interpreti si unisce col *divini & humani juris communicatio* di Modestino, merita anzi d'esser unita col *consortium vitae*, perchè tanto vale il dire *consortium vitae*,

 quan-

(1) *Nella L. 4. Cod. de crimine expilatae haereditatis*.

quanto l'essere i conjugi socj delle divine, e dell'umane cose, E questa società di cose divine, ed umane, che è appunto il *consortium vitae* di Modestino, non ha che fare coll'ultima espressione di lui, cioè *divini & humani juris communicatio*; perchè altro si deve intendere per *res divina & humana*, ed altro per *jus divinum & humanum*; a cagionche l'idea della cosa è differente dall'idea del dritto, che nasce dalla cosa medesima: e perciò non dobbiam confondere il dritto della cosa, colla cosa stessa, come l'han confusa gl'Interpreti, per non saper attribuire altra intelligenza all'espressione *divini & humani juris communicatio*.

Diciamo adunque, con buona pace di tutti gl'interpreti del dritto civile, che quando Modestino definisce le nozze, nell'espressione del *consortium vitae* comprese la società delle divine, ed umane cose tra i conjugi, espressa da Gordiano coi termini di socj delle cose umane, e divine; ma quando Modestino aggiugne l'espressione *divini & humani juris communicatio*, allora egli non tanto volle riferire tali parole alle persone de'conjugi, quanto agli effetti, che derivano dalla congiunzion nuzziale: e l'effetto delle nozze si è, che i dritti divini, ed umani dei conjugi si comunicavano, e si trasfondevano nei discendenti da essoloro; poichè i figli nati da nozze venivano a godere i dritti divini, ed umani de'conjugi col mezzo della congiunzion nuzziale, che solamente poteva tramandare tali dritti ai

ai posteri; e questa sola riputavasi per congiunzione abile a comunicare tali dritti ai loro posteri in esclusione d' ogn' altra congiunzione, anche di concubinato, la quale quantunque associasse i Conjugi nella vita materiale, e perpetua; pure tal sorta di congiunzioni, fatte senz' auspicj, e senza sollennità di nozze, non erano abili a comunicare, e tramandare ai nati: e posteri il minimo dritto divino, ed umano; e perciò le congiunzioni di concubinato, o di contubernio, come fatte tra persone, o che non godeano il dritto di contrarre nozze, o che non intervenisse nella congiunzione il rito nuzziale, non aveano forza di tramandare ai nati, e posteri quei dritti divini, ed umani, ch' erano proprj de' cittadini Romani. Ed ora possiamo intendere l' intiera definizione di Modestino, quando disse: *Nuptiae sunt conjunctio maris & fœminae, consortium omnis vitae, divini & humani juris communicatio*: perchè *conjunctio maris & fœminae* dimostra la società degli animi, e dei corpi de' conjugi; *consortium omnis vitae* dinota la comunione delle divine, ed umane cose perpetuamente tra loro; e finalmente *Divini & humani juris communicatio* dimostra l' effetto massimo, che producevano le nozze presso i Romani, cioè quello di tramandare, e comunicare ai posteri ogni dritto divino, ed umano, che godeva il Padre di famiglia; perchè senza la sollennità delle nozze, ed in conseguenza senza la gran sollennità degli auspicj, non credevano quegli antichi Romani, che potessero tali dritti passare

ai posteri; e chiunque non era nato da sollenni nozze era privo d'ogni dritto civile, così pubblico, che privato, spezialmente nei primi tempi della nazion Romana, come ora più distintamente vedremo. Ed ecco come la ragion del connubio trovasi presso gli antichi Romani fonte, e fondamento d'ogni dritto pubblico, e privato; poichè i soli nati da nozze sollenni godevano, insieme coi dritti sacri, i dritti umani: e perciò come nelle pubbliche cariche, le quali tutte si prendevano cogli auspicj, non poteva esser ammesso altro ceto di persone, se non quello, che fosse nato da nozze sollenni, così tali persone solamente potevano esercitare, e rappresentare tutti i dritti umani di successioni, di dominj, di testamenti, e di tutti gli atti legitimi, che compongono la Giurisprudenza Romana privata.

Nè Modestino scrisse la definizione delle nozze di sua fantasia; ma dobbiam supporre, che l'avesse adottata dagli scritti degli antichi Giureconsulti, come apparisce dall'iscrizione a quella Legge: *Modestinus libro primo regularum*: ed ognun sà, che le regole del jus antico si tramandavano nelle famiglie de' Giureconsulti, per cui è restata l'iscrizione del titolo nelle pandette *de diversis regulis juris antiqui*, perchè tali regole per lo più si conservavano, e si tramandavano come tanti assiomi, e definizioni del dritto Romano antico. Ma più d'ogn'altro si dimostra l'antichità di tal definizione delle nozze dall'essere uniforme intieramente ai costumi degli antichi Romani, i quali

i quali fecero dipendere tutt'i dritti divini, ed umani dalla ragion del connubio, ch'era stato il principio, ed il fondamento della prima società di famiglia, e che in conseguenza rimase ad esserlo altresì nei primi stabilimenti delle Città composte di più famiglie.

Spiegato il vero valore dell'antico connubio sollenne de'Romani, colla definizione lasciata da Modestino, ci rimane di considerare l'altra definizione dataci da Giustiniano (1) con quelle parole: *Nuptiae autem, sive matrimonium, est viri, & mulieris conjunctio, individuam vita consuetudinem continens*. Qualunque sia stata la pena de' dott' Interpreti del dritto civile per conciliare, e ridurre il senso di questa definizione corrispondente a quello della definizione di Modestino, ella è nondimeno troppo manifesta la diversa significazione, e l'intelligenza dell'una dall'altra, che finora non è stata avvertita da tutti gl' Interpreti, per la stessa ragione di non aver eglino penetrate le vere origini del dritto Romano. Primieramente veggiamo in questa definizione confondersi da Triboniano le *nozze* col *matrimonio* nel dire: *nuptia, sive matrimonium*. E sebbene nei tempi ultimi degl' Imperatori, come apparisce dal corpo del Dritto Giustinianeo, troviamo d'essersi promiscuamente usurpata la voce *nuptia*, e l'altra *matrimonium* in senso di connubio legitimo; pure

(1) *Inst. lib. 1. tit. 9. §. 1.*

pure chi voglia riflettere con esattezza al valore di queste due voci, può facilmente accorgersi, come presso gli antichi Romani le nozze, propriamente dette *nuptiae*, si distinguessero di gran lunga da ciò, che diceasi propriamente *matrimonium*; la qual differenza ci viene manifestamente significata in molti luoghi del dritto civile: sicchè sebbene Triboniano nella collezione del dritto Romano avesse proccurato di ridurre i sentimenti de' Giureconsulti al sistema, ed ai costumi de' tempi suoi; pure come in tante altre cose avvertite dagli eruditi, così in questo del connubio, ci rimangono vestigj, dai quali si scorge la diversità tra nozze, e matrimonio; quantunque non apparisca, quale realmente fosse stata la differenza tra esse. Vedi Brissonio nella voce *nuptiae*.

Che vi siano i vestigj di tale diversità, a dispetto di qualunque interpretazione, data finora dagl' Interpreti per toglierla, basta leggere Paolo (1) ove scrisse: *non prohibentur liberi ejus utriusque sexus matrimonium, vel nuptias legitimas contrahere*, poichè quì distingue apertamente matrimonio da nozze legitime. Giuliano ancora (2) scrive: *puto recte matrimonium, vel nuptias contrahi;* ed in questo luogo altresì chiaramamente si distingue il connubio legitimo col nome di nozze, dal matrimonio, come cose fra loro diverse.

In

(1) Nella *L.* 10. *de ritu nuptiarum*.
(2) Nella *L.* 11. *de ritu nuptiarum*.

In oltre Papiniano chiaramente (1) dice, che se il cittadino Romano contragga *matrimonio* colla straniera, non ha dritto di marito, nè di accusar la moglie di adulterio: *Civis Romanus, qui sine connubio sibi peregrinam in matrimonio habuit, jure quidem mariti eam adulteram non postulat.* Disse Papiniano *jure mariti*, perchè lo potea solamente *jure extranei*, com' egli dice appunto nella *L. 13. pr. ad L. juliam de adult.*: *Si uxor non fuerit in adulterio, concubina tamen fuit, jure quidem mariti accusare eam non poterit, quae uxor non fuit: jure tamen extranei accusationem instituere non prohibetur.* Siegue poi a dire nel §. 1. *Plane, sive justa uxor fuit, sive injusta, accusationem instituere vir poterit; nam & Sextus Caelius ait, haec lex ad omnia matrimonia pertinet.* Ognun sa, che *giusta* moglie fu colei, la quale era tale colle nozze sollenni, e perciò era riconosciuta dalle leggi: *ingiusta* la non legittima, ma sebbene *ingiusta*, tuttavia *matrimonium*, allor diceano, che *manebat*; onde Cujacio *6. obs. 16.* disse: *injusta uxor, uxor est;* e perciò dice qui Ulpiano *ad omnia matrimonia pertinet*: laonde si conchiude, che la parola *matrimonium* è un termine generale, l' altra *nuptiae, sive connubium* si restringe ad additare particolarmente le nozze sollenni; ciocchè non si può altri-

(1) *Tit. 4. §. 5. in collatione mosaicarum & romanarum legum.*

altrimenti intendere senza ammettere diversità tra nozze, e matrimonio: e quando Papiniano si vale dell' espressione di matrimonio tra 'l cittadino, e la straniera, dobbiam dire, che una tale congiunzione, quantunque meritava il nome di matrimonio, pure era aliena dalla nozione delle nozze; poichè ognun sà, che le nozze non si contraevano, se non tra cittadini. *Non autem* (scrive Boezio) (1) *omnibus erat connubium cum Romanis, nec erant nuptiae jure contractae, quae non aut inter civem Romanum, civemque Romanam inibantur, aut cui Princeps populusve civitatem, vel connubium permisisset* (2). Ed Ulpiano chiaramente (3): *Connubium habebant Cives Romani cum Civibus Romanis; cum Latinis, autem, & peregrinis ita, si concessum sit*. Chiamavasi adunque matrimonio la congiunzione del cittadino colla straniera; ma le nozze, o'sia il connubio legitimo, non poteansi contrarre, se non tra cittadini, e cittadine.

Questi tali vestigj pur troppo manifesti, che ci rimangono negli scritti de' Giureconsulti; ci obbligano a confessare, che quantunque Triboniano, per accomodarsi ai costumi de' tempi suoi, avesse

(1) *In topica Ciceronis*.

(2) Seneca *lib. 4. de beneficiis*: *promisi tibi filiam in matrimonium; postea peregrinus apparuisti: Non est mihi cum extraneo connubium*.

(3) *In frag. tit. 5. §. 4.*

avesse confuse le nozze col matrimonio: *nuptiae, sive matrimonium;* pure abbiam veduto, che i Giureconsulti le distinguevano: *Nuptiae legitimae vel matrimonium*, dicono i Giureconsulti: la vòce *vel* chiaramente ci esprime la divesità tra loro, a differenza del *sive* usurpato da Triboniano.

Ne vale l'interpretazione data dagl' Interpreti nel pretendere, che le nozze si distinguevano dal matrimonio per la sola sollennità, inquantocchè nelle nozze interveniva il riso sollenne di celebrarsi *palam, teste populo,* non già *clandestine*, come avverte Cujacio *6.obs.20.*, e come aggiugne altresì, *ut in ea fabula si immortalis immortali nupserit,* poichè questo è quel, che appunto diciamo, che contraevansi tra coloro, i quali aveano gli auspicj, e che da pprima diceansi perciò discendenti dagli Dei, o pure aventi parte della divinità, e per ciò *immortali*, come già di sopra avvertimmo. Intervenivano ancora le altre sollennità, e precisamente quella della deduzione della moglie *in domum viri*, ciocchè non si costumava nel matrimonio, e questo stesso comprova maggiormente la diversità tra tali congiunzioni. Ma non è vero, che i dritti civili del connubio nascessero così colle nozze, che col matrimonio; poichè i matrimonj colla straniera erano matrimonj, ma non producevano il minimo dritto civile, cosicchè non vi era neppur dritto di marito, come abbiamo inteso da Papiniano. Dunque non si distinguevano per ragion di formola solamente, ma la diversità era di sostan-

ſtanza, poichè le nozze legitime producevano tutt'i dritti civili, e non il matrimonio. E ſe è vero, che nelle nozze interveniva il ſollenne rito, come i Romani coſtumavano in tutti gli altri atti legittimi; egli è perciò, che il ſollenne rito del connubio in tanto non ſi permetteva nel matrimonio, inquantocchè la congiunzione di ſemplice matrimonio non ſi riconoſceva dai Romani per congiunzione legitima, cioè per congiunzione, che poteſſe produrre effetti civili; e da ciò deriva, che nelle Pandette troviamo l'iſcrizione *de ritu nuptiarum*, perchè non ſi riconoſcevano nozze ſenza rito; ed il rito non ſi permetteva, ſenza che gli ſpoſi aveſſero quelle tali qualità, e quelle tali condizioni, che vennero preſcritte per contrarre nozze legitime.

Finora oltre quelle pruove, che ne furon date nell' additata opera *del Cittadino Romano*, ſi è baſtantemente dimoſtrato, che preſſo i Romani vi era gran differenza tra nozze, e matrimonio; e differenza non di ſola formola, ma eſſenziale, quanto lo è la produzione, o non già dei dritti civili. Or ci conviene di rintracciare la ragione intrinſeca, e la vera origine di tal differenza, per meglio intendere non meno i veri principj del dritto Romano, che per comprendere il valore delle differenti due definizioni del connubio, laſciateci da Modeſtino, e da Triboniano. Richiamando adunque la ragion del connubio dai primi tempi dei Romani, diciamo in conſeguenza di tai premeſſe, che il dritto del connubio portava ſeco la ragion degli auſpicj, la quale

era

era inseparabile dalla contrazione delle nozze, come fu anche in detta opera di mio Fratello dimostrato, e come tra gli altri ci attesta Valerio Massimo (1) : *apud antiquos non solum publice, sed etiam privatim nihil gerebatur, nisi auspicio prius sumpto. Quo ex more nuptiis etiam nunc auspices interponuntur, qui quamvis auspicia petere desierint, ipso tamen nomine veteris consuetudinis vestigia usurpant* (2). Or supposto, che in tutti gli affari civili de' Romani, così pubblici, che privati, e spezialmente nel connubio, intervenivano gli auspicj, i quali finalmente nei tempi di Valerio Massimo erano andati in disuso, rimanendone il solo nome, ne siegue, che tutti coloro, ai quali erano negati gli auspicj, non potevano contrarre nozze sollenni; e perciò tali persone contraevano semplici matrimonj, e non già nozze, cosicchè le famiglie aveano i sacri proprj. Dunque abbiamo un punto certo di Storia Romana, da cui possiam conoscere la vera ragione, e valore delle nozze, la quale ci basta per farci apprendere la diversità tra nozze, e matrimonio. Sappiamo dunque, che nelle nozze bisognavano gli auspicj, e sappiamo altresì, che il dritto degli auspicj fu contrastato tra i Patrizj, e plebei cinque anni dopo la promulgazione delle leggi delle dodici tavole, per quel che ci racconta Livio

(1) *Lib.* II. *cap.* I.

(2) Vedi Brissonio su tal proposito *de ritu nuptiarum pag.* 307.

Livio (1) nella gran contesa fra 'l Tribuno Cajo Canulejo, ed il Senato de' Patrizj: *Cum in concionem & Consules processissent, & res a perpetuis orationibus in altercationem venisset, interroganti Tribuno cur plebeum consulem fieri non oporteret? . . . . Respondit* (cioè il Console) *quod nemo plebejus auspicia haberet*. Or se i Patrizj aveano contrastato fino a questo tempo ai plebei i dritti del Consolato con quella gran ragione, che *nemo plebejus auspicia haberet*; e questa ragione di auspicj si riconosce fino al tempo suddetto nelle sole persone dei Patrizj, esclusi tutt' i plebei; ne siegue per necessaria conseguenza, che i plebei fino allora non aveano potuto mai contrarre nozze, perchè nozze senza auspicj non si contraevano: e perciò chi era escluso dagli auspicj dovea necessariamente esser escluso dalla contrazione delle nozze. Gl'Interpreti degli Storici Romani, come Carlo Sigonio, insieme con tutti gli altri, non avendo avvertito, che ai plebei Romani per più di trecento anni non si era comunicato il dritto degl' auspicj, andarono a cre-

(1) *Lib. 4. cap. 5., ed in questo luogo Livio racconta la pretensione de' plebei di comunicarsi loro il dritto del connubio, e di essere ammessi al Consolato. I plebei ottennero il primo, che fu nel 309., ma non il secondo, per cui fu rimediato, che i Tribuni fossero insigniti semplicemente dell' onor Consolare.*

credere falsamente, che il dritto del connubio fosse stato prima comune trai Patrizj, e plebei, e che col capo della tavola ultima della legge delle XII. Tavole, *Patribus cum plebe connubii jus nec esto*, si fosse loro tolto il dritto di tal promiscuo connubio, e che poi cinqu' anni dopo loro si fosse restituito colla rogazione di Canulejo, concedendosi loro nel tempo stesso la facoltà di contrarre *nozze* anche coi Patrizj. Questo gravissimo errore preso da tutti gli Scrittori, che viene chiaramente smentito, non solamente da Livio, quando fa dire al Console, che *nemo plebejus auspicia haberet*, ma anche dalla base fondamentale della Storia Romana, la quale con mille certissime testimonianze ci assicura, che il dritto degl' *auspicj* fu da principio presso i soli Patrizj, esclusi affatto i plebei (1), e fu

(1) Livio *lib.* 10. *cap.*7. *num.* 20. fa parlare P. Decio Tribuno contro i Patrizj così: *semper ista audita sunt eadem: penes vos auspicia esse, vos solos gentem habere, vos solos justum imperium, & auspicium domi, militiaque &c.* E ciò fu quando i plebei pretesero il Pontificato, cioè nell' anno 453.

Inoltre da Appio Claudio Crasso Patrizio, in tempo che i plebei rinnovarono la pretensione del Consolato, che fu nell' anno 385., si replicava così: *Auspiciis hanc urbem conditam esse, auspiciis bello, ac pace, domi, militiaeque omnia geri, quis est, qui ignoret? Penes quos igitur sunt*

fu mantenuto, e custodito dentro l'ordine de' Patrizj per trecento, e più anni; questo errore, ripeto, chiuse gl' occhi agl' Interpreti del dritto civile, perchè non sapendo l' intrinseca ragione del *connubio* presso i Romani, non seppero distinguere *nozze* da *matrimonio*.

Quin-

---

sunt auspicia more majorum? nempe penes Patres; nam plebejus quidem magistratus nullus auspicato creatur . . . Nobis adeo propria sunt auspicia, ut non solum, quos populus creat patricios Magistratus, non aliter quam auspicato creet &c. Livio *lib. 6. cap. 41.*

E fu tanta la superstizione di quei tempi sul dritto degli auspicj, che essendo stato eletto nell'anno 391. il primo Console plebeo Lucio Genucio, il quale fu destinato a comandare in guerra contro gli Hernici, tutta la Città era in grande aspettazione, per vedere come riusciva una tal guerra intrapresa cogli auspicj d'un plebeo Console: e volle la contingenza, che la milizia Romana andasse a male, e che il Console rimanesse ucciso. A tal notizia i Patrizj gridavano, che quella disgrazia era avvenuta per essersi comunicati gli auspicj dei Padri al Console Plebeo, contro tutte le divine leggi. Vedi Livio *lib. 7. cap. 6. pag. 72.* Ciocchè dimostra, quanto i Patrizj erano stati gelosi custodi degli auspicj presso di loro, e come esageravano la cattiva sorte d'averli comunicati ai plebei.

Quindi ognun vede, che il connubio, come quello, che portava seco gli auspicj, fu necessariamente privativo per 300. e più anni de' soli Patrizj, esclusi affatto i plebei; come coloro, che per tante testimonianze addotte di Livio, non godevano il dritto degli auspicj, ed in conseguenza neppur quello de' Sacri, che stava presso i soli Patrizj: e poichè, come scrive Cicerone *lib. 2. de divinatione* = *Nihil fere quondam majoris rei, nisi auspicato, nec privatim quidem gerebatur; quod etiam nunc auspices nuptiarum declarant, qui re omissa, nomen tantum tenent;* perciò essendo i dritti degli auspicj, e de' sacri per molto tempo presso i soli Patrizj, ne siegue per conseguenza necessaria, che le nozze, come connubio, che richiedeva gli auspicj, non erano, che de' soli Patrizj: altrimenti bisognerebbe negare le basi principali della Storia civile di Roma, la quale ci dice, che i plebei, quando coll' elezione de' Tribuni cominciarono ad uscire dalla subjezione de' Patrizj col pretendere a poco a poco or uno, ed or un altro grado, carica, ed onore della Repubblica, la massima opposizione, che lor si facea da' Patrizj, era quella, che gli auspicj erano proprj de' Padri; e perciò negavano il connubio per nozze ai plebei, e col dritto del connubio tutti gli altri dritti, e pubblici, e privati; perchè tutti portavano seco la ragion degli auspicj, e de' sacri, quanto a dire i dritti della Cittadinanza Romana, che poi a' posteri si trasferivano interamente. Questo è quanto basta qui rammentare su questo punto, poten-

 dosi

dosi il di più riscontrare nella detta opera *del Cittadino Romano*, ove se n'è molto diffusamente trattato.

CAPITOLO IV.

Stato Civile Aristocratico della Nazione Romana dal di lei cominciamento sotto de' Re, col proseguimento di lungo tempo sotto i Consoli.

AVendo già esaminato, che il dritto degli auspicj fu presso i Romani il fonte d'ogni dritto pubblico, e privato, divino, ed umano; e che in conseguenza degli auspicj il dritto del connubio comunicava ai posteri gli stessi dritti Civili, che sono i due punti massimi, senza la di cui intelligenza non si può far idea della Storia Civile dell'Impero Romano; ci conviene ora di esaminare il governo Civile di Roma ne' suoi primi tempi, il quale è un punto di storia Romana non men oscuro, che necessario, per ben intendere le vere origini della Giurisprudenza Romana. Anzichè questo articolo, come base fondamentale di tutto il resto, merita maggior diligenza; tra perchè gli Scrittori della Storia sono stati soggetti a maggiori inganni, e perchè cotesti inganni chiudono la strada a poter con-

concepire i veri principj, e progressi del dritto Romano (1).

Se vorremo credere a ciocchè comunemente giudicarono gli Storici, e tra gli altri Livio, e Dionisio, dovremmo dire, che il governo di Roma fosse stato sotto i Re di forma Monarchica, e sotto i Consoli di forma Democratica; ma se poi dai fatti narratici dagli stessi Storici vorremo far giudizio, con quali forme di governo la Nazione Romana si fosse regolata, troveremo tutto l'opposto: in manieracchè gli Scrittori venuti dopo ad illustrare le antichità Romane, quantunque per la maggior parte, vinti dall' autorità de' medesimi, non avessero avuto coraggio di opporsi a tali ricevute opinioni; pure non seppero dissimulare, che realmente il primo governo di Roma non fosse stato assolutamente Monarchico, ma che avesse partecipato di Monarchia, di Aristocrazia, ed anche in qualche parte di Democrazia: perchè vedono raccontarsi alcuni fatti, ne'quali talvolta lor pare di vedervi la Monarchia, in altri l' Aristocrazia, ed in altri la Democrazia; ed ecco, che per conciliare i fatti particolari coll' autorità, e giudizio degli Storici Romani, fanno un misto di cose, che ha reso piucchè mai oscuro il Governo Civile di questa Nazione.

L 2 Ma

(1) *Vedi Livio lib.* 1. *nel regno di Romolo, e di Numa.*

Ma la cagione di un tal disordine è nata, perchè Livio, e Dionisio, che sono i principali Scrittori, de' quali ci è pervenuta la maggior parte de' loro scritti, e che furono quei, che impresero a trattare questa storia con maggior distinzione degli altri, non avendo eglino altra idea di governo, se non quella, in cui viveano; perciò fralle incertezze, e la scarsezza de' monumenti de' primi tempi di Roma, si andarono ad immaginare le cose antiche di là quasi poco più, o poco meno differenti dallo stato del governo, che aveano sotto gli occhi; e con questo aspetto maneggiata questa storia secondo le idee, che ne aveano, diedero lo scandalo a tutti gli altri di seguire le stesse loro orme, ed in mezzo alla tanta varietà de' fatti, in cui ci troviamo, non si è mai trovata la strada di uscire da un tal laberinto, e molto meno è riuscito di formare una idea ferma, e chiara delle cose Civili di Roma, spezialmente de' primi Secoli, de' quali mancavano, come dicemmo, i monumenti delle cose; e perciò Livio, e Dionisio procurarono di unire la storia come loro parve il meglio, quanto a dire come seppero eglino stessi concepirla dalle poche notizie, che di que' primi tempi ne sovrastavano.

Ciò si dimostra ad evidenza in primo luogo sull' intelligenza della voce *Rex*, la quale fu appresa da costesti Storici erroneamente in senso di Monarca, come per l' appunto si apprendeva nei tempi, ne' quali fiorirono. Ed ecco il primo gravissimo errore, che impedì essoloro, e gli altri di

di fare la vera idea del primo governo di Roma; poichè su tal falso supposto dovettero immaginarsi, che da Romolo sino all' ultimo Re Tarquinio Superbo, Roma si fosse governata collo spirito di Monarchia, e che la somma degli affari fosse riservata nelle persone dei Re.

Ma fu abbastanza dimostrato in quell' opera del *Cittadino Romano*, e qui da noi ripetuto, che la voce *Rex* in quei tempi non significava Monarca, ma Capo di un ceto di persone tra loro eguali, il quale venne istituito per fare da Capitan Generale in guerra in difesa della Città, come persona più abile, e più perita dell' altre, e per proporre, e poi eseguire le determinazoni del Senato; onde rimane così smentita affatto una tal supposta Monarchia. Fu dimostrato altresì, che in ragione di doversi unire più famiglie insieme per vivere in Città, non era possibile, che tali famiglie, le quali dallo stato di famiglia Monarchico, in cui si trovavano, potessero esser capaci di soffrire la subjezione ad un solo, come finalmente avviene dopo lungo spazio di tempo, in cui i dritti di famiglia andandosi a poco a poco ad indebolire, e finalmente ad estinguere nella Democrazia, trovansi gli animi de' Cittadini Padri di famiglia disposti a ricevere le leggi del Monarca.

E per ciocchè riguarda la Nazion Romana, di cui stiamo parlando, dai fatti narrati ci dagli Storici stessi siamo convinti ad evidenza dell' errore di questa sognata Monarchia nella persona di Romolo, e de' suoi Re successori. Poicchè quan-

d' altra pruova non vi fosse, quella di essersi comandate le leggi ne' Comizj col suffragio del popolo, ch' era diverso dalla Plebe, basta per escludere ogni idea di Monarchia. L' espressioni adunque trovate dagli Storici negli annali, che i Re *ferebant leges* ne' Comizj Curiati, ci fan conoscere, che la potestà di comandar le leggi non era in potestà dei Re, ma dell' Ordine de' Cittadini; i quali non si radunavano ne' Comizj per ricevere le leggi dai Re, o per dare un semplice parere, ma si radunavano per dare i loro suffragj, coi quali si formavano le leggi: sicchè i Re *proponevano* solamente quel che vedevano più proprio per lo governo, ma le leggi erano comandate dal volere di tutto il ceto de' Cittadini; ciocchè spiega l' espressione del *ferre legem*, che nella sua antica significazione latina dinota *riferire*, e *proporre*, o sia recare al popolo cosa da stabilirsi, a differenza del *condere*, o *jubere legem*: sicchè i Re erano meri *Legislatori* nel senso originario latino di *latores legum*, cioè di Capi, che proponevano al ceto le leggi, le quali poi venivano comandate coi suffragj de' Cittadini ne' Comizj.

Nè vale l' opporre, che il governo de' Re fosse stato misto d' ogni forma di governo; e che tutti i Cittadini rappresentavano qualche parte, e qualche dritto; perchè qualunque si voglia immaginare questo misto governo, noi dobbiamo riflettere a quei fatti, che più d' ogni altro costituiscono la forma precisa d' uno de' tre governi, e da ciò che preponderi, for-

formare il giudizio a qual forma di governo più si accostasse. Or egli è fuor di dubbio, che la potestà di formare le leggi in qualche Società Civile è la principale potestà, che mai si possa considerare; perchè chi ha la potestà di comandar le leggi, dee in conseguenza aver la potestà di farle eseguire, ed interpretare, non potendosi l'una potestà disunire dall' altra. Oltracciò tutte le potestà, che si considerino in ogni società Civile sono discendenti, e soggette alla massima potestà di comandare le leggi; poichè non potendo sussistere altrimenti le Società Civili senza regolamenti, egli è chiaro, che la natura del governo prende la sua forma dalla maniera, con cui le leggi siano comandate, o da un solo, o da pochi, o da tutti i Cittadini. Nè la Monarchia, l' Aristocrazia, e la Democrazia si distinguono in altra maniera tra loro, se non dal vedere presso di chi risegga la potestà di comandare, e far esseguire le leggi, che noi oggi diciamo *potestà legislativa*, con cui abbracciamo la somma potestà d' ogni governo: sicchè se questa potestà, volgarmente detta *Legislativa*, risiede presso un solo sarà Monarchia, se presso di pochi sarà Aristocrazia, se presso tutti sarà Democrazia. In somma qualunque sia il misto del governo in quanto alle parti meno essenziali di esso, se vogliamo far giudizio esatto delle varie forme di governo, siamo obbligati a ricorrere alla ragione della *potestà Legislativa*, la quale è quella, che unicamente ci fa distinguere un governo dall' altro.

Or la *potestà Legislativa* nel senso di comandare le leggi egli è chiaro, che non era presso de' Re, ma presso il ceto de' Cittadini; coi suffragj de' quali, e non col volere arbitrario del Re furono comandate le prime leggi di Roma: dunque risedendo questa tal potestà dentro il ceto de' Cittadini, cessa ogni ragione anche minima di Monarchia. E sebbene tali Re rappresentavano la figura di Capi del ceto, pure ciò non induce la minima ragione di Monarchia; perchè in tutte le Repubbliche siano Aristocratiche, siano Democratiche si riconoscono tali Capi, senzacchè facciano la minima figura di Monarchi.

Con tali evidenze di cose civili riconosciute di fatto nel governo di Roma sotto i Re, le quali escludono ogni ragione di Monarchia, ci conviene ora di passare a vedere, qual fosse questo ceto di persone, presso di cui risedeva la somma potestà di comandare le Leggi, quanto a dire la somma potestà del governo; e di quali persone venisse questo ceto composto, per poter determinare in tal maniera, se fosse stato governo Aristocratico, o pure Democratico. E quì ci si offre un altra gravissima difficoltà sulla voce *populus*, di cui si fa parola dagli Storici, quando ci dicono, che i comizj si componevan di popolo, e che le determinazioni le più interessanti, e principali del governo si prendevano coi suffragj del popolo; sicchè le Leggi, le elezioni dei Re, le determinazioni sulla pace, e sulla guerra, ed in somma tutto ciò, che riguar-

dava

dava la somma del governo *domi forisque*, tutto veniva regolato, e determinato dal popolo a relazione dei Re.

Ma fu anche ben dimostrato in quell'opera sopracitata, che sotto nome di popolo non si può comprendere altra significazione, che *ceto di Cittadini*; e quindi per determinare di quali persone venisse composto il popolo di quei tempi, essendo necessario di determinarsi quali fossero le persone, che allora rappresentavano il carattere di Cittadino Romano, fu ivi corretto l'altro errore preso da tutti gli Storici, e sovra tutti da Livio e Dionisio, i quali non sapendo intendere qual fosse stato il *popolo* dell'antica Roma, ma confondendo il popolo della prima età coll'idea del popolo di quell'età, in cui essi viveano, ci lasciarono nell'errore col darci ad intendere, che il popolo della prima Roma, o sia il ceto de' primi Cittadini Romani, fosse stato il ceto universale di tutti gli abitanti, così de' Patrizj, come de' Plebei, perchè tal'era lo stato di Roma nel tempo, in cui eglino scrissero la Storia, quando la Cittadinanza Romana era presso tutti gli abitanti, nati da giuste nozze, Patrizj, Cavalieri, o, che fossero plebei.

Questa confusione della voce *popolo*, secondo il senso appreso nell'età di Roma, in cui cotesti Storici scrissero la Storia Romana, ha chiusi gli occhi ai posteri, i quali han ciecamente creduto, che il ceto dei Cittadini Romani fin dai primi tempi fosse stato composto egualmente di Patrizj, e Plebei. E con questa falsa sup-

supposizione (escludendone la Monarchia), ne seguirebbe in conseguenza, che l'antichissimo governo di Roma si avrebbe a riferire a Democrazia, semprecchè il popolo d'allora comprendesse Patrizj, e Plebei; e che i Plebei fossero stati annoverati tra 'l ceto de' Cittadini.

Ma chiunque poi voglia riflettere sopra i fatti narratici dagli stessi Storici, avvenuti in quei primi tempi, troverà, che realmente i Plebei d'allora non erano i Cittadini di Roma, ma che venivano ad essere accessioni, per così dire, dell'ordine de' Patrizj, i quali solamente, in esclusione di tutti i Plebei, rappresentavano tutti i dritti della cittadinanza Romana; e perciò noi dobbiamo credere sù tale articolo piuttosto ai fatti, che all'autorità degli Storici, perchè, se i fatti ci dicono chiaramente, che i plebei di quei tempi non aveano dritto di cittadinanza, non v'è ragione, che sotto nome di *popolo* si comprenda anche il ceto de' plebei. In fatti, se chi non è Cittadino non può esercitare i dritti della Cittadinanza, ne siegue per necessaria conseguenza, che se i plebei di quei tempi non erano Cittadini, non potevano aver parte nel governo, perchè non potevano esercitare minimo dritto della Cittadinanza. Ed in tal supposto egli è chiaro, che i comizj, i quali erano la radunanza del popolo, doveano esser composti de' soli Patrizj, o almeno i soli Patrizj doveano avere il dritto del suffragio, perchè il soli Patrizj componevano il popolo de' Cittadini.

Quin-

Quindi per esser convinti di una tal verità basta di richiamare alla memoria ciocchè abbiamo dimostrato nei capi antecedenti, nei quali riconoscemmo di fatto, che il dritto degli auspicj, così pubblici, che privati, era in quei tempi chiuso dentro l'ordine dei soli Patrizj, e che questo tal dritto degli auspicj fosse stato il fonte di tutti i diritti divini, ed umani, pubblici, e privati. Fu dimostrato inoltre, che il dritto del connubio era l'unico mezzo da comunicare, e tramandare ai posteri tali dritti divini, ed umani. Fu dimostrato altresì, che tanto significava la parola *Civis*, quanto l'esser partecipe, e capace di tali dritti. Finalmente fu dimostrato, che il dritto del connubio per trecento, e più anni fu sempre privativo dei soli Patrizj. Or supposti tutti questi punti di Storia Romana per certi, come per tali sono stati partitamente dimostrati cogli stessi fatti innegabili narratici comunemente da tutti gli Storici delle antichità Romane; ne siegue, che per trecento, e più anni i plebei non ebbero auspicj nè pubblici, nè privati: e perchè non ebbero auspicj, non ebbero in conseguenza il connubio; e perchè non ebbero nè auspicj, nè connubio, non erano capaci di minimo dritto di Cittadinanza; e perchè non aveano Cittadinanza non poteano costituire ceto, che avesse la minima parte nel governo; e perchè finalmente non avevano minima parte nel governo, il popolo di quei tempi, il quale avea parte nel governo, non potea esser composto, che di soli Patrizj, perchè i soli Patrizj gode-

vano il dritto degli auſpicj, e delle nozze.

Ed ecco, che ſmentita l'autorità degli Storici coi fatti narrati da lor medeſimi, rimane dimoſtrato, che il primo governo di Roma fu tutto Ariſtocratico, niente Monarchico, e molto meno Democratico; perchè coi fatti ſicuri ſi trova, che il popolo di quei tempi, preſſo di cui riſedeva la ſomma poteſtà, era popolo di Signori, o ſia di Patrizj, e non di Patrizj inſieme, e plebei; perchè i plebei non rappreſentavano il minimo dritto di Cittadinanza, e perciò erano tante acceſſioni degli ſteſſi Signori. E così intendiamo, che quando il Re Tullo permiſe, ſecondo la Storia Romana, nell' accuſa di Orazio l'appellazione al popolo, non dobbiam confondere cogli Storici l'intelligenza della voce *popolo* con transferirla anche ai plebei, ma dobbiamo reſtringerla all'ordine de' Patrizj, i quali in quel tempo faceano la figura di Cittadini, ed aveano dritto di rivedere la ſentenza dei Duumviri d'Orazio. E Livio medeſimo, il quale confonde ſpeſſo la voce *popolo* con quella della *plebe*; pure talvolta, traſcrivendo gli annali antichi, le diſtingue, come fece allorchè il Tribuno Letorio avea violentemente fatto arreſtare alcuni Nobili, che impedivano la concione della plebe. Dice Livio *lib. 2. cap. 56. pag. 253. Conſul Appius negare jus eſſe Tribuno in quemquam, niſi in plebejum; non enim populi, ſed* plebis *eum magiſtratum eſſe:* per l'appunto volendo dire, che il Tribuno non potea comandare al *popolo*, cioè ai Patrizj, ma ai ſoli *plebei*. In ſomma tutte le volte, che gli Sto-

Storici fanno menzione di popolo in que'tempi, ne' quali i plebei erano esclusi dal governo, dobbiamo interpretare la voce *popolo* nel significato dell'antica Roma, e non in quello dei tempi, ne' quali la Cittadinanza si rese comune ai plebei, ed a tutti i ceti. E quindi è, che la prima divisione, che noi troviamo nella Storia, delle persone, che faceano domicilio in Roma, fu quella di *Padri*, e *plebe*, sicchè sotto nome di Padri dobbiam intendere ordine di Cittadini, e sotto nome di plebe persone servili, menate alla cultura de' campi, e degli altri opificj, ma soggette al governo, ed all'autorità dell' Aristocrazia de' Patrizj; cosicchè chiunque non legge la Storia Romana con tali lumi, e con tali principj di cose civili, non potrà mai far idea, nè delle origini, nè dei progressi dell' Impero Romano.

Ci rimane in terzo luogo di esaminare, qual fosse il cambiamento seguito nell' essere stati discacciati i Re, e la Repubblica Romana cominciò ad essere governata dai due Consoli. E qui anche fa equivoco la voce *libertas*, usurpata dagli Storici quando ci raccontano, che col discacciamento de' Re il popolo Romano acquistasse, o ricuperasse la *libertà* (1), come se dal governo Mo-

(1) *Plerisque igitur* (scrive Dionisio *lib. V. antiquitat. princ.*) *grata erant hac Patriciorum*

Monarchico de' Re si fosse sotto i Consoli mutato lo stato civile di Roma in Democrazia, o sia in *libertà popolare*, per cui i plebei insieme coi Patrizj avessero parte nel governo. Ma tanto è lontana dal vero la Democrazia dopo il discacciamento de' Re, quanto si è dimostrata falsa la Monarchía de' medesimi.

Ciò si dimostra primieramente da quello, che lo stesso Dionisio, e Livio ci raccontano della potestà Consolare surta in luogo de' Re; poichè Dionisio (1) espressamente scrive, che nel 244 finito l'impero de' Re, successe quello degli *Ottimati* colla creazione de' due Consoli: *Introducto igitur Optimatium imperio &c.*: e sebbene egli avesse giudicato, che l'impero de' Re fosse Monarchico; pure confessa, ché questo de' Consoli era Impero di Ottimati, quanto a dire governo di Aristocrazia. Livio poi non ritrova differenza tra 'l governo de' Re, e quello de' Consoli, se non che i Re erano perpetui, ed i Consoli erano annali, ma che non si era niente cambiato della potestà Regia: *Libertatis autem originem* (2) *inde magis, quia annuum imperium Consulare factum est, quam quod deminutum quicquam sit ex Regum instituta, quippe qui a diuturna servitute ad insperatam libertatem redierant*. Vedi anche Livio *lib.* 2. *cap.* 1.

(1) *Lib.* 5. *Antiquitatum in principio*.

(2) Livio *lib.* 2. *cap.* 1. *pag.* 138.

Regia potestate, *numeres*. Vale a dire, che la forma del governo rimase qual'era sotto i Re; se non che la potestà Regia divenne nelle persone de'Consoli annuale: ma in quanto alla potestà, rimase il governo sullo stesso tenore di prima nelle persone de'Consoli. Or dunque se sotto i Re il governo era stato di forma Aristocratica, moltoppiù dovette esserlo sotto i Consoli, i quali erano annali.

E qui si rende chiaro ciocchè Livio intese di dire con quel *libertatis originem*, e che cosa volesse significare col nome di libertà; poichè avendo egli prima narrato i modi tirannici di Tarquinio superbo, il quale si era arrogata troppa autorità con deprimere il Senato, viene a dire poi, che allora l'ordine de' Senatori si rimise nella sua libera potestà, la quale avea cominciato a diminuire dalla forza, e prepotenza di Tarquinio. Ed ecco la libertà, che venne a ricuperare il Senato, cioè libertà di autorità, che in parte erasi perduta sotto il governo di Tarquinio. E qui conviene avvertire, che Giunio Bruto, il quale col fatto di Lucrezia seppe commuovere il popolo tutto all'indignazione contro i Tarquinj, e fu il primo Console, che prese le redini del governo, non era già plebeo, ma Patrizio; perchè, come vedemmo, il Consolato non fu comunicato alla plebe, se non molto tempo dopo, ed il primo Console plebeo, come ci narra Livio (1), fu nell'anno 391, vale a dire 140, e più

(1) *Lib. 7. cap. 6.*

più anni dopo il Consolato di Bruto; e questo Consolato fu comunicato dopo gravissimi contrasti, avuti tra i Patrizj, e plebei; i quali non si sognarono mai di pretendere, che avessero per una sol volta avuto per l' addietro il Console plebeo. Bruto adunque, il quale fu certamente (1) dell' ordine de' Patrizj, coll' ajuto della plebe, commossa sul fatto di Lucrezia, prese la giusta occasione di liberare il Senato dall' oppressione di Tarquinio, e col discacciamento perpetuo de' Re rimise il Senato in una forma d' Aristocrazia più dure-

(1) Livio *lib.* 1. in fine scrive, che Bruto si trovava forse in quel tempo nel magistrato di *Tribunus Celerum*. Dionisio *lib.* 4. *pag.* 268. *vers.* 32. lo fa espressamente Patrizio, anzi dicendo Valerio a Bruto: (*vers.* 45.) *Ceterum de comitiis scire velim, quis indicet ea legitime, & calculum permittet curiis; magistratus enim est hoc officium, & nostrum nemo ullum magistratum gerit. Ad hac ille* (cioè Bruto) *ego inquit, Valeri: sum enim Tribunus Celerum, licetque mihi per leges quandocumque in comitium vocare populum; hunc enim honorem maximum alioqui Tarquinius mihi dedit, ceu fatuo, ut qui nec potestatem ejus sim animadversurus, nec si vel maxime intelligam, ea usurus &c.* Vedi anche Dionisio *dict. loc. pag.* 264., dove lo chiama nobilissimo.

durevole, e più ſicura col ſiſtema di crearſi i Conſoli annali, in vece del Re perpetuo; poichè colla ſperienza de' paſſati Re ſi era veduto, che la perpetuità del Re produceva una certa maggior ambizione, per cui i Re eccedevano facilmente i limiti della loro autorità. In fatti la ſtoria apertamente ci dice, che in tempo di Tarquinio l'autorità del Senato ſi trovava in cattivo ſtato, per la diminuzione del numero de' Patrizj; fatti uccidere da Tarquinio: ſicchè la tirannia di Tarquinio s'era eſſercitata direttamente contro l'ordine de' Patrizj, o ſia contro il Senato; e perciò dice Livio (1): *Deinde quo plus virium in Senatu frequentia etiam ordinis faceret, caedibus Regis deminutum Patrum numerum, primoribus equeſtris gradus lectis, ad trecentorum ſummam explevit*. Quei, ch'erano del grado equeſtre in quei tempi, erano di famiglie nobiliſſime. *Ceterum* (dice Dioniſio *lib.* 4. *pag.* 222. parlando di Servio Tullio) *equitum delectum habuit a maximi cenſus civibus, & genere nobilibus*. Biſogna dunque, che il governo de' Re, maſſimamente quello di Tarquinio, foſſe riuſcito di danno all' autorità del Senato; perchè i Re per eſtollerſi (come naturalmente ſuol' avvenire) maggiormente procuravano di favorire la plebe, col di cui favore cercavano di opprimere l'autorità del Senato, e perciò trovandoſi allora il Senato col-

(1) *Lib.* 2. *cap.* 1. *pag.* 139.

la morte di tanti Patrizj, indebolito, Bruto da ottimo politico nel tempo stesso, che fece giocare il fatto di Lucrezia per abolire la perpetuità de' Re, non solamente pensò di ridurre, e dividere la potestà Regia in due Consoli, con farli temporanei, per evitarsi così l'ambizione; ma per fare che il Senato ripigliasse il suo vigore, e potesse resistere ai movimenti de' plebei, la di cui moltitudine era ormai cresciuta in gran numero, pensò di accrescere altresì il numero de' Patrizj nel Senato, fino a quello di 300, con isceglieré dai primi saggi dell' ordine equestre, cioè delle famiglie Sabine ricevute da Romolo, e da Tazio *minorum gentium*, tanti altri Padri, che ne compissero il detto numero, per maggiormente resistere ai tumulti, e sedizioni nel tempo, che assicurava il popolo di più non rivedere le tirannie di un Re perpetuo: di che la plebe rimase troppo contenta, onde Livio osserva (1): *Id mirum quantum profuit ad concordiam Civitatis, jungendosque patribus plebis animos*. Da ciocchè dunque ci raccontano su tal fatto della creazione de' Consoli chiaramente si raccoglie 1. che in Roma finallora non ci era altra divisione, che di Padri, e plebe: 2. che il governo di Tarquinio avea diminuito il numero de' Padri colle tiranniche uccisioni, e con abbassare l'autorità del Senato: 3. che Bruto,

(1) *Loc. citat.*

to, uno delle famiglie nobilissime, col fatto di Lucrezia cercò di guadagnare il favore della plebe, per liberare il Senato dall'oppressione sofferta: 4. che col determinarsi i due Consoli annali, i quali doveano essere, come realmente lo furono sino all'anno 391 dell'ordine Senatorio, la potestà Regia andò a cadere in persona de' Consoli: *quam quod deminutum quicquam sit ex Regia potestate*. 5. che Bruto accrebbe il numero de' Senatori, e rimise il Senato nella sua maggior autorità: *quo plus virium in Senatu frequentia etiam ordinis faceret*: 6. finalmente, che tal maggiore autorità del Senato non era, nè potea essere, che per opporsi con più vigore alle sedizioni della plebe; come in fatti si oppose sempre in tante gravissime contese seguite dopo. Qual'è dunque la *libertà* popolare introdotta da Bruto colla potestà Consolare? Che cosa mai venne a guadagnare la plebe da tal cambiamento de' Re in Consoli?

Ma per escludere ogni ombra di questa sognata libertà popolare stabilita da Bruto, costa chiaramente dalla storia, che 66 anni dopo, i plebei chiesero la comunicazione del dritto del connubio, non per altra ragione, come dicea il Tribuno Canulejo, *praeter quam, ut hominum, ut civium numero simus* (1), perchè, come dicemmo, senza ragion di connubio non poteano

 i ple-

(1) Livio *lib.* 4. *cap.* 4. *in fine*.

i plebei essere considerati come Cittadini ; anzichè non venivano neppur trattati come Uomini. Or se i plebei tanti anni dopo non erano nel numero de' Cittadini, e chiesero il connubio *ut civium numero simus*, con qual coraggio potremo dire, che Bruto stabilisse la Democrazia? E dove mai si è inteso, che chi non è tenuto per Cittadino possa aver minima parte nel governo? Questo è un fatto, che non solamente esclude ogni sognata Democrazia, anzi pruova ad evidenza, che almeno fino al 309 il governo si mantenne mai sempre Aristocratico, se non vogliamo delirare in mezzo a pruove così evidenti, e che non ammettono la minima dubbiezza. Tralascio di entrare a riflettere, che, e prima, e dopo la creazione de' Consoli, non troviamo mai il minimo monumento di essere stati mai ammessi i plebei a qualunque minimo Magistrato, che potesse farci insospettire di qualche ombra di Democrazia. Sappiamo all' incontro, che i Tribuni della plebe furono conceduti ai plebei nel 260, cioè sedici anni dopo scacciati i Re; e sappiamo ancora, che realmente il Tribunato non era Magistrato, perchè non fu creato cogli Auspicj, e perciò i Tribuni *vetabant*, non *jubebant*; nè furono accordati ai plebei, se non dopo l' ostinata secessione nel Monte Sacro, quando i Patrizj si videro astretti dalla dura necessità, per farli ritornare in Città. Sappiamo ancora, che il Tribunato della plebe non fu accordato, se non per esserci persona, la quale facesse argine alle oppressioni, che i plebei rice-

ve-

vevano dai Patrizj; quanto a dire; che i Tribuni della plebe faceano la figura di puri difensori della medesima, per resistere alle violenze de' Signori. Con tutto ciò nè i Tribuni, nè la moltitudine della plebe ebbero per allora carattere di Cittadini; perchè, come abbiam detto, fino al 309 ancora si lagnavano i plebei, che non erano *nel numero de' Cittadini*, *nè di Uomini*.

Quindi non si può accordare agli Scrittori della Storia Romana quelche ci dicono, che i plebei insieme coi Patrizj fino dai primi tempi di Romolo fossero concorsi egualmente a dare i suffragj nelle pubbliche radunanze, o siano, comizj; e molto meno si può loro accordare, che i plebei avessero avuto dritto del suffragio nel far leggi, nel creare i Magistrati, nel determinare la pace, e la guerra, ed in altri pubblici affari; poichè il dritto del suffragio non potea competere, se non ai soli Nobili, ch' erano Cittadini, e non già ai plebei, i quali per lungo tempo rimasero esclusi da ogni minimo dritto di Cittadinanza. E poichè dai fatti innegabili della Storia Romana medesima è stato dimostrato, che per trecento, e più anni i plebei, trovandosi senza ragione di Auspicj, e di connubio, non potevano numerarsi tra i Cittadini, nè godere minimo dritto di Cittadinanza; non possiamo attribuire in tali tempi ai plebei il dritto del suffragio nei pubblici comizj, senza sconvolgere la vera idea della Storia civile di Roma.

Ma si dirà, che mai dobbiam giudicare dei comizj? Rispondiamo, che se vogliamo accordare i fatti certi col sistema del governo, dobbiam dire, che fino al 309, in cui fu comunicato il connubio ai plebei, tutto ciò, che troviamo scritto di tali pubbliche radunanze, e delle determinazioni fatte in esse, non si può intendere, se non di adunanze, nelle quali i soli Nobili, come soli Cittadini, determinarono coi loro suffragj gli affari del governo, esclusi affatto i plebei; i quali quando intervenivano nei comizj, il di loro intervento non era, nè potea essere per dare i suffragj, ma per ricevere gli ordini del Senato, e per eseguire ciocchè loro era ordinato: e la formola nella sollenne rogazione delle Leggi *velitis jubeatis Quirites* nei tempi posteriori, quando la Repubblica si rese intieramente Democratica colla comunicazione alla plebe di tutt' i dritti di Cittadinanza, era certamente diretta a tutt' il popolo, ch' era allora composto dei tre ordini in tali tempi stabiliti, cioè di Nobili, Cavalieri, e plebei; ma nei tempi antecedenti, quando i plebei non erano ancor Cittadini, e quando non vi era altra divisione, che di Patrizj, e plebe (giacchè i Cavalieri, come dicemmo, ne' primi tempi erano inclusi nell' ordine de' Nobili, e non costituivano l' ordine medio, come avvenne ne' tempi posteriori,) allora quel nome di *Quirites* riferivasi ai soli Patrizj, i quali allora erano i soli Cittadini, come ce ne fa testimonianza l'originaria significazione della voce *Quirites*, la quale certamente, come sopra abbiam detto, deriva

da

da *quir*, che significava *asta*, perchè nelle Repubbliche di severa Aristocrazia fu costume, che nelle adunanze Eroiche gli Eroi, o siano i Patrizj andavano armati di aste, come i monumenti storici dicono degli antichi Galli, degli antichi Germani, e dei Cureti de' Greci, e generalmente tutt' i primi popoli barbari tenevano le pubbliche radunanze armati (1). E quindi è, che *Quirites* propriamente diceansi, quando i Patrizj erano radunati in consiglio; perchè fuori delle radunanze pubbliche questo nome non conveniva, essendo nome di Maestà; e perciò non troviamo tal voce nel numero del meno, ma sempre nel plurale. Or dunque i primi *Quirites* di Roma, essendo stati i soli Patrizj, e costoro solamente godendo i dritti quiritarj, cioè dritti di Cittadinanza, quanto a dire dritti di aver parte nel governo, eglino soli, e non altri poteano aver dritto del suffragio nei comizj; sicchè i Patrizj determinavano gli affari, ed i plebei ne ricevevano gli ordini, colla pubblicazione di essi. E quindi ne venne, come sopra anche avvertimmo, quel *ferre legem*, che in tali primi tempi significava solamente portare, o sia pubblicare le leggi ai plebei, radunati nei comizj, per doverle eseguire: indi passò a significare altresì proporre, dimandare, pretendere di stabilirsi la legge nel tempo della Democrazia, non potendo

M 4 il

---

(1) *Serv. in* 1. *Æneid. Ovid. lib.* 2. *Fast.*

il popolo ignorante pensarla, se non gli fosse dai Savj proposta; onde quel *velitis, jubeatis*, ch'era la formola della rogazione, solamente veniva diretta a quei, che aveano il dritto del suffragio. E qui intendiamo in conseguenza la vera origine di questi due diversi parlari, cioè *jubere legem*, e *ferre legem*, che dai Dotti, per ignoranza delle vere origini delle antichità Romane, si sono confuse. Il *ferre legem*, perchè nacque dall'intimare, o sia manifestare gli ordini del Senato ai plebei, perciò venne a significare pubblicazione, e non rogazione di Legge, perchè in quei tempi, ne' quali non vi era la scrittura, le leggi si pubblicavano a voce, e quando si estese a significare il proporre, il dimandare, il pretendere, questo si spediva anche dai plebei per mezzo de' Tribuni, dacchè la plebe ottenne il Tribunato: e tali Tribuni spesso faceano la petizione al Senato di comandarsi qualche legge. Ma tali dimande erano assai diverse dal *jubere legem*, perchè il *jubere legem* propriamente era comandare, o sia determinare la legge, e questa tale determinazione si celebrava colla pluralità dei suffragj, coi quali l'affare rimanea risoluto.

Nè si dica, che avendo Servio Tullio introdotti i Comizj centuriati, per quanto ci riferiscono gli Storici, in tali comizj interveniva no tutti e due i ceti, i quali, secondo gli stessi Storici, davano i loro suffragj, e perciò non si possa dire, che i plebei erano esclusi dal dritto del suffragio, almeno dai tempi di Servio Tullio

in

in poi. Perchè anche a ciò sta pienamente risposto in quell'opera *del Cittadino Romano* (1). Certamente chi non era Cittadino non potea intervenire a dare il suffragio, e questo stesso non lo sanno negare gli Storici medesimi, che parlano dei comizj centuriati di Servio Tullio. Ma essendo cosa certa altresì, che nei tempi di Servio Tullio i plebei non erano Cittadini, non solamente perchè Livio dice chiaramente, che nel 309 i plebei ancor si lagnavano di non esser tali; ma anche perchè senza connubio non vi potea esser Cittadinanza, ed il connubio fu conceduto ai plebei cento, e più anni dopo di Servio Tullio. Dunque dobbiam dire, che la divisione, introdotta da Servio Tullio in Classi, e Centurie, non fu fatta ad altr' uso, che per facilitare, e giovare alla scelta delle persone atte alla milizia, militando allora la plebe a sue spese, e per provvedere alle spese pubbliche col tributo a proporzione de' beni di ciascuno, sul riguardo, che Servio Tullio fu quegli, che avendo conceduto ai plebei il dominio bonitario de' campi, ne stabilì il censo su di essi, per cui dovè fare la distribuzione di tutto il popolo in classi, e centurie per la situazione del censo, e per la scelta de' soldati in guerra: e trovandosi così fatta da Tullio tal distribuzione per riguardo del censo, e della milizia, la Repubblica si val-

(1) *Tom. 2. pag. 143. e segg.*

valse poi della medesima distribuzione di censo, quando i plebei, resi Cittadini, furono ammessi a parte del governo, ed allora nacquero i comizj centuriati coi suffragj ne' pubblici affari; perchè questi suffragj, da darsi allora da tutto il popolo, venivano regolati secondo la distribuzione delle classi, e centurie, che da Tullio era stata fatta. E con questa intelligenza essendosi nei tempi posteriori regolata la maniera del suffragio secondo la distribuzione delle persone introdotta da Tullio, gli Scrittori attribuirono anche i comizj centuriati allo stesso Servio Tullio, riguardo alle risoluzioni degli affari, e delle leggi. Quindi sebbene de' Comizj, o siano delle pubbliche radunanze colla divisione in Classi, e Centurie se ne attribuisca l' introduzione a Tullio, non ne siegue, che in tali comizj i plebei intervenivano a dare i suffragj, se non erano Cittadini; che è quel punto di Storia, con cui dobbiamo accordare i fatti narratici dagli Scrittori; altrimenti andiamo a scomporne tutto l' edificio, e non troveremo più la strada da intendere la Storia Romana.

Or secondo questa intelligenza i Comizj centuriati, in senso di determinarsi gli affari della Repubblica, di crearsi i Magistrati, e di formarsi le leggi, si debbono ripetere da' tempi, in cui i plebei erano già a parte del governo, e non dai tempi di Servio Tullio, quando non erano *nè Cittadini*, *nè Uomini;* e perciò diciamo, che per intendere la Storia Civile di Roma dobbiamo stabilire tre sorte di Comizj, cioè; che prima

ma furono i *Comizj Curiati*, che sono gli antichissimi di Roma, come tutti ci convengono; indi vennero i *Comizj Tributi* di Tullio, e finalmente s' introdussero i *Comizj centuriati*, in senso di determinarsi quivi gli affari della Repubblica. Dicasi dunque, che nei *Comizj curiati* intervenivano per le determinazioni degli affari dello Stato i soli Patrizj, i quali allora erano i soli *Quirites*, cioè i soli *Cittadini*, che governavano la Città Romana con forma Aristocratica; ed in conseguenza eglino soli aveano il dritto del suffragio in tali radunanze *Curiate*, sì perchè non troviamo nei primi tempi di Roma altra divisione, che *inter Patres, & plebem*; e sì ancora maggiormente, perchè in questi interveniva la sollennità degli Auspicj; da cui per lungo tempo i plebei furono esclusi, com' è stato dimostrato. Ma coll' andar del tempo per le discordie nate trai plebei, e, Patrizj sulla possessione, e dominio de' terreni, i plebei colla secessione nel Monte Sacro cominciarono a creare i loro *Tribuni*, ciocchè fu il primo passo, con cui la plebe a poco a poco venne finalmente al punto di opprimere il Patriziato, e rendere il governo intieramente Democratico. E poichè trovavasi la plebe distribuita in tante Tribù per la divisione fattane da Servio Tullio, il quale concedè alla plebe il dominio bonitario de' campi corrispondendone il censo; perciò questa partizione di plebe in Tribù, fatta per riguardo del censo, diede occasione, che i plebei, trovandosi divisi in Tribù, cominciassero colla creazione de' Tribuni,
che

che loro fu accordata in quella seceſſione, a formare radunanze, o ſiano Comizj del proprio lor ceto di plebei, che ſi diſſero *Comitia Tributa*, cioè radunanze di Tribù plebee. Ma in queſti *Comizj Tributi* i plebei ſul principio non furono in grado di comandar leggi, o crear Magiſtrati, come comunemente è ſtato creduto, perchè la formazione delle leggi, la creazione de' Magiſtrati, e la determinazione de' pubblici affari rimaſero neceſſariamente preſſo l' ordine de' ſoli Patrizi; e le radunanze Tribute ſervivano per difenderſi i plebei dalle preporenze de' Nobili, e per mantenerſi la libertà *naturale*, perchè la libertà *Civile* ſe la difeſero dappoichè divennero Cittadini, e non prima. Quindi naſce l' altro equivoco ſovra i *Plebiſciti*, coi quali han creduto, che i plebei ſin dai primi tempi diterminaſſero affari civili nei Comizj Tributi. Imperciocchè gli antichiſſimi Plebiſciti non ſignificarono *diterminazioni di plebei*, come lo ſignificarono nei tempi poſteriori, ma *pubblicazioni delle diterminazioni del Senato ai plebei*, perciocchè ad eſſoloro ſi apparteneva di eſeguire, ed ubbidire ai Decreti del Senato: ciocchè dimoſtra la ſteſſa voce *Plebiſcitum*, la quale nella ſua origine non potea ſignificare diterminazione della plebe, *ma diterminazione pubblicata alla plebe*, cioè *ſcitum plebi*. Ma dappoichè i plebei ſi abilitarono alla Cittadinanza, e colle poteſtà Tribunizie s' avvanzarono fino a commandare allo ſteſſo Senato, allora finalmente nei Comizj Tributi i plebei pervennero al punto di co-

comandare le leggi, e tali Plebisciti vennero perciò detti altresì *leges Tribunitia* (1), perchè in tali tempi i plebei resi Cittadini, e potenti furono in grado di comandar leggi.

Finalmente vennero i *Comizj Centuriati* in senso di determinarsi ne' medesimi tutti gli affari pubblici; e tal sorta di Comizj per diterminarsi gli affari pubblici, come quelli di creare i Magistrati, di formar le leggi, e simili non si possono, come dicemmo, ripetere dai tempi di Servio Tullio; ma dai tempi posteriori, cioè dai tempi, quando i plebei erano già divenuti cittadini, trovandosi stabilita la divisione de' tre ceti a misura del patrimonio di ognuno, cioè di *Senatori*, *Cavalieri*, e *plebei* ad oggetto del censo; e tutti questi tre ceti venivano a distinguersi colla quantità del patrimonio, per cui uguagliata affatto la condizione di tutto il popolo, i Cittadini Romani distinguevansi tra loro per ragione di maggiore, e minor censo; e secondo i beni di fortuna si passava promiscuamente dal ceto *Senatorio* a quello di *Cavaliere*, e di *plebeo*, e così per contro. In questo tempo adunque i Comizj per diterminarsi gli affari civili dovettero essere per Classi, e Centurie, per la ragione del vario censo stabilito per tutti e tre i ceti di Senatori, Cavalieri, e plebei; e questa

(1) Come le chiama Cicerone *orat. 2. de lege agraria* §. 8., e Gellio *lib. 10. cap. 20.*

sta tale divisione del Popolo Romano richiedea in conseguenza la partizione delle Classi, e delle Centurie, come quelle, che distribuivano l'ordine de' Cittadini, non per antichità di famiglia, e discendenze, ma per ragion di censo, o sia di patrimonio. Ed ecco come a differenza delle leggi Tribunizie, che rimasero col nome antico di *Plebisciti*, e che si definiscono da Triboniano *lib.* 1. *tit.* 1. §. 4: *quod plebs plebejo Magistratu interrogante, veluti Tribuno, constituebat*; vien poi definita per contrario ivi da lui stesso la determinazione fatta nei Comizj Centuriati col titolo di *Lex est, quod Populus Romanus Senatorio Magistratu interrogante, veluti Consule, constituebat*, perchè, intervenendo ogni ceto del popolo egualmente a dare il suffragio, prese il nome generale di *lex*, come quella, che veniva determinata non meno dal ceto de' plebei, che da quello de' Cavalieri, e Senatori. E perchè ne' Comizj Centuriati intervenivano tutti e tre i ceti, e l'ordine de' Senatori veniva riputato il primo di questi ceti, perciò la rogazione della *legge*, propriamente detta, faceasi dal Console, Dittatore, Pretore, od altro supremo Magistrato. E perciò nei tempi, in cui il Tribunato fu considerato, come un Magistrato plebeo, diceasi legge Tribunizia, o Plebiscito, quel che si determinava dal solo ceto plebeo nei Comizj Tributi; e *lex* semplicemente, ciocchè determinavasi da tutto il popolo nei Comizj Centuriati.

CA-

CAPITOLO V.

Decadenza del governo Aristocratico, e principj della Democrazia.

DAlle cose dette finora rimane pienamente dimostrato, che il governo di Roma cominciato in forma d' Aristocrazia sotto de' Re, proseguì ad esser tale con maggior vigore dopo l' ultimo Re Tarquinio; sicchè Bruto in vece di rendere la Repubblica Democratica, la rimise maggiormente nell' Aristocrazia, da cui era in qualche parte decaduta. Ora per proseguire il corso di questa Storia civile, ci conviene in questo capo di riconoscere, come colla decadenza dell' Aristocrazia si preparassero le fondamenta del governo Democratico, e come perdendo l' Aristocrazia Romana a poco a poco le forze, e 'l sostegno, sorgessero i principj della Democrazia.

Tutti gli Storici convengono in ciò, che la creazione de' Tribuni della plebe, fatta fin dall' anno di Roma 260, aprisse la strada ai plebei di camminare di passo in passo ad ulteriori progressi civili; imperciocchè, come sappiamo dalla Storia, egli è certo, che dalla creazione de' Tribuni in poi s' accrebbero sempreppiù le contese, e le discordie tra i Senatori, ed i plebei, e moltiplicandosi sempre più il numero de' plebei, da giorno in giorno cresceva la forza, e la fazione plebea. Aggiungansi a tali contingenze la di-

disordinatezza, e l'insolenza de' Patrizj, che bastarono per eccitare negli animi plebei il desiderio di liberarsi dalla servitù de' Nobili. Lungo sarebbe descrivere qui minutamente i fatti più speciosi avvenuti in Roma in tali circostanze di cose civili, ma devono tralasciarsi come noti bastantemente a tutti: solamente ci restringeremo a quei tali fatti, che più d'ognaltro fanno al nostro proposito, e che ci potranno dimostrare l'epoca precisa del cangiamento del governo da Aristocrazia in perfetta Democrazia.

Ognun sà, che appena trattata la concordia, dopo la secessione nel Monte Sacro, tra' Patrizj, e' plebei, con cui si permise la creazione dei Tribuni, nacque in Roma due anni appresso un altro capo di gravissime discordie, in occasione di penuria d'annona, per cui si riaccesero gli animi degli uni, e degli altri in maniera, che molti dei Patrizj conoscendo l'arroganza de' plebei fomentata dai Tribuni, la quale andava a deprimere l'autorità del Senato, non mancarono di tentare l'abolizione del Tribunato, con far ritornare le cose nello stato antico. Questi tali desiderj venivano all'incontro controbilanciati dall'ardire dei plebei, de' quali i Patrizj temevan la forza; sicchè l'affare si rendeva pericoloso. Dionisio (1) piucchè Livio si dilunga nel raccontare le varie vicende seguite in tali circostanze,

(1) *Lib. 7. antiquitat.*

ze, e precise il disturbo gravissimo, nato in occasione, che Marcio Coriolano più d' ogni altro Patrizio fece fronte ai tumulti dei plebei; consigliando tra l' altre cose apertamente di doversi affatto abolire la potestà Tribunizia, per liberar la Repubblica da mali maggiori. Ma resi potenti i plebei colla direzione dei Tribuni, ed il Senato conoscendo di non esser in grado di sopprimere il Tribunato, dovè cedere alla meglio, e soffrire, che Marcio Coriolano accusato dai Tribuni venisse giudicato dalla plebe, da cui coll' interposizione dei Patrizj fu condannato in esilio.

Questo fu il primo passo dei plebei, dopo quello della creazione dei Tribuni, per cui cominciarono in questa causa particolare di Coriolano ad unirsi per Tribù, e dare il suffragio nel giudizio del medesimo; il quale sebbene si raggirò sulla condanna di un Cittadino, pure fu di un grand' esempio in avvenire, per avanzarsi a comandare leggi universali. Dionisio dice apertamente, che questa occasione fu la prima, in cui i plebei diedero i suffragj in pubblica radunanza; e sebbene aggiugne, che in tal occasione i plebei ebbero la prima volta i Comizj Tributi, laddove per l' addietro aveano dato i loro suffragj nei Comizj centuriati: pure oltre a ciò, che dicemmo su tal proposito de' Comizj centuriati, questo stesso fatto del giudizio di Coriolano, tanto contrastato dai Patrizj, e che venne permesso per una dura necessità, chiaramente dimostra di non aver avuto prima la plebe drit-

to di suffragio giammai, come esclusa dai dritti di Cittadinanza. Che anzi questa stessa condanna di Coriolano ci fa conoscere, che i plebei convocarono i Comizj, per giudicare di tal causa particolare, dopo averne ottenuta però la facoltà con sollenne decreto del Senato; e finalmente in tali Comizj non si dovè trattare altro affare, se non di condannare un Cittadino, sebbene dichiarato nemico, ed oppressore del ceto plebeo, e che non si volle condannare dal Senato, come in causa propria, per essere stato Coriolano difensore dell'autorità de' Patrizj: sicchè non avendosi per reo dal Senato, ed all'incontro riputandosi tale dai plebei, come oppressore del loro ceto, si dovè per necessità rimettere il giudizio alla stessa plebe, la quale non potea sedarsi in altra maniera. Del rimanente dalle stesse concioni tenute in tal occasione dai Patrizj più tenaci de' loro antichi dritti, e riferite da Dionisio *lib.* 7. *pag.* 454., e *segg.* chiaramente si scorge, che i plebei col mezzo dei Tribuni altro non facevano, se non radunarsi, e confabulare trà loro, or in minore, ed or in maggior numero, per prendere gli espedienti di opporsi ai disegni dei Patrizj; e tali radunanze si diceano *concilia plebis*, che furono i primi abbozzi dei comizj tributi: sicchè con tali concilj, i quali sursero dacchè furono accordati loro i tribuni, costoro per conferire colla plebe, naturalmente ebbero a convocarla, e così passare alla sollenne radunanza de' Comizj, nei quali dassero i suffragj per Tribù.

In

In fatti sebbene in tali comizj tenuti dalla plebe per Coriolano, anche coll'intervento de' Patrizj, Dionisio *lib.* 7. *pag.* 465. riferisca la perorazione del Console Minucio, fatta nella concione a favor di Coriolano, per muovere la plebe ad assolverlo, ma ciò non ostante la plebe ad istigazione del tribuno Sicinio Decio pronunziò la pena dell' esilio *pag.* 469.; tuttavía non troviamo affatto fino all' anno 281. altro caso, in cui i plebei si arrogasero di convocare comizj tributi per dare i loro suffragj. In quest' anno poi 281, cioè venti anni incirca dopo il giudizio di Coriolano, nacque altra gravissima discordia tra' Patrizj, e' plebei, in cui i tribuni Volerone, e Letorio suscitarono la pretensione di voler la permissione di poter convocare a lor piacere comizj Tributi *inconsulto Senatu*; nei quali i plebei avessero la piena libertà di creare i loro tribuni, ed i loro Edili, indipendentemente dal Senato (1). Ed ecco, che allora si avvanzarono a poter convocare comizj Tributi, per eligere in essi, *inconsulto Senatu*, i loro Magistrati.

Ma diece anni dopo Cajo Terentillo tribuno della plebe suscitò l'altra pretensione di doversi dar freno al tirannico impero de' Consoli, e propose, secondo Livio, ai doversi scegliere cin-

N 2 que

(1) Dionisio *lib.* 9. Livio *lib.* 2. *cap.* 56. *e segg.*

que plebei, per diterminarsi i confini della potestà consolare (1); ma Dionisio (2) dice, che un tal tribuno Cajo Terenzio propose alla plebe di doversi creare dieci plebei per determinare le leggi, così per le cose pubbliche, come per le private, affinchè le leggi fossero determinate, ed a tutti note, per impedirsi in tal maniera il tirannico governo de' Consoli, e del Senato. Rinnovarono altresì in questo tempo i plebei le loro pretensioni per la legge agraria, con cui i beni, che trovavansi in gran copia presso i Padri, si ripartissero a beneficio de' plebei. Sicchè due erano i capi massimi, sovra de' quali si raggiravano le pretensioni Tribunizie: la prima di rimediarsi alla dispotica autorità de' Patrizj, e de' Consoli: la seconda di formarsi leggi scritte, e determinate, affinchè fossero note a tutti le leggi patrie, e non più rimanessero oscure, e nascoste presso i Patrizj, i quali perciò tenevano anche arcana l' interpretazione di esse; anzi in tal maniera rendevano il governo arbitrario, e dispotico presso l' ordine de' Patrizj: onde i Tribuni gridavano di doversi venire al punto *de aequando jure* (3). Ed è questa un' altra dimostrazione, che la plebe finora non avea suffragj, nè

(1) Livio *lib.* 3. *cap.* 9.
(2) *Lib.* 10. *princ.*, e *segg.*
(3) Come si esprime reiteratamente Dionisio *cit. lib.* 10.

nè parte alcuna nella formazione delle leggi, se eran in segreto le leggi presso i Patrizj, ed alla plebe ignote.

L'altro gran punto poi riguardava l'agraria, ed il dominio de' beni, affinchè i plebei si sollevassero dalla miseria, e si ripartisse l'agro in sollievo del loro ceto, oppresso dalla prepotenza de' Padri. Tutto in somma era in disordine, e per ogni parte fluttuavano le due potestà tra loro, cioè la Consolare, e la Tribunizia; ma i Patrizj, parte col prudente consiglio di tenere a bada, e raddolcire gli animi alla meglio, che lor potesse riuscire, parte colle occasioni di varie molestie, che sopraggiugnevano dai popoli convicini, i quali infestavano la nazione Romana, cercarono di protrarre le pretensioni della plebe per qualche tempo: sicchè nell'anno 296 i plebei si contentarono, che lor si crescesse il numero dei tribuni fino a dieci (1), e nel 298 il Senato condiscese a concedere ai plebei il Monte Aventino per comodo di abitazioni (2); ma sempre rimaneva in piedi la pretensione dell'agraria, e di doversi determinare le leggi, che fossero a tutti note. In tutte le occasioni di guerre, che avvennero in tal tempo, in cui il Senato avea bisogno de' plebei per la milizia, i Tribuni non

(1) Dionisio *lib.* 10. *pag.* 657. Livio *lib.* 3. *cap.* 30.

(2) Dionisio *lib.* 10. *pag.* 659. Livio *lib.* 3. *cap.* 30.

mancavano di metter' innanzi le loro pretensioni, ed i Patrizj all' incontro procuravano nella miglior maniera di destramente scansarne il cimento, o protrarne la risoluzione: e perchè in mezzo a tali contrasti facilmente si andavano ad offendere, e ad usar violenza tra loro i Patrizj, ed i Tribuni, l' uno resistendo all' altro, i plebei presero la risoluzione di multare con la perdita de' beni chiunque maltrattava la persona del Tribuno, che si volea per sacrosanta (1). Anzi, al riferire di Dionisio (2), nell' anno 300 lo stesso Senato, per placare in qualche maniera la plebe, permise con suo decreto: *Licere omnibus Magistratibus suae potestatis lesa reos mulctare; nam antea* (soggiugne Dionisio) *solis Consulibus id licuerat*.

Tal' era lo stato civile della Romana Repubblica, allorchè dopo tante dissensioni tra Patrizj e plebei si pervenne allo stabilimento di formarsi un corpo di leggi scritte, e note a tutto il popolo; e con questo mezzo i plebei credettero di deprimere l' autorità del Senato, e fissare lo stabilimento d'un governo popolare, e Democratico, per cui i Plebei si potessero intieramente sottrarre dal dominato degli Ottimati. Infatti questo è il corso delle vicende civili, come abbiamo veduto, in tutte le formazioni d' ogni Nazione, che comincian-

(1) Dionisio *Lib.* 10. *pag.* 667.
(2) *Lib.* 10. *pag.* 674.

ciandosi ad unire le famiglie nella Città, formasi per natura di cose umane prima d'ogn'altro il governo Aristocratico, in cui vi sia il ceto de' Signori, e de' plebei, tenuti come tante accessioni de' Patrizj; ed indi col crescere della moltitudine, e col mezzo di quell'innato desiderio di sottrarsi dal dominato altrui, a passo a passo il ceto plebeo s'innoltra a vindicare la propria libertà, finocchè depressa l'autorità de' Signori dalla forza della moltitudine, il governo Aristocratico va a degenerare in Democrazia: ciocchè andiamo osservando nella Repubblica Romana, la quale dallo stato Aristocratico, in cui si mantenne per qualche tempo, nommeno sotto i Re, che sotto i Consoli, cominciò poi a prendere altro sistema, che portava alla Democrazia.

Intanto avendo finora osservato i principj, e progressi della decadenza dell'Aristocrazia insieme coi primi passi verso la Democrazia, ci si offre in questo luogo (per continuazione di questa storia) il celebratissimo fatto della formazione del corpo delle XII. Tavole, seguito nei principj del quarto secolo della fondazione di Roma, in tempo, che dopo tante discordie finora accennate tra Patrizj, e plebei, i quali ad ogni patto voleano superare questo gran punto di fissarsi le leggi dello Stato di comune consentimento, e che fossero a tutti egualmente note; si venne finalmente al segno di pubblicarsi tal corpo di leggi.

CAPITOLO VI.

Osservazioni intorno all' origine delle leggi delle XII. Tavole.

EGli è comune opinione, avvalorata dalle testimonianze di quasi tutti gli Scrittori della storia Romana, che il corpo delle dodici tavole fosse stato composto dall' esempio delle leggi delle più culte Nazioni di Grecia, e che dopo l' estinzione dei Re si fosse risoluto dal popolo Romano nelle discordie civili, in cui si trovava, di mandarsi i Legati per la Grecia ad informarsi delle loro leggi, e che ritornati i Legati, colla scorta di Ermodoro Greco, che allora si trovava in Roma esiliato, si fossero composte le dodici tavole di leggi trasportate dalla Grecia, e adattate all' indole della Nazione; ma che per altro nelle due ultime tavole si fossero inserite alcune leggi patrie: sicchè in una tale compilazione si contenessero per la maggior parte leggi, e costumi appresi da' Greci, con poca giunta de' proprj. Gl' Istorici, tra i quali i primi sono Dionisio d' Alicarnasso, e Livio, non lasciano di raccontare altresì il modo come fosse eseguita quest' ambasceria, con tutte le sue circostanze, le quali han maggiormente obbligato gli Eruditi a dar piena fede a questa compilazione di leggi più Greche, che proprie de' Romani. E sul fondamento di tal racconto si è impiegata dagli amatori dell' antichità ogn' industria, e studio

dio nell' andar ritrovando capo per capo, in qual maniera ogni uno di essi combinasse colle leggi de' Greci Legislatori: sicchè non si è sparso poco sudore finora per la cognizione di quanto ci accennano Dionisio, e Livio per verificarlo. Ma siccome nella più volte citata opera *del Cittadino Romano* sta confutato abbastanza cotesto errore ben lungamente, non dobbiamo che rimettere il leggitore a riscontratne colà le ragioni; e solamente possiamo quì aggiungnere quel di più, che a noi s'appartiene, ed al nostro soggetto, in esclusione di questa favola d'esser venute dai Greci quelle leggi, che i Romani compresero nelle X. delle XII. tavole, come si è falsamente creduto: e ciò sarà dimostrato appunto dal riguardare lo stato civile diverso, in cui era in quel tempo la Nazione Ateniese da quello de' Romani.

Per quanto studio siasi impiegato dagli eruditi per trovare la somiglianza, e 'l confronto fralle leggi delle due Nazioni, di Grecia, e di Roma, tutti i paragoni fatti da costoro si raggirano sovra quelle diterminazioni così ovvie alle umane contingenze, e necessità di tutti i popoli, che non solamente non vagliono a dimostrare la derivazione delle XII. tavole dalla Grecia, che anzi ci dimostrano di non trovarsi tra loro altra uniformità, se non quella medesima, che trovasi, per naturalezza di cose umane, tra quelle Nazioni, che non siansi giammai tra loro conosciute. Ognuno sa, che le varie età delle Nazioni debbono produrre necessariamente varie-

tà

tà di costumi, come quei, che debbono seguire le date cognizioni de' popoli governati, cui corrispondano i regolamenti delle Repubbliche. Or poichè nel tempo, che Roma ricevè la legislazione delle XII. tavole, trovavasi nell' età sua più giovanile, a petto dell' età, in cui era allora Atene; perciò avvenne, che una tal varia età, che correa tra loro, non era possibile, che potessero tra loro accordarsi i costumi; perchè, come dicemmo, non è possibile, che due Nazioni, l' una di cognizioni rozze, e l' altra di cognizioni più illuminate possano essere capaci di abbracciare gli stessi costumi.

Inoltre per quanto abbiamo lungamente dimostrato nel corso di quest' istoria Civile di Roma, egli è manifesto, che quando i Romani ebbero la legislazione delle XII. Tavole, Roma trovavasi sotto il governo Aristocratico il più severo, che si possa immaginare, anzi sotto la tirannica dominazione de' Patrizj; e maggiormente il vedremo dall' osservazione di alcune leggi medesime delle XII. Tavole. All' incontro la Repubblica di Atene avea già cominciato a prendere la forma Democratica dal tempo di Solone, come tra gli altri l' attesta Aristotile (1) : *Solonem quidam probum legum latorem fuisse putant, qui pau-*

(1) *Politicorum lib.* 2. *cap.* 10. Vedi Sigonio *tom.* 5. *pag.* 33. *e* 34. Vedi anche Plutarco *in Solone*.

paucorum imperio, intemperanter abutentium, dominatum sustulerit, & servientem populum in libertatem vindicaverit, & patriam Democratiam, recte temperata Republica, constituerit; nam consilium Areopagi ad paucorum potentiam pertinere tradunt; quod autem suffragio magistratus mandentur ad optimatum imperium; judiciorum autem rationem popularem esse. Solon autem, ut videtur, illa, quæ prius erant, non sustulit: consilium dico, & magistratuum lectionem, populum autem judicibus ex omnibus ad judicia asciscendis constituit; quare non defuere qui factum Solonis accusarent, quod alteram Reipublicæ partem sustulisset, rebus cunctis ad Judicum, qui sorte legebantur, arbitrium revocatis. E poco dopo: *Solon, ut videtur, potestatem populo maxime necessariam mandandi, & corrigendi magistratus tribuit; quæ potestas, si populo denegetur, servum eum esse necesse est, & hostili odio diffidere &c.* Da Solone in poi sempreppiù andò a crescere, e stabilirsi la forma Democratica, sicchè Aristide, che fiorì in Atene pochi anni prima, od almeno contemporaneamente alla legislazione delle XII. Tavole in Roma, avea già comunicato ai plebei tutt'i Magistrati, ed avea resa la Repubblica Ateniese intieramente popolare, e Democratica (1).

Or

(1) Plutarco *in Aristide*.

Or supposti tali principj di cose, in tale varietà di governo, che correa allora tra Atene, e Roma, e tale varietà di cognizioni tra l'una, e l'altra Nazione, chi mai avrà coraggio di credere, che le leggi di Atene potessero accomodarsi ai costumi, ai tempi, al governo, ed alle cognizioni de' Romani? In tempo della legislazione delle XII Tavole ognun sa, che in Atene già fiorivano le Filosofiche astrazioni; all' incontro in Roma regnavano cognizioni materiali, e tutte d' immagini corporee. In Atene il governo si era già reso popolare, e Democratico; in Roma persisteva l' Aristocrazia, nè il governo passò in Democrazia, se non molto dopo le XII Tavole. Or chi mai può immaginare, che leggi di Repubblica Democratica, come l' Ateniese, potessero adattarsi all' Aristocratica, come la Romana? Come se la Repubblica di Venezia potesse adottar le leggi di quella di Olanda; quando ognun sa, che il governo di pochi fa tanta diversità col governo di tutti, quanto è diversa la parte dal tutto. Ma perchè l'un governo si oppone all' altro, ne siegue per conseguenza necessaria, che le leggi dell' una non possano in niun conto accomodarsi al genio, ed all' indole dell' altra. Quindi è che osserviamo nelle XII. Tavole quella barbarie di leggi, che potevano convenire a que' tempi rozzi, ne' quali si trovavano in quel tempo i Romani, e non poteano certamente venire dagli Ateniesi, già resi umani, come si è detto. Son piene le XII Tavole di barbarie tali, che allora senza dubbio non

non poteano praticarsi in Atene, come nell' opera *del Cittadino Romano* sta lungamente dimostrato; e pur mi resta quì di aggiugnere alcune altre stranezze, che hanno della più inumana fierezza, come sono: il buttarsi i testimonj falsi dal sasso tarpeo (1): mandare alla morte consagrato a Cerere chiunque furtivamente rubasse i frutti pervenuti dall'aratro (2); bruciarsi vivo chiunque avesse dato fuoco a qualche casa, o ad una massa di frumento riposta vicino alle case (3): darsi la pena del taglione a chiunque rompesse qualche membro (4): dar la pena di morte a quel Giudice, od arbitro, che avesse preso danaro nel dare il suo giudizio (5): trascinare sopra un giumento il reo chiamato in giudizio, che per infermità, o male di vecchiaja non

(1) Tavole settima: *Si falsum testimonium dicassit, saxo dejicitor.*

(2) Tavola settima: *Qui frugem aratro quæsitam furtim nox pavit, secuitve, suspensus Cereri necator.*

(3) Tavola settima: *Qui ades, acervumve frumenti ad ades positum dolo sciens incesit, vinctus, verberatus igni necator.*

(4) Tavola settima: *Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto.*

(5) Tavola nona: *Si Judex arbiterve jure datus ab rem dicendam pecuniam acceperit, capital esto.*

gnava, che i Romani fossero pervenuti, per lo corso naturale di cose umane, a quei stessi lumi di cognizione, che regnavano in Atene; ciocchè avvenne molto tempo dopo in Roma, quando le menti dei Romani cominciarono a dirozzarsi dall'antica barbarie, e grossolana maniera di pensare: ch' è la vera ragione, per cui le XII. Tavole nei tempi floridi di Roma andarono intieramente in disuso, ed appena ne rimase la memoria per un erudizione dell' antichità.

Finalmente la forma Aristocratica, che regnava ancora in Roma in tempo delle XII. Tavole, a differenza di Atene, che in tempo di Solone, come dicemmo, avea presa la forma Democratica, convince di falsità la venuta delle leggi dalla Grecia; poichè non è possibile, che le leggi di una Nazione governata colla forma Democratica, possano servire di modello per un altra, che si regoli coll' Aristocrazia. E quindi intendiamo la vera ragione, per cui la Nazione attica in tempo della Democrazia sfiorava insieme colle belle arti le cognizioni filosofiche, ed insieme con queste l'equità delle Leggi; laddove la Romana, immersa ancora nella materialità delle sue idee, non meno, che nella rustichezza dei comodi della vita, dovè tramandare nelle XII. Tavole leggi asperse di barbarie per una parte, e rozze riguardo ai comodi della vita civile, come potrà ognuno osservare dai frammenti, che ci son pervenuti.

CA-

CAPITOLO VII.

Proseguimento della Storia civile di Roma nella promulgazione delle Leggi delle XII. Tavole.

ABbiamo principiata quest' istoria civile di Roma dall'aver cominciato il suo governo con una severissima Aristocrazia, non meno nei tempi, che i Re erano capi del Senato, che nei tempi quando, discacciati i Re, successero due Consoli annali, i quali facevano la figura di due Re temporanei. Vedemmo in conseguenza come il ceto dei plebei altro non era, che una servile accessione dell'ordine Senatorio; e per quell'innato desiderio, che nudrisce ogni Uomo, di liberarsi dalla subjezione, e servitù degli altri, moltiplicatosi il numero de' plebei, e crescendo, o sia dilatandosi i confini dell' Impero Romano, venne per corso naturale il tempo, in cui i plebei colle prime secessioni cominciarono di passo in passo a proccurare di scuotere il giogo insoffribile dei tiranni Patrizj; e colla creazione dei Tribuni cominciarono ad aver capi del loro ceto, per lo di cui mezzo si univano, e potevano anche colla violenza opporsi alle oppressioni dei Senatori, Ma perchè i plebei si trovavano nello stato di essere esclusi da tutti i dritti, così pubblici, che privati, ed altro non aveano potuto ottenere fin dal tempo di Servio Tullio, che il dominio mero bonitario de' campi,

pi; perciò dalla creazione de' Tribuni in poi, veggiamo come di grado in grado andarono a guadagnare tante parti di autorità nella Repubblica, finchè il governo da Aristocratico si rese Democratico.

Dicemmo, che dopo l'Epoca della creazione de' Tribuni nell'anno 260, il primo passo, che diedero i plebei nel convocarsi, per dare il loro suffragio, fu quello della condanna di Coriolano, seguita nel 263. Troviamo poi, che vent'anni incirca dopo il giudizio di Coriolano, cioè nel 281, pervennero i plebei al grado di poter convocare i loro comizj tributi, anche *inconsulto Senatu*, per eligersi a lor piacere i loro Tribuni, e gli Edili. Indi dieci anni dopo Cajo Terentillo, o sia Cajo Terenzio, Tribuno della plebe, si avanzò a pretendere in nome del ceto plebeo una promulgazione di Leggi certe, e pubbliche; e pretese altresì una legge agraria di maggior peso di quella, che trovavasi stabilita da Servio Tullio. E quì si venne ad una formale guerra civile tra i due ceti dei Patrizj, e plebei, trattandosi di punti, che in sostanza andavano direttamente a cambiare la forma Aristocratica. I Patrizj dunque proccuravano, o colla frode, o colla forza d' impedire, e di protrarne lo stabilimento, ora coll' occasione della guerra cogli esteri, ed ora con allettare in qualche maniera gli animi de' plebei; sicchè nell'anno 296 concedettero ai plebei di crescersi il numero dei Tribuni fino a dieci, e nel 298 lor diedero in fondo il Monte Aventino; e poi

nell'anno 300, in occasione di mutue offese tra Senatori, e Tribuni, il Senato permise altresì ai plebei la libertà di multare quei, che offendevano le persone insignite del carattere di Tribuno; le quali cominciarono da questo tempo a considerarsi come persone sacrosante, ed inviolabili.

Tale era lo stato delle cose civili di Roma quando si dovè venire alla promulgazione di leggi certe, e pubbliche, che furono le XII Tavole. Quì fu necessario d'interrompere il filo di questa Storia per aver dovuto qualche cosa riflettersi sulla ricevuta opinione d'essersi tali leggi apprese dalla Grecia; ora nondimeno, ritornando al nostro proposito, anderemo proseguendo la narrazione degli ulteriori progressi dello stato di Roma nella Democrazia, con andar considerando quanto venne a guadagnare il ceto plebeo colla promulgazione di tai leggi, e sovra qual punto si raggirava il gran contrasto, che venne sopito con cotesta legislazione.

Era già tempo, in cui i plebei non erano più in grado di soffrire il solo dominio bonitario dei terreni nella loro persona, ed il quiritario nella persona dei soli Patrizj, poichè destituti i plebei dei dritti di Cittadini, così pubblici, che privati, non aveano maniera di tramandare ai loro posteri i loro beni, come privi di agnazione, e di fazione di testamento; le quali cose erano solamente permesse ai Patrizj, come coloro, che godevano il dominio quiritario, ed insieme con questo, godevano tutti i dritti pub-

blici, e privati della Cittadinanza Romana.

Dall'altro canto la legislazione, la magiſtratura, e l'interpretazione delle leggi era altresì racchiuſa dentro l'ordine de' Patrizj, che è quella circoſtanza conſiderabile, per cui intendiamo quelle eſpreſſioni dei Romani Storici, che in tali tempi Roma avea un *jus incertum*, o ſia *jus in latenti*, perchè realmente la moltitudine del ceto plebeo veniva giudicata, comandata, e regolata dall'arbitrio del Senato; il quale naturalmente ſerbava le ſue leggi arcane, per tener ſoggetto ſempreppiù il ceto plebeo. Or vivendo i plebei ſotto il giogo d'una tirannica ignoranza delle leggi della propria Città, nacque naturalmente la voglia di pretendere leggi certe, pubbliche, ed a tutti note, per togliere al Senato quell'arbitrario diſpotiſmo, che veniva colorito col titolo ſpecioſo di ordinare, e comandare le coſe civili, *ſecundum leges, ac mores Civitatis*.

Quindi ſorgono due capi ſoſtanziali, ſovra de' quali ſi raggirò la promulgazione delle XII Tavole; l'uno per contentare il ceto plebeo circa il dominio de' beni, che lo voleva non più bonitario, ma traſmiſſibile, ed uguagliato a quello de' Patrizj, ed in conſeguenza quiritario. E ſovra di queſto punto cadono quelle eſpreſſioni degli Storici, quando Livio dice, che i plebei voleano *aequatam libertatem* (1), e Dioniſio *poſi-*

O 2 *tum*

(1) Livio *lib. 3. cap. 31. pag.* 318.

tum jus æquum omnibus (1). Quest' uguaglianza di libertà, e questo egual dritto comune a tutti non si può intendere, come comunemente è stato inteso dagli Scrittori della Storia Romana, quasicchè le XII Tavole avessero intieramente uguagliata la condizione dei Patrizj coi plebei; poichè ce ne smentiscono chiaramente i fatti posteriori alle XII Tavole; dai quali sappiamo, che i plebei proseguirono sempreppiù le loro pretensioni, ora con chiedere il dritto del connubio, ora di liberarsi dalla soggezione del nesso, ora con aspirare al Consolato, ed ora alla Censura, ed al Ponteficato. Quali pretensioni costarono gran rumore, e contrasti; nè pervennero in una sol volta presso i plebei coteste prerogative, ma i Patrizj durarono lungo tempo a concederle, e disputaron loro passo per passo simili pretensioni, finochè vennero astretti dalla necessità a comunicare ai plebei intieramente i loro dritti medesimi: per cui la Repubblica si rese totalmente eguale, e Democratica, come vedremo nel corso di questa Storia. Dunque quel *jus æquum omnibus* non si può intendere per uguaglianza totale di condizione, e di dritti; poichè tale realmente non fu, per testimonianza incontrastabile

---

(1) Dionisio *lib.* 10. *principio pag.* 227.: *nondum enim erat apud Romanos jus æquum positum omnibus civibus*.

bile di tanti fatti avvenuti dopo le XII Tavole, ed in conseguenza quel *jus aequm* si dee riferire a quella tal parte d'uguaglianza, che comportava la condizione di quei tempi, lo stato del governo d'allora; e la contingenza, per cui i plebei potevano arrischiarsi a pretendere quei passi, che più convenivano in quello stato.

Non potendo adunque i plebei nè pretendere, nè ottenere d'uguagliarsi ai dritti dei patrizj, spezialmente pubblici; tutta la di loro pretensione nella formazione delle XII Tavole si restrinse a chiedere d'essere uguagliati in quanto al dominio de' beni, de' quali fino a quel tempo altro non avevano avuto, che il semplice bonitario. E qui dobbiamo riferire quel capo delle XII Tavole (1): *nexo soluto forti sanati, siremps jus esto*. L'Autore dell' Opera *del Cittadino Romano* nel *lib. II.* sulla fine del Capitolo V. trattò di passaggio dell'intelligenza vera di questo capo delle XII Tavole: ma non sarà inutile, ch'io qui ne aggiunga qualche cosa di più. Questo capo di legge è quello per l'appunto, che ci dichiara, qual fosse quel *jus aequm, positum omnibus Civibus*: ma gl' Interpreti tutti, ignari del sistema civile di quel tempo, perchè non seppero vedere, dove andasse a riferirsi la vera intelligenza di tali parole, deviarono talmente

(1) Tavola nona.

dal loro senso, che laddove nelle XII Tavole si trattava di formare un corpo di leggi da servire per lo governo di Roma, e per dar pace ai due ceti discordanti, andarono a riferire il senso di tali parole ai popoli convicini. Giacomo Gotofredo, quantunque avesse dato a questo capo il titolo, che si dovea, cioè *de juris aequalitate*, perchè realmente fu trattato in esso di uguagliare, quanto al dominio de' beni, la condizione de' plebei a quella dei Patrizj; pure trasportato dalle tante inezie dei Grammatici sull' intelligenza delle voci *forti sanati*, tutt' altro và a conchiudere nella spiegazione di questo passo, che quel dritto d'uguaglianza, di cui si trattava; poichè prendendo, sull' autorità dei Grammatici presso Festo nella voce *sanates*, la voce *sanati* per popoli convicini ribellati dalla soggezione de' Romani, e poi ritornati all' ubbidienza, dovette andare a conchiudere l' uguaglianza de' dritti tra i Romani, e tali popoli: quando al contrario tutto il gran contrasto, per cui si venne a stabilire questo corpo di leggi, era di comunicarsi ai plebei di Roma quell' uguaglianza di dritto privato, ch' era presso de' soli Patrizj. Gli altri Interpreti poi, che ciecamente abbracciarono il sentimento de' Grammatici sulla voce *sanati*, diedero in maggiori scontorcimenti, prendendo questo capo come un privilegio dato dalla Repubblica ai popoli convicini; per cui non ebbero difficoltà di scrivere questo capo col titolo *de indulgentia in hostes*, come ha fatto *Gravina*,

na, e con lui il resto degli scrittori. S'ingannarono altresì sulla spiegazione di quel *nexo soluto*, prendendolo per i debitori sciolti dal nesso personale, quando all'incontro si trattava di uguagliare nel dominio de' beni la condizione de' plebei a quella de' Patrizj.

Diciamo adunque, che la gran difficoltà incontrata dagli Eruditi nella spiegazione di questo passo, per cui molti prudentemente si astennero di dare il loro giudizio, nasce dall'oscurità del sistema di quei tempi, e dalla confusione pervenutaci dagli Scrittori nei punti della Storia Civile. In fatti non è possibile di penetrare nel vero senso di questo capo, senza la preparazione di quei lumi, che ci possono manifestare il grand'articolo di ciò, che allora si quistionava sul punto d'uguaglianza trai plebei, e' Patrizj. E siccome, non vi era allora contrasto coi Socj, e popoli convicini, e molto meno in quel tempo si pensava a conceder privilegj agli esteri; così dobbiam trovare dentro, e non fuori di Roma l'intelligenza di tale uguaglianza; perchè le XII Tavole furono proposte, e stabilite per dar pace a Roma, e non per favorire gli esteri. La pace adunque, che si ha da ritrovare tra 'l ceto de' Patrizj, e quello de' plebei, dovea riguardare il punto di uguagliare in qualche maniera i primi coi secondi, e l'eguaglianza fu di comunicare ai plebei un dritto quiritario privato, qual'era quello del dominio de' beni, poichè laddove fino a quel tempo i plebei col

censo di Servio Tullio aveano goduto il solo dominio bonitario, rimanendo il quiritario presso i Patrizj ; con questa legge fu stabilito, che fosse comunicato ai plebei anche il quiritario : talchè non ci fosse differenza su questo tra l'uno e l'altro ceto ; e siccome i Patrizj, così i plebei potessero rappresentare un pieno dominio sovra i beni, che possedevano. Ed ecco la sostanza di ciocchè si contiene in questo capo.

Veniamo ora alla letterale spiegazione della legge. Dicesi in questa (per quanto si è potuto raccogliere dai frammenti) *nexo soluto forti sanati, siremps jus esto*. *Sirempe* è noto presso tutti, che significa *simile re ipsa ;* sicchè si stabilisce in questa legge, che sciolto il nesso, vi sia un simile dritto al *forti sanati ;* ma non altro certamente, che dritto di dominio de' beni, poichè parlandosi del nesso, e (siccome da noi è stato dimostrato) avendo prima cominciato i plebei di Roma ad essere mero nesso dei Patrizj, e nesso personale, come puri schiavi, e giornalieri ; sebbene indi cotesto si rese nesso reale coll'acquisto del dominio bonitario ; finalmente con questa legge uguagliatasi la loro condizione con quella de' Patrizj, rimasero i plebei affatto sciolti, e liberi da ogni ragion di nesso, ed in conseguenza si resero al pari dei Patrizj capaci del quiritario dominio : ed ecco la totale liberazione dal nesso, che riguarda la possessione de' beni, e non il nesso per ragion di debito, il quale sebbene assomigliava anche il nesso de' beni, pure trattandosi

dosi quì di uguagliare i dritti tra l'uno, e l'altro ceto, non vi è ragione di far entrare in questo capo quella sorta di nesso, che nasceva dall'impotenza di pagare il debito, se non vogliamo confondere l'idee delle cose.

Non sarebbe poi tanta temerità il voler dare una precisa, e sicura intelligenza alle voci *forti*, e *sanati*. In quanto alla voce *forti* non pare, che abbia tanto bisogno d'interpretazione, poichè indisputabilmente *fortis* valse presso i più antichi latini per uomo valido, valoroso, e fedele: *forti viro* diceasi ad Uomo di questa fatta. In quanto poi al *sanati*, o *sanato*, già Festo nella voce *sanates* avverte, che diceansi *sanates* coloro *præter opinionem pacatos, sanatosque, ut cum eis pacisci potuisset*; onde Gio: Calvino nel lessico: *nomen iis fuit, qui cum defecissent a Romanis, brevi post rediere in amicitiam, quasi sanata mente. Itaque in XII Tab., idem juris esse sanatibus, quod fortibus, idest bonis, qui nunquam defecerunt*. Furonvi dunque trai plebei certamente taluni non del partito di coloro, che si ribellarono contro i Patrizj, per aver le leggi pubbliche, e che *non defecerunt*, ma stettero cheti, e fedeli; onde trattandosi di tal contesa civile unicamente trai Patrizj, e' plebei, transatta con queste leggi pubbliche; perciò col *forti* si additò colui, ch'era stato lontano dalla ribellione, e perciò fedele; col *sanati* il ribelle ritornato in pace *sanata mente*. Quindi col *nexo soluto*, & *forti*, & *sanato idem jus esto*, s'intese dalla legge ac-

accordare lo scioglimento del nesso egualmente al *ribelle*, che al *fedele*, tuttocchè quest' ultimo non l' avesse procurato, e preteso: onde parmi, che il senso è chiaro. Del resto non dee dubitarsi, che la legge liberò dal nesso i terreni, che la plebe tenea soggetti al dominio ottimo de' Patrizj. Il nesso, di cui si tratta in questa Tavola IX, non avea punto che fare cogli esteri, e molto meno col nesso de' debitori, che non si tolse, anzi fu stabilito particolarmente nella Tavola XII; quindi in tal maniera fu comunicato loro quel dritto quiritario privato, che prima era dei soli Patrizj. E questa è l' *aequata libertas* di Livio, ed il *jus aequum* di Dionisio; perchè questa era stata la gran pretensione de' plebei, che diede il gran motivo alla composizione delle leggi delle XII Tavole. Di simil natura, come osservano gli Eruditi, fu la legge data da *Teseo* (1) agli Ateniesi, quando comunicò un egual dritto a tutt' i Cittadini, ed il dominio de' campi, nel tempo medesimo, che quanto al resto i plebei rimasero soggetti agli Ottimati (2).

Abbiamo detto finora qual fu il capo principale, per cui si venne allo stabilimento delle XII Tavole, cioè, che i plebei vollero finalmente guadagnare il gran punto di uguagliarsi col

---

(1) Plutarco *in Theseo*.

(2) Vedi Plutarco *in Theseo pag.* 5.

col quiritario dominio de' beni alla condizione de' Patrizj. L'altro capo di contesa tra l'uno, e l'altro ceto fu quello di stabilirsi leggi certe, pubbliche, ed a tutti note, per non essere i plebei giudicati dall'arbitrio de' Patrizj, i quali tenevano le leggi arcane a fin di adattarle, ed interpretarle a lor capriccio, come tra gli altri l'attesta Dionisio (1): *nec in tabulas* (dic' egli parlando delle querele dei plebei nel pretendere leggi certe, e note,) *relata erant jura omnia; sed olim quamdiu regnatum est in urbe, regum arbitrio lites dirimebantur, & quod justum illi judicassent, id erat pro lege. Translato deinde à Regibus ad annuos Consules imperio, inter cetera officia regia, juris quoque reddendi munus ad eos devenit, itaut quacunque de re orta esset inter Cives controversia, illi de jure responderent. Id jus maxima ex parte constabat virorum potestate praeditorum praejudiciis, & perpauca in sacris libris habebantur, quae legum vim obtinerent; & horum ipsorum scientia penes solos erat Patricios, quod hi soli in ejus cognitione versarentur. At promiscuum vulgus, quod negotiationibus, & agriculturae operam dabat, nec nisi mercatus gratia per intervalla in Urbem veniebat, prorsus imperitum erat rerum talium*. Ed ecco come i plebei credevano di liberarsi dalle tirannie de' Patrizj con insi-

(1) *Lib.* 10. *pag.* 627.

insistere a promulgarsi le leggi, che fossero esposte al pubblico; quantunque l'evento non corrispose ai loro desiderj, perchè con tutta la manifestazione delle leggi rimasero presso i Patrizj arcane le formole, e l'interpretazione, cioè quanto bastava per tenerli soggetti. Sicchè non prima del 449, quanto a dire cento quarantanove anni dopo le XII Tavole, riuscì ai plebei per mezzo di Cn. Flavio far manifesti i misterj arcani delle formole, ed indi nel 552 per mezzo di Sesto Elio Cato furono divulgate le nuove formole inventate dai Patrizj, tempo in cui la Repubblica già si era resa intieramente Democratica.

Ed ecco quanto riuscì ai plebei di guadagnare colla promulgazione delle XII Tavole, cioè di ottenere il dominio quiritario de' beni, e di rendersi pubbliche le leggi.

GA-

CAPITOLO VIII.

Progressi del governo di Roma nello stato di Democrazia.

DOpo le XII Tavole non solamente non cessarono le contese trà Patrizj, e plebei, anzichè vieppiù s'accrebbero: poichè il rimedio dato colla promulgazione di questo corpo di leggi non era realmente tale, quale a primo aspetto compariva, anzichè avendo cominciato i plebei a stabilire il loro ceto col semprepiù innoltrarsi la potestà Tribunizia, nel tempo stesso che i Patrizj, vedendone i progressi, cercavano di opporsi, e resistere; i plebei all'incontro, semprepiù accorti della tirannica dominazione de' Patrizj, non lasciavano occasione per deprimere l'ordine Senatorio. Ed ecco, che Roma, fluttuando in mezzo a due opposte potestà, soggiacque continuamente a contese civili, molto più aspre delle passate; sicchè dalle XII Tavole in poi non leggiamo negli Scrittori, che continui disturbi civili, per cui avvanzandosi i plebei nella lor potestà, fecero in conseguenza di passo in passo tutti quei progressi, che condussero finalmente la Repubblica allo stato di Democrazia.

Dopo le XII Tavole, proseguendo i decemviri il loro impero, che non voleano lasciare con mille pretesti, e tra i Decemviri facendo la prima figura Appio Claudio, avvenne quel fatto

fatto clamoroso della figlia di Virginio plebeo, promessa per isposa ad Icilio, la quale per l' impudica libidine di Appio fu ammazzata dallo stesso Padre Virginio. Un tanto clamoroso fatto, avendo suscitato l'indignazione della plebe contro i Decemviri, ed in conseguenza contro i Patrizj, fu cagione, che i plebei facessero la seconda secessione nel Monte Aventino, dove si misero nello stato di resistere, e di vendicarsi della tirannica dominazione de' Patrizj. Ma l' occasione di questo fatto diede sempreppiù motivo ai plebei di gridare libertà, e perciò costretti i Patrizj a concordare coi plebei, i Decemviri furono obbligati a dimettere l' impero: sicchè ritornò il governo in mano de' Consoli, e la potestà Tribunizia, la quale era per tutto il tempo del Decemvirato cessata, ripigliò ancora in questo tempo le sue forze con maggior vigore.

Ma qualunqne fosse il progresso della potestà Tribunizia, non può esser vero ciocchè gli Scrittori sull'autorità di Livio, e Dionisio si han figurato, che colla legge Orazia promulgata in questo tempo, cioè nel 304, si fosse conceduto ai Comizj tributi di far leggi universali, per quelle parole di Livio (1): *ut quod tributim plebs jussisset, populum teneret*, poichè non essendo an-

(1) *Lib. 3. cap. 55. pag. 353.* Vedi S. Agostino *de Civitate Dei lib. 3. cap. 17.*

ancora i plebei in tal tempo pervenuti allo ſtato di far la figura di Cittadini Romani, e non eſſendo ſtati ancora ammeſſi al Conſolato, non ſi può fingere, che in queſto tempo, e con queſta legge Orazia poteſſero eſſere in grado di comandar leggi, le quali obbligaſſero tutto il popolo. Quindi per non incorrere in un manifeſto anacroniſmo, dobbiam dire, che queſta legge Orazia riguardava ſolamente il caſo particolare, cioè che quanto dai plebei ſi dovea proporre in tale contingenza di pace, fatta coi Patrizj dopo la ſeceſſione, doveſſe averſi per rato dai Conſoli, ſenza biſogno di permeſſo del Senato; come in fatti ſi valſero di tal facoltà per accuſare Appio, e tutti quei, ch' erano ſtati iufenſi alla plebe (1): ma non già che i Comizj tributi doveſſero d' allora innanzi obbligare tutto il popolo; perchè in tal caſo non abbiamo maniera da ſpiegare le conteſe poſteriori a queſto tempo, e molto meno poſſiamo intendere la Storia dei tempi ſuſſeguenti alla legge Orazia. Or dunque ſebbene queſta legge non diede ai plebei la facoltà di far leggi univerſali nella Repubblica; pure per ciò, che riguardava quel caſo particolare, naturalmente aprì la ſtrada a poterlo fare in appreſſo, come un eſempio, il quale potea ſervire, come realmente ſervì, per po-

(1) Dioniſio *lib.* 11. *pag.* 726., e *ſegg.* Livio *lib.* 3. *cap.* 56., e *ſegg.*

poter' indi pervenire allo stato di comandar leggi universali: quindi in fatti nell'anno seguente i Comizj Tributi s'avanzarono a decretare il trionfo ai Consoli, *repugnante Senatu*, e come dice Livio (1): *tum primum, sine auctoritate Senatus, populi jussu triumphatum est*.

In tale stato di cose, fluttuando sempreppiù la Repubblica in mezzo a due opposte potestà, l'una delle quali si armava contro dell'altra, ecco che nel 309 risvegliasi un capo massimo di contesa tra i due ceti, e si fu la pretensione proposta dai Tribuni di voler comunicato al di loro ceto il dritto del connubio, di cui parlammo lungamente di sopra. Quantunque i plebei aveano ottenuto colle XII Tavole il dominio quiritario de' beni; pure s'accorsero ben tosto, che una tale comunicazione di dritto non recava loro quel vantaggio, che si credettero, poichè con tutto il dominio quiritario lor s'impediva la trasmissione dei beni ai proprj figli dopo la lor morte: e ciò nasceva a motivo, che fino a quel tempo i plebei non aveano avuto dritto di connubio; ma, come dice Livio, *agitabant connubia more ferarum*, ed in conseguenza non poteano, con tali matrimonj meri naturali, e non civili, i loro figli, e famiglia essere in grado di rappresentare dritto di eredi suoi, di agnazione, o di successione legittima: cose tutte,

(1) *Cit. lib. 3. cap. 63. pag. 367.*

te, che secondo i principj del dritto Romano, erano tante dipendenze del connubio legitimo, o sia delle nozze; è di più lor mancavano per la stessa ragione i dritti di patria potestà, di tutela, e simili, come quelli, che si appartenevano solamente a quei, che avevano dritto di connubio. Quindi è, che la ragion del connubio veniva a costituire il dritto altresì della Cittadinanza; perchè ai soli Cittadini permetteasi questo dritto, ed eglino soli aveano il dritto della famiglia.

La ragione, per cui i plebei rimasero per tanto tempo nella vil condizione di usare i connubj *more ferarum*, nasceva dalla fondamentale costituzione del governo di Roma, anzi dalla naturale disposizione, con cui nascono tutte le società civili, come altrove abbiam dimostrato; cioè, che fondandosi le Città da quei Padri, i quali prima regnavano come Monarchi delle proprie famiglie, tutto ciò, chè s'apparteneva ai sacri, ed alla religione, si rendea proprio, e privativo di tali famiglie: sicchè, radunandosi poi in Città, vennero a ritenere privativamente gli stessi dritti divini; ed in tal maniera il volgo de' famoli, e clienti, come un accessione dei padri medesimi, rimase tuttavia escluso da tali dritti. Or tanto avvenne nella fondazione di Roma, poichè i dritti divini, per tante testimonianze degli Scrittori, erano privativi de' Patrizj, e tra questi quello degli auspicj, coi quali si celebravano le nozze. Era perciò meno difficile la comunicazione ai plebei

dei dritti del dominio de' beni, che quello degli auſpicj, ſenza de' quali *nuptiæ non conſtabant:* e perciò ſebbene a forza di conteſe, e di partiti popolari perveniſſero i plebei al godimento de' beni al pari de' Patrizj; pur tuttavia la traſmiſſione de' medeſimi con altri dritti di Cittadinanza veniva loro impedita dalla privazione degli auſpicj, che produceva la privazione delle nozze, e colle nozze tutte le di loro dipendenze civili.

Dunque per poterſi abilitare alla traſmiſſione de' beni, ed ai rimanenti dritti della Cittadinanza, biſognava, come per baſe fondamentale, abilitarſi a contrarre le nozze, quanto a dire ad avere gli auſpicj privati, per cui poteſſero coſtituirſi anch' eglino i dritti di famiglia, e di Cittadini. La difficoltà maſſima conſiſteva nella comunicazione di tali auſpicj privati, trattandoſi di un dritto divino; che, *ſecundum patrios mores*, era ſtato ſempre racchiuſo, e conſervato geloſamente dentro l' ordine de' ſoli Patrizj; vale a dire, che per comunicarſi un tal dritto ai plebei, biſognava niente meno, che ſcomporre i principj fondamentali della Città Romana. Ma i plebei pervenuti oramai al grado di poter validamente reſiſtere all' ordine de' Patrizj, e trovandoſi già in qualche parte uguagliati alla condizione de' medeſimi, poichè s' avvidero, che il dominio quiritario de' beni lor ſi rendea di poca valuta, e che tutto dipendea da queſta ragione di connubio, fecero in queſto tempo i maggiori sforzi per ottenerlo.

Chiunque conſidera quanto rieſca ſtrano nelle

nelle menti d'uomini volgari il doversi comunicare i dritti sacri a gente, che per tanto tempo riputavasi profana, può ben immaginare con quanta resistenza i Patrizj si opponessero ad una tale pretensione, e per lo meno credevano, che i Dei si dovessero talmente adirare, che avrebbero distrutta la Città medesima. Ci entrava in questa contesa il punto di religione, il quale rendeva, anche in legge di buona fede, i Patrizj tenacissimi ad opporsi a questa concessione di connubio.

Ma senza quì ripetere quanto da noi s'è detto sù tal proposito, ci basti solamente in questo luogo di proseguire il filo di questa Storia: e perciò basta riferire, come in questo tempo finalmente i plebei dal dritto quiritario de' beni s'avanzarono ad ottenere il dritto del connubio, e con ciò si abilitarono a tutti i dritti di Cittadinanza di privata ragione, tostocchè si abilitarono ai privati dritti divini, permettendosi loro gli auspicj nella celebrazione delle nozze. Ed ecco come si resero capaci della trasmissione de' beni, della fazione del testamento, delle successioni legitime, della patria potestà, della tutela, e cose simili, che tutte derivavano, come dal suo fonte, dalla ragione del connubio medesimo.

Fin quì i plebei si erano avvanzati a godere dei dritti divini, ed umani, ma privati solamente; poichè gli auspicj nelle nozze, i dritti di famiglia, di testamento, di agnazioni, di tutele, e simili sono cose tutte, che riguardano

 i drit-

i dritti privati. L'ultimo passo, che rimanea loro a dare, era quello di abilitarsi ai dritti divini, ed umani, anche pubblici, che erano i Magistrati, il dritto della ligislazione, e finalmente il Ponteficato, per potersi interamente uguagliare alla condizione de' Patrizj, quanto dire a rendere la Repubblica interamente popolare, e Democratica.

Già i plebei dal tempo del contrasto sul connubio, sebbene non ebbero la comunicazione degli auspicj pubblici; ciò non ostante aveano cominciato a proporre la pretensione di avere la dignità del Consolato: e quantunque nel 309 si fosse loro accordato il dritto del connubio, e non quello del Consolato, che compariva un passo troppo violento; pure nel 310, cioè un anno dopo, fu loro accordato di poter eligere promiscuamente, non meno dal ceto de' Padri, che de' plebei i *Tribuni militum consulari potestate* (1): e quantunque in quest'anno i Tribuni militari si fossero eletti tutti dall'ordine de' Patrizj; pure il ceto plebeo rimase contento, in quantochè, come dice Livio (2): *contentus eo, quod ratio habita plebejorum esset*. Tanto bastò per allora ai plebei, per abilitarsi almeno alla dignità del Tribunato militare *consulari potestate*.

Ma indi proseguendosi le contese, nell'anno 344 ot-

(1) Livio *lib.* 4. §. 6. *pag.* 390.
(2) *Loco cit.*

ottennero i plebei il Magiſtrato della Queſtura (1); e molti anni dopo venne già ad effetto nelle perſone de' plebei quel Tribunato militare *conſulari poteſtate*, con eligerſi nel 353 dal di loro ceto queſto Tribuno, cioè quarantaſei anni dopo la petizione (2). Ma intanto non ceſſavano i plebei di aſpirare al reſto delle cariche pubbliche: onde nel 384, laddove prima ſi creavano dal ceto de' Patrizj i Duumviri, i quali avevano cura dei ſacri, fu ſtabilito di doverſene creare dieci, parte dal ceto de Patrizj, e parte da quello de' plebei (3).

Non contenti ancora i plebei, e rinovando ſemprepiù la pretenſione del Conſolato, la quale, come coſa di ſomma importanza, era ſtata più volte trattenuta; finalmente per qualunque ſtrepito, che ſi foſſe fatto dai Patrizj, ſempre nel ſoſtenere quel principio, che il Conſolato era una dipendenza di dritto divino pubblico, come Magiſtrato, in cui intervenivano gli auſpicj pubblici, e che in conſeguenza non poteaſi comunicare al ceto plebeo, che avea i privati ſolamente: tuttavia i plebei avendoſi fatta ſtrada, prima cogli auſpicj nel connubio, e poi colle accennate cariche pubbliche, ſi reſero ſemprep-

(1) Livio *lib.* 4. *cap.* 54.

(2) Livio *lib.* 5. *cap.* 12, *pag.* 479. *in fine*.

(3) Livio *lib.* 6. *cap.* 36. *pag.* 50.

preppiù arditi a sostenere la pretensione del Consolato, dicendo, che se non si perveniva a questo punto, non si sarebbe mai data pace alla Repubblica, nè mai avrebbero avuto fine le contese civili. In fatti per quanta resistenza si fosse fatta dai Patrizj, non si potè più differire la comunicazione di un tal Magistrato ai plebei; quindi nell' anno 387 fu transatta una tanta discordia con permettersi ai Patrizj di crearsi un Pretore del loro ceto, *qui jus diceret in Urbe*, ed ai plebei di eligersi del loro ceto uno de' Consoli, de' quali il primo fu L. Sestio (1).

Non terminarono però nè le discordie, nè le ulteriori pretensioni de' plebei; poichè maisempre aspiravano alle altre rimanenti dignità pubbliche, le quali per altro, dopo aver ottenuto il Consolato, si vennero con maggior facilità ad ottenere. In fatti già aveano avuto nel 384 i plebei dal loro ceto il primo *Magister equitum* Cajo Licinio (2). Indi nel 397 ebbero il primo Dittatore plebeo C. Marcio Rutilo (3). Nell'anno poi 402 ottennero la prima volta la Censura in persona dello stesso C. Marcio Rutilo, il quale era stato già Dittatore *ex plebe* (4); sicchè si pre-

(1) Livio *lib. 6. cap. 42. pag. 59. e lib. 7. cap. 1.*
(2) Livio *lib. 7. cap. 17.*
(3) Livio *cit. loco lib. 7. cap. 17.*
(4) Livio *lib. 7. cap. 22.*

presero anche la massima dignità della Censura, che fin'allora con somma gelosia era stata sempre in mano de' Patrizj; e finalmente nell'anno 411. (come scrive Livio *lib. 7. cap. 42.*) Genucio Tribuno della plebe, non contento d'essere già stata ammessa la plebe al Consolato, fece la formale petizione, che fosse lecito di potersi creare tutti e due i Consoli dal ceto plebeo. Questa petizione o fu allora accordata, o pure venne senz'altro accordata tre anni dopo nel terzo capo della legge Publilia, comandata nel 414., come diremo nel seguente capo.

CAPITOLO IX.

Del totale passaggio di Roma dall' Aristocrazia nella Democrazia.

SEbbene tutte le massime dignità della Repubblica, si erano oramai in questo tempo comunicate ai plebei, a riserba della Pretura, e del Pontificato massimo; tuttavia non mai mancavano continui torbidi tra i due ceti, i quali già gareggiavano tra loro nel dominato della Repubblica: onde il governo già parea interamente Democratico, non mancando quasi altro al ceto plebeo, che lo rendesse libero dall' ordine de' Patrizj. Aveano gli auspicj pubblici con aver le cariche a quelli annesse: aveano gli auspicj privati colle nozze, e con tutti i diritti della Cittadinanza: dunque l'ordine de' Patrizj non era più in grado di resistere a

qualunque tentativo del ceto plebeo. Restava in ultimo il punto della facoltà legislatrice, per estinguersi affatto la forma Aristocratica, e stabilirsi pienamente la perfetta Democrazia. Questa, come dicemmo, quantunque già fondate avea le prime basi coi Comizj Tributi, anzicchè colla legge Orazia, fatta in quella particalare contingenza, le diterminazioni della plebe furono mantenute, ed esseguite dal Senato; pur tuttavia non avea ancora spiegate tutte le vele, nè si era estesa finora a comandare leggi universali, al pari del ceto de'Patrizj: perchè senza prima comunicarsi ai plebei unitamente il dritto degli auspicj, così privati, che pubblici, ed in conseguenza senza il carattere di perfetto Cittadino, che godesse ogni dritto divino, ed umano della Città; non potevano i plebei abilitarsi a dare il suffragio ne'Comizj centuriati, ed a comandar leggi universali. In fatti il dritto della potestà legislativa è il più sublime in ogni governo, anzi è la massima potestà, che contiene tutte l'altre parti della potestà Civile.

Or questa facoltà legislatrice è falsamente riconosciuta da Livio, e Dionisio nel ceto plebeo fin dai primi tempi di Roma, per non aver fatta la giusta idea delle Aristocrazie; le quali escludono per loro natura questa facoltà nella plebe: e per non aver avvertito il vero sistema del Governo di Roma, che dal principio fu di forma severa Aristocratica, fino a questo tempo, perchè fu ritenuta la legislazione fino a questo tempo presso i soli Patrizj; e siccome abbiamo dimostrato coi fatti in-

incontrastabili, l'ordine de'Patrizj mantenne finora gli ultimi segni d' Aristocrazia. Nonpertanto da quanto abbiam detto rimane dimostrato ad evidenza un tanto errore nella Storia civile di Roma: e perciò a seconda della serie de' progressi fatti di tempo in tempo dai plebei, non prima di questo tempo siamo in grado di poter riconoscere il passaggio da Aristocrazia in Democrazia perfetta, perchè non prima di questo tempo ritroviamo nel ceto plebeo tutt'i requisiti, che poteano renderlo capace di questa facoltà legislativa.

Nell'anno dunque 414, per quel, che ci narra Livio (1), con gravissimi disturbi civili fu eletto Publilio Filone per Dittatore, e nella dittatura di costui si comandarono tre leggi favorevolissime alla plebe, e contrarie alla Signoria; onde Livio la chiama: *Dictatura popularis, & orationibus in Patres criminosis fecit, & quod tres leges secundissimas plebi, adversas Nobilitati tulit*. Bisogna supporre, che in questo tempo fosse la Repubblica in gran disordine, per essersi proceduto alla creazione del Dittatore, il quale non si eligeva, se non nei tempi più pericolosi: e perchè non leggiamo, che la Repubblica soffrisse in questo tempo alcun pericolo dall'estere Nazioni, dobbiam conchiudere, anche sul riflesso

(1) *Lib.* 8. *cap.* 12.

fleſſo delle leggi promulgate, che tutto il diſordine era nella Città. Realmente, ſecondo lo ſtato delle coſe, che vedeaſi allora in Roma, per neceſſità la Repubblica dovea eſſere in graviſſimo pericolo, ſulla conſiderazione di trovarſi in mezzo a due gran poteſtà nemiche tra loro, cioè quella della plebe, la quale già comandava leggi ne' ſuoi Comizj Tributi, e l'altra del Senato, la quale proccurava di opporſi agli ſtabilimenti della plebe. Or chi conſidera una Repubblica in mezzo a due oppoſti imperj, non può negare, che non ſi potea reggere ſenza venirſi a qualche temperamento, e di due poteſtà nemiche formarſi una ſola, per non vedere nell' ultimo pericolo di un totale ſconvolgimento la Nazione Romana.

Or dunque Publilio Filone Dittatore non potette altrimenti rimediare, che col far concorrere, ed unire le due poteſtà in una ſola ſuprema poteſtà legislativa; e laddove finallora le leggi tribunizie promulgate dal ceto plebeo, non altrimenti poteanſi rendere leggi univerſali, ſe non venivano comprovate dal Senato, il quale in conſeguenza rappreſentava una poteſtà maggiore, e ſuperiore a quella del ceto plebeo, Filone mutò la faccia delle coſe, per ovviare al maggior diſordine, con iſtabilire, che da queſto tempo in poi l'autorità del Senato ſoggiaceſſe alle determinazioni dell' univerſal ceto de' Cittadini.

La prima legge adunque promulgata da Filone fu: *ut plebiſcita omnes quirites tenerent*.

Con

Con questa legge si venne a diterminare, che laddove prima i Plebisciti non obbligavano i *Quiriti*, quanto a dire l'ordine de Patrizj, d'allora in poi dovessero obbligare anche il Senato, in quantocchè il Senato non potesse disfare le diterminazioni fatte dalla plebe: e perciò dice la legge: *omnes Quirites tenerent*, cioè che non potessero essere rivocate dai Quiriti nei Comizj de' Patrizj, i quali si diceano solamente *quirites*, perchè eglino soli, secondo l' antichissimo costume, si radunavano armati ne' Comizj Curiati, ciocch' era il segno della suprema potestà; poichè, come altra volta dicemmo, *Quirites* vennero detti da *Quir*, che significava asta, onde non troviamo mai *Quirites* nel numero del meno, perchè era titolo di Maestà, che si dava ad oggetto di significare la suprema potestà, rappresentata da tutt' i Senatori convocati, e radunati insieme nei loro comizj: e quindi è, che il nome di *Quirites* fu riferito al solo ceto de' Patrizj finocchè la suprema potestà di comandar leggi ristette presso il loro ceto; ed all' incontro cambiatosi il governo Aristocratico in perfetta Democrazia, e datasi tal suprema potestà anche al ceto de' plebei, rimase un tal nome a significare allora tutti i Romani, di qualunque ceto si fossero. Or per ritornare alla legge del Dittatore Publilio Filone, costui con aver ordinato, che *plebiscita omnes Quirites tenerent*, venne a dichiarare la Repubblica di Roma popolare, e Democratica, semprecchè le leggi della

della plebe più non poteano essere riprovate dal Senato.

L'altro capo della legge, ordinato dal Dittatore si fu: *ut legum, quæ comitiis centuriatis ferrentur, ante initum suffragium Patres auctores fierent*. Dopo essersi ordinato nel primo capo, che i plebesciti, o siano le determinazioni fatte dal ceto plebeo ne' Comizj Tributi, non potessero essere rivocate dal Senato, con questo secondo capo venne inoltre stabilito, che quanto alle leggi, che venivano ordinate nei Comizj Centuriati, non avessero altra facoltà i Padri, che di proporre, e promuovere ciocchè si dovea stabilire; ma che dopo di essersi proposto l'affare dai Padri, quel tale stabilimento dovesse dipendere assolutamente dalla pluralità de' suffragj, che dar si doveano da ogni ceto del popolo Romano . . . .

E per ben intendere questo secondo capo di cotesta legge Publilia, falsamente finora spiegato dagli Scrittori, fa d' uopo di richiamare alla memoria il sistema, ch' erasi osservato in Roma sulle diterminazioni, che si risolveano ne' Comizj Centuriati. In questi il ceto plebeo, come quegli, che non avea *dritto* di suffragio, e solamente interveniva o per promuovere l'affare, o per rendere pubblica testimonianza di merito nelle elezioni, o per ricevere gli ordini dal Senato, come altrove dicemmo; non avea maniera di opporsi alla determinazione de' Padri, se non col *veto* del Tribuno: in manieracchè, se non vi fosse stato il Tribuno, che *vetaret*, la plebe era obbli-

obbligata di soggiacere alla volontà de' Padri, come in fatti solea avvenire, qualora i Senatori tenevano accordati i Tribuni. Ma il Dittatore Filone, volendo rendere la Repubblica di vera forma Democratica, e togliere al Senato ogni superiorità di comando, ordinò in questo capo, che la suprema potestà legislativa risedesse nel ceto universale de' Cittadini, e che i Padri, come tali, non avessero altra facoltà, che di *consiglio*, e di suasione, cioè di proporre; ma che la determinazione delle leggi dipendesse dalla pluralità de' suffragj d'ogni sorta di ceto: *ut legum, quæ Comitiis centuriatis ferrentur, ante initum suffragium Patres auctores fierent*. Diceſi *ante initum suffragium*; perchè la suasione, ed il consiglio dee precedere la determinazione delle leggi, e poi venirsi a conchiudere coi suffragj. Diceſi *auctores fierent* per significare, che le diterminazioni delle leggi non doveano più dipendere dal volere de' soli Padri, come s'era costumato fin'allora, ma che eglino rimanessero come tanti Consiglieri, e Tutori della Regnante Democrazia: ch'è la vera significazione latina di quell' *auctores fierent*, come dei Tutori diceasi, qualora consigliavano ai pupilli, ed intervenivano ne' contratti de' medesimi.

E quì cade in acconcio di smentire sempreppiù quel detto di tutti gli Scrittori della Storia Romana, i quali senza formare il vero sistema di quella Repubblica han preteso di farci credere, che il ceto plebeo avesse avuto sempre il dritto del *suffragio* ne' Comizj Centuriati;

poi-

poichè, quand' altra pruova mancasse, questo capo della legge Publilia, da essoloro non mai avvertito nell' effetto, che producesse, basta per dimostrare il contrario. Se la plebe anche prima di questa legge fosse stata ammessa ne' Comizj al dritto del suffragio, non si saprebbe intendere per qual motivo Filone determinasse, che *ante initum suffragium Patres auctores fierent*, e come mai al dir di Livio (1), questo capo della legge fosse stato favorevolissimo ai desiderj della plebe, e doloroso ai Patrizj. Se la plebe era anche prima ammessa al suffragio, a che serviva questa diterminazione del Dittatore? Se rispondono, che la mutazione dell' antico sistema consisteva in ciò, che quantunque prima la plebe dava il suffragio; nondimeno era nella libertà de' Padri di approvare, o disapprovare la legge, e che con questa diterminazione i Padri perdettero tale arbitrio supremo: allor si replica, che secondo questa stessa interpretazione, prima di Filone la plebe era esclusa affatto dal dritto di comandare leggi col suo suffragio; perchè quando il suffragio della plebe non era valevole a determinare la legge, senzacchè i Padri vi consentissero, il loro supposto suffragio si riduceva ad una *testimonianza del loro volere*, e non a *dritto di suffragio, valevole a determinare l' affare*: e perciò la quistione sarà di nome, e non di

(1) *Loco cit. lib.* 8. *cap.* 22.

di cosa; perchè eglino chiameranno suffragio quel, che in sostanza non era, che una semplice dichiarazione della plebe, di desiderare quella legge, ma senza autorità, senza impero, e senza comando, semprecchè la forza della potestà legislativa era presso il solo ceto de' Padri. Consentiremo dunque nella cosa, e disconverremo solamente nel nome; perchè non possiamo ammettere, che tale dichiarazione di volontà possa meritare nome di *suffragio ne' Comizj*, semprecchè tal sorta di suffragio non avea forza di *comandare* la legge. Comunque però sia, per non quistionare di nome, a noi basta, che ci ammettano, che prima di questa legge di Filone la plebe non potea comandar leggi ne' Comizj Centuriati. Se poi dicano, essere stata la mutazione, che laddove i Padri prima *fiebant auctores legum post initum suffragium*, indi con questo capo si fosse diterminato, che *fierent auctores ante initum suffragium*, allora torniamo a dimandare, se l'autorità de' padri *post initum suffragium* era valevole, o nò a riprovare il sentimento dato dalla plebe: se era valevole a riprovarlo, allora saranno obbligati a confessare, che la potestà legislativa era presso i soli Padri; se poi non era valevole a riprovarlo, allora per contrario la legge di Filone non avrebbe punto cambiato l'antico sistema, nè questa legge avrebbe cagionato perdita ai Padri, e favore alla plebe. Oltracciò l'espressione latina *auctorem fieri* non si può mai adattare dopo, ma necessariamente prima del suffragio; perchè l'*auctorem fieri*, come di-

cem-

cemmo, non può avere altra significazione, che di *proporre*, *consigliare*, *promuovere*, e non di *comandare*; ed i consigli debbono precedere, e non succedere al suffragio. E questo è ciocchè ci fa sapere lo stesso Livio: quando parlando della legge *Ortensia*, con cui fu 57 anni dopo rinnovata questa legge Publilia (1), scrive su tal proposito, che: *Patres auctores fieri cogebantur in incertum comitiorum eventum*. (2) cioè, che i Padri prima con questa legge Publilia, e poi colla legge Ortensia si riducessero ne' Comizj centuriati ad essere semplici Consiglieri *in incertum Comitiorum eventum*, cioè a dire, senzacchè potessero esser sicuri, che il loro consiglio fosse abbracciato dall' universal ceto de' Cittadini: sicchè l' esito dell' affare rendevasi incerto fino all' interposizione dei suffragj. E maggiormente i Padri vedevansi degradati in questi tempi dall' antica loro autorità, in quantocchè dipendendo la conchiusione della legge dalla pluralità de' suffragj, ed essendo il numero de' plebei naturalmente superiore al numero de' Padri, avveniva, che il volere del ceto plebeo superava quello de' Padri, ed in conseguenza le suasioni, ed i suffragj loro non erano di alcun valore, quando il ceto plebeo era unito nell' opporsi; perchè allora si andava nec-

(1) Di questa legge noi parleremo in appresso.

(2) Livio *Decad.* 1. *lib.* XI. *cap.* 27.

necessariamente a risolver l'affare secondo il voler della plebe, e non secondo quello de' Padri.

Ed ecco come coi suddetti due capi della legge Publilia la Repubblica di Roma venne a fare tal cambiamento, che laddove prima i Padri ritennero mai sempre la potestà legislativa, chiusa, e custodita dentro il loro ordine; in questo tempo cambiò aspetto, con darsi la legislazione egualmente a tutti i cittadini, senza distinzione di persone, per cui andarono ad estinguersi tutte le reliquie della forma Aristocratica, ed a rendersi la Repubblica intieramente di forma Democratica, e popolare.

Resta il terzo capo della legga Publilia; con cui il Dittatore Filone ordinò, che si dovesse creare un Censore dal ceto della plebe (1). Sebbene fin dal 402 leggasi in Livio, come abbiamo veduto di sopra, che fosse stato Marcio Rutilo plebeo creato Censore; tuttavia non fu fatto uno stabilimento fermo, che la plebe avesse questo Magistrato, ma con questa legge Publilia venne determinato: *ut alter utique ex plebe, cum eo ventum sit, ut utrumque plebejum Consulem fieri liceret, Censor crearetur* (2). Suppone Livio in questo luogo, che già trovavasi accordato alla plebe di potersi eligere tutti e due i Consoli del ceto plebeo, secondo la petizione, ch'

(1) Livio *lib. 8. cap. 12. pag.* 144.
(2) Livio *lib. 7. cap.* 42.

ch' egli narra d' esfersi fatta da Genucio tribuno nel 411, e perciò dice, che trovandosi già accordato ai plebei di potersi eligere dal loro ceto tutti e due i Consoli, venne con questo terzo capo della legge Publilia stabilita la censura alternativa anche nella plebe.

Questi furono i tre capi di legge, determinati dal Dittatore Filone a favore de' plebei, per cui ognun vede d' essersi ridotta la Republica allo stato di perfetta Democrazia. In fatti non avendo finora i plebei essercitato il Magistrato della Pretura, nell' anno 416, cioè due anni dopo la legge Publilia, fu eletto Pretore lo stesso Publilio Filone, che era stato già Dittatore, e (come dice Livio *lib.* 8. *cap.* 15.): ***Eodem anno Q. Publilius Philo, Prator primum de plebe, adversante Sulpicio Consule, qui negabat rationem ejus se habiturum, est factus; senatu, quum in summis Imperiis id non obtinuisset, minus in Pratura tendente.*** Intanto avendo il ceto plebeo fatti tutti quei progressi, che tendevano a libertarsi non meno da qualunque soggezione de' Patrizj, che ad uguagliarsi intieramente con esso loro nel governo della Repubblica, era stato in piedi tuttavia quell' antico costume di rendersi i debitori nessi dei creditori, i quali aveano dritto di castigare il debitore, ***& in compedibus, aut in nervo eos tenere.***

Questo costume del nesso, riguardo ai debitori, era derivato dagli antichissimi nessi, coi quali, come altre volte abbiam detto, venne stabilita la Città di Roma, quando i plebei, come anti-

chi

chi famoli, e clienti de' Padri di famiglia, tutti erano nessi de' Patrizj. Or come abbiam veduto nella Storia Civile Romana, cominciando i plebei a poco a poco a liberarsi da tali soggezioni servili, e prima dal nesso personale, poi dal reale; ecco, che finalmente trovandosi anche introdotto il nesso dei debitori, ad imitazione de' nessi personali, e mutatosi affatto l' aspetto delle cose, cioè depressa ormai ogni superiorità, ch' esercitavasi da' Patrizj sovra i plebei; si venne in questo tempo ad abolire anche il nesso dei debitori, il quale non era più da soffrirsi in un totale cambiamento di Aristocrazia in perfetta Democrazia.

Nell' anno dunque 427, vale a dire tredici anni dopo la legge Publilia: *plebi Romanæ* (come scrive Livio (1)) *velut aliud initium libertatis factum est, quod necti desierunt*. Diede occasione all' abolizione di un tal nesso lo scelerato abuso, che un creditore avea fatto del suo debitore. *Lucius Papirius* (scrive Livio) *is fuit, cui cum se Cajus Publilius ob æs alienum paternum nexum dedisset, quæ ætas, formaque misericordiam elicere poterat, ad libidinem, & contumeliam animum accenderunt, & florem ætatis ejus fructum adventitium crediti ratus, primo pellicere adolescentem sermone incesto est conatus; dein postquam aspernabatur flagitium, aures minis ter-*

(1) *Lib.* 8. *cap.* 28. *pag.* 167.

territare, atque identidem admonere fortunae: postremo cum ingenuitatis magis, quam praesentis conditionis memorem videret, nudari jubet, verberaque afferri. Quibus laceratus juvenis, cum se in publicum proripuisset, libidinem, crudelitatemque conquestus fœneratoris, ingens vis hominum cum aetatis miseratione, atque indignitate injuriae accensa, tum suae conditionis, liberorumque suorum respectu, in forum, atque inde agmine facto, ad Curiam concurrit; & cum Consules, tumultu repentino coacti, Senatum vocarent, introeuntibus in Curiam Patribus, laceratum juvenis tergum procumbentes ad singulorum pedes ostendebant. Victum eo die, ob impotentem injuriam unius, ingens vinculum fidei, jussique Consules ferri ad populum, ne quis, nisi qui noxam meruissee, donec paenam lueret, in compedibus, aut in nervo teneretur; pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esset. Ita nexi soluti, cautumque in posterum, ne nectlerentur.

Furono adunque con questa legge, detta Petelia dal Console Q. Petelio, liberati i plebei da qualunque nesso per ragion di debito, ch'era l'unica sorta di nesso, ch'era restato in Roma dalla L. VI. delle XII. tavole; per cui fu abolito ogni vestigio di soggezione, e di servitù, non potendo quel tempo più comportare tali subjezioni, nè più conveniva al carattere d'un Cittadino Romano, che faceva parte della Repubblica, di vedersi nesso del creditore: e perciò, sciolta ogni ragion di nesso, rimasero i plebei nella

nella loro libertà naturale, e nell'ugual condizione con qualunque altro Cittadino.

In questo stato di cose i plebei non si vedeano intieramente contenti, se dopo essere stati loro comunicati i dritti pubblici, e privati eguali ai Patrizj, non pervenissero all'ultimo grado di dignità del Ponteficato, ch' era l'unica privativamente restata presso l'ordine de' Patrizj. Ma nell'anno 453, vale a dire ventisei anni dopo la legge Petelia *de nexu*, i plebei per mezzo dei Tribuni fecero la sollenne petizione del Ponteficato, chiedendo di doversi crescere il numero degli Auguri, e de' Pontefici, con ammettersi i plebei a tali sacre dignità. Si accese in quest' anno aspra contesa tra i Patrizj, e i Tribuni; tra i quali, come narra Livio (1), Appio Claudio Patrizio sostenne le parti del suo ordine, e Publio Decio Mure Tribuno sostenne le parti del ceto plebeo. L'orazione di Appio Claudio si raggirava nel declamare, d'essersi la Repubblica depravata con tante dignità comunicate ai plebei, massimamente quella del Consolato; e che concedendosi quella del Pontificato, sarebbe restata interamente deturpata: conciosiacchè i Dei non potendo soffrire tanto avvilimento, sarebbonsi vendicati, con permettere la total rovina della Repubblica. All'incontro il Tribuno Decio, rimproverando l'improba vita dei Patrizj, dicea,

(1) *Lib.* 10. *cap.* 6. *e segg.*

dicea, che i Dei avrebbero gradito assai più la dignità Ponteficale nei plebei, come gente più casta, e divota, e che non v'era da temere, se già i plebei da molto tempo erano stati partecipi degli auspicj: che non occorreva ripetere la solita canzone: *penes vos auspicia esse, vos solos gentem habere, vos solos justum imperium, & auspicium domi, militiaque. Æque adhuc prosperum (auspicium) plebejum, ac Patricium fuit, porroque erit. En umquam fando audistis, patricios primo esse factos, non de cœlo demissos, sed qui Patrem ciere possent, idest nihil ultra, quam ingenuos? Consulem jam Patrem ciere possum, avumque jam poterit filius meus. Nihil est aliud in re, Quirites, nisi ut omnia negata adipiscamur: certamen tantum Patricii quaerunt, nec curant, quem eventum certaminum habeant. Ego hanc legem quod bonum, faustum, felixque sit vobis, ac Reip. uti rogas jubendam censeo*. In fatti i Patrizj non furono in grado d'impedire la legge, ed accresciutosi il numero degli Auguri, e de' Pontefici, furono eletti del ceto plebeo cinque Auguri, e quattro Pontefici, restando nel ceto de' Patrizj il solito numero di quattro Auguri, e quattro Pontefici.

Finalmente nell'anno 467 i plebei trovandosi oppressi dai creditori, e dalle gravissime usure de' feneratori, nacque in Roma la terza secessione della plebe nel Monte Gianicolo; per cui la Repubblica fu obbligata in così grave disordine ad eligere per Dittatore Q. Ortensio. Livio in tale

le occasione racconta (1), che per la prepotenza de' Patrizj facendosi poco conto della legge Publilia, e trovandosi la plebe mal sodisfatta, Q. Ortensio Dittatore non credeva di potersi altrimenti rimediare ad un tanto disordine, se non col rinnovare le determinazioni già fatte colla legge Publilia, e così ritirare la plebe dalla secessione. In fatti dic' egli, che il Dittatore, *multis reluctantibus, cedendum temporibus esse censuit; novaque lege in Esculeto lata, iterum accuratius sanxit, ut quod plebs jussisset omnes quirites teneret. His aliisque lenimentis plebs revocata ad concordiam, & lares suos.* E poco dopo soggiugne, che in questo tempo si fosse anche stabilita una legge, detta *de suffragiis*; colla quale *Patres in comitiorum incertum eventum auctores fieri cogebantur*, ch' è appunto la conferma del secondo capo della legge Publilia: sebbene Livio, dimenticatosi forse di ciocchè egli stesso avea riferito nel secondo capo della legge Publilia, suppone in questo luogo, che laddove prima di questa legge Ortensia ne' comizj centuriati le determinazioni pubbliche non aveano forza di legge, se il Senato per sua particolare autorità non le approvasse; indi con questa legge Ortensia si fosse affatto privato il Senato di tale autorità, e che i Padri *auctores tantum fiebant in incertum comitiorum eventum*. E' vero non-

---

(1) *Dec. 2. lib. 11. cap. 25. e segg.*

nondimeno, ch'egli stesso in questo luogo crede, che i Padri di tale autorità non si fossero valuti, che di rado; ma è più probabile, che dal tempo della legge Publilia fino a questo dell' Ortensia ci fosse stata qualche dissensione per la di lei osservanza, trattandosi d'un punto gravissimo, quanto lo è il dritto supremo della Legislazione, riluttando i Patrizj di unirsi, ed intervenire nei Comizj, e così non far valere ogni nuova legge, a titolo del difetto de' loro suffragj: e perciò con tutta la legge Publilia i Patrizj aveano sempre proccurato di scansare la di lei esecuzione, finochè in quest'altra contingenza della secessione della plebe nel Monte Gianicolo i Padri conobbero di doversi cedere, e servire al tempo, per evitare i maggiori disordini, e perciò vennero nella ferma risoluzione di non più contrastare alla plebe l'assoluto dritto della legislazione; per cui bisognò con questa legge Ortensia confermare, rinnovare, e forse più distintamente spiegare, ciocche trovavasi già diterminato colla Publilia.

Ed ecco l'epoca, in cui l'Aristocrazia di Roma a passo a passo pervenne al perfetto stato di Democrazia, per cui furono comunicati intieramente tutt'i dritti pubblici, e privati con tutte le Dignità all'universal ceto del Popolo Romano: onde quell' antica gran distinzione tra Patrizj, e plebei, la quale facea, che i secondi fossero come tante accessioni dell' ordine senatorio, il qual'era l' ordine regnante, venne a poco a poco a togliersi, con ammettersi indistin-

ta-

tamente ogni Cittadino ad uno ſteſſo egual dritto. E ſebbene rimaſe la diſtinzione tra patrizio, e plebeo; pure queſta divenne di diverſa natura di quella, che fu conoſciuta per tutto il tempo dell' Ariſtocrazia: poichè in tempo della Democrazia l'ordine del Patriziato non più ſignificava ordine di gente, che comandaſſe al reſto del popolo, ma divenne, e rimaſe a ſignificare ordine di gente illuſtre, e che potea vantare ſignoria di ſangue, e di ricchezze. All' incontro per tutto il tempo dell' Ariſtocrazia il ceto plebeo non ſolamente ſignificava ceto di gente vile, e miſera; ma di gente, che non avea il minimo dritto, nè parte nel governo, e nella Città: ſicchè era ceto di gente ſervile, e ſoggetta all' Ordine del Senato regnante. Ma divenuto il governo tutto popolare, e Democratico, il ceto plebeo preſe un altra ſignificazione, e rimaſe tuttavia, ſe così voglia dirſi, a ſignificar ſolamente ceto di gente povera, e ſcarſa di beni di fortuna, come avviene in tutte le Democrazie, e nelle Monarchie; ſolchè nelle prime la ſuprema poteſtà è ſparſa egualmente in tutt' i Cittadini, e nelle ſeconde tutt' i Cittadini non hanno altro dritto, nè altra parte, ſe non quella, che loro vien conceduta dalla poteſtà del Principe, tanto riguardo agli onori, quanto alla cura delle coſe pubbliche; e perciò nelle Monarchie i gradi, le dignità, e le cure pubbliche ſono nei Cittadini tante derivazioni della ſuprema poteſtà del Monarca.

Giova finalmente qui oſſervare, che la Nazione Romana in tempo della ſua perfetta Democrazia

mocrazia dovè, per corso naturale di cose umane, fissare quello stabilimento, che leggiamo nella Storia, cioè quella distinzione di ceti, formata colla bilancia del censo maggiore, o minore; per cui si vide in Roma quel sistema di dividersi tutto il popolo dai censori in tre classi, o siano ordini, secondo la quantità del censo, o sia del Patrimonio: laonde fu fissato il censo distintivo dell' ordine senatorio, dell' ordine equestre, e della plebe. E questa distinzione di ceti, fissata sul riguardo di maggiore, o minor patrimonio, per ogni ragione non potè avvenire, senon nei tempi della Democrazia, perchè trovandosi tutti i Cittadini uguagliati riguardo ai dritti pubblici, e privati, non meno che nei dritti divini, allora, e non prima poteasi introdurre la distinzione de' ceti in quanto al patrimonio; perchè allora, e non prima rimaneva campo da distinguere le persone colla maggiore, o minor ricchezza, mentrechè prima si distinguevano più dalla potestà, che dalla quantità degli averi.

In fatti in tempo di perfetta Democrazia, per serbare un certo ordine, ed armonia civile in una popolatissima nazione, come era in questi tempi la Romana, bisognava, per non incorrere in una totale confusione, stabilire qualche differenza di ceti, secondo la quantità del Patrimonio, per segregare la gente vilissima dal ceto di mezzo, e dal primo: quali tre sorta di ceti si osservano generalmente, dove più, e dove meno in tutte le Democrazie, e Monarchie, per una necessaria armonia dei corpi civili; nei quali,

li, coll'introduzione dei tanti comodi, ed agi della vita, avviene, che per naturalezza di cose la maggiore, o minore comodità di vivere produca la distinzione de' ceti, a misura del Patrimonio.

Il corso poi, che fece la Nazione Romana dalla Democrazia alla Monarchia, non ha bisogno di essere da noi trattato, come quello, che è stato bastantemente narrato dagli Storici latini, e greci, i quali non hanno avuta occasione d' inciampare in gravi errori, come gli abbiamo osservati finora nella Storia dalla Fondazione di Roma fino a questo tempo; perchè dalla Democrazia in poi, coll'avanzamento delle lettere, e delle arti, e per la più vicina età, gli Storici han trovato monumenti, e memorie più certe, e sicure, senza molto pericolo di ambiguità. I tempi erano più illuminati, e più freschi, ed i costumi, in tempo, che scrissero i Storici, meno difformi; laddove gli antichi tempi di Roma per mille ragioni rimasero ad essoloro oscurissimi: sicchè, non senza ingenuità d'animo, Livio, come altrove vedemmo, si protesta di cominciare a narrare le cose Romane con qualche certezza, ed accuratezza non altronde, che dalla seconda guerra punica, vale a dire dall'anno 534 di Roma. Quindi per non trattare ciocchè trovasi bastantemente fatto da tanti altri, ci siamo ristretti ad illustrare solamente la Storia civile di Roma dal suo nascere fino al tempo, in cui divenne di forma perfettamente Democratica, ch'è quella Storia, la quale ci facea bisogno, per maggiormente

com-

comprovare il nostro sistema del dritto universale delle Nazioni, le quali cominciando con uno stesso principio, sieguono il loro natural corso, a simiglianza della vita delle cose tutte. E perchè il cominciamento, ed il progresso della Nazione Romana, come abbiam veduto finora, trovasi uniforme al nostro sistema, per quanto ci è stato permesso di rintracciarne la vera Storia civile nell'oscurezza de' tempi, e nella confusione delle memorie, lasciateci dagli Scrittori; perciò abbiamo creduto di dover impiegare questa nostra opera, qualunque ella sia, per porre alla luce quel sistema antichissimo del governo di Roma, il quale per non essere stato dagli Scrittori avvertito, ha fatto tal mancanza, che ha impedito i talenti più sublimi di penetrare nei veri principj del dritto universale.

Or da quest'Istoria Civile della Nazione Romana ben vede ognuno come di passo in passo venne formato quel sistema di Giurisprudenza, la quale ha meritato di essere dalle più culte Nazioni abbracciata. E quì ci sia lecito di ammirare, come mai di tanti e poi tanti ingegni chiarissimi, che hanno illustrata la Romana Giurisprudenza con assai eruditi dottissimi comentarj, in niuno sia caduta la voglia di dubitare, per qual ragione i soli Romani abbian composta, ed inventata in certo modo scientifico questa Giurisprudenza, così generalmente approvata? Poichè se diremmo, che eglino l'abbian prodotta dalla Filosofia; i Romani in questa non sono da compararsi punto agli *Ateniesi*: se dal di loro va-

valore; i Spartani furon'eglino forse più valorosi di loro: se dalla potenza del Regno; niuna di queste tre Monarchie ha avuto che invidiare all'altra. Perchè dunque troviamo nei soli Romani questa Giurisprudenza, e perchè solamente costoro han data la legge, per così dire, quasi a tutto il Mondo? Non nacque in vero Giurisprudenza tra i *Spartani*, perchè avendo Licurgo proibito, che si scrivesser le leggi, non fu necessaria conseguentemente tra loro interpretazione alcuna: le leggi di mano in mano, e di tempo in tempo sempre parlavano colla lingua presente, e durando tal Repubblica di costoro per ottocento anni lungamente, in così lungo spazio di tempo dovettero mutare necessariamente i costumi, e per conseguente le leggi; ma perchè sempre spiegate colla lingua presente, perciò queste sembravano sempre le stesse, senza necessità di spiegazione alcuna. Non nacque neppure Giurisprudenza tra gli *Ateniesi*, perchè tra loro si mutavano pressochè in ogni anno dai *Nomoteti* le leggi, come trovate inutili, o rigide le precedenti. In ogni Monarchia finalmente, sia degli Assiri, sia dei Persiani, sia di alcun'altra, i Giudici più saggi, e giusti rendean giustizia in ciascuna causa particolare, e per la diversità delle cause, niun sistema costante si potea produrre da tali decisioni. Presso i Romani però, dove fu scritto il *jus aequum* tra i Padri, e la plebe nelle XII Tavole, ed i Padri sempre attesero, anche dopo scritte coteste leggi, a conservare tuttavia un dritto segreto

greto preſſo di loro, come vedemmo, qual ſi fu quello, che ſiccome il linguaggio mutavaſi, neceſſariamente nacque tra loro la ſcienza d' interpretare quell' antico parlare delle XII Tavole; ed in tal maniera ebbero eglino arcane almeno le formole del dritto, e delle azioni; accomodate tuttavia a quelle leggi; e queſte formole più ſpezialmente con ragione ſi appellarono *jus Civile*, al riferir di Pomponio (1), come quelle, dalle quali è nata la Giuriſprudenza Romana dottrinale nel Mondo; poichè i Romani inſieme col dritto Eroico delle loro Famiglie ricevettero altresì la comune ſapienza di quelle, e fortemente la conſervarono con troppo geloſia. Donde è che tal Romana Giuriſprudenza non dalla Stoica, o Epicurea Filoſofia diſceſe, come i più ingegnoſi, che veri Interpreti del dritto Romano arguiſcono; poichè deſſe hanno avuto ſiſtemi, e maſſime aſſai diverſe; ma ſolamente ſi compoſe da quei placiti ſteſſi di lor medeſimi, e de' loro maggiori. Dimoſtrò Cicerone quanto è lontana la Giuriſprudenza dalla Filoſofia d' Epicuro (2). Dicea Seneca dei Stoici (3): *tantum intereſt inter Stoicos, & cæteros ſapientiam profeſſos, quantum inter viros & fœminas*. Chi non sà, che i Stoici conſiderarono ſo-

(1) *Leg. 2. de orig. jur.*
(2) *Lib. 7. fam. epiſt. 12.*
(3) *De conſt. ſapient. cap. 1.*

ſolamente l'uomo nella vita privata, e ſolitaria, niente mai riguardarono la Società Civile, alla quale unicamente s'appartiene la Giuriſprudenza, che regola il Governo? Erano eglino lontaniſſimi dagli affari Civili, ſiccome ne li riprende acremente Plutarco; quanto baſta a comprenderſi, che la Giuriſprudenza non potea diſcendere dalla di loro Filoſofia. Dimandato Criſippo, perchè tanto ripugnaſſe di accettare alcun governo della Repubblica, riſpoſe: *quia ſi quis male rexerit, diis diſplicebit, ſin bene, civibus* (1). Ecco perchè i Romani ſoli furono in grado di formar leggi di governo, e comporre in ragione di ſcienza, ed in ſiſtema ordinato quella Giuriſprudenza, che tanta lode ha meritata preſſo gli uomini dotti.

Per rendere intanto più viſibile il corſo di queſta Storia civile di Roma, ci piace di ſoggiugnere una Tavola Cronologica di tutt'i paſſi, e progreſſi dello ſtato civile finora oſſervati; per vederne, come in una ſola occhiata, la forma del governo dal ſuo principio fino ai tempi di Democrazia, dal che deeſi ripetere il ſiſtema della Giuriſprudenza Romana.

TA-

(1) *Stobæus ſerm.* 43.

TAVOLA

CRONOLOGICA

Dello Stato Civile di Roma dal suo principio finocchè pervenne allo stato di perfetta Democrazia.

Fondazione di Roma. Comizj Curiati.

ROmolo cogli altri Re suoi successori, come capi del Senato composto di Patrizj, presiedono al governo di forma Aristocratica; per cui gli affari venivano diterminati nei Comizj Curiati, composti di soli Padri.

Anni di Roma 191.

Servio Tullio istituisce il censo, per cui i plebei; i quali non possedevano beni, ma servivano intieramente ai Patrizj, a'quali erano addetti, poco meno che schiavi, ottennero il dominio bonitario de' campi, coll' obbligazione di corrispondere un certo diterminato censo agli stessi Patrizj, ai quali trovavansi addetti. Da questo tempo in poi i plebei cominciarono a godere la possessione de'beni, che nei tempi posteriori fu detto *dominio bonitario*, per distinguerlo dal *quiritario*, che rimase nelle persone degli stessi Patrizj. Insieme col censo lo stesso Servio Tullio distribuì la moltitudine de' plebei in tante Tribù, e le Tri-

Tribù in Classi, e Centurie, non meno per ragion della maggiore, o minore quantità del censo, che per la scelta della truppa pel servizio della guerra.

Tarquinio Superbo ultimo Re, arrogandosi soverchia autorità sovra il Senato, Giunio Bruto coll'intelligenza del resto de' Patrizj congiura contro di lui, e della sua famiglia: propone il discacciamento dei Tarquinj, e l' abolizione dei Re; ed il Senato, dopo aver ordinato il discacciamento dei Tarquinj, risolve di eligersi due Consoli annali colle stesse insegne regie: e con tal Consolato i Patrizj riordinarono meglio il governo Aristocratico.

Anni di Roma 244. Creazione de' Consoli in luogo de' Re.

Prima sedizione de' plebei contro la tirannica dominazione de' Patrizj, per cui avvenne la secessione della plebe nel Monte Sacro, o pure Aventino. Fu concordato il ritorno de' plebei col permettersi di crearsi i Tribuni della plebe; i quali doveano in avvenire invigilare ad ajutare il loro ceto, con salvarlo da qualunque oppressione de' Patrizj. Primo passo del ceto plebeo, che col tempo aprì la strada a sottrarsi poi interamente dal governo Aristocratico, e ridurlo a Democrazia.

Anni di Roma 260. Creazione de' Tribuni Capi de' plebei.

Cominciano le contese tra i Patrizj, e i plebei sostenuti dai Tribuni; ed i Patrizj s' accorgono come il Tri-

Anni di Roma 262.

Origine de' Comizj Tributi nella condanna di Coriolano, che allora chiamavansi *Concilia plebis*.

bunato andava a resistere alla loro autorità. Il Patrizio Marcio Coriolano propone perciò l'abolizione del Tribunato. I Tribuni all'incontro col favor della moltitudine ottengono dal Senato la facoltà di condannare Marcio Coriolano. Ecco la prima radunanza de' plebei, ed i primi Comizj Tributi, per condannare Coriolano; sebbene questa condanna seguisse colla forzosa permissione del Senato.

Anni di Roma 281.

Altra discordia tra Patrizj, e plebei, per cui i plebei pretesero, ed ottennero di poter convocare le loro radunanze per eligere i loro Tribuni, *inconsulto senatu*.

Anni di Roma 300. Decemvirato. Legislazione delle XII Tavole, con cui si tolse ai Patrizj l'arcano delle leggi, e si

Crescono le discordie; ed i Tribuni propongono di prescriversi i confini alla potestà consolare. Propongono in oltre di venirsi all'agraria, trovandosi la maggior parte de' beni in poter de' Patrizj. Per rimediare al primo punto proposero la pubblica legislazione, per averli leggi scritte, e note a tutti. Per lo secondo, che si distribuissero i beni ai plebei, concedendosi loro il dominio quiritario, affinchè non ritornassero nelle famiglie de' Nobili. In questo tempo prima i plebei furono accordati col concedersi il numero de' Tribuni fino a dieci, indi fu dichiarato il Tribunato sacrosan-

to,

to, e che fosse lecito alla plebe di multare chiunque offendesse le persone de' Tribuni. Finalmente si dovette venire alla promulgazione del corpo delle XII Tavole, con cui si concedè il dominio quiritario ai plebei, e le leggi si affissero in pubblico.

concedè il dominio Quiritario de' beni ai plebei.

Cessazione del Decemvirato, cui diede occasione la violenza d'Appio Claudio, capo de' decemviri, per la figlia di Virginio, per cui nacque la seconda secessione della plebe nel Monte Aventino. La plebe ritornò, e fu concordato l'affare con permettere al ceto plebeo, che *quod tributim plebs jussisset, populum teneret*, cioè, che il Senato dovesse approvare, ed aver per rato ciocchè nei Comizj Tributi la plebe in tal contingenza avesse diterminato.

Anni di Roma 304. Legge Orazia.

I plebei s' avanzano a decretare il trionfo ai Consoli, *repugnante Senatu*.

Anni di Roma 305.

Il ceto plebeo conoscendo, che il dominio quiritario de' beni era quasi di niun giovamento ad essoloro, perchè non aveano dritto di trasmetterli, a motivo, che non aveano dritto di connubio, ma *agitabant connubia more ferarum*, e perciò lor mancava la base d'ogni dritto di Cittadinanza; perciò dopo aspre contese, lor fu conceduto il dritto delle nozze.

Anni di Roma 309. I plebei ottengono il dritto delle nozze.

Anni di Roma 310. A' plebei, che già contrastavano per ottenere la dignità del Consolato, fù promesso il Tribunato militare *consulari potestate*.

Anni di Roma 344. Magistrato della Questura accordato ai plebei.

Anni di Roma 353. I plebei cominciarono ad esercitare il Tribunato militare, *consulari potestate*.

Anni di Roma 384. I plebei furono ammessi al Duumvirato dei sacri.

Anni di Roma 387. Comunicazione del Consolato ai plebei, cioè, che uno de Consoli si eleggesse dalla plebe.

Anni di Roma 397. Primo Dittatore plebeo Marcio Rutilo.

Anni di Roma 402. Comunicazioue della Censura alla plebe in persona di Marcio Rutilo, ch' era stato già Dittatore.

Anni di Roma 411. Genucio Tribuno propone la rogazione di potersi eligere ambedue i Consoli dal ceto plebeo.

Anni di Roma 414. Legge Publilia, in cui venne dichiarata la Repubblica Romana perfettamente Democratica, con essersi perscritto, che i Plebisciti *omnes quirites tenerent*; cioè, che le leggi tribunizie non potessero esser rivocate, o impedite dal Senato. Inoltre: *ut legum, quæ comitiis cen-*

Stabilimento de Comizj centuriati.

centuriatis ferrentur, ante initum suffragium Patres auctores fierent. Che amendue i Consoli potessero esser plebei. Finalmente, che uno de Censori si creasse dal ceto de' plebei.

Primo Pretore della plebe Marcio Rutilo. Anni di Roma 416.

Legge Petelia, con cui fu ordinato di togliersi affatto il dritto del nesso, ch'era restato riguardo ai debitori, che *nectebantur creditoribus*. Anni di Roma 427.

I plebei ottennero la dignità dell' Augure. Anni di Roma 433.

Terza secessione della plebe nel Monte Gianicolo, cagionata dalle gravissime usure de' feneratori. La plebe ritorna colla promulgazione della Legge Ortensia, con cui fu rinnovata la Legge Publilia, o forse messa in più esatta osservanza, Anno di Roma 467.

In questo tempo fiorì la Democrazia, in cui bisogna fissare altresì l' Epoca della novella distinzione dei tre ceti, secondo la quantità del Patrimonio, cioè in Senatori, Cavalieri, e plebei.

Tiberio Coruncano: *primus ex plebe Pontifex maximus creatus est*. Livio *tomo 2. decad. 2. lib. 18. pag. 445*. Anni di Roma 502.

CONCHIUSIONE DELL' OPERA.

DA tuttocciò, che abbiamo adunque nel corso di quest'opera esaminato, si ravvisa qual sia la *Giurisprudenza* col titolo, che se l'è dato, di *Universale*. L'Uomo di sua natura non può conoscere altra Giurisprudenza, che la divina, cioè la legge di Natura, la quale insegna ad essolui tutta la morale, come nel primo libro abbiamo brevemente accennato. Il *jus Gentium*, e 'l *jus*, che diciamo *Civile*, serbano assolutamente un'indole diversa, poichè sieguono il corso e dell' Uomo, e delle Nazioni, o rozze, o civili nella società umana, secondo le loro inchinazioni, soggette alle passioni, e conseguentemente alla corruzione dalla vera morale; onde sono leggi mutabili, che si accomodano secondo i tempi al costume, più, o meno barbaro delle Nazioni, per poterle governare nel vario, più, o meno, rilasciamento dalla pura, e retta ragione del dritto naturale, e per mantenerle, il più, che si possa, in pace, e quiete nella loro società: onde tai dritti sono saggiamente definiti dai Giureconsulti Romani, come vedemmo, che si allontanano dal dritto puro di Natura, perchè ne detraggono alcune cose, oppur ve le aggiungono, scostandosene dove più, dove meno, per accomodarli all'indole degli Uomini governati; secondo in tutto il corso di quest'opera si è a dovizia dimostrato. La divina Provvidenza dal primo nascere delle Genti, fece sì, che quegli Uo-

Uomini separati, e dispersi dalla prima famiglia di Noè dopo il diluvio, per i lor vizj ripugnanti alle regole sagge de' loro Genitori, per quanto si trovassero nati di uno in altro, e cresciuti in abbandono nelle selve, privi di qualunque cognizione; tuttavia s' immaginassero da se stessi, e riconoscessero poi un Dio superiore ad essoloro, che li guidasse, e dirigesse, e lo venerassero per effetto di natural timore, che appresero dai movimenti, che Dio fa in natura, sì nel Cielo, che essi fecero, ed appresero per un Dio di sommo corpo, e sì ancora in tutto ciò, che si ammira in terra, che o minaccia, o dimostra certamente una forza superiore a quella dell' Uomo, fino a fargliene temere immatura la morte, e produce talora senza dubbio castighi di tal fatta, e di tante altre spezie contro la propria esistenza: onde quest' uomo si scosse dapprima (e pur si scuote in diversi accidenti tuttora) a riconoscere un Nume superiore, da cui dipendano tutte le cose. E quindi intimorito da ciò, ed umiliato dalla sua fierezza a questa divinità, nacque nell' Uomo selvaggio il primo lume della venerazione a questo Nume, e dipendenza da questa forza superiore nel successo delle cose, e nelle sue azioni. Ed eccolo tutto attonito, fermato dalla vita errante nel bisogno di cercare uno stabil ricovero, e sede fissa in quello, per fuggire, e per custodirsi dalle fiere, delle quali allora abbondava la terra selvaggia, e dalle intemperie del Cielo, delle di cui mosse più d' ogni altro cominciò a temere; dappoichè dopo il di-

diluvio, per lo corso di moltissimi anni queste mosse non avea sperimentate così sensibili, come dobbiamo, per naturalezza del successo, da quella così generale grandissima alluvione onninamente riconoscere in Natura, e confessare, se da uno scarico di pioggia di quella fatta, dovette il Cielo ristarsene per lungo tempo assai cheto, finchè ne ripigliasse gli umori dalla terra, e si rimettesse in ordine la Natura. E quindi ritirandosi alcuni di loro in que' siti, da ciascuno prescelti, nella Terra largamente libera ad ognuno, dovettero ivi trascinarsi una donna, e fermarla seco in compagnia, per questo naturale appetito: e così fermato dal suo divagamento, cominciò l'Uomo a pregar giovamento, e favore dal Cielo in tutte le sue imprese, e spezialmente in questa di congiugnersi coll'altro sesso; ciocchè appunto fu chiamato *Auspicio*, e'l Dio se ne chiamò *Jovis*, *Giove*, in senso di Giovatore, onde viene il verbo giovare, e ne venne quel *Dii juvent*, (*Giovi Dio*, trà noi); e perciò tennero unica la donna, come lor venuta con augurio divino in tal maniera, perchè la pluralità delle mogli si legge solamente degli Ebrei per la più sollecita moltiplicazione di loro, ma non si trova presso i Gentili. Ed eccogli divenuti pii in tal Religione; e siccome di conseguente tutto credettero lor avvenire da questo Nume, così cominciarono a distinguerlo, e duplicarlo in tante Divinità, quante furono le loro bisogne: onde provennero di passo in passo tante nomenclature divine, che crebbero a dismisura,

ra, per cui Marco Varrone giunse a noverarne fino a trentamila (1). Da tal congiunzione adunque ecco la prima famiglia de' figli sotto la cura, e governo de' genitori, onde si riconobbe la prima prole certa, e la paterna autorità sopra la moglie, e sopra i figli. Quindi altresì la prima coltura delle terre adjacenti al sito occupato, bruciandone il bosco anche faustamente, cioè con augurio di Giove, del quale ne fecero un secondo Nume, o sia secondo auspicio, col nome di *Saturno*, o sia di *Ercole* presso i Greci, che perciò fu detto figlio di Giove; e così di mano in mano nelle seguenti azioni con beneficenze divine fecero tanti altri Dei. In tal maniera si fondarono le prime famiglie di solitarj Sovrani, e i primi dominj di terre, e la divina Provvidenza ordinò la prima forma Monarchica sotto l'impero assoluto di que' Padri di famiglia, che

---

(1) Bynkershoek *obs. jur. Rom. lib. 6. cap. 2.* sostiene con altri, essersi voluti questi nomi presso i Gentili Romani per varie qualità dell' unico Giove: *Romana religio non plures constituit deos, at unum dumtaxat, cujus variæ qualitates diversis nominibus cultæ*; al pari di quella genealogia di *Eoni* in Dio, per una serie di attributi, de' quali si composero tanti Enti reali nell' eresia di Simone, e de' Gnostici ne' primi secoli della Chiesa.

che altro ſuperiore non riconoſceano ſopra di loro, che il proprio Nume.

Ma quegli altri, reſtati ciò non oſtante tuttavia nelle ſelve diſperſi, Uomini più empj, che non temevano Dei, poichè o ſoffrendo violenze da altri ſimili in riſſe tra loro, o infeſtati da tante fiere, o cacciati da altri mali, corſero naturalmente a ſalvarſi ſotto gli aſili de' primi Padri, e ſotto la protezione di loro; quindi dalle loro Clientele ſi vennero ad ampliare i Regni famigliari, ſottomettendoſi coſtoro a ſervire ſotto l'impero di coteſti Padri, dai quali riconoſcean la vita: e queſta ſervitù conſiſteva ſpezialmente nella fatica, e coltura delle terre; e nella difeſa comune dagl'inſulti alieni, che perciò ſi diſſero *Famoli*, o perchè così ricoverati dalla fame, che prima pativano in mezzo alle ſelve, o perchè ricorſi alla fama della protezione benigna di quei Signori, che da tali erano riputati nello ſtato di quella prima età, onde dai famoli poi venne il nome di famiglia. Coteſti Padri intanto furon riguardati, come in un certo Eroiſmo, poichè già era in loro la *Pietà* verſo i Dei; la *Prudenza*, conſigliandoſi cogli auſpicj divini; la *Temperanza*, perchè pudicamente contenti, col permeſſo degli auſpicati Dei, della propria, e non aliena donna; la *Fortezza*, perhè coſtanti, e forti contro le inſidie, e violenze altrui, o nell'uccidere, o propulſar le fiere, altre domando al biſogno, o nel domar'anche, a così dire, le incolte terre colla forza del corpo: e finalmente aveano la *Magnanimi-*

nimità nel soccorrere, e dar ajuto ai deboli, e nel riceverli ancora sotto la loro protezione; e queste furono allora le Repubbliche dette *Erculee*. Ma ecco, che cotesti Padri delle famiglie, divenuti poi Grandi, e potenti, ed insuperbiti dagli acquisti, e fatiche de' lor maggiori, e de' famoli, abusando della schiavitù di costoro, e dominandoli poi con inumana fierezza in durissima servitù, e castighi; da ciò avvenne, che cotesti famoli finalmente si ammutinarono, onde per poter resistere contro di loro, i Padri furon costretti ad unirsi colle altre convicine famiglie di altri Padri, e superando, o acchetando quegli ammutinati, ne formarono di più famiglie le prime Aristocrazie; cosicchè dai primi *Paghi* si formarono poi le prime *Città*. Ma guari non passò, che continuando tuttavia i Padri uniti le lor tirannie sovra i famoli, riputati senza auspicj di Giove, e perciò senza Dei, ed in condizione di bestie; ne nacque subito, essendo ancor nascente l' Aristocrazia, l'altro ammutinamento contro di loro di tutto l'intero unito numero de' famoli; che stimarono appartarsi in qualche sito forte: onde fecero la prima secessione, altri restando uniti a resistere ad ogni forza de' Padri; altri disperdendosi nuovamente per le selve. E quindi i Padri, non vedendosi in istato di ridurli colle forze a ritornare sotto di loro, furono obbligati di pacificarli colla prima legge agraria, accordando loro il dominio *bonitario* de' campi, e ritenendosi eglino il dominio *ottimo*, o sia *sovrano familiare*; riservatone sibbene al bisogno il *dominio eminente* a tut-

a tutto il corpo della Repubblica: e così i Nobili regnarono sovra i plebei, che non contraevano *nozze*, come privi degli auspicj divini, ma contraevano semplici congiunzioni naturali, che si dissero *matrimonj*; e perciò costesti Eroi custodirono dentro il lor' Ordine la Religion degli auspicj, e con essi tutt'i dritti, e ragioni Civili; e siccome il Governo non potea naturalmente spiegarsi sulla moltitudine da tanti, che componeavano il Senato Regnante, furono perciò nel caso di scegliere dal ceto un più degno di età, di prudenza, e di spirito robusto, per far da capo, sì per proporre al Senato gli espedienti al bisogno, e sì per resistere ad ogni ribellion de' clienti, ed anche alcune volte coll'ajuto, e forza di costoro propulsare alcuna esterna violenza in difesa de' proprj confini. Coll' andar del tempo all' incontro, fattesi più scorte le menti de' plebei dal commercio, e dalla comunicazione d' idee tra loro, ed avveduti finalmente d' esser eglino uomini così fatti niente meno de' nobili, cominciando i più capaci, ed avveduti tra loro a gareggiar cogli Eroi nelle virtù, mossero gli altri, ed intrapresero doversi loro comunicare gli auspicj, e con ciò tutte le pubbliche, e private ragioni colla cura della Pietà, e della Religione, la di cui esatta osservanza fiorendo piucchè in altra nella Nazione Romana, ella quasi divenne la Signora del Mondo per divina Provvidenza, onde si comunicasse da questa Nazione alle altre i sensi umani, e Religiosi; e così nacquero numerose piuttosto

le

le popolari Repubbliche, ed in queste la stessa divina Provvidenza ordinò, che il censo, ed il merito regolasse gli onori, e perciò si animasse l'industria, la vita più seria, parca, provvida, e più sana di costume, e di virtù, e si fuggissero al più la scostumatezza, ed i vizj: ed ecco nascere la Filosofia, onde le virtù non più s'intendessero per sensi di falsa Religione, ma nella lor vera idea; e colla Filosofia nacque ancor l'eloquenza per mantenere i Popoli al buon diritto. Ma giunti questi alla piena libertà del comando democratico, e quindi non contentandosi delle ricchezze, passarono alla potenza, ed all'abuso della libertà, ed a' vizj, ed ambizioni maggiori; donde provennero poi le guerre civili, cagioni a buon dire, d'un' Anarchia, o sia sfrenata libertà di ogniuno; ed ecco finalmente, che la Provvidenza accorre prima col rimedio di far sorgere un Uomo de' più accorti, e di spirito opportuno, che lor faccia da Capo, e li riduca a stabilirvisi Monarca; il quale dappoichè tutte le leggi prima stabilite lor non bastarono per tenerli frenati, prenda sotto di se tutt'i ceti di persone, e tutta l'autorità delle leggi unita colle armi, e si ripigli l'ordine naturale, sostenendo la libertà de' popoli, e ritenendoli altresì nella loro Religione, in che si sostiene durevole la Monarchia. E se neppur' in questa riducansi a vivere costumati, ma pur si diano in preda di tutte le passioni, e de' vizj, la Provvidenza non trovando più efficace in casa questo rimedio, lo trova fuori, onde vadano a divenir soggetti ad al-

tre

tre Nazioni più culte, affinchè il Mondo sia sempre governato dai migliori: e dove non possa neppure questo rimedio, alla fine in lor castigo allora colle guerre civili, ed ostinate fazioni, o pur in conflitto con estere, e barbare Nazioni, fa che cadano nella desolazione, distruggansi le Città, si perdano tutt'i lumi di cognizioni, e nella barbarie vivendo per più secoli, ritornino stupidi nella fierezza, e nell'antica prima semplicità, e si cominci nel più, o nel meno da capo in quel giro, e progresso medesimo di famiglie, e poi di Nazioni, od in quel torno.

E quindi è manifesto da ciò, che il jus delle Genti comincia colla Giurisprudenza Divina degli auspicj, passa indi all'Eroica nel governo Aristocratico sotto gli stessi auspicj segreti, e privativi de' Padri, che formano allora il Popolo della Nazione, il quale comanda, distinto dalla plebe de' famoli di ciascun Padre di famiglia, la quale ubbidisce. Ed in ultimo finisce col *jus patens*, che diciamo civile, di ciascuna Nazione, siccome per gradi divenga meno barbara, e più Umana colle Filosofie, nello stato di Democrazia, nonchè poi di Monarchia; e si uniforma così il *jus Gentium* in tutte le Nazioni, secondo che queste passano dal *jus divino* all' Eroico, e poi al civile, o sia al dritto Civico nell' uguaglianza dello stato degli Uomini, considerato ognuno per egual Cittadino cogli altri, e tolta di mezzo ogni differenza; se non se quella distinzione con esteri di diversa Nazione amica, che si dissero Peregrini, o di nemiche,

e vin-

e vinti in guerra, che rimaneano schiavi al pari de' primi famoli. Ed ecco perciò mutabili il *jus Gentium*, e 'l *jus Civile*, secondo i varj stati delle Nazioni: onde cotesti dritti sono appunto, come dicemmo, allontanati da quello di Natura, perchè si accomodano, secondo i tempi, al costume più, o meno barbaro delle Nazioni, per mantenerli in Società nel vario rilasciato costume da quella più pura, e retta ragione del dritto di Natura; ciocchè tutto è disposto dalla divina Provvidenza per la conservazione del Genere Umano, e per ridurlo dallo stato, in cui peggiora più vizioso, e barbaro, gradatamente all' umanità benigna, e virtuosa, se non in tutti, almeno in pochi, che riducansi a vivere chi più, chi meno, come veggiamo, sotto la legge sua, giovando sempre qualunque grado di miglior costume, come più lo possa dal grande arbitrio libero dell' Uomo ottenere; in che dimostra Iddio tutta la cura, e Provvidenza, che unicamente da Lui ci viene in tutte le cose, siccome sperimentiamo palpabilmente ogni momento. Ed ecco quel tutto, che abbiam creduto comprendere sotto il titolo di *Universale Giurisprudenza*.

Fine del Tomo Secondo.

